ALLEGATO

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE			PAG.
	PAG.	Audisio e Lozza: Ricostruzione del teatro comunale di Alessandria. (4287) .	28425
ADONNINO E CORTESE: Concessione della franchigia postale agli istituti pareggiati e parificati. (5349)	28419	Baldassari: Accreditamento effettuato dal Governo inglese a quello italiano a restituzione delle somme trattenute	
Almirante: Concessione agli avventizi di un alloggio I. N. C. I. S. (4173)	28419	1 0	28425
Almirante: Posizione degli insegnanti laureati dei corsi di avviamento. (4569)	28420	BARATTOLO: Scioglimento dell'Ammini- strazione ospedaliera di Napoli. (4857) BARTOLE: Interpretazione dell'articolo	28426
ALMIRANTE: Ricostruzione del ponte Albano sul fiume Reno nel comune di Sasso Marconi (Bologna). (4970)	28420	47 della legge organica del registro 30 dicembre 1923, n. 2369 da parte dell'Ufficio del registro di Modena. (4451)	28426
ALMIRANTE: Requisizione di beni dei cittadini italiani residenti in Eritrea da parte dell'Amministrazione britannica. (5254)	28421	Bellavista: Istituzione di un ruolo tran- sitorio speciale di tecnico per il perso- nale subalterno in servizio negli Isti-	
ALMIRANTE: Perequazione degli stipendi dei dipendenti del comune di Ortanova	20421	tuti scientifici. (5100)	28427
(Foggia). (5358)	28421	ghe. (5021 e 5199)	28428
AMBRICO: Costruzione dell'edificio scola- stico nel comune di Grassano (Matera) (5280)	28422	Belloni: Demolizione del parco del palaz- zo Balestra presso Porta Fiorentina a Viterbo. (5224)	28429
AMENDOLA GIORGIO ed altri: Rimozione dei residuati di guerra dal territorio della provincia di Napoli (Già orale 2467)	28422	Belloni: Inosservanza della festività del 25 aprile nel cantiere di rimboschimento del comune di Monteflavio (Roma). (5354)	28429
ANGELUCCI MARIO: Concorsi banditi dal- l'Amministrazione ferroviaria per 1600 posti di cantoniere e 400 di manovale.		Bernardi: Assegnazione di fondi per la costruzione di Case Fanfani nel comune	·28430
(5151)	28423	BETTIOL FRANCESCO: Istituzione di uno	
ANGELUCCI MARIO: Ricostruzione e com- pletamento della ferrovia Umbertide- San Sepolcro. (5152)	28423	speciale regime d'imposizione una tantum per i prodotti caseari. (4264) BIANCO: Esclusione dalla concessione del	28430
ANGELUCCI MARIO: Ricostruzione della stazione di Perugia-Ponte San Gio-	28423	contributo statale da parte dell'Ispet- torato agrario di Matera dei vigneti impiantati in terreno pianeggiante.	
vanni. (5153)		(5125)	28430
carcere giudiziario di Messina. (5204) . Audisio: Applicazione del decreto legi-	28424	Boidi: Ricostruzione del ponte Giardino sulla provinciale Cesanese nei pressi	
slativo 4 marzo 1948, n. 137, concernen-		di Pergola (Pesaro) (5209)	28431
te le norme per la concessione dei bené- fici connessi con la partecipazione alle		Boidi: Ricostruzione del cavalcavia del Viale Cesare Battisti di Fano sulla	
operazioni della seconda guerra mon- diale. (5002)	28424	linea ferroviaria Ancona-Bologna (5210)	28431
GIGIU - LUUVAI	~~-~-	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~~エリエ

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

	PAG.		PAG.
Boidi: Stato giuridico per i sottufficiali delle Forze armate (5211) Bonino: Richiesta di pagamento da parte dell'amministrazione dell'Istituto au-	28432	CHIARINI: Funzionamento della sezione fab- brica di armi di Gardone Val Trompia (Brescia). (4479)	28443
tonomo delle case popolari di Messina ai proprietari condomini delle spese comuni relative agli anni 1945, 1946, 1947 e 1948 (4339)	28432	zione dell'Istituto Case popolari di Piacenza. (5253)	28444
Bonino: Costruzione del carcere giudi-	28433	di appaltatori di forniture varie. (4751) Colasanto: Sistemazione del personale	28444
ziario di Messina (5183) Bonomi: Richiesta di utilizzazione da parte di una società idroelettrica delle acque del Melfa e del Mollarino in pro-	20400	del Ministero dell'Africa Italiana. (4656)	28445
vincia di Frosinone (5016)	28433	piccola pesca. (5353)	28446
BOTTONELLI ED ALTRI: Indizione dei co- mizi elettorali nella provincia di	28434	COLITTO: Completamento della strada provinciale n. 72 (Campobasso). (4007)	28446
Bologna (5287)	20404	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto sussidiario di Campobasso. (4419)	28446
Sacchini (5051)	28435	Colitto: Costruzione di un sanatorio nella provincia di Campobasso. (4457) : .	28447
Bruno: Costruzione del tronco stradale Manca degli Antropici nel comune di Nocara (Cosenza) (5053)	28435 .	COLITTO: Collegamento delle frazioni di Cerreto e Pagliarone con il comune di Vasto Girardi (Campobasso). (4677) .	28447
Burato: Disciplina del commercio delle uova di importazione (5059)	28436	Colitto: Sistemazione della strada comu- nale Montenero Val Cocchiaro-ex na-	
Buzzelli: Sistemazione del ponte sull'Adda in Trezzo sull'Adda (5037)	28436	zionale Marsicana. (4919)	28448
CACCURI: Ritardo nella concessione dei visti consolari per l'espatrio negli Stati Uniti d'America (5093)	28436	comune di Limosano (Campobasso). (5010)	28448
CALANDRONE E DI MAURO: Mandato di cattura contro il sindacalista Moncino (4816)	28437	Colitto: Istituzione di un ufficio di stato civile nella frazione Vallecupa del comune di Sesto Campano (Campobasso). (5146) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	28448
CALANDRONE: Posizione di alcuni operai delle officine delle ferrovie dello Stato, materiale mobile di Catania Acquicella (5099)	28437	Colitto: Ripresa dei lavori nel cantiere scuola «Creta bianca» di Ururi (Cam- pobasso) e istituzione nella stessa loca- lità di un nuovo cantiere scuola. (5163)	28448
CAPACCHIONE: Sistemazione degli assuntori in servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (5293)	28439	Colitto: Passaggio nei ruoli organici dei maestri compresi nei ruoli speciali transitori. (5165)	28449
CAPUA: Funzionamento dei servizi tele- fonici nell'Italia meridionale (Già orale 1851)	28439	Colitto: Pagamento delle indennità ai commissari dei concorsi magistrali svoltisi nel 1948 e 1949.(5166)	28449
CARONITI: Assegnazione di fondi a favore dell'O. N. M. I. della Sicilia per l'eser-		COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola nel comune di Castelverrino (Campo-	
cizio 1951-52. (5061)	28441	basso). (5246) Colitto: Proroga del termine di presentazione delle domande di contributo stà-	28450
bro-Lucane. (5149)	28441	tale per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra. (5247)	28450
di Belcastro (Catanzaro) (5185) Cassiani: Sistemazione della rete stradale	28442	COLITTO: Sistemazione del cimitero comunale di Castelverrino (Campobasso)	
della provincia di Cosenza. (4600) CASTELLARIN: Nuova regolamentazione	28442	(5248)	2845 0
per l'esercizio della pesca nel lago di Garda. (5220)	28443	l'Acquedotto molisano (5249) Colitto: Attrezzatura dei campi sportivi	28450
CECCHERINI: Costruzione di edifici scola- stici nella zona del confine orientale.		nei piccoli comuni. (5250) Colitto: Ricostruzione del ponte Sbieco	28451
(5268)	28443	sul Volturno (Campobasso). (5271) .	28452

	PAG.		PAG.
Colitto: Ricostruzione della Chiesa Madre di Castel del Giudice (Campobasso). (5273)	28452	Fina: Osservanza delle vigenti disposizioni sul funzionamento delle centrali del latte. (4880)	28460
ne di Campolieto (Campobasso). (5274) Colitto: Posizione dei promossi nel concorso magistrale <i>B</i> -6. (5275) Costa: Costruzione di case popolari nel comune di Bevilacqua (Verona). (4216) .	28452 28452 28453	toli a posti di direttore didattico gover- nativo dei titolari della specifica abilita- zione. (4993)	28461
CUTTITTA: Sistemazione amministrativa degli ufficiali collocati in congedo asso- luto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947,	28453	mitata esclusi dai benefici della pro- roga di due anni di età per la perma- nenza in servizio. (4994) Foderaro: Provvedimenti in favore dei sottufficiali e militari di truppa del-	28462
n. 837. (5103)	28454	l'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, in attesa di congedo. (5025) Foderaro: Estensione ai grandi invalidi di guerra di tabella D delle facilita-	28462
CUTTITTA: Revisione delle misure della in- dennità di alloggio per gli appartenenti all'Arma dei carabinieri.(5196) DAL CANTON MARIA PIA: Istituzione di	28455	zioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato concesse a quelli di tabella C. (5026) Foderaro: Salvaguardia degli interessi dei piccoli proprietari e dei contadini	28463
uno speciale regime d'imposizione <i>una tantum</i> per i prodotti caseari. (4270) . D'Ambrosio: Assunzione in ruolo degli ido-	28455	del comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) a seguito della captazione delle acque del torrente Tuccio. (5027) Foderaro: Lavori pubblici nel comune	28463
nei del concorso per segretari di scuola media. (5106)	28455	di Galati di Brancaleone (Reggio Calabria). (5028)	28464
Santa Margherita Belice. (4675) DE' Cocci: Situazione del personale della ex	2 845 5	tile nel comune di Girifalco (Catanza-ro). (5029)	28464
G. I. L (4689)	28456	FODERARO: Miglioramento delle condizioni economiche dei collocatori comunali. (5175)	28464
n. 1507-63 del 16 luglio 1951. (5107). De' Cocci: Pagamento da parte dell'I. N. A. M. dei debiti verso gli ospe-	28456	nello e aumento del numero degli uf- ficiali superiori nel ruolo sussistenza. (5176)	28464
dali maturati negli anni 1949-50 e 1951. (5223)	28457	FODERARO: Sistemazione dei flumi e tor- renti della Calabria. (5178) FODERARO: Risanamento edilizio nel rio-	28465
pensioni ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato pensionati. (4949)	28457	ne di Fondachello del comune di Catanzaro. (5179)	28465
DE VITA: Ripristino del porto di Pantelleria. (4950)	28458	Foderaro: Riapertura delle promozioni per gli ufficiali della riserva e del ruolo d'onore. (5180)	28466
lavoro degli addetti ad aziende alber- ghiere e pubblici esercizi. (5095) EBNER: Corresponsione di competenze arre-	28458	Franceschini e Ferraresi: Proroga del termine di inizio per il rimborso dei ratei trentennali di cui al decreto le-	
trate ai professori della scuola media e del liceo scientifico di lingua tedesca in Bressanone. (4846)	28459	gislativo 20 agosto 1945, n. 517, da parte dei comuni beneficiari. (4511) . GERACI: Aumento del numero degli ef-	28466
EBNER ed altri: Evasione delle domande di riacquisto della cittadinanza italiana da parte del competente Ufficio. (5282) FERRARESE: Autorizzazione ai Provvedito-	2845 9	fettivi nell'organico del personale fo- restale dell'Ispettorato ripartimentale di Reggio Calabria. (5190) GERACI: Ripristino del servizio diretto Pa-	28467
rati agli studi per il rilascio annuale di sei biglietti di viaggio ai pensionati di-		lermo-Bari. (5191)	28468
pendenti dal Ministero della pubblica istruzione. (5150)	28460	gio Calabria). (5192)	28468

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

	PAG.		PAG.
Geuna: Limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento degli uffi- ciali nella riserva. (4937)	28468	Lozza ed altri: Riconoscimento del servizio prestato nelle scuole statali prima della laurea agli insegnanti delle scuole secondarie governative. (5122) Lozza: Pagamento dei danni subiti da	28478
civile degli aeroporti di Taranto e Grottaglie. (4475)	28469	alcuni cittadini italiani da parte di automezzi alleati. (5133) Lozza: Definizione delle pratiche di pen- sioni pivilegiate per cause di servizio.	28478
di ridotte attitudini militari (5068) Guadalupi: Istituzione di un ruolo per la sistemazione degli ufficiali di com-	28469	(5137)	28479
plemento della Marina. (5156) Guadalupi: Cessazione della corresponsione della indennità di caropane per	28470	sandria). (5263)	28479
lavori pesanti al personale fanalista della marina militare. (5157) Guadalupi: Numero dei militari parteci-	28471	ferrato (Modena). (5264) LUCIFREDI: Agevolazione ai sottufficiali nell'ammissione ai concorsi per allievo	28480
panti al Corpo forze repressione ban- ditismo, promozioni straordinarie e decorazioni concesse. (5313)	28472	ufficiale della Guardia di finanza (5212) Maglietta: Riammissione al lavoro di 300	28480
GUGGENBERG ed altri: Conoscenza della lingua tedesca per l'ammissione al con- corso per la nomina del segretario ge-		arsenalotti. (4460)	28481
nerale del Comune di Bolzano. (5050) Ingrao: Estensione ai mutilati ed invalidi per cause di servizio dei benefici spet-	28472	bilizzazione clinica. (4671)	28481
tanti ai mutilati ed invalidi di guerra. (5318)	28473	zioni fleristiche. (5169)	28481
La Marca: Attività politica svolta dal ca- pitano del Corpo delle guardie di pub- blica sicurezza di Caltanisetta. (5257)	28474	(5171)	28482
LATORRE: Nomina di una commissione in- terna fra i degenti del sanatorio anti- tubercolare « Cesare Braico » di Brin-		Savigno (Bologna). (5120)	28482
disi. (4826)	28474	Marotta: Pagamento degli allievi del corso di olivicoltura di Ripacandida (Potenza). (5301)	28483
pubblica istruzione. (5108) LATORRE E GUADALUPI: Accantonamento dell'anticipo di lire 5 mila concesso in	28474	Micheli: Costruzione di alloggi per senza- tetto nel comune di Pasignano sul Tra- simeno (Perugia). (5081)	28483
occasione della Pasqua al personale salariato del Ministero della difesa. (5181)	28475	Micheli: Corresponsione di competenze ad alcuni reduci licenziati dalla Società Terni. (5082)	28484
LATORRE: Incarico all'Istituto autonomo della case popolari dell'amministrazio- ne degli alloggi I.N.ACasa del rione		MICHELI: Restauro della Cattedrale di Ca- scia (Perugia) danneggiata dal terre- moto del 5 settembre 1949. (5333)	28484
Tamburi di Taranto. (5340) LIGUORI: Sottrazioni abusive di ingenti	28476	MICHELI: Costruzione dell'edificio scolasti- nel comune di Cascia (Perugia). (5335)	28485
quantitativi di sabbia lungo le spiagge del litorale partenopeo. (5227) Lombardi Ruggero: Autorizzazione ai	28476	Micheli: Riparazione del campanile della chiesa parrocchiale di Canale (frazione di Orvieto). (5336)	2848 5
Provveditorati agli studi per il rilascio annuale di sei biglietti di viaggio ai pen- sionati dipendenti dal Ministero della		Micheli: Miglioramenti economici a favore degli assuntori dei passaggi a livello delle Ferrovie dello Stato. (5337)	28485
pubblica istruzione. (4989) Lombardi Ruggero: Miglioramento delle	28476	MICHELI: Costruzione di chiese e case par- rocchiali. (5347)	27486
comunicazioni ferroviarie pomeridiane fra Venezia e Roma. (5226)	28477	MIEVILLE: Riassunzione presso l'officina riparazione mezzi corazzati (ex piro-	
Lozza: Ricostituzione del Consiglio pro- vinciale sanitario di Alessandria. (4860)	28477	tecnico di Bologna) di operai licenziati per motivi politici. (4849)	2848 6

discussioni -- seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

	PAG.		PAG.
MIEVILLE: Regolarizzazione della posizio- ne dei militari italiani in attesa della nomina a sottotenente di complemento alla data dell'8 settembre 1943. (4850)	28487	Polano: Situazione delle aziende pro- duttrici di turaccioli in Sardegna. (5238) Polano: Espletamento delle pratiche di pensioni di guerra giacenti presso	28495
MIEVILLE E ROBERTI: Espletamento del concorso interno a 8 posti di allievo ispettore nell'Amministrazione ferrovia- ria riservato agli agenti reduci. (5094)	28487	la Commissione medica superiore. (5265)	2849 6 2849 7
Momoli: Sperequazione fra i fitti degli alloggi I.N.C.I.S. di vecchia e nuova costruzione. (5243)	28488	Polano: Liquidazione della pensione pri- vilegiata di guerra al padre della Me- daglia d'oro Ferruccio Ferrari. (5289).	28497
Monticelli: Inizio dei lavori del secondo lotto della strada Sorano-Elmo-Mon- tebuono (Grosseto). (4390)	28488	Polano: Assistenza sanitaria gratuita ai pensionati. (5290) Polano: Applicazione dell'imponibile di	28497
Mussini: Miglioramento del servizio fer- roviario sulla linea Milano-Mortara e Pavia (5219)	28489	mano d'opera in provincia di Sassari nell'annata agraria 1949-50. (5291) . Polano: Pagamento di competenze arre-	28498
Notarianni: Costruzione di una seggiovia per accedere al Vesuvio. (5194)	28489	trate agli operai del cantiere scuola di Isuras (Sassari). (5292)	28498
Pagliuca: Soppressione degli uffici del registro e delle imposte dirette di Mar- siconuovo, Lauria ed altri comuni		Polano: Miglioramento delle pensioni degli invalidi e mutilati del lavoro. (5321) Polano: Riconcessione della cittadinanza	28498
della Basilicata. (5262)	28490	americana ai cittadini di origine ita- liana che parteciparono, trovandosi in Italia, alle elezioni del 18 aprile	
orale 1974)	28490	1948 (5329)	28498
a Genova. (5007)	2 8490 °	Forze armate. (5161) PRETI: Applicazione dell'imponibile di	28499
Civitavecchia. (5260)	28491	mano d'opera (5244)	28500
immobiliare «Palazzo di Latina» per lavori di riparazione (Già orale 2099)	28491	assuntori ferroviari. (5302) Reali: Assegnazione degli alloggi INA- Casa ai sottufficiali dell'esercito collo-	28500
PIETROSANTI: Provvedimenti contro il malsecco degli agrumi nella Piana di Fondi (Latina). (5306)	28492	cati a riposo il 12 novembre 1950. (5372)	28501
M. I. della Regione siciliana per l'esercizio 1951-52. (4772)	28492	torrente Fiumicino lungo il confine dei comuni di Roncofreddo, Sogliano e Borghi (5373)	28501
Polano: Assegnazione di alloggi I. N C. I. S. ai dipendenti statali di Sassari. (4682)	28493	Resciono ed altri: Infrazioni alla legge sul collocamento nei comuni della	•
Polano: Corresponsione degli assegni fa- miliari ai lavoratori agricoli del co-	20100	Valle del Sele. (4499)	28502
mune di Orotelli (Nuoro) per l'anno 1950. (5231)	28494	concorso a Direttore del pubblico ma- cello nel comune di Salerno, (5008). RESCIGNO: Espletamento dei concorsi per	28502
Polano: Sovvenzioni accordate dallo Stato alla società di navigazione Tirrenia. (5232)	28494	ufficiale sanitario banditi nel dicembre 1946. (5158)	28502
POLANO: Costruzione dell'edificio scola- stico nel comune di_Mores (Sassari). (5235)	28495	cupazione al comune di' Nocera Superiore (Salerno). (5341)	28503
Polano: Completamento dell'edificio sco- lastico del comune di Chiaramonti		Rescigno: Lavori pubblici nel comune di Pagani (Salerno). (5343) Rescigno: Costruzione dell'acquedotto ci-	28503
(Sassari). (5236)	28495	vico di Serramezzana Salerno. (5344) Riccio: Ricostruzione degli immobili dan-	28503
stico nel comune di Bornova (Sassari). (5237)	28495	neggiati dall'ultima eruzione del Vesuvio. (4638)	28503

discussioni --- seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

	PAG.	PAG.
RICCIO: Risoluzione del problema edili- zio dell'Università di Napoli. (5040)	28504	Troisi: Perequazione del trattamento economico dei medici mutualistici (5022) 28514
Riva: Concessione di farmacia a un do- cente universitario di ruolo. (4718)	28504	Troisi: Istituzione di corsi di qualifica- zione in provincia di Bari. (5276) 28515
ROBERTI: Aggressione di un lavoratore degli stabilimenti Snia Viscosa di Varedo (Milano). (Già orale 2095) ROBERTI: Provvedimenti per l'assorbimento della disoccupazione pella Valle	28504	Turchi: Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di leva o trattenuti e richiamati. (4961)
del Nestore. (4402)	28505	nie ex g. i. l. di Riccione e di Mon- festino. (5973) 2851 5
validi della campagna di Spagna dai concorsi interni banditi dalle ammini- strazioni dello Stato. (4959)	28506	Turchi: Ordinamento degli organi periferici dell'O. N. M. I. (5060) 28516 Turnaturi: Perequazione del trattamento
SALVATORE: Retribuzione per le vacanze estive degli insegnanti supplenti fuori ruolo che abbiano continuato il servi-		economico dei medici mutualistici. (5024)
zio iniziato anteriormente al 1º feb- braio 1951 in cattedre diverse. (5063)	28506	mo degli ingegneri geoffsici. (5140) . 28518 Zaccagnini: Applicabilità dell'imposta
SAMMARTINO: Costruzione della rotabile Civitanova del Sannio-Acquaviva di Frosolone (Campobasso). (4289)	28507	straordinaria progressiva sul patrimo- nio per i figli caduti in guerra. (5326) 28518
Sammartino: Movimento franoso a nord dell'abitato di Salcito nel Molise. (4905)	28 5 07	ADONNING GODERGE AND
Sammartino: Ricostruzione della ferrovia Sulmona-Vairano. (5203)	28508	ADONNINO E CORTESE. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — « Per conoscere se non ritenga opportuno accordare
Sammartino: Ricostruzione dell'arredamento scolastico di Cercemaggiore (Campobasso). (5251)	28508	la franchigia postale a favore di tutti gli isti- tuti pareggiati e parificati sia nella corrispon-
Sammartino: Istituzione di cantieri scuo- la di lavoro o di rimboschimento nei comuni del Molise. (5286)	28508	denza che essi ricevono dagli Enti solastici superiori e sia nei rapporti d'ufficio fra gli istituti stessi ». (5349).
Schiratti: Problema delle abitazioni per gli ufficiali dell'esercito residenti ad Udine. (4953)	28508	RISPOSTA. — « Si fa presente che in più di una occasione il Parlamento ha formulato voti e raccomandazioni per ridurre o soppri-
Scotti Alessandro: Sospensione della applicazione del decreto ministeriale relativo all'aumento del prezzo delle		mere le franchigie postali (Vedere relazione dell'onorevole Veronesi al bilancio delle poste e telecomunicazioni, Camera, seduta del 13
targhe sui veicoli a trazione animale. (5252)	28509	giugno 1950; intervento dell'onorevole Seme-
SEMERARO SANTO: Ricovero di un ex militare nell'ospedale militare di Sassari.	2252	raro Gabriele nella seduta della Camera del 26 maggio 1950; ordine del giorno Tafuri, Se-
(5174)	28509	nato, seduta dell'11 giugno 1950). « In ossequio ai voti del Parlamento sono già in corso di trattazione col Ministero del
Silipo: Concessione della riduzione ferro- yiaria alle figlie e sorelle nubili degli	28510	tesoro e con quello della giustizia i provvedi- menti necessari per l'invocata soppressione.
impiegati dello Stato di età superiore ai 21 anni. (5239)	28511	« La richiesta avanzata contrasterebbe, per- tanto, con l'indirizzo suddetto e quindi non
Silipo: Concessione della tariffa 5 delle Ferrovie dello Stato ai figli degli impie-		può per ora essere accolta». Il Ministro
gati dello Stato fino all'età di 25 anni (5240)	28511	Spataro.
Silipo: Completamento dei tronchi ferroviari interni delle Calabro-lucane.	28512	ALMIRANTE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se non ritiene
Torretta ed altri: Dichiarazione di pubblica utilità dello stabilimento industriale Terzano in Nizza Monferrato. (4805)	28513	possibile ed opportuno estendere agli avventizi il beneficio di un alloggio nelle case dello Stato (I.N.C.I.S.) ». (4173).
(2000)	~∪010	(1210).

RISPOSTA. — « Si premette che il numero degli alloggi di cui dispone l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato è di gran lunga inferiore al numero degli aventi titolo in base alle vigenti norme di legge. In conseguenza di ciò nell'assegnazione degli alloggi disponibili, l'Istituto non può che tener conto delle necessità del personale di ruolo, così come vuole la legge la quale stabilisce che l'assegnazione stessa avvenga a favore del personale di ruolo, escludendo anche quello in prova.

« Ne deriva che, se non è possibile soddisfare tutte le richieste degli impiegati di ruolo che come si è detto ne avrebbero titolo in base alla legge, non è assolutamente possibile accogliere l'istanza fatta, la quale postula la estensione del beneficio dell'alloggio nelle case dello Stato anche al personale non di ruolo.

« È da porre in rilievo che, come è noto, la finalità che lo Stato intende perseguire a mezzo dell'I.N.C.I.S., consiste nel proposito di costituire un complesso edilizio che consenta alla pubblica Amministrazione, o lo renda meno difficile, il trasferimento degli impiegati di ruolo da una sede all'altra.

« Ora, se il numero degli alloggi è inferiore alle necessità, l'eventuale assegnazione degli alloggi stessi al personale avventizio oltre ad aggravare la situazione di carenza, aggraverebbe anche le difficoltà che l'Amministrazione già incontra per poter disporre del personale secondo le necessità dei servizi ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

ALMIRANTE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se sia stata presa in considerazione la posizione degli insegnanti laureati dei corsi di avviamento, inquadrati nel ruolo delle scuole, e in caso negativo per conoscere:

1º) se ritiene opportuno ed equo fare ripetere a pochi insegnanti di grado VIII, muniti di laurea tecnica, l'esame di idoneità all'insegnamento, per cattedre che occupano in genere da oltre 15 anni, al solo fine di nominarli direttori titolari di grado VII quando, in casi analoghi, si sono sempre adottati provvedimenti di carattere eccezionale e quando insegnanti non laureati sono stati portati alla direzione senza alcuna formalità;

2º) se non ritiene opportuno che gli insegnanti di materie tecniche dei corsi inquadrati nel ruelo delle scuole e muniti di laurea tecnica vengano inquadrati nel ruolo dei direttori titolari di scuole a giudizio della Commissione di inquadramento di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 786;

3°) se non ritiene che, indipendentemente dal modesto numero degli interessati, non debba essere accordato agli insegnanti di ruolo laureati la concessione della direzione delle scuole di avviamento, come venne promesso nel marzo del 1948 dal Ministro della pubblica istruzione dell'epoca in un discorso al personale insegnante dei corsi ». (4569).

RISPOSTA. — « Questo Ministero predispose, a suo tempo, uno schema di provvedimento legislativo avente lo scopo di definire alcune questioni rimaste insolute dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 21 agosto 1947, n. 1061. Tale schema prevedeva, fra l'altro, la possibilità, per gli ex dirigenti dei corsi, di accedere alla direzione delle scuole di avviamento.

« Lo schema fu sottoposto all'esame del Ministero del tesoro ed al parere del Consiglio di Stato che formulò, per alcuni punti, delle riserve; talché si provvide allo stralcio di alcune norme di esso, perché fossero perfezionate con separato provvedimento: il che avvenne, appunto, in sede di ratifica del predetto decreto legislativo e con la legge n. 822 del 21 agosto 1950. Dallo stralcio sono rimaste escluse, fra le altre, le norme già elaborate concernenti l'accesso degli ex dirigenti dei corsi di avviamento ai posti direttivi nelle scuole.

"La questione è tuttora allo studio; giova però osservare che il Ministero è dell'avviso che — se mai — gli ex dirigenti dei corsi provvisti di laurea possano ottenere l'inquadramento nei ruoli dei direttori delle scuole, soltanto in seguito a concorso e sempre che si estendesse alle scuole di avviamento agrarie ed industriali il sistema della nomina dei direttori, stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 ».

Il Ministro Gonella.

ALMIRANTE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere per quali motivi non si è ancora provveduto alla ricostruzione del ponte sul Reno, che unisce Bologna a Castiglione de' Pepoli e che allaccia Bologna a Firenze attraverso il valico più basso ». (4970).

RISPOSTA. — « La ricostruzione del ponte Albano sul fiume Reno in comune di Sasso Marconi (Bologna), distrutto per cause di guerra, è stata progettata dall'Amministra-

zione provinciale più a monte delle località più ristrette del fiume, ove prima sorgeva, con un preventivo di spesa maggiore di circa 100 milioni in confronto di quella di 90 milioni prevista per il ponte come e dove era prima della distruzione.

- « Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con voto 5 luglio 1949, n. 1927 opinò che, ove l'Amministrazione provinciale avesse ritenuto di assumersi la maggiore spesa, si sarebbe dovuto indire un appalto-concorso per la esecuzione dei lavori, sia adottando la soluzione auspicata dall'Amministrazione provinciale, sia ricostruendo il ponte nella vecchia sede.
- « La Provincia avanzò la richiesta di provvedere essa all'appalto-concorso, ma il Ministero dei lavori pubblici non poté aderirvi in quanto, in forza della legge 28 agosto 1924, n. 1396, la Commissione esaminatrice degli elaborati dell'appalto-concorso dev'essere presieduta dal presidente della competente sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- « Per venire incontro, però, al desiderio della Provincia, fu consentito a quest'ultima di bandire un concorso nazionale per la scelta del progetto più idoneo da sottoporre poi all'esame del Consiglio superiore predetto.
- « Intanto, poiché il concorso è stato bandito dalla Provincia con una variante del tracciato già prescelto dal Consiglio superiore, si è interessato il detto consesso per promuovere un nuovo parere sulla variante.
- « Al finanziamento si provvederà per la parte a carico di questo Ministero, coi fondi all'uopo accantonati per opere a pagamento differito.
- « È certo che il ponte sarebbe stato da un pezzo costruito se si fosse adottata la soluzione di ripristinarlo nella vecchia sede, ancorché la soluzione caldeggiata dalla Provincia sia la più razionale.
- « Quindi il ritardo lamentato è dipeso dai motivi dianzi esposti. Allo stato delle cose non è possibile prevedere quando i lavori in parola potranno avere inizio.
- « Si ha però motivo di ritenere che ciò possa avvenire quanto prima ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

ALMIRANTE. — Al Ministro degli affari esteri. — « Per sapere se è a conoscenza dell'avviso emanato il 14 aprile 1951 dall'Amministrazione britannica-eritrea, che prevede una eventuale requisizione di beni ai cittadini italiani residenti in Eritrea negli inte-

ressi del buon governo dell'Eritrea oppure in base alle effettive esigenze derivanti dai fabbisogni dell'Amministrazione o di una qualsiasi delle forze armate di stanza in Eritrea; e per sapere se non intenda intervenire a favore dei nostri connazionali, che verrebbero ulteriormente danneggiati da tali provvedimenti ». (5254).

RISPOSTA. — « Il Ministero degli affari esteri ha provveduto, appena venutone a conoscenza, a chiedere chiarimenti alle autorità britanniche onde precisare il significato e la portata del proclama del 14 aprile 1951 circa la requisizione di beni italiani in Eritrea.

« Si è avuta assicurazione che:

le autorità britanniche non intendono in modo assoluto estendere a nuove proprietà le requisizioni di fatto già avvenute per le necessità dell'Amministrazione;

che il proclama in questione non ha altro scopo all'infuori di quello di regolamentare la materia delle requisizioni, anche al fine di stabilire i limiti dei poteri concessi all'Amministrazione nel campo delle requisizioni per ragioni di pubblica utilità e i compensi da corrispondere ».

Il Ministro SFORZA.

ALMIRANTE. — Al Ministro dell'interno. — « Per conoscere i motivi per cui i dipendenti del comune di Ortanova (Foggia) riclassificato al quarto grado fin dal 1º dicembre 1949, non hanno ottenuto la perequazione degli stipendi automaticamente spettante ». (5358).

RISPOSTA. — « L'adeguamento del trattamento economico del personale del comune di Orta Nova (Foggia), a seguito della classificazione di quel comune nel grado IV, è provvedimento che rientra nella esclusiva competenza di quel Consiglio comunale, nell'esercizio della sua autonoma potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 131, n. 1, del testo unico 4 febbraio 1915, n. 138, legge comunale e provinciale.

« Ciò premesso, si soggiunge che, giusta le informazioni al riguardo assunte, risulta che quell'Amministrazione comunale non ha ritenuto sinora di provvedere all'accennato adeguamento, sia per difficoltà inerenti alla deficitaria situazione del bilancio, sia per ragioni di opportunità, essendo l'Ufficio di segreteria del comune tuttora retto da un segretario comunale di grado V, provvisto del trattamento economico connesso a tale grado.

« A seguito anche dell'azione svolta dal prefetto di Foggia per il soddisfacimento delle richieste del personale interessato, l'Amministrazione comunale di Orta Nova è venuta nell'intendimento di provvedere al suddetto adeguamento degli stipendi e salari non appena sarà assegnato a quella sede un segretario comunale di grado IV, a seguito dell'espletamento del relativo concorso, già bandito ».

Il Ministro Scelba.

AMBRICO. — Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. — « Per conoscere le ragioni del fatto che nel comune di Grassano (Matera) non si sia ancora iniziata la costruzione dell'edificio scolastico il cui stanziamento fu deliberato ai sensi della legge Tupini sugli Enti locali fin dal decorso bilancio ». (5280).

RISPOSTA. — « La costruzione dell'edificio scolastico di Grassano (Matera) non è stata ancora iniziata, in quanto il comune interessato non ha curato di trasmettere il progetto ed i documenti necessari chiestigli fin dal 23 novembre 1950, quando cioè, gli fu data notizia della concessione del contributo dello . Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, nella spesa di 50 milioni riguardante il primo lotto dell'edificio in parola.

« Appena il detto comune avrà soddisfatto la richiesta, saranno presi in esame gli elaborati e, ove questi siano riconosciuti meritevoli di approvazione, si emanerà il decreto di formale concessione del contributo e di approvazione del progetto dell'opera.

« Solo dopo la concessione formale del contributo sarà possibile dare inizio ai lavori ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CAMANGI.

AMENDOLA GIORGIO, MAGLIETTA E LA ROCCA. — Ai Ministri dell'interno e della difesa. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per impedire che residuati di guerra, abbandonati dalle forze americane, continuino a seminare la morte nelle campagne napoletane, come è avvenuto ancora ieri nel comune di Sant'Antino; e per evitare che la città di Napoli continui ad essere sede di un traffico di armi, pericoloso per la sicurezza della popolazione ». (Già orale 2467).

RISPOSTA. — « Le operazioni di bonifica del territorio della provincia di Napoli per la rimozione di bombe, mine, proietti ed altri ordigni esplosivi, iniziate nel 1946 a cura della locale Direzione di artiglieria, sono state condotte a termine in tutti i comuni nel 1949.

« Esiste, inoltre, presso la Direzione lavori genio militare di Napoli anche un nucleo rastrellatori bonifica campi minati al quale è devoluto l'incarico di provvedere — dietro segnalazione e richiesta — alla bonifica e distruzione delle mine.

« Restano tuttora da bonificare nella provincia di Napoli le grotte della Pace (Bacoli) è le grotte della Conocchia (Capodimonte) già adibite a depositi di munizioni. Nei pressi di tali grotte, che non sono accessibili al pubblico, sono stati apposti appositi cartelli indicatori, e pertanto, è da ritenere che la presenza in esse di esplosivi non provochi, in atto, alcun pericolo.

« Per quanto riguarda la bonifica del territorio dei singoli comuni ultimata, come si è detto, nel 1949, via via che si procedeva alle relative operazioni, i sindaci interessati rilasciavano una dichiarazione attestante che tutti gli ordigni esistenti nella propria circoscrizione erano stati rimossi o recuperati.

"Il lavoro della Direzione di artiglieria, peraltro, si svolse tra notevolissime difficiltà, giacché — nonostante fossero state rivolte alle popolazioni interessate numerosi ripetuti inviti perché segnalassero la presenza di materiale esplosivo — molte volte speculatori e trafficanti, ignoranti od incuranti dei pericoli, si impossessano arbitrariamente ed a fine di lucro del materiale stesso, trasportandolo persino nelle proprie abitazioni.

« Utilissima si dimostrò, pertanto, l'attività degli organi di polizia che, a seguito di accertamenti diretti o dietro segnalazioni di privati o di anonimi, hanno potuto reperire e segnalare alla Direzione di artiglieria la presenza di materiale che altrimenti sarebbe rimasto in mano di privati, con grave pericolo per la incolumità pubblica.

« Dopo il 1949 — a bonifica ultimata — è stato costituito un nucleo di rastrellatori, dipendente dalla Direzione di artiglieria, per la rimozione degli ordigni che fossero venuti successivamente alla luce, a seguito di scavi, alluvioni, rimozioni di macerie, ecc.

« Finora tali rastrellatori hanno ricevuto una media di un centinaio di segnalazioni al mese ed hanno sempre assolto il loro compito con assoluta regolarità e tempestività.

« Peraltro la circostanza che le segnalazioni aumentano notevolmente tutte le volte

che si verifica un luttuoso incidente, dimostra che la popolazione non si decide a collaborare con le squadre di rastrellatori, se non sotto l'incubo di un recente sinistro.

« Per quanto riguarda specificamente il comune di Sant'Antino, nel quale si è avuto a lamentare, l'11 aprile 1951, il noto scoppio, si fa presente che nella località « Cava », in cui avvenne l'incidente, non erano stati mai rinvenuti proiettili. La Direzione di artiglieria, nel 1947, eseguì un generale rastrellamento nel territorio del comune ed è successivamente intervenuta a rimuovere gli ordigni saltuariamente rinvenuti nella zona.

« A seguilo dell'incidente, la Direzione di artiglieria, ha proceduto alla bonifica del canale di spurgo della fogna di via Cava.

« In quanto alla seconda parte del quesito, quella cioè che fa riferimento « al traffico in Napoli, di armi, pericoloso per la sicurezza della popolazione » è da rilevare che lo scarico di armi P.A.M. che si è sempre svolto con perfetta regolarità e nelle prescritte condizioni di sicurezza, non ha provocato finora alcun incidente, né tanto meno ha dato luogo a clandestine sottrazioni di materiale esplosivo da parte di civili. Ogni allarme al riguardo è pertanto del tutto ingiustificato ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.

Виввю.

ANGELUCCI MARIO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere se in seguito al deliberato del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, di assumere 2200 manovali e 2200 cantonieri, non ritenga opportuno mettere a disposizione tali posti a quei lavoratori che già da molti anni danno la loro attivà opera per l'armamento e impianti fissi, per conto della stessa Amministrazione ferroviaria ». (5151).

RISPOSTA. — « L'Amministrazione ferroviaria è venuta nella determinazione di bandire un concorso per 1600 posti di cantoniere ed un altro per 400 posti di manovale.

« Non è possibile riservare detti posti a favore dei dipendenti delle ditte appaltatrici di servizi ferroviari, inquantoché ai concorsi per l'ammissione in impiego presso le pubbliche Amministrazioni, debbono poter partecipare tutti i cittadini che risultino in possesso dei requisiti generali previsti dalle vigenti disposizioni (aver sempre tenuto regolare condotta, essere forniti del titolo di studio prescritto, essere di sana e robusta costituzione, ecc.).

« Non si mancherà, tuttavia, di inserire nei bandi dei precitati concorsi, apposite norme per tener conto, nella maggior misura possibile, anche del servizio prestato alle dipendenze delle ditte in parola ».

Il Ministro
Campilli.

ANGELUCCI MARIO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Società Mediterranea concessionaria della ferrovia centrale umbra, perché, come appaltatrice dei lavori del tronco Umbertide-San Sepolcro, rispetti l'impegno per una rapida esecuzione dei lavori di armamento, il quale possa permettere ai cittadini dell'alta valle del Tevere di usufruire di un mezzo di comunicazione indispensabile per l'economia dell'alta Umbria ». (5152).

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione e completamento della ferrovia Umbertide-San Sepolcro iniziati dalla Società italiana delle strade ferrate del Mediterraneo a seguito di autorizzazione ministeriale, in base ai progetti approvati ed in forza dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 396 — che consente di eseguire i lavori anche in pendenza della stipula del relativo atto di concessione — sono in corso di avanzata esecuzione. La società ha in via di ultimazione le opere della sede stradale e dei fabbricati ed il montaggio di alcune travate metalliche.

« Per l'esecuzione dell'armamento, degli impianti fissi e di tutte le ulteriori opere di completamento è in via di espletamento la istruttoria tecnico-amministrativa sui progetti e sulle proposte presentate dalla Società e, quanto prima, su di essi verrà promosso il prescritto esame e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Appena tali progetti saranno approvati e verrà determinato il relativo corrispettivo di concessione, potrà invitarsi la Società a dare inizio anche a questi ultimi lavori.

Il Ministro
CAMPILLI.

ANGELUCCI MARIO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto alla ricostruzione della stazione di Perugia-Ponte San Giovanni, lasciando quell'importante nodo ferroviario privo di un edificio rispondente all'importanza del luogo, con grave disagio per il personale ferroviario e per gli stessi viaggiatori ». (5153).

RISPOSTA. — « Per la sistemazione degli impianti della stazione di Perugia-Ponte San Giovanni è stato studiato un piano generale da realizzarsi in successive fasi, comprendendovi anche la ricostruzione del fabbricato viaggiatori nella consistenza anteguerra, con una spesa per quest'ultimo di circa 28 milioni. Il relativo progetto però non ha potuto finora essere attuato per assoluta deficienza di fondi.

« Si assicura peraltro che si provvederà a dargli corso non appena la migliorata situazione finanziaria consentirà di disporre delle somme occorrenti ».

Il Ministro
CAMPILLI.

ARTALE E SALVATORE. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere i motivi per i quali in atto e da circa un anno sono stati sospesi i lavori di costruzione del carcere giudiziario in Messina e se non ritenga urgente che tali lavori abbiano ad essere ripresi anche in considerazione che la mancata prosecuzione danneggia la consistenza delle opere fino ad oggi eseguite e che l'attuale fabbricato adibito a carcere, costruito a tipo baraccato subito dopo il terremoto del 1908, oltre che insufficiente, in malferma stabilità, costituisce un pericolo per possibili evasioni che già si sono verificate ». (5204).

RISPOSTA. — « Per la costruzione del carcere giudiziario di Messina fu già eseguito a suo tempo un primo lotto di lavori ed attualmente è in corso di ultimazione un secondo lotto per un importo di lire 134.000.000, il che sta a dimostrare che è inesatta l'osservazione che i lavori stessi siano sospesi.

« Per la costruzione di un terzo lotto del carcere stesso suscettibile di utile funzionamento a sé stante per una spesa di lire 240.000.000, compresa nel programma delle opere a pagamento differito, è stato compilato dall'Ufficio del Genio civile di Messina apposito progetto che dopo l'esame del Ministero di grazia e giustizia nei riguardi funzionali, sarà sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Non appena il detto Consesso avrà pronunciato il parere e ove nulla osti, si provvederà all'approvazione del progetto, all'impegno della spesa e all'appalto dell'opera ».

> Il Sottosegretario di Stato Camangi.

AUDISIO. — Al Ministro della difesal— « Per sapere se non ritenga opportuno abrogare il contesto dell'articolo 1, n. 3°), lettera c), della circolare 3 luglio 1948, numero 27200/O.M. dello stato maggiore della Marina, reparto O.B.S. ufficio G.M., in base al quale è stata attribuita la qualifica di combattente soltanto ed esclusivamente ai soli militari in servizio, anche negli uffici, dei comandi costieri in capo, di piazza, mentre si è nello stesso articolo deliberatamente negata detta qualifica ai militari in servizio presso comandi, enti, uffici e servizi da essi dipendenti.

« Con tale abrogazione verrebbe eliminata una patente sperequazione ed anche i secondi verrebbero ad acquistare la qualifica di combattente, dato che in sostanza i medesimi disimpegnarono, al pari dei primi, compiti operativi, sia pure preparatori, ma connessi con la condotta della guerra ». (5002).

RISPOSTA. — « Si premette che la circolare n. 27200/O.M. in data 3 luglio 1948, è stata emanata per l'applicazione del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente le norme per la concessione dei benefici connessi colla partecipazione alle operazioni della seconda guerra mondiale.

« Per la determinazione delle forze mobilitate operationi che hanno partecipato alle operazioni belliche, sono state tenute presenti, come è indicato nell'anzidetta circolare, le disposizioni emanate all'inizio del conflitto dal Comando supremo, dallo Stato maggiore generale e dallo Stato maggiore della Marina (dichiarazioni relative alle zone di operazioni, determinazione dei cicli operativi, ordini di mobilitazione, ecc.).

"Il critério fondamentale seguito per la determinazione delle forze mobilitate operanti che hanno partecipato alle operazioni belliche per il periodo dall'11 giugno 1940 all'8 settembre 1943, è quello sancito dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, il quale stabilisce che i benefici previsti dalle disposizioni in favore dei combattenti spettano:

a) ai militari appartenenti a reparti delle Forze armate mobilitati operanti, quando tali reparti, con apposite disposizioni degli Stati maggiori di dette Forze armate, siano stati riconosciuti partecipanti alla condotta ed allo svolgimento delle operazioni, durante i cicli operativi indicati nelle disposizioni stesse;

b) ai militarizzati, al seguito delle truppe operanti, nelle condizioni di cui alla lettera precedente.

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

- « In base a tale criterio fondamentale sono stati considerati tra le forze mobilitate operanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra, oltre ai comandi navali ed ai comandi, enti, uffici e servizi della Marina militare a terra situati nelle zone di operazioni comuni alle tre Forze armate, i comandi operativi centrali e costieri situati al di fuori di tali zone, limitatamente agli uffici che li costituivano.
- « Detto riconoscimento per questi ultimi comandi, è da porsi in relazione ai compiti operativi ad essi affidati, compiti strettamente connessi alla condotta e allo svolgimento delle operazioni, e non al territorio nel quale essi comandi erano situati.
- « I comandi, enti, uffici e servizi da essi dipendenti per giurisdizione, non avendo compiti operativi, non potevano quindi essere considerati tra le forze mobilitate operanti che hanno partecipato ad operazioni belliche.
- « L'adozione di un criterio meno restrittivo nel caso considerato, oltre a risultare contrastante con quello costantemente seguito dall'inizio del conflitto, ed al quale si sono conformate tutte le disposizioni (anche di carattere economico) emanate nel corso di esso, e da ultimo il citato decreto n. 137, avrebbe reso necessarie altre numerose estensioni che, pur senza eliminare tutti i motivi di malcontento, avrebbero finito con lo snaturare il concetto informatore delle citate disposizioni ».

Il Ministro Pacciardi.

AUDISIO E LOZZA. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se la città di Alessandria debba ancora continuare a non veder ricostruito il proprio teatro comunale, distrutto dal bombardamento aereo del marzo 1944.

"Tutte le perizie e note relative vennero trasmesse dal Provveditorato alle opere pubbliche di Torino al Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, in data 3 dicembre 1947, con lettera n. 20101 ». (4287).

RISPOSTA. — « Si precisa anzitutto che l'Amministrazione comunale di Alessandria ha più volte dichiarato di non ritenere necessaria la ricostruzione del Teatro Civico e di preferire anzi la ricostruzione di altre opere di interesse pubblico, utilizzando all'uopo le somme che sarebbero state necessarie per il ripristino di immobili sinistrati,

- « In particolare il comune ha fatto presente che non ravvisava utile la ricostruzione in sito del detto teatro perché non più adatta per la edificazione di un teatro che sarebbe risultato piccolo in confronto all'aumento della popolazione della città. Esso ha chiesto, inoltre, di destinare l'importo previsto per la sua ricostruzione in lire 170 milioni, nella costruzione sulla stessa area di un fabbricato degli uffici municipali in quanto quelli attuali sarebbero insufficienti e dislocati in varie zone della città, anche di proprietà privata.
- « Il Ministero rispose che per quanto la legislazione sulle riparazioni dei danni di guerra abbia lo scopo di rimettere in pristino la cosa danneggiata o distrutta, si sarebbe tuttavia potuto consentire una nuova costruzione avente però la stessa destinazione del fabbricato distrutto. Si fece anche presente e si conferma che al risarcimento dei danni di guerra, lo Stato è tenuto a provvedere solo alla ricostruzione di quei beni che rispondano a riconosciuta necessità e non di quei beni che per mutate circostanze non rispondono più alle esigenze attuali.
- « Senonché il comune da allora non ha fatto pervenire più alcuna notizia in proposito, né ha presentato al riguardo alcun progetto.
- « Le doglianze non hanno quindi alcuna ragione di essere perché ogni decisione in proposito spetta al comune interessato ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CAMANGI.

BALDASSARI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere se è vero che il Governo inglese avrebbe restituito a quello italiano l'equivalente in « rupie » trattenuto ai prigionieri italiani catturati dagli inglesi durante la guerra 1940-45, trattenuta che era stata fatta a titolo di rimborso alimenti.

« Se quanto sopra è vero, l'interrogante chiede che le somme restituite vengano assegnate ai suddetti ex prigionieri come già fu fatto nei confronti degli ex prigionieri in mano americana allorquando il Governo americano addivenne alla stessa restituzione ». (5056).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che nessun accreditamento è stato effettuato dal Governo inglese a quello italiano a titolo di restituzione delle somme trattenute in « rupie » o in altre valute, per rimborso spese di vitto, ai prigionieri italiani catturati dagli inglesi durante il conflitto 1940-45.

- "Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di Ginevra, il vitto è a carico degli ufficiali prigionieri di guerra e che per gli ufficiali in mano inglese tale obbligo venne anche confermato in sede di accordi particolari con quel Paese, intervenuti durante il conflitto tramite l'Ambasciata degli Stati Uniti d'America.
- « Si precisa, infine, che gli ufficiali già in mano inglese non avendo fruito del vitto gratuito, hanno ottenuto l'assegno viveri in contanti di cui al decreto legislativo luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116, dal 15 febbraio 1945 al 30 settembre 1945 e l'indennità di carovita nella misura intera prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, per il periodo successivo ».

Il Ministro
PACCIARDI.

- BARATTOLO. Al Ministro dell'interno. « Per conoscere se non ritiene opportuno, in seguito al perdurare della situazione gravissima nella quale si trovano gli ospedali di Napoli, provvedere:
- a) alla sostituzione immediata della attuale amministrazione, dimostratasi inetta ed invisa sia ai sanitari dei varî gradi, che al personale tutto degli ospedali, nonché ai fornitori, i quali non hanno alcuna fiducia nelle persone componenti l'amministrazione stessa, e rifiutano pertanto i rifornimenti necessari al funzionamento degli ospedali;
- b) alla conseguente nomina di un commissario straordinario, che con energia possa accertare ed arginare il quasi certo fallimento ospedaliero di Napoli.
- « Di vero, la colpevole mancanza di iniziativa, e la inettitudine della attuale amministrazione, che pare inamovibile, ha reso precario il funzionamento degli ospedali riuniti di Napoli, riducendolo ad un livello che è semplicemente vergognoso.
- « L'alcool, l'acqua ossigenata ed altri farmaci, quando non mancano, sono insufficienti. Manca troppo spesso la penicillina e da tempo la streptomicina e da qualche mese il calcio in tutte le sale, finanche in quella dei tubercolotici. Il servizio radiologico funziona malissimo, in un solo giorno (8 marzo 1951) si sono ammassate circa duecento richieste di esami radiografici al solo ospedale Cardarelli, per mancanza, da molti giorni, di pellicole; peggio ancora detto servizio, sempre per mancanza di pellicole, negli altri ospedali.
- « In nessuno degli ospedali è possibile una applicazione di marconiterapia; all'Ospedale

- di Loreto ed a quello di « Gesù e Maria » (incredibile ma vero) non è possibile procedere all'estrazione di un dente per mancanza di strumento adatto; al « Gesù e Maria » manca, contrariamente ad ogni norma igienica, una stufa di incenerimento e persino un gabinetto di analisi, anche della sola orina, quando in detto ospedale, oltre quella chirurgica, sta la divisione per malattie delle vie urinarie.
- « Manca troppo spesso anche il sapone, per cui si accantona la biancheria sudicia, il che costringe a fare stare gli ammalati a letto con biancheria sporca, senza federe ai guanciali e senza lenzuola.
- « Per avere un'idea del disordine e dell'abbandono, basta visitare il giardino degli incurabili, dove stanno ammassati da tempo ed esposti alla pioggia letti, comodini, sedie, porte, ecc., in grande numero.
- "L'interrogante fa inoltre presente che la situazione attuale è stata più volte portata a conoscenza del Ministero dell'interno, e chiede di conoscere quali sono le ragioni che hanno impedito al Ministro di rispondere sinora ad un memoriale firmato da 130 sanitari degli ospedali riuniti di Napoli, ed inviato fin dal giorno 11 novembre 1950, con il quale si denunziava l'attuale situazione e si chiedevano provvedimenti adeguati atti a far cessare la caotica situazione tecnico-amministrativa degli ospedali riuniti di Napoli, onde evitarne il sicuro fallimento". (4857).

RISPOSTA. — «.Dalle indagini eseguite non sono emersi elementi che permettano allo Stato il grave provvedimento dello scioglimento dell'Amministrazione ».

Il Ministro
SCELBA.

- BARTOLE. Al Ministro delle finanze. « Per conoscere se ritenga di dover intervenire presso l'Ufficio del registro di Modena affinché venga rettificata l'interpretazione data dal medesimo all'articolo 47 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, nel senso che si pretende dall'istituto case popolari di Modena il pagamento della tassa di registro sul trasferimento di case popolari, da detto Ente costruite su aree espressamente donate dai comuni interessati, adducendo motivo che il rogito di donazione delle aree in parola venne stipulato quando la costruzione dei fabbricati era già ultimata.
- « Contrastano con tale interpretazione le seguenti considerazioni:
- a) le case sono state costruite dall'Istituto con finanziamenti avuti dallo Stato;

- b) i comuni hanno donato le aree allo scopo di ottenere dall'Istituto la costruzione di alloggi popolari, come risulta dalle relative delibere, che sono per questo motivo hanno potuto ottenere l'approvazione da parte della Giunta provinciale amministrativa;
- c) il decreto del Ministro dei lavori pubblici, col quale viene concesso il finanziamento all'Istituto autonomo per le case popolari, va comunque registrato alla Corte dei conti e pertanto esso rappresenta quel « documento registrato in data anteriore » che la citata legge di registro espressamente richiede ». (4451).

RISPOSTA. — « La richiesta prospettata verte sui criteri di interpretazione dell'articolo 47 della legge organica del registro 30 dicembre 1923, n. 2369, adottati dall'Ufficio del registro di Modena, il quale, in sede di valutazione dell'atto 1° settembre 1949 contenente donazione a favore dell'Istituto autonomo per le case popolari di alcuni terreni di proprietà comunale, intenderebbe sottoporre a tassazione anche il valore dei fabbricati che su detti terreni sono stati costruiti dall'Istituto nel tempo intercorso fra la deliberazione del comune e la stipula del regolare atto di trasferimento delle aree.

« In merito va chiarito che l'Ufficio del registro, basandosi sul principio vigente nel nostro ordinamento giuridico — trasfuso per i riflessi tributari nell'articolo 47 della citata legge del registro — presume che le costruzioni eseguite nel tempo intercorso fra la deliberazione del comune e la stipula dell'atto di trasferimento siano state fatte a spese del proprietario del suolo, e cioè dal comune.

« È da rilevare, però, che tale presunzione ammette la prova contraria, che, secondo la prassi e la giurisprudenza costante, deve essere costituita da un atto scritto avente, agli effetti del registro, data certa, anteriore al rogito di vendita che si presenta alla registrazione.

« Nei casi della specie non può negarsi alle delibere degli organi comunali, approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, valore di atti equipollenti a vincere la presunzione di accessione stabilita dal menzionato articolo 47 della legge tributaria. Ed in tali sensi infatti si è più volte ripronunciata la commissione centrale, la quale ha ritenuto che alle delibere comunali, confermate dagli organi prefettizi, debba attribuirsi il carattere di atti aventi data certa e di titoli precostituiti idonei a vincere la presunzione stabilita dalla legge.

« Si è, pertanto, disposto che nel caso in esame, le imposte siano applicate solo sul valore del terreno ceduto dal comune con esclusione delle costruzioni eseguite dall'Istituto autonomo per le case popolari di Modena ».

> Il Ministro Vanoni.

BELLAVISTA. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire un ruolo transitorio speciale di tecnico per i pochi subalterni tuttora in servizio negli Istituti scientifici e che abbiano la qualifica di ottimo e di buona attitudine, per i quali è tuttora in vigore l'iniquo divieto del passaggio di categoria stabilito dal decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, agli articoli 155 e 156.

« E nel caso che per ragioni di organico non fosse possibile istituire il richiesto ruolo transitorio, se non ritenga necessario concedere, ai detti subalterni, una sistemazione analoga agli effetti economici ». (5100).

RISPOSTA. — « Si ritiene che si voglia fare riferimento al personale subalterno universitario che aspiri ad ottenere il passaggio nel ruolo del personale tecnico.

« Ciò premesso, si ricorda che, anche a prescindere dalle particolari disposizioni che regolano la carriera delle varie categorie di personale non insegnante delle Università, è principio generale del nostro ordinamento amministrativo che non possa consentirsi il passaggio di ruolo anche tra gli impiegati dipendenti dallo stesso Ministero (vedasi articolo 109 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960). Nella fattispecie, poi, tratterebbesi del passaggio da un ruolo di subalterni, per il quale sono richieste soltanto attitudini generiche, ad un ruolo tecnico per il quale sono invece richieste attitudini speciali.

« Si fa presente, comunque, che — in base al disposto dell'articolo 32 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172 — i subalterni, di ruolo e non di ruolo, che alla data del 1º luglio 1948, abbiano di fatto esercitato, presso le Università e per almeno tre anni, mansioni non inferiori a quelle di tecnico, possono trovare sistemazione nel ruolo dei tecnici attraverso gli appositi concorsi la cui apertura, da parte dei rettori, è stata recentemente autorizzata dal Ministero e che, entro il 1951, saranno certamente espletati ».

Il Ministro
GONELLA.

BELLONI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della pubblica istruzione. — « Per sapere:

a) se il Governo ritiene che sia stabilito il sistema che l'Amministrazione — specie in settori in cui c'è evidente urgenza di controllo per la tutela di uno dei più preziosi elementi del patrimonio pubblico, soggetto a speculazioni e spoliazioni preoccupanti, come quello delle opere artistiche — neghi al controllo dell'organo sovrano dello Stato, il Parlamento, la conoscenza di elementi pure addotti in pubblici documenti per giustificare atti sui quali è stata chiesta luce;

b) se, in particolare, credono che si possa insistere a negare al Parlamento la conoscenza del nome e dell'integrale giudizio relativi a un critico d'arte che avrebbe dato parere per autorizzare il permesso di esportazione della tavola rappresentante una scena di caccia alle Folaghe, oggetto delle interrogazioni numeri 4410 e 3292, dell'interrogante; e se credono ancora non doversi dare prontamente ragione dei motivi di riservatezza addotti per negare la richiesta, quando è noto che talora critici d'arte non sono estranei ad acquisti o tentativi di acquisti e traffici di opere d'arte soggette a pubblica tutela, e quando è evidente che se perizie e persone non si sottraggono al pubblico controllo mentre agiscono su settori di responsabilità della pubblica amministrazione, e tanto meno si sottraggono al controllo parlamentare, se ne giova la moralità e l'estimazione della Amministrazione stessa ». (5021).

RISPOSTA. — « Nella precedente risposta questo Ministero non ha ritenuto di dover rendere di pubblica ragione il nome del critico che espresse il suo giudizio intorno al quadro in oggetto in quanto esso giudizio fu dato in forma strettamente privata attraverso un documento che non rappresenta un atto della pubblica Amministrazione; trattasi, invero, di una lettera personale diretta dal critico in questione all'ex proprietario del dipinto.

"Del resto, come fu esplicitamente affermato, la licenza di esportazione del dipinto a tempera su tavola, raffigurante una scena di caccia in palude, non fu rilasciata in seguito al parere del critico in parola, bensì su parere di una Commissione composta di tre membri, i cui nomi sono già stati comunicati. Che la Commissione abbia ritenuto o meno di dare peso al parere di un critico, è cosa che non sposta i termini della questione né può far perdere al giudizio collegiale della

Commissione stessa il suo carattere autonomo.

"Comunque, siccome si esprime il timore che la esportazione della tavola in parola sia stata conseguenza di chi sa quali macchinazioni o retroscena, mentre essa altro non fu che un atto formalmente e sostanzialmente regolare, si precisa che il giudizio sul quadro raffigurante le "Folaghe sulla laguna veneta", venne espresso dal professore Roberto Longhi all'ex proprietario del quadro nei seguenti termini:

« È davvero una cosa piacevolissima per il soggetto, sebbene si tratti palesemente di un frammento in origine destinato a scopo pratico-decorativo come sportello d'armadietto.

« Quanto all'autore non si può per ora pronunciare alcun nome preciso. Ma non si ritiene di andare errati riferendo il dipinto alla pittura veneta della fine del '400 e particolarmente alla cercia carpaccesca; ciò che del resto, come accennato, è appunto l'opinione più corrente sul dipinto ».

Il Ministro
della pubblica istruzione
GONELLA.

BELLONI. — Ai Ministri delle finanze c della pubblica istruzione. — « Per conoscere la data in cui uscì dai confini della Repubblica il dipinto a tempera su tavola raffigurante una scena di caccia alle Folaghe sulla laguna veneta, di scuola carpaccesca se non del Carpaccio, la cui licenza di esportazione fu rilasciata dal competente ufficio di Roma il 17 febbraio 1950; e per conoscere la stazione di frontiera da cui l'opera d'arte uscì dal territorio dello Stato ». (5199).

RISPOSTA. — « La domanda di esportazione del dipinto raffigurante « Una scena di caccia alle folaghe sulla laguna veneta », per cui venne rilasciata regolare licenza, è stata richiesta per Lugano, via di confine Chiasso come risulta dalla dichiarazione presentata dall'esportatore.

« Il dipinto uscì dal territorio dello Stato il 10 marzo 1950, attraverso la dogana di Chiasso, con bolletta di esportazione n. 21, e in base a nulla osta dell'Ufficio antichità e belle arti di Roma, n. 162, del 17 febbraio 1950 ».

Il Ministro della pubblica istruzione
Gonella,

BELLONI. — Al Ministro della pubblica istruzione. « Per conoscere se è stata autorizzata la demolizione in atto dello storico, napoleonico parco dell'antico palazzo Balestra presso porta Fiorentina di Viterbo, e se, qualora l'autorizzazione della Sovrintendenza competente, che certo fu interessata al fatto, mancasse, ritenga o no urgente intervenire con immediato provvedimento ». (5224).

RISPOSTA. — « Si premette che la villa Balestra a Porta Fiorentina a Viterbo, si compone di un edificio, gravemente danneggiato dalla guerra a seguito di bombardamenti, di un annesso parco costituito da un gruppo di pini e da un viale di cipressi.

« Nel 1925 la villa, con tutte le decorazioni interne ed esterne, comprese le alberature, venne sottoposta a vincolo di importante interesse pubblico. Nel 1937 il Ministero approvò la lottizzazione presentata dal nuovo proprietario della villa (ingegnere Calabresi) purché le costruzioni si intonassero alle caratteristiche ambientali; nello stesso anno 1937 il Ministero approvò poi il progetto dei fabbricati dell'I.N.F.A.I.L.

« Qualche settimana fa, la Soprintendenza ai monumenti di Roma ebbe il sentore che si volesse operare qualche taglio alle alberature. In seguito a ciò, in data 23 aprile, il Ministero — per tramite della prefettura di Viterbo — ordinava la sospensione di ogni lavoro che si stesse eseguendo, capace di recar pregiudizio al parco della villa.

« Succesivamente lo stesso soprintendente recavasi sul posto per rendersi conto de visu degli asseriti danni al parco, danni che, invero, sono risultati di nessuna entità.

« Si è quindi lontani da quanto si è temuto.

« Comunque, sta il fatto che, anche se una demolizione del parco fosse stata progettata dagli interessati, il loro proposito è rimasto frustrato dal pronto intervento dell'Amministrazione.

« Ad ogni modo, si assicura che, da parte sua, l'Amministrazione seguirà la questione con vigile attenzione, pronta ad adottare quei provvedimenti che, nell'ambito della legge, si ritenessero necessari ».

Il Ministro.
GONELLA.

BELLONI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se sia a conoscenza di quanto appresso:

nel cantiere di rimboschimento nel comune di Monteflavio (provincia di Roma) il commissario prefettizio ha preteso che i lavori ordinari in corso, i quali non presentavano alcun particolare carattere di urgenza, fossero continuati durante il giorno 25 aprile 1951, come se la data del 25 aprile non fosse, per legge, festa nazionale; e ciò malgrado le rimostranze dei lavoratori.

« Detta giornata « lavorativa » non venne retribuita che come una giornata comune di lavoro.

«L'assenza, inoltre, di un lavoratore (Alfio Gilardi), che volle, malgrado la decisione del commissario, celebrare per suo conto la patriottica data astenendosi dal lavoro, è stato calcolata, a danno di costui, come assenza ingiustificata.

" L'interrogante chiede di conoscere il pensiero del Governo per quanto sopra e gli eventuali provvedimenti ». (5354).

RISPOSTA. — Le Norme di gestione, che regolano l'attività dei cantieri-scuola, stabiliscono (paragrafo 13) che «L'assegno non è dovuto oltre che per le domeniche, per i giorni di festività nazionali retribuite ». Tale disposizione trova fondamento nel fatto che le norme della legge 27 maggio 1949, n. 260, che regola il pagamento delle festività retribuite, non possono applicarsi ai cantieri-scuola, in quanto la citata legge stabilisce l'obbligo del pagamento in questione a favore dei lavoratori dipendenti dallo Stato, enti pubblici e privati imprenditori. E, poiché gli allievi dei cantieri-scuola non sono dei normali prestatori di lavoro subordinato ma conservano, a tutti gli effetti, la figura giuridica di disoccupati e, come tali, sono economicamente assistiti tramite l'istituzione dei cantieri, ne segue che agli stessi non sono applicabili le disposizioni della citata legge.

« Tuttavia, le Norme di gestione stabiliscono che il « Ministero si riserva, di volta in volta, con proprio provvedimento discrezionale, di fissare per quali festività sia da corrispondere la retribuzione » ed, in relazione a tale facoltà, sono state considerate retribuibili soltanto le giornate di Natale e del 1º maggio.

« Non essendo stata, pertanto, la giornata del 25 aprile compresa fra le dette festività, gli allievi che non abbiano prestato la normale attività nei cantieri — com'è il caso del disoccupato Alfio Gilardi — non hanno diritto a retribuzione alcuna, mentre agli allievi che hanno lavorato è stato corrisposto il normale assegno giornaliero ».

Il Ministro
MARAZZA.

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

BERNARDI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere se corrisponda al vero l'insolente affermazione contenuta in un manifesto affisso nel comune di Motta Visconti (Milano) a firma dell'A.C.L.I. — democrazia cristiana e C.I.S.L. - secondo cui l'assegnazione di 20 milioni per la costruzione di Case Fanfani per il detto comune sarebbe avvenuta non ai sensi dell'articolo 10, della legge 28 febbraio 1949. n. 43, ma solo a seguito di pressioni da parte delle medesime A.C.L.I., democrazia cristiana e C.I.S.L., e in caso contrario se non ritenga che tale affermazione di illecite ingerenze e di inammissibili pressioni costituisca un'offesa alla doverosa imparzialità del Ministro ». (5216).

RISPOSTA. — « In merito non si può che confermare l'obiettiva ed inoppugnabile circostanza che i programmi di ripartizione dei fondi sono stati predisposti dal Comitato di attuazione della gestione I.N.A.-Casa, unicamente applicando i criteri fissati dalla legge ed approvati tutti all'unanimità dai rappresentanti delle varie categorie che contribuiscono al piano, fra cui i rappresentanti dei lavoratori delle varie correnti ».

Il Ministro Marazza.

BETTIOL FRANCESCO. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se sono esatte le notizie pubblicate sulla stampa italiana che fanno risalire al Ministro l'iniziativa legislativa di condensare una tantum l'Imposta generale sull'entrata sul latte e prodotti derivati e sentire altresì se egli non creda opportuno tranquillizzare il settore delle latterie sociali cooperative, dando assicurazione che nulla verrà innovato alla legge 7 gennaio 1949, n. 1, l'articolo 8 della quale stabilisce non dare luogo ad entrata imponibile il conferimento di prodotti agricoli, anche se abbiano subito una prima lavorazione, da parte dei soci diretti produttori in cooperative, o consorzi di manipolazione o vendita collettiva, o associazioni similari a carattere cooperativo, ancorché non regolarmente costituite, nonché la riconsegna ai soci del prodotto risultante dalla manipolazione o trasformazione ». (4264).

RISPOSTA. — « Con la prospettata richiesta che non vengono adottati, nel settore delle produzioni casearie, provvedimenti che possaño rendere inoperante, nei confronti delle latterie sociali, la norma sancita dall'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, rela-

tiva all'esenzione dal tributo per il conferimento di prodotti agricoli fatto dal socio alle cooperative di produzione agricola, si intende evidentemente riferirsi al provvedimento di legge in corso nel quale si prevede, per il Ministro delle finanze, la facoltà di istituire uno speciale regime d'imposizione una tantum per i prodotti caseari, regime che appunto farebbe rientrare nel ciclo colpito dall'aliquota condensata anche il conferimento del latte fatto dal socio alla latteria sociale.

"Al riguardo si ritiene di dover precisare che l'accennata facoltà non comporta di per sè una modifica dell'attuale normale regime impositivo dei prodotti caseari, ma costituisce un semplice presupposto per potere in un secondo tempo — se ed in quanto da un esame complessivo ed obiettivo della situazione relativa al settore produttivo in questione, dovessero scaturire elementi favorevoli all'innovazione — assoggettare tali prodotti all'imposizione una tantum.

« Comunque, premesso che nulla è da ritenere attualmente innovato circa i criteri di massima cui s'informa il particolare trattamento previsto a favore delle cooperative di produzione agricola dal richiamato articolo 8, va rilevato che, ove per i prodotti caseari si dovesse riconoscere l'esistenza delle condizioni necessarie ai fini dell'imposizione una tantum, un provvedimento del genere non potrebbe considerarsi in alcun modo contrastante con le disposizioni del detto articolo 8 citato, in quanto avrebbe in concreto la funzione di rendere l'applicazione del tributo più aderente alle condizioni peculiari al cennato settore produttivo, e a disciplinare quindi tale applicazione in modo uniforme nell'ambito del settore medesimo ».

> Il Ministro Vanoni.

BIANCO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per sapere:

1°) se è a sua conoscenza il fatto che l'Ispettorato agrario di Matera esclude dalla concessione del contributo statale i vigneti impiantati in zona di collina o di montagna solo perché fatti in terreno pianeggiante;

2°) se non ritiene, nel caso negativo, di dare opportune disposizioni e chiarimenti al suddetto Ispettorato ». (5125).

RISPOSTÀ. — « Consta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Matera, nel determinare il piano di utilizzazione dei fondi assegnati a quella provincia per la prosecu-

zione degli interventi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1º luglio 1946, n. 31 — recante provvedimenti atti a favorire la ripresa della efficienza produttiva delle aziende agricole mediante l'assorbimento di mano d'opera disoccupata — ha confermata l'esclusione dal contributo dei nuovi impianti viticoli da effettuare « nelle zone classificate di pianura agli effetti della statistica agraria nonché in tutte le zone pianeggianti ed in quelle di facile lavorazione » (verbale della riunione del 16 gennaio 1951).

« Al riguardo devesi precisare che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - con circolare n. 84, dell'8 ottobre 1949, le cui disposizioni sono tuttora in vigore -- nel prescrivere una più rigorosa selezione delle domande « per quanto concerne i lavori intesi alla costituzione di impianti viticoli anche per le zone ricadenti nelle regioni non classificate di pianura », raccomandava agli Ispettorati di non incoraggiare « l'estendimento della coltura viticola nelle zone dove, a prescindere dalla giacitura, si riscontrano condizioni favorevoli per lo sviluppo di altre colture » e di limitare la concessione dei contributi per l'impianto dei vigneti (anche nelle zone di collina ed eventualmente di montagna) ai casi nei quali palesemente si manifesti la circostanza della indispensabilità ed insostituibilità degli impianti viticoli, onde valorizzare terreni di particolarmente ingrata natura, nei quali la vite costituisca tradizionalmente l'unica pianta bonificatrice. Si prescriveva altresì, in tali casi, di indurre gli agricoltori a procedere agli impianti viticoli consociando questi con altre colture legnose adatte alla zona, quali l'olivo, il mandorlo, ecc.

« Le disposizioni di cui sopra sono state poi confermate con la circolare n. 124, del 30 dicembre 1950, a proposito dei nuovi fondi ora assegnati alle provincie. In tale occasione veniva ripetuto il concetto di non « concedere contributi per l'impianto di viti nelle zone classificate di pianura agli effetti della statistica agraria ed in tutti i terreni pianeggianti, o, a prescindere dalla giacitura, di facile lavorazione, nonché in quelli comunque non adatti alla coltura viticola ».

« Da quanto sopra sembra emergere che il Comitato provinciale dell'agricoltura di Matera abbia agito in conformità delle disposizioni impartite dal Ministero».

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fa riserva di appositi accertamenti da effettuare sul posto per stabilire se nei territori per i quali è stata negata la concessione del contributo, si riscontrino effettivamente condizioni previste dalle istruzioni ministeriali».

Il Ministro Segni.

BOIDI. — Al Ministro dei lavori pubblici. « Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla ricostruzione del Ponte del Giardino sulla strada provinciale Cesanese nei pressi di Pergola (provincia di Pesaro), distrutto nel 1944 dai tedeschi in ritirata e se risulta agli uffici responsabili che il collegamento fra la bassa vallata cesanese e l'alta valle cesanese (ove è situata la zona industriale di Bellisio Zolfore) è oggi mantenuta da un ponticello in legno della larghezza di metri 3 e della portata massima di quintali 30, che su tale ponte (non essendovi altro passaggio) sono costretti a transitare automezzi carichi di zolfo e di altre merci di portata fortemente superiore, nonché autocorriere di servizio pubblico di oltre 50 posti.

« L'interrogante chiede infine se si voglia aspettare che accada una catastrofe per porre mano all'esecuzione di un'opera tanto necessaria e indifferibile ». (5209).

RISPOSTA. — « Si osserva che il ponte Giardino sulla strada provinciale Cesanese nei pressi di Pergola fa parte dei 189 ponti ancora da ricostruire o da riparare nella provincia di Pesaro per un importo complessivo di lire 2 miliardi circa.

« Non si è potuto fino ad ora provvedere alla ricostruzione del detto manufatto a causa della limitata disponibilità dei fondi di bilancio che si sono dovuti impiegare per far fronte a più urgenti necessità.

« Attesa però la segnalata urgenza della ricostruzione dell'anzidetto ponte, si avverte che i lavori relativi saranno eseguiti per un importo di lire 15 milioni coi fondi che saranno assegnati nell'esercizio finanziario 1951-52.

« A tal fine è stata disposta la elaborazione della perizia sulla quale verrà subito svolta la prescritta istruttoria, in modo che assegnati i fondi necessari per il finanziamento dell'opera, possa ad essa darsi sollecito inizio.

« In merito alla preoccupazione manifestata per il fatto che il collegamento tra la bassa e l'alta vallata del Cesanese, è oggi assicurato dà un ponticello di legno, si osserva innanzi tutto che il ponte stesso è attualmente provvisto di cartelli che segnalano il pericolo esistente e che indicano in modo ben visibile la limitazione del carico a 3 tonnellate, di

guisa che può l'utente della strada prevenire qualsiasi infortunio.

« Comunque si avverte che poiché il trafficio sul passaggio in parola è intenso e non è possibile vigilarlo, si sono impartite disposizioni perché l'Ufficio del Genio civile di Pesaro, provveda con urgenza ai lavori di rafforzamento del ponte provvisorio di cui trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

BOIDI. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto alla ricostruzione del cavalcavia del Viale Cesare Battisti di Fano, al chilometro 156+687 sulla linea ferroviaria Ancona-Bologna, lasciandosi tutta una vasta e popolosa zona della città di Fano priva di ogni diretta comunicazione con il centro della città e con le principali arterie del traffico ». (5210).

RISPOSTA. — « La spesa occorrente per la ricostruzione del suddetto cavalcavia è stata già stanziata e sono in corso le pratiche per l'appalto dei relativi lavori, ai quali, pertanto, verrà dato inizio al più presto ».

Il Ministro
CAMPILLI.

BOLDI. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere se non ritenga che sia ormai giunta l'ora di rendere giustizia ai sottufficiali delle Forze armate, concedendo ad essi lo stato giuridico, adottandosi per l'assegnazione ai varî gruppi il criterio della funzione e non quello del titolo di studio ». (5211).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che per i sottufficiali delle Forze armate esistono già da tempo disposizioni legislative che ne disciplinano lo stato giuridico.

« Si tratta dei seguenti provvedimenti:

regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, concernente l'approvazione del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito;

regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi marina militare e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina;

regio decreto-legge 3 fabbraio 1938, numero 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica.

« Come già fatto per gli ufficiali, anche per la categoria dei sottufficiali è allo studio la possibilità di unificare in unico provvedimento per le tre Forze armate la legislazione sullo stato ».

Il Ministro
PACCIARDI.

BONINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se l'amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Messina ha il diritto di esigere — come ha fatto con una circolare del giugno 1950 — il pagamento da parte dei proprietari condomini, delle spese comuni relative agli anni 1945, 1946, 1947, 1948, per servizi (di portierato, di custodia, d'incarico pulizia) nella maggior parte dei casi mai prestati ». (4339).

RISPOSTA. — « Il provvedimento adottato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Messina è il risultato di una giusta e ponderata valutazione della situazione derivante dalla disorganizzazione amministrativa creata dalla guerra e dall'immediato dopoguerra. Infatti, le varie amministrazioni ordinarie e straordinarie succedutesi hanno trascurato di chiedere il rimborso delle spese sostenute dall'Istituto per far funzionare i varî servizi in quegli alloggi popolari in Messina sui quali l'Istituto stesso esercita la gestione condominiale in quanto si tratta di case in parte in locazione semplice ed in parte in proprietà individuale, essendo state vendute dallo Stato agli assegnatari a scomputo e con facoltà di riscatto.

- « Queste spese non recuperate hanno contribuito notevolmente, insieme ad altri fattori, a creare quel grave disavanzo di gestione che si cerca di riassorbire ed eliminare.
- « Giustamente quindi l'Istituto in parola ha ritenuto di recuperare gli importi delle spese sostenute gravanti su ciascun alloggio costituendo esse un suo credito liquido ed esigibile verso i proprietari di alloggi per servizi resi, spese limitate evidentemente ai complessi dove tali servizi avevano regolarmente funzionato.
- «È da far presente che i molti proprietari dei detti alloggi hanno potuto accertarsi caso per caso che il rimborso richiesto dall'Istituto era dovuto per spese sostenute per servizi effettivamente prestati e risultanti dai titoli di spesa allegati ai rendiconti di ciascun esercizio finanziario.

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

« Tali titoli, che possono essere controllati dai singoli ed anche collettivamente, sono stati posti a disposizione di tutti coloro che potevano avere interesse di esaminarli.

« Il diritto dell'Istituto ad esigere il pagamento delle quote di condominio per siffatti servizi, nasce innanzi tutto dalla legge e cioè dall'articolo 1123 del Codice civile e dal contratto tipo di compravendita a suo tempo stipulato con questo Ministero, contratto che all'articolo 7 prevede che fino a quando non sia costituita la cooperativa od il consorzio di condominio, il che ha luogo per il consorzio quando sono venduti almeno i due terzi degli appartamenti dell'isolato, la ditta acquirente è obbligata a versare la quota parte delle spese sostenute per la custodia dell'isolato, per la illuminazione, ecc. Pertanto il comportamento dell'Istituto appare regolare e non è suscettibile di alcun rilievo ».

> Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

BONINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere i motivi per cui i lavori per la costruzione del carcere di Messina sono stati sospesi, e quando crede che la Commissione incaricata di riesaminarne il progetto si deciderà a prendere delle decisioni, urgenti, per evitare danni alle costruzioni già eseguite, spese enormi per la manutenzione dell'attuale carcere baraccato e per le traduzioni continue di detenuti dalle carceri di Milazzo a quelle di Messina ». (5183).

RISPOSTA. — « Per la costruzione del carcere giudiziario di Messina fu già eseguito a suo tempo un primo lotto di lavori ed attualmente è in corso di ultimazione un secondo lotto per un importo di lire 134 milioni, il che sta a dimostrare che è inesatta l'osservazione che i lavori stessi siano sospesi.

« Per la costruzione di un terzo lotto del carcere stesso, suscettibile di utile funzionamento a sé stante per una spesa di lire 240 milioni, compresa nel programma delle opere a pagamento differito, è stato compilato dall'Ufficio del Genio civile di Messina, apposito progetto che dopo l'esame del Ministero di grazia e giustizia nei riguardi funzionali, sarà sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

« Non appena il detto Consesso avrà pronunciato il parere e ove nulla osti, si provvederà all'approvazione del progetto, all'impegno della spesa e all'appalto dell'opera ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

BONOMI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quali affidamenti può dare agli agricoltori della Valle del Melfa e del Mollarino, in provincia di Frosinone, tra i quali numerosissimi piccoli proprietari coltivatori diretti — che da epoca immemorabile utilizzano le acque dei due torrenti a scopo irriguo — in merito alla domanda in corso d'istruttoria, presentata da una società idroelettrica che si propone la diversione, nella pianura di Cassino, di dette acque, per fini industriali.

« Si fa presente che, presso i competenti uffici del Genio civile, furono tempestivamente presentate numerose domande di riconoscimento di utenze irrigue per una superficie complessiva di circa 1300 ettari, ma la superficie di fatto irrigata — per la quale gli utenti sono in grado di presentare il duplicato delle domande, non più rinvenute col passaggio di competenza dal Genio civile di Caserta a quello di Frosinone — è notevolmente superiore.

« A parte la necessità di una pronta regolarizzazione giuridica delle vecchie utenze, da tempo richieste dagli interessati, si invoca una smentita alla autorizzazione che si intenderebbe dare (o già data) alla società industriale per l'immediato inizio dei lavori in pendenza dell'istruttoria e che, se rispondesse a verità frustrerebbe — senza alcuna preliminare garanzia — gli interessi agricoli di una vasta zona che altrimenti sarebbe condannata a un sicuro regresso produttivo.

« In via subordinata si chiede che, ove non fosse possibile recedere dai programmi annunciati (e ciò solo in seguito a esigenze d'ordine superiore e generale, da dimostrare), vengano comunque salvaguardate, con apposito disciplinare, le erogazioni d'acqua necessarie ai fabbisogni dei terreni di fatto irrigati e di quelli che, per caratteristiche di giacitura e di quota, sarà possibile irrigare in futuro nelle vallate del Melfa e del Mollarino ». (5016).

RISPOSTA. — « Prima di dar corso allo svolgimento della istruttoria nei riguardi delle domande presentate per la utilizzazione delle acque del Melfa e del Mollarino, in provincia di Frosinone, da parte degli organi tecnici di questa Amministrazione sono stati compiuti accurati studi per stabilire i fabbisogni per la irrigazione dei terreni delle due vallate interessate.

« L'Amministrazione cioè ha voluto preventivamente rassicurarsi, sia pure in via preliminare, che a seguito della eventuale at-

tuazione degli impianti idroelettrici, nei quali è progettata la utilizzazione delle acque dei due torrenti, non abbia a soffrirne l'agricoltura, e solo dopo che tale rassicurazione è emersa chiaramente dagli accertamenti idrologici appositamente disposti, ha accordato alla Società idroelettrica Alto Liri l'autorizzazione provvisoria per l'inizio dei lavori degli impianti idroelettrici per i quali la Società aveva chiesto la concessione con istanza del 16 novembre 1948.

« Tale istanza di utilizzazione è ora già in corso di istruttoria e senza alcun dubbio, ove essa venisse accolta, nel relativo disciplinare di concessione saranno introdotte clausole cautelative per i terreni delle due vallate suscettibili di irrigazione.

« Peraltro, gli agricoltori ed i varî enti interessati al problema irriguo, hanno modo di prospettare i propri programmi e comunque di intervenire, per la tutela dei propri diritti ed interessi, durante il corso della istruttoria di cui sopra ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

BOTTONELLI, IOTTI LEONILDE, REALI, BORELLINI GINA E GULLO. — Al Ministro dell'interno. — « Per conoscere:

se non ritenga che il prefetto di Bologna e la Giunta provinciale amministrativa abbiano compiuto un evidente abuso di potere ed una chiara violazione di legge annullando le deliberazioni adottate dal Consiglio comunale di quella città, nelle sedute del 9 e 11 aprile 1951, col pretesto che tali sedute erano successive alla notifica al sindaco del decreto con cui veniva fissata la data per le elezioni comunali, laddove tali sedute erano precedenti alla pubblicazione del manifesto con cui il sindaco stesso, a norma dell'articolo 18 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, dava avviso agli elettori della convocazione dei comizi elettorali, 45 giorni prima della data per essi fissata;

se non ravvisi che l'esatta interpretazione della vigente legge elettorale sia nel senso che i Consigli comunali esercitano le loro funzioni fino all'indizione dei comizi elettorali (articolo 8), intendendosi con questa espressione la pubblicazione del manifesto con cui si comunica alla cittadinanza la fissazione della data delle elezioni (articolo 18), e che, se si accogliesse la tesi sostenuta dal prefetto di Bologna, i prefetti diverrebbero essi stessi arbitri nello stabilire la data della cessazione dalle funzioni dei Con-

sigli comunali e si creerebbe in tal modo una vacanza dell'organo rappresentativo comunale per un periodo arbitrario e variabile e comunque più lungo di quello di 45 giorni previsto dalla legge;

se non sia a conoscenza che altri prefetti hanno interpretato la legge proprio nel senso indicato dagli interroganti;

se non gli risulti che, essendo la deplorata decisione del prefetto di Bologna e della Giunta provinciale amministrativa sfruttata senza scrupoli dal solo partito della Democrazia cristiana per scopi elettoralistici, gran parte della popolazione è portata a sospettare una connivenza che nuoce al prestigio dei pubblici poteri;

se per tali motivi egli non ritenga di dovere immediatamente decidere sul ricorso gerarchico presentato dal comune di Bologna, contro i decreti prefettizi di annullamento delle delibere comunali, affinché sia ristabilita prima dello svolgimento delle elezioni e comunque in tempo perché l'attuale amministrazione possa eventualmente ed utilmente sollecitare il giudizio del Consiglio di Stato, la legalità violata e ciò anche in relazione al fatto che le deliberazioni illegittimamente annullate rivestono particolare ed urgente interesse per i dipendenti dal comune di Bologna ». (5287).

RISPOSTA. — « La tesi prospettata è contraria alla lettera — che, oltre tutto, è chiara —
ed allo spirito della disposizione contenuta
nell'articolo 8 del testo unico 3 aprile 1951,
n. 103. Il decreto prefettizio col quale viene
fissata la data delle elezioni, infatti, è perfetto sin dalla sua emanazione e spiega i suoi
effetti, nei riguardi dell'amministrazione comunale, allorché il sindaco ne riceve comunicazione ufficiale, e, nei riguardi degli elettori, allorché è portato, con pubblico manifesto, a conoscenza di essi.

« Agli effetti della cessazione del funzionamento del Consiglio comunale scaduto — spettando a quest'ultimo, e non al corpo elettorale, di dare esecuzione al precetto legislativo che tale cessazione contempla — è, perciò, determinante la sola comunicazione al sindaco e non la successiva pubblicazione del manifesto, che è formalità essenziale per il successivo svolgimento dei comizi.

«È chiaro, pertanto, che questi sono « indetti » col decreto predetto e « convocati » col manifesto e che l'« indizione » e la « convocazione » costituiscono due fasi connesse, ma distinte, del procedimento elettorale.

- « La suaccennata distinzione non ha avuto in passato rilievo particolare, in quanto la norma del citato articolo 8 del testo unico 203 non ha precedenti nella nostra legislazione comunale e provinciale, all'infuori dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1951, n. 84.
- « La norma in parola risponde a finalità d'interesse generale, ispirandosi, evidentemente, a criteri di cautela e di correttezza amministrativa.
- « È chiaro, infatti, come il legislatore abbia inteso, da un lato, di assicurare — nel delicato periodo elettorale — la continuità della gestione della civica azienda, prorogando la permanenza in carica della Giunta e del sindaco, e, dall'altro, di limitare i compiti degli amministratori che hanno già esaurito il proprio mandato, disponendo la cessazione delle funzioni del Consiglio con l'indizione dei comizi. Altrimenti un Consiglio scaduto potrebbe, anche nell'imminenza della elezione della nuova rappresentanza, convocarsi in via straordinaria e, attesa la vastità e l'importanza delle sue normali attribuzioni, deliberare impegni di tale entità e durata, da precostituire limitazioni al programma della eligenda amministrazione, specie quando le sue deliberazioni fossero ispirate piuttosto a finalità contingenti di carattere elettorale che agli interessi della collettività amministrativa.
- « È da escludere che i prefetti, mercé l'applicazione arbitraria della norma in questione, possano limitare nel tempo l'attività dei Consigli, poiché questi, per legge, durano in carica quattro anni, ed il prefetto può indire i comizi per l'elezione della nuova rappresentanza solo dopo la scadenza del quadriennio e cioè dopo che i Consigli medesimi hanno esaurito il mandato ad essi affidato dal corpo elettorale.
- «È da ritenersi errata ogni interpretazione, non conforme a quella sopraccennata, che qualche prefettura possa aver dato alla norma dell'articolo 8.
- « Si potrebbe nonostante l'assurdità dell'affermazione addebitare al prefetto di aver agito nei riguardi del Consiglio comunale di Bologna per fini di parte, solo qualora egli avesse applicato un diverso criterio nei riguardi di altri consigli comunali.
- « Sui ricorsi gerarchici promossi dalla Giunta municipale di Bologna è in corso di definizione la prescritta istruttoria ».

Il Ministro
SCELBA.

BRUNO. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per sapere le ragioni tecniche ed economiche, per le quali la Cassa del Mezzogiorno ha creduto di finanziare la dispendiosa costruzione della strada Cetraro-Fagnano Bivio Pianetta-Varco del Bufalo-Bivio Cimino-Bivio Valle Sacchini (provincia di Cosenza), invece che la sistemazione definitiva della esistente strada provinciale n. 110, seguendo il percorso Cetraro-Fagnano-Roggiano-Bivio Cimino-Bivio Sacchiari ». (5051).

Risposta. — « Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno non ha finanziato alcuna costosa costruzione per la strada Fagnano-Cetraro-Valle Sacchini ma ha soltanto incluso — in seguito a segnalazioni locali — tra le strade provinciali da sistemare la Cetraro-Fagnano-Pianette (Bivio per Roggiano) Varco Bufalo (Bivio per San Marco Argentano) cantoniera Cimino (Bivio per la stazione di San Marco e Roggiano) Valle Sacchini (innesto alla strada statale n. 19), in quanto tale strada nel tronco Varco Bufalo-Pianette raccoglie elevato traffico che proviene dalla provinciale appenninica, per San Marco Argentano e va verso il mare. È stata anche prevista la sistemazione della strada che dalla precedente arriva alla stazione di San Marco e Roggiano.

« D'altra parte il collegamento Cetraro-Fagnano per Roggiano, nell'interesse particolarmente di quest'ultimo centro, potrà essere realizzato a cura dell'Amministrazione provinciale, che ha già dato assicurazioni in tal senso ».

Il Ministro senza portafoglio Campilli.

BRUNO. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per sapere se la Cassa per il Mezzogiorno abbia previsto nel suo programma la costruzione del tronco stradale Manca degli Antropici del comune di Nocara (Cosenza) Ponte Ragone in Basilicata (congiunzione della provinciale di Cosenza n. 29 con la provinciale di Basilicata n. 55) e, in caso negativo se intende comprenderla nei programmi futuri ». (5053).

RISPOSTA. — « Nel programma di opere di viabilità da finanziare dalla Cassa per il Mezzogiorno, sono previsti la costruzione di una strada che dal comune di Nocara (Cosenza) per il Canale Ragone, raggiunge la strada provinciale n. 29 fino al confine della provincia di Potenza fino a Cersosimo ed all'allacciamento con la strada statale n. 92.

« Come è noto il piano delle opere stradali sarà completamente attuato dalla Cassa per il Mezzogiorno entro un quadriennio ».

Il Ministro Campilli.

BURATO. — Al Ministro delle finanze. — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per evitare che le uova d'importazione siano immesse alla vendita nei mercati generali sprovviste del prescritto timbro doganale indicante il paese di origine a tutto danno della produzione italiana.

« Risulta, infatti, che agli Uffici doganali di confine viene esercitato un controllo puramente formale e che per ogni vagone vengono, di norma, timbrate solo quelle casse che si trovano sistemate davanti la porta del vagone stesso, rimanendo tutte le altre sprovviste della timbratura, con enorme vantaggio degli importatori, i quali possono ricavarne un prezzo superiore di lire 1,50 ad novo rispetto a quelle timbrate e complessivamente di circa lire 200.000 a vagone.

"Tale grave inconveniente non può non essere sollecitamente eliminato, oltre che per una giusta e doverosa tutela della produzione italiana, principalmente per evitare che il consumatore possa e debba, senza volerlo, rimanere vittima di speculatori non certamente onesti ». (5059).

RISPOSTA. — « Per l'articolo 1 del decreto ministeriale 15 gennaio 1933, recante norme per la esecuzione del regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, che disciplina il commercio delle uova, l'importazione in Italia di uova di pollame in guscio destinate all'alimentazione umana è condizionata alla loro preventiva marcatura, con il nome del Paese d'origine. E su ciascun uovo deve risultare apposta, con l'impiego di inchiostri indelebili, la dicitura facilmente leggibile in caratteri latini dell'altezza di almeno due millimetri.

« Eguale obbligo di marcatura è stabilito, dallo stesso articolo 1, per gli imballaggi, che debbono portare indicato, su ogni testata, il Paese d'origine della merce e il numero delle uova contenute, indicazioni queste che debbono essere fatte anch'esse in caratteri latini dell'altezza di almeno tre centimetri.

« La merce, poi, ad eccezione di quella destinata al transito, deve pervenire in dogana già marcata.

« L'inosservanza delle disposizioni suddette comporta a carico dei contravventori la confisca della merce ed è punibile, ai sensi dell'articolo 3 del succitato regio decretolegge 14 ottobre 1932, n. 1878, con ammenda fino a lire 10.000, aumentata per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, a lire 80.000.

« Per eliminare gli inconvenienti cui si accenna è pertanto sufficiente richiamare l'attenzione degli uffici doganali, invitandoli ad intensificare i controlli e a rendere operanti le norme vigenti, che sono idonee ad assicurare la tutela sia del prodotto nazionale che dei consumatori.

« Ed in merito si assicura che ad ogni buon fine si è già provveduto con telegramma circolare del 18 aprile 1951 ».

> Il Ministro Vanoni.

BUZZELLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere per quali ragioni non è stato ancora approvato il progetto redatto dall'Amministrazione provinciale di Milano e relativo alla sistemazione del ponte sull'Adda in Trezzo sull'Adda.

« Tale progetto è stato rimesso al Ministero già da vario tempo; la sua sollecita approvazione permetterebbe di dare inizio ai lavori che potrebbero immediatamente assorbire un notevole quantitativo di mano d'opera disoccupata ». (5037).

RISPOSTA. — « La costruzione del ponte sull'Adda in Trezzo sull'Adda rientra nella competenza dell'Amministrazione provinciale di Milano. Pertanto il relativo progetto è stato sottoposto al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi della legge comunale e provinciale, direttamente dalla prefettura di Milano e non è stato trasmesso tramite questa Amministrazione.

- « Ad ogni modo si fa presente che il Consiglio superiore dei lavori pubblici si è già espresso in proposito favorevolmente con voto del 6 febbraio 1951, n. 566.
- « Spetta ora all'Amministrazione provinciale provvedere all'approvazione del progetto in parola ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

CACCURI. — Al Ministro degli affari esteri — « Per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente — al fine di non rendere praticamente illusorio l'utilizzo della quota annua di immigrazione negli Stati Uniti di America — iniziare i passi necessari per ottenere con la maggiore sollecitudine i prescritti visti consolari, che attualmente vengono con-

cessi soltanto dopo diversi anni dall'autorizzazione della Direzione generale degli italiani all'estero ». (5093).

RISPOSTA. — « L'inconveniente lamentato, e cioè che i visti consolari per gli Stati Uniti d'America verrebbero rilasciati soltanto molto tempo dopo che è stata concessa l'autorizzazione all'espatrio da parte della Direzione generale dell'emigrazione, trova la sua origine non in una situazione di carattere burocratico ma nel meccanismo della « quota » stabilita: per l'emigrazione italiana dagli Stati Uniti d'America. Come è noto, il numero di emigranti ammessi in tale quota è assai ristretto, soprattutto per quanto riguarda gli « isolati ». cioè coloro che non rientrano nelle categorie « preferenziali »; ed è comunque più ristretto del numero di coloro che, a giudizio della Commissione per gli espatri istituita presso la Direzione generale anzidetta, possiedono i requisiti richiesti per l'ammissione nella categoria « isolati ».

«È pertanto evidente che una soluzione adeguata non potrebbe essere trovata se non nell'allargamento della quota da parte degli Stati Uniti. E, a tale proposito, è ben nota l'azione che questo Ministero è andato in questi ultimi anni svolgendo, valendosi di ogni mezzo a sua disposizione, per tentare di ottenere dagli Stati Uniti d'America disposizioni di legge più favorevoli nei riguardi dell'emigrazione italiana.

« Basti citare, a tale proposito, che negli ultimi tre anni sono stati presentati da parte dei vari parlamentari al Congresso degli Stati Uniti ben 19 proposte di legge relative all'ammissione nel paese di un numero di immigranti italiani equivalente alle quote non usate dal 1939 al 1946, e inoltre sono attualmente all'esame del Congresso tre progetti di legge per la riforma della legislazione vigente negli Stati Uniti in materia di immigrazione.

« Questo Ministero non tralascerà, anche per il futuro, alcuna occasione per attirare l'attenzione delle autorità degli Stati Uniti sulla grave situazione derivante dall'esiguità della quota annua di immigrazione riservata all'Italia ».

> Il Ministro SFORZA.

CALANDRONE E DI MAURO. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa. — « Sul mandato di cattura emesso dal tribunale militare di Palermo contro il sindaca-

lista Moncino, unicamente colpevole di volere tutelare i diritti dei lavoratori della Ducea di Nelson, in quel di Bronte, provincia di Catania ». (4816).

RISPOSTA. — « Moncino Antonio di Giovanni, soldato in congedo illimitato, fu denunciato al procuratore militare di Palermo per avere il 26 gennaio 1951, senza autorizzazione di polizia, indetto, in una casa colonica in contrada Cavallaro di Maniace, una pubblica adunanza, nel corso della quale tenne un discorso di carattere politico. Riferendosi in particolare alle cartoline con preaviso di destinazione, ebbe a dire che esse non dovevano essere accettate da coloro cui fossero pervenute.

« In relazione a tale fatto il predetto procuratore militare ha promossa l'azione penale contro il Moncino, con ordine di cattura, per il reato previsto dall'articolo 213 del Codice di procedura militare penale in relazione all'articolo 266 del Codice penale.

«L'emissione dell'ordine di cattura era obbligatoria in applicazione dell'articolo 313, n. 3, Codice di procedura militare penale, essendo comminata, per il reato in questione, una pena detentiva superiore nel massimo a tre anni.

« Il Moncino, con sentenza 26 aprile 1951 del tribunale militare di Palermo, è stato condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione.

« Com'è noto né il potere legislativo né il potere esecutivo hanno facoltà di intervenire sui provvedimenti della magistratura ».

> Il Ministro della difesa Pacciardi.

CALANDRONE. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare nei riguardi di alcune centinaia di operai delle officine delle ferrovie dello Stato, materiale mobile di Catania Acquicella, che, assunti in servizio il 15 marzo 1926, con lettera di autorizzazione numero T.V.21/22/91 del 5 marzo 1926 (protocollo n. 16/31) furono passati a ruolo il 1º dicembre 1938, assicurando loro, con tale passaggio, soltanto sei anni di servizio invece dei dodici effettivamente prestati.

« E per conoscere, altresi, se non sia possibile applicare a favore dei suddetti lavoratori le disposizioni del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, che vennero applicate nei riguardi di altri ferrovieri assunti in servizio nel 1938 e nel 1942, senza alcuna detrazione di anni agli effetti della pensione ». (5099).

RISPOSTA. — « Con decreto legislativo 7 aprile 1925, n. 405, venne approvato il regolamento del personale ferroviario, col quale furono istituite due categorie di personale avventizio: straordinario ed ordinario.

- « Detto personale avventizio era escluso dalla sistemazione a ruolo.
- « Con regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, venne modificata la parte del surriferito regolamento riguardante il personalé avventizio e, in sostituzione di detta categoria di personale, venne prevista, a decorrere dal 1º dicembre 1938, quella del personale non di ruolo, suddivisa in: sussidiari, contrattisti e straordinari.
- « Nella categoria dei sussidiari vennero compresi gli agenti rivestiti delle qualifiche di aiuto macchinista, operaio, frenatore, cantoniere, aiutante operaio, manovale e delle qualifiche del personale delle navi traghetto, di motorista, elettricista, fuochista, carpentiere, marinaio, cameriere e carbonaio. Alla categoria dei sussidiari si poteva accedere dopo un periodo di esperimento di 90 giorni, con la qualifica di straordinario.
- « Nella categoria dei contrattisti vennero compresi gli agenti assunti per bisogni di durata determinata, in qualsiasi ramo di servizio e qualifica, ad esclusione di quelle contemplate per i sussidiari.
- « Nella categoria degli straordinari vennero compresi, gli agenti assunti in ogni qualifica e ramo di servizio, per bisogni di breve durata.
- « Per i sussidiari era prevista la sistemazione a ruolo, nella posizione di stabile, dopo dieci anni di servizio, compreso quello eventualmente prestato in precedenza come avventizi (ordinari o straordinari) o come straordinari; i contrattisti erano esclusi da qualsiasi sistemazione e così pure gli straordinari, ad eccezione di coloro che essendo già in servizio come avventizi, fossero stati inquadrati quali straordinari, in quanto non avevano i requisiti prescritti per conseguire la qualifica di sussidiari.
- « In applicazione del decreto 1785/1938 il personale non di ruolo trovandosi al 30 novembre 1938 nella posizione di avventizio ordinario o straordinario che aveva già maturato dieci anni di servizio ed era rivestito di qualifiche previste per il personale sussidiario, venne sistemato a ruolo (stabile) con effetto dal 1º dicembre 1938, data di entrata in vigore del decreto medesimo; il rimanente personale avventizio venne inquadrato, alla stessa data, nella posizione di sussidiario o contrattista, a seconda della qualifica rive-

stita, salvo per i sussidiari a passare in ruolo al raggiungimento del decennio, come sopra precisato.

- « Con successivo decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 292, venne abolita, a decorrere dal 31 maggio 1946, la categoria di personale sussidiario e fu stabilito che la sistemazione a ruolo degli agenti appartenenti a tale categoria di personale dovesse aver luogo, anziché dopo dieci anni di servizio, come richiesto dal regio decretolegge 1785/1938, nella posizione di «in prova » dopo un anno di servizio continuativo, compreso quello prestato come avventizio o straordinario, con un minimo di 300 giornate di effettiva presenza, e nella posizione di « stabile » dopo un altro anno di servizio continuativo con altre 300 giornate di presenza.
- « Fu inoltre stabilito che dette sistemazioni non dovessero però avere decorrenze anteriori al 1º dicembre 1938.
- « Dall'applicazione delle succitate disposizioni è derivato che non ha potuto essere computato, agli effetti della sistemazione a ruolo, il periodo di servizio ferroviario eventualmente prestato dagli interessati anteriormente al 1º dicembre 1938.
- « Le richieste della categoria interessata, che mirano ad ottenere il riconoscimento di tale periodo, hanno già formato oggetto di esame da parte dell'Amministrazione ferroviaria; esame che ha però condotto alla conclusione che non sia il caso di provocare in materia apposito provvedimento legislativo, tenuto anche presente che un'eventuale ulteriore retrodatazione della sistemazione a ruolo, oltre la ripetuta data del 1º dicembre 1938, verrebbe a costituire un precedente che potrebbe essere invocato da altre categorie di personale, sistemato a ruolo in virtù di altre disposizioni, con decorrênze meno favorevoli di quella ora invocata dalla suddetta categoria.
- « Poiché lo scopo principale della richiesta è, in definitiva, quello di ottenere il riconoscimento di tutto il periodo di avventiziato, agli effetti del trattamento di quiescenza, si tiene a precisare che, in base all'articolo 1 del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, nei confronti degli ex agenti non di ruolo si è già provveduto al riconoscimento d'ufficio di metà del periodo di servizio prestato nella posizione di agente non di ruolo, utilizzando la somma capitale liquidata dall'Istituto nazionale assicurazioni cui gli interessati dovevano per legge essere assicurati.

- « Per quanto riguarda l'altra metà del servizio non di ruolo, non riconoscibile in base al suddetto articolo 1 del regio decreto 2590/1923, si fa presente che è attualmente in corso un provvedimento legislativo inteso ad estendere al personale ferroviario le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, che ammettono il riconoscimento dell'intero periodo di servizio civile non di ruolo prestato alle dipendenze delle Amministrazioni statali.
- « Comunque è da tener presente che, ove gli interessati non raggiungessero, al limite normale di età per l'esonero, i 25 o 30 anni di partecipazione al fondo pensioni a seconda della categoria di personale cui appartengono, i medesimi verrebbero trattenuti in servizio anche oltre detto limite di età, e sino al compimento del 65º anno, a norma dell'articolo 83 q) del regolamento del personale ferroviario, per dare loro modo di raggiungere il citato numero di anni di partecipazione al suindicato fondo. Qualora al compimento di tale anno di età non avessero maturato i predetti 25 o 30 anni di servizio utile, la pensione verrebbe loro liquidata sulla base di tale minimo di partecipazione, assoggettandola alla ritenuta per l'accennato fondo fino al raggiungimento dei detti limiti di servizio.

« Con le suddette concessioni devesi pertanto ritenere definita la questione sollevata dagli agenti trovantisi nelle suesposte condizioni, tanto più che tali agenti, per il passato, ebbero ripetutamente la possibilità di ottenere la sistemazione a ruolo attraverso pubblici concorsi, alcuni dei quali con particolari agevolazioni a favore dei concorrenti già in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria ».

Il Ministro Campilli.

CAPACCHIONE. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere se non ritenga di dover prendere, senza ulteriore ritardo, i necessari provvedimenti per il passaggio e la sistemazione nei ruoli e per l'adeguato trattamento economico degli assuntori in servizio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i quali sono presentemente soggetti a condizioni di lavoro e ad un trattamento economico regolati ancora da un contratto creato durante l'amministrazione fascista, del tutto inadeguato ai diritti ed alle esigenze di vita di quei lavoratori ». (5293).

RISPOSTA. — « Non è possibile sistemare a ruolo gli assuntori ferroviari in base al de-

creto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, perché i medesimi non fanno parte del personale ferroviario, ma sono terzi che assumono l'espletamento di determinati servizi, stipulando, di volta in volta, appositi contratti d'opera.

« Né si ritiene di provocare apposito provvedimento legislativo per la sistemazione a ruolo di detti assuntori, perché ciò comporterebbe la soppressione delle assuntorie, con un ingiustificato ed ingente aggravio di spesa.

« Infatti sono concessi in assuntoria servizi di modestissima importanza che non giustificano l'impiego di agenti ferroviari, e per i quali, il lavoro effettivo si riduce a qualche ora giornaliera.

« Inoltre il sistema dell'assuntoria consente l'utilizzazione precaria di coadiutori per far fronte ad incrementi stagionali od occasionali del traffico.

"Devesi, d'altro canto, notare che, anche per una gran parte degli interessi, la soppressione delle assuntorie sarebbe dannosa.

« Tali sono, ad esempio, tutti i coadiutori che verrebbero licenziati per essere sostituiti con personale ferroviario ed anche quegli assuntori che, non avendo i necessari requisiti per essere sistemati a ruolo, verrebbero parimenti estromessi dal servizio.

« Infine anche quelli che venissero sistemati, verrebbero a perdere i proventi dei loro familiari utilizzati come coadiutori e non avrebbero più la possibilità di far subentrare come assuntore qualche loro familiare, come oggi, non di rado, viene praticato, quando, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possano più prestare servizio.

« Per quanto riguarda il trattamento degli assuntori si fa presente che con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 ottobre 1946, n. 405, e con la recente legge numero 40 del 14 febbraio 1949, sono stati apportati sensibili benefici alla categoria e non si mancherà di esaminare ogni possibilità di migliorare ancora le loro condizioni ».

Il Ministro Campilli.

CAPUA. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — « Per conoscere le ragioni che sino ad oggi hanno impedito, e continuano ad impedire, il normale funzionamento dei servizi telefonici nell'Italia Meridionale, con gravissimo danno delle popolazioni locali, anche in questo campo trascurate nei confronti del trattamento preferenziale usato a quelle di altre regioni; e perché da parte degli organi responsabili non sia stato

tenuto conto, a tempo debito, che condizione essenziale per l'inizio di una proficua attività da parte della Cassa del Mezzogiorno è il completamento della rete delle telecomunicazioni nell'Italia Meridionale per adeguarla anzitutto alle necessità del traffico attuale e quindi al prevedibile sviluppo nei prossimi anni ». (Già orale 1851).

RISPOSTA. — « Il settore delle comunicazioni telefoniche nell'Italia Meridionale presenta, ancora, dopo le distruzioni belliche e la ricostruzione già avvenuta, inconvenienti ed esige rimedi adeguati, onde particolarmente in esso l'Amministrazione ha esercitato ed esercita sempre la sua sorveglianza sia per spronare la Concessionaria che per sviluppare e migliorare il servizio.

- « Le irregolarità di funzionamento del servizio in questione, peraltro, non derivano da trascuratezza degli organi governativi e sociali, ma dalla fase di costruzione in cui si trova il vasto programma predisposto, fase che non consente, ovviamente, al pubblico di beneficiare ancora dei miglioramenti in corso di esecuzione.
- « La difficoltà maggiore che ha dovuto affrontare la S.E.T. (come del resto le altre concessionarie) riguarda l'opera di ricostruzione in conseguenza dei danni bellici. Basti pensare che la consistenza prebellica degli impianti urbani nell'Italia Meridionale era di 7119 numeri manuali e 65.733 automatici attivi, consistenza che, ridotta rispettivamente a 4400 e a 21.000 numeri per danni di guerra, è stata riportata, al 30 giugno1950, a 10.588 numeri manuali e a 73.543 automatici attivi, mentre i 20.394 chilometri di circuiti interurbani, ridotti a 12.761, risultavano, sempre alla data del 30 giugno 1950, portati a 24.744.
- "Circa l'estensione del servizio interurbano, la predetta Società, in seguito alle leggi n. 783 del 30 giugno 1947, n. 111 del 23 febbraio 1950 e n. 690 del 28 luglio 1950, ha già collegato 203 comuni sprovvisti di telefono con una spesa di oltre 300 milioni, e dovrà, secondo gli accordi intervenuti, collegare, possibilmente entro il 1951, con un anticipo cioè di circa un anno sui termini previsti dalla ultima legge, altri 709 comuni con una spesa preventivata di oltre 660 milioni.
- « In totale, entro l'anno corrente, saranno dotati di telefono tutti i comuni del Mezzogiorno compresi nella zona di concessione della S.E.T. con una spesa complessiva a suo carico di circa un miliardo.
- « La Società si è anche impegnata a posare, indipendentemente da quelli previsti

- per il collegamento dei comuni, un certo numerò di nuovi circuiti, che miglioreranno l'instradamento delle comunicazioni sulla rete secondaria.
- « La rete interurbana sociale verrà inoltre migliorata mediante l'installazione di alta frequenza fra le principali città della zona, equivalente ad altri 451.000 chilometri di circuiti, già realizzati nel 1950, e a 1.760.000 chilometri da realizzare entro il mese di settembre 1951.
- « I lavori per adeguare gli impianti urbani alle necessità del pubblico sono ormai avviati a soluzione con la finalità di garantire non solo la soddisfazione di nuove richieste di abbonamento, ma di offrire un servizio assai più efficiente dell'anteguerra, anche con la trasformazione da manuale in automatico del servizio di molti centri.
- « L'Amministrazione, vigila ed interviene costantemente al fine di indurre la Società concessionaria ad impiegare tutti i mezzi occorrenti per l'acceleramento e l'ampliamento dei programmi relativi.
- « Per quanto si riferisce all'esercizio di Stato si deve porre in evidenza gli importanti lavori di ricostruzione eseguiti, lavori che comprendono essenzialmente il ripristino integrale dei cavi sotterranei, il ripristino totale delle stazioni amplificatrici distrutte di Napoli, Castrovillari e Caltanissetta, nonché quello parziale di tutte le altre stazioni amplificatrici della rete a sud di Napoli.

Sono poi in corso di esecuzione i lavori per l'impianto di un ponte radio fra Messina e Reggio Calabria (60 circuiti), ed è previsto l'impianto, a breve scadenza, di un ponte radio Continente-Sardegna (24 circuiti).

- « Tutto ciò dimostra che l'Amministrazione, nel progettare l'opera di sviluppo e ammodernamento della rete nazionale, ha preso in adeguata considerazione i bisogni delle regioni meridionali su di un piano di assoluta parità con quelli delle altre regioni d'Italia, e ciò sin dal 1948, quando venne elaborato un programma completo di ricostruzione e potenziamento della rete telegrafonica nazionale, per una spesa di 60 miliardi.
- « Ottenuto un primo finanziamento di 25 miliardi (legge 9 maggio 1950, n. 315), la prima parte del programma ha avuto principio di esecuzione con l'ordinazione dei cavi e delle apparecchiature per la posa di cavi coassiali.
- « Per l'Italia Meridionale, sarà possibile provvedere alla pupinizzazione integrale dei cavi e alla installazione delle relative apparecchiature nelle centrali amplificatrici,

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

aumentando il complesso dei circuiti a sud di Napoli: di 43 verso Reggio, di 30 verso Bari e di 10 da Bari a Reggio Calabria.

« In Sicilia si avrà un aumento di 39 circuiti nella tratta Messina-Catania e di 24 circuiti in quella Catania-Palermo.

« Un contributo veramente decisivo al miglioramento ed all'ammodernamento pressoché integrale della rete telefonica meridionale sarà dato, però, con la prossima attuazione della seconda parte del programma di lavori, per il cui finanziamento, proprio nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato un finanziamento di 30 miliardi sotto forma di un mutuo della Cassa depositi e prestiti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con prelevamento dei relativi fondi sui conticorrenti postali.

« Con tale nuovo finanziamento l'Amministrazione potrà dotare tutto il Paese di una rete efficiente, che permetta di soddisfare a tutte le esigenze del traffico telefonico e telegrafico attuali e del prossimo avvenire e allo sviluppo inevitabile della televisione per tutta la Nazione. Così l'Italia Meridionale sarà portata, in questo campo, allo stesso livello

del Nord ».

Il Ministro SPATARO.

CARONITI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per sapere se è esatta la notizia, secondo la quale il Ministero del tesoro sarebbe venuto nella determinazione di depennare, dal bilancio preventivo 1951-52 dell'O.N.M.I., l'assegnazione di un miliardo e 200 milioni di lire per la Sicilia.

« In caso affermativo, l'interrogante desidera conoscere come intende il Governo nazionale assicurare l'assistenza alla madre ed al bambino nell'Isola, che, per la legge del 10 dicembre 1925, n. 2277, è sempre di pertinenza della sede centrale dell'Opera nazionale maternità e infanzia ». (5061).

RISPOSTA. — « Per il prossimo esercizio finanziario 1951-52 questa Amministrazione ha in corso la proposta di effettuare, a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, lo stanziamento di lire sei miliardi per tutti i servizi dell'Opera stessa, attese le difficoltà del momento che hanno determinato la necessità di contenere tutte le spese.

« Nei riguardi della gestione corrente 1950-1951 — per la quale la misura del contributo

venne con la legge di bilancio 10 agosto 1950, n. 602, stabilita ugualmente in lire 6 miliardi — si è tuttavia — in relazione alle richieste dell'Ente in oggetto per far fronte, fra l'altro, alle spese di gestione dei servizi di cui trattasi nella Regione siciliana — prospettato anche di concedere a titolo generico a favore dell'O.N.M.I., ove siano reperiti i corrispondenti mezzi di copertura, un ulteriore concorso, dell'ordine di grandezza di non oltre 400 milioni.

« È noto, poi, che si sta esaminando se anche la Regione siciliana, in relazione alle finalità dell'O.N.M.I. ed alle norme contenute nello Statuto della Regione stessa, debba concorrere a sostenere gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi in parola nel territorio dell'Isola ».

> Il Sottosegretario di Stato per il tesoro AVANZINI.

CASALINUOVO. — Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici. - « Per conoscere, in relazione alla vitale importanza che assume, per lo sviluppo agricolo-industriale, il problema dei trasporti ferroviari nella regione calabrese, che manca particolarmente di una rete completa secondaria interna, quali provvedimenti intendano prendere per il completamento dei tronchi ferroviari interni delle Calabro-Lucane, e specialmente dei tronchi, Mileto, Soriano, Simbario, Serra San Bruno, Chiaravalle centrale, nonché per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, inadeguati alle esigenze delle popolazioni ». (5149).

RISPOSTA. — « La questione è stata attentamente esaminata dalla Commissione interministeriale per lo studio delle nuove ferrovie e sarà altresì valutata dalla Commissione interministeriale, di recente istituita, per un piano regolatore generale delle linee di comunicazione terrestre, al fine di un organico e razionale coordinamento dei varî mezzi di trasporto.

« Peraltro si può fin da ora significare che i criteri, ai quali saranno orientati gli studi del detto nuovo piano regolatore, indurranno ad escludere l'attuazione di nuovi tronchi ferroviari di interesse puramente locale, dato che in tali casi si ritengono più utili, per gli utenti e per l'economia di esercizio, comodi servizi automobilistici od anche filoviari, riservando alle ferrovie il compito più importante dei trasporti interregionali e nazionali a grandi distanze.

« Inoltre è da precisare che il programma costitutivo della rete delle ferrovie Galabro-Lucane, di cui all'articolo 6 della Convenzione 10 luglio 1926, approvata con regio decreto 29 luglio 1926, n. 450, prevede la costruzione di soli 835 chilometri di linee, rispetto ai complessivi chilometri 1271, contemplati dalla originaria Convenzione in data 25 gennaio 1911 approvata con regio decreto 26 gennaio 1911.

« Ora, se si dovesse ripristinare il programma di completamento della rete secondo la predetta Convenzione del 1911, sarebbe necessaria una ingente spesa, che, in base ad una valutazione sommaria, può ritenersi di oltre 35 miliardi di lire.

« I soli tronchi Mileto-Soriano-Simbario-Serra San Bruno-Chiaravalle centrale, non compresi nel programma di cui alla Convenzione del 1926, avrebbero una lunghezza complessiva di circa chilometri 65 ed implicherebbero per la loro costruzione una spesa presunta di 6 miliardi.

« Inoltre, mentre, da un lato, sarebbe da studiare se sussistano o meno, per ciascuno dei tronchi su elencati, la necessità e la convenienza economica della costruzione, in rapporto alle effettive previsioni di traffico, d'altra parte, sta di fatto che, per una tale costruzione, almeno per ora, non vi sono possibilità di finanziamento, dato che il Ministro del tesoro, per ovvie ragioni di bilancio, ha recentemente consentito il completamento dei lavori in corso, ma non l'inizio della costruzione di nuovi tronchi ferroviari.

"Circa l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, questo Ministero si riserva di decidere, in base a quelle proposte che la Società concessionaria presenterà dopo che sarà stato approvato il provvedimento ora all'esame della Gamera dei deputati.

« È da tener presente, comunque, che con legge 6 aprile 1949, n. 168, è stata già concessa alla Società esercente una anticipazione di spesa di lire 900 milioni per l'acquisto di nuovo moderno materiale rotabile per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane, materiale di cui è attualmente in corso la fornitura ».

Il Ministro dei trasporti Campilli.

CASALINUOVO. — Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per conoscere, in relazione alle assicurazioni date in risposta a precedenti interrogazioni, se non ritenga di dover finalmente accogliere la richiesta di contributo avanzata, a norma della legge 3 agosto 1949, n. 589, dal comune di Belcastro (Catanzaro) per i lavori di ampliamento del cimitero, di cui è nota l'urgente ed improrogabile necessità ». (5185).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Belcastro (Catanzaro) intesa ad ottenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa ritenuta necessaria per la esecuzione dei lavori di ampliamento di quel cimitero, sarà tenuta presente in occasione della formazione del programma dei lavori da finanziarsi ai termini della legge anzicitata nel prossimo esercizio finanziario in relazione alla disponibilità dei fondi di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CAMANGI.

CASSIANI. — Al Governo. — « Sulla necessità che si riveda il programma della Cassa per il Mezzogiorno relativamente alle strade che interessano la provincia di Cosenza:

a) in quella parte che si riferisce alla variante Ponte Rose-Roggiano, contraria ad ogni concreta esigenza delle popolazioni interessate, mentre da 20 anni esiste una strada che da Ponte Rose porta a Roggiano e attende soltanto delle urgenti riparazioni nella sua zona franosa;

b) in quella parte riguardante la strada Fagnano-Cetraro che ha deluso le popolazioni interessate, le quali da fempo invocano la utilizzazione della strada 110 che nasce da Cetraro passa da Fagnano e da Roggiano e muore a un chilometro da questo ultimo centro, continuando come semplice carraia, in linea retta sulla sponda destra dell'Esaro ». (4600).

RISPOSTA. — « La variante Ponte Rose-Roggiano è compresa nel programma di opere di viabilità da effettuare a cura del Ministero dei lavori pubblici con i fondi del proprio bilancio, in coordinazione con le opere stradali da effettuare dalla Cassa per il Mezzogiorno. Tale variante della lunghezza di chilometri 4,5 è stata suggerita dalla opportunità di abbandonare l'attuale strada esistente per l'utilizzazione della quale sarebbe necessario effettuare costose opere di consolidamento della zona franosa.

« Comunque, prima di intraprendere i lavori di cui trattasi, il Ministero dei lavori pubblici avrà modo di accertare con la mag-

giore ponderatezza l'opportunità di far luogo alla variante stessa.

« La sistemazione della strada provinciale n. 110 in corrispondenza del Bivio Varco Bufalo si rimette nel sistema stradale che si innesta alla strada statale n. 19 passando per il bivio di San Marco Argentano.

« Tale complesso stradale rappresenta il più diretto collegamento tra le strade statali n. 18 e n. 19 e raccoglie interamente l'importante transito che al bivio di San Marco Argentano confluisce dalle provinciali appenniniche

« Pertanto, nel programma delle opere di viabilità della Cassa per il Mezzogiorno è stata compresa la sistemazione delle strade provinciali Cetraro-Fagnano (Bivio per Roggiano), Varco Bufalo (Bivio per San Marco Argentano), Cantoniera Cimino (Bivio per la stazione di San Marco e Roggiano), Valle Sacchini (innesto alla strada statale n. 19).

« Facendo proseguire, invece, la provinciale n. 110 come suggerito per Cetraro e Fagnano fino a Roggiano Gravina, ne deriverebbe un maggior percorso per le importanti comunicazioni che dal Bivio di San Marco Argentano portano alla strada statale n. 19 senza, peraltro, che ne derivino notevoli vantaggi per i territori limitrofi.

« D'altra parte il collegamento Cetraro-Fagnano per Roggiano, nell'interesse particolarmente di quest'ultimo centro, potrà essere realizzato a cura dell'Amministrazione provinciale, che ha già dato assicurazioni in tal senso ».

Il Ministro senza portafoglio GAMPILLI.

CASTELLARIN. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per sapere quando intende promulgare il nuovo regolamento per la pesca sul lago di Garda, perché attualmente l'applicazione del vecchio regolamento è superata. Questo stato di cose pone in atto uno stato di fluidità in tutti i rapporti tra pescatori e sorveglianza ». (5220).

RISPOSTA. — « Il decreto del Presidente della Repubblica concernente la nuova regolamentazione per l'esercizio della pesca nel lago di Garda e nei suoi affluenti ed emissari, è stato inviato fin dal 28 aprile 1951 al Ministero di grazia e giustizia per il visto, la registrazione alla Corte dei conti, per l'inserzione nella raccolta delle leggi e dei decreti e per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

« Si assicura che si è già provveduto a sollecitare gli uffici competenti perché il provvedimento in oggetto sia al più presto pubblicato ».

Il Ministro SEGNI.

CECCHERINI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per conoscere quando intenda presentare al Parlamento un disegno di legge riguardante la costruzione di edifici scolastici nella zona del confine orientale della Repubblica a cura e spese dello Stato.

« Nel fatto, sembra che tale disegno di legge sia già stato predisposto da tempo, di concerto con gli altri ministri interessati.

« In proposito l'interrogante richiama il Presidente del Consiglio al contenuto dell'ordine del giorno da lui presentato nella seduta del 9 marzo 1951 della Commissione permanente finanze e tesoro della Camera, approvato all'unanimità col consenso del rappresentante del Governo.

« Infine ritiene che sia appena il caso di accennare al carattere di urgenza che la presentazione di un tale disegno di legge assume per tutte la fascia confinaria interessata, sia per la difesa della lingua italiana in quella zona, sia per gli aspetti politici che dall'attuazione dell'invocato disegno ne conseguono ». (5268).

RISPOSTA. — « La questione sollevata è stata già presa in esame dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la quale ha predisposto uno schema di disegno di legge per la costruzione, l'ampliamento e l'arredamento degli edifici scolastici della zona del confine orientale.

« Questo Ministero ha già dato la sua adesione al disegno di legge in parola e si ha motivo di ritenere che quanto prima esso possa essere sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri per essere poi presentato al Parlamento per la relativa discussione ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CAMANGI.

CHIARINI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per ovviare ai seguenti inconvenienti verificatisi nella Sezione fabbrica di armi Esercito di Gardone Val Trompia (Brescia):

1º) sono stati licenziati due operai, di cui l'uno ricoverato in sanatorio, con-a carico due figli in tenera età; l'altro con sei figli a ca-

rico; il licenziamento non è giustificato da motivo alcuno, tranne quello di malattia;

2º) circa 30 operai salariati furono dichiarati dispersi in guerra. Invano i loro congiunti hanno richiesto da anni l'indennità di licenziamento ». (4479).

RISPOSTA. — « Premesso che non sono indicati i nominativi degli operai che sarebbero stati licenziati « senza giustificato motivo » dalla Sezione fabbrica d'armi di Gardone Val Trompia e che perciò questa Amministrazione non è in grado di rispondere con riferimento a specifiche situazioni, si informa che i licenziamenti degli operai della Sezione fabbrica d'armi di Gardone Val Trompia sono stati disposti nel pieno rispetto delle norme di legge in materia e cioè in applicazione dell'articolo 64, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, per il quale è obbligatorio il licenziamento degli operai temporanei che, per qualunque causa, siano stati assenti novanta giorni lavorativi, se assunti per un anno, o un numero proporzionale di giorni, se reclutati per un periodo più breve.

« Per quanto riguarda la corresponsione delle indennità di licenziamento ai congiunti di circa 30 operai dispersi in guerra, si fa presente che sin dal 14 ottobre 1949 furono impartite disposizioni al Comando militare territoriale di Milano per la liquidazione della indennità in parola agli eredi del personale impiegatizio e salariato non di ruolo, già in servizio presso la Sezione fabbrica d'armi di Gardone Val Trompia e richiamato o trattenuto alle armi e scomparso durante le operazioni belliche. Fra l'altro, fu precisato che l'indennità di cessazione dal rapporto di impiego o di lavoro per decesso dovesse corrispondersi, per gli impiegati non di ruolo, alle persone indicate nell'articolo 9, terzo comma, del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, (« cioè al coniuge, ai figli minorenni e, se vivevano a carico del dipendente, ai parenti entro il secondo grado ») e, per i salariati non di ruolo, alle persone indicate nell'articolo 3 del regio decreto 7 giugno 1928, n. 1536, (« cioè alla vedova ed agli orfani minori »).

« Pertanto, in base alle predette disposizioni, alle quali non è possibile derogare, rimangono esclusi dalla corresponsione della indennità in questione i congiunti degli operai celibi, ai quali è da ritenere che si faccia riferimento ».

Il Ministro

PACCIARDI.

CLOCCHIATTI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere quanto c'è di vero sulle voci secondo cui all'Istituto case popolari di Piacenza si sono verificati gravi ammanchi e, nel caso, quali siano le responsabilità singole dei preposti a detta amministrazione e quali misure intenda prendere per riportare una sana amministrazione in tale Ente ». (5253).

RISPOSTA. — « In seguito a rilievi formulati dal collegio dei sindaci dell'Istituto autonomo per le case popolari di Piacenza ed a dubbi sorti sulla correttezza dell'impiegato Brandini Giuseppe, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso nominava, negli ultimi giorni del marzo 1951, una commissione d'inchiesta formata di due consiglieri e di due sindaci dell'Istituto in parola.

« La commissione poté accertare che fatture già liquidate e quietanzate e relative ai lavori di manutenzione degli stabili dell'Istituto, erano state stralciate dei primitivi mandati di pagamento dopo la verifica trimestrale operata dal collegio sindacale ed erano state àllegate a nuovi titoli di spesa.

« In seguito alle accertate malversazioni veniva denunziato all'autorità giudiziaria l'impiegato Brandini, primo e diretto responsabile degli ammanchi (che si diede subito alla latitanza) e veniva sospeso dal grado con privazione dello stipendio il dottore Foscolo Zovanoli, segretario dell'Istituto e superiore immediato del Brandini.

« Questo Ministero, venuto a conoscenza dei fatti suesposti, disponeva una rigorosa inchiesta, in seguitó alla quale veniva denunziata all'autorità giudiziaria anche l'impresa Zanetti, presunta complice del Brandini.

« Gli ammanchi finora accertati ammontano complessivamente a lire 817.028, ma tale somma è suscettibile di modifiche in più o in meno a seconda dei risultati delle minuziose e complesse indagini che sono ancora in corso e che tendono a ricostituire la disordinata contabilità dell'Istituto.

« Una responsabilità indiretta nelle riscontrate irregolarità non può non addebitarsi al Presidente ed all'intero Consiglio di amministrazione dell'Istituto, i quali hanno già presentato le loro dimissioni. Sono attualmente in corso i provvedimenti relativi alla loro sostituzione ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

COLASANTO. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere in che modo intende evitare indebiti arricchimenti di appaltatori di for-

niture varie e specialmente di generi di abbigliamento, a danno dei lavoratori che prestano la loro opera negli stabilimenti degli appaltatori stessi e nel proprio domicilio.

- « Ben vero, i prezzi delle gare corrispondono a quelli dei contratti di lavoro stipulati tra le attuali organizzazioni sindacali a carattere nazionale; i contratti di appalto impongono il rispetto del « contratto di lavoro »; ma le diverse branche dell'amministrazione interessata rifiutano ogni intervento a tutela dei lavoratori con lo specioso pretesto che non conoscono il contratto che le ditte sono tenute ad applicare.
- « Sembra allo scrivente che sarebbe opportuno richiamare gli enti interessati al dovere di fare applicare i contratti suddetti e di sospendere i pagamenti dovuti alle imprese, a richiesta dei lavoratori creditori e dei loro rappresentanti.
- « Sembra pure necessario che nei nuovi contratti di appalto, specialmente per forniture ed abbigliamento, sia prescritto:
- 1º) l'osservanza da parte degli appaltatori dei contratti di lavoro stipulati tra le attuali organizzazioni sindacali a carattere nazionale, e, quanto meno, che negli stessi contratti sia riportata la tariffa della mano d'opera a base dei prezzi di gara e l'obbligo di rispettarla;
- 2°) che le suddette tariffe di mano d'opera siano obbligatoriamente applicabili anche nel caso di subappalto o di cottimi a domicilio:
- 3°) che gli enti appaltanti possano, a richiesta dei lavoratori o dei loro rappresentanti, sospendere i pagamenti dovuti agli appaltatori fino a quando non avranno osservato gli obblighi suddetti;
- 4°) che nel caso di divergenza tra datori di lavoro e prestatori d'opera, l'eventuale credito dei primi sia desunto anche dall'esito di trattative sindacali svolte presso gli uffici del lavoro ». (4751).

RISPOSTA. — « La questione forma già da tempo oggetto di studio. Ad essa sono state dedicate alcune riunioni dei rappresentanti delle Amministrazioni statali, riunioni che sono state tenute presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella cui prevalente competenza rientra la questione stessa.

« Al riguardo è in corso di definizione una clausola, da inserire nei contratti stipulati da tutte le Amministrazioni statali, in base alla quale le ditte appaltatrici, siano o meno iscritte ad associazioni sindacali, si impegneranno all'osservanza delle condizioni salariali

- e normative previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili nella località di esecuzione dei lavori cui si riferiscono i contratti di appalto.
- « Ciò premesso, per quanto riguarda in particolare questo Ministero, si fa presente che, già da tempo, viene stabilito nei singoli atti contrattuali stipulati da questo Ministero stesso:
- 1º) l'obbligo da parte di dette ditte di adempiere ai doveri derivanti dalle leggi sulle assicurazioni sociali e dai contratti collettivi di lavoro;
- 2º) il diritto da parte dell'Amministrazione di operare una ritenuta sugli averi della ditta fino al 20 per cento dell'importo, qualora l'Ispettore del lavoro denunzi che la ditta non ha adempiuto agli obblighi di cui sopra, nell'intesa che la somma trattenuta sarà pagata solo quando il predetto Ispettorato avrà informato che l'impresa si è posta in regola coi pagamenti ».

Il Ministro
PACCIARDI.

COLASANTO. — Al Ministro dell'Africa Italiana. — « Per sapere in che modo intende sistemare la posizione di tutto il personale da esso dipendente (di ruolo, a contratto-tipo, straordinario, municipale ed avventizio) specialmente nel caso di scioglimento dello stesso Ministero dell'Africa Italiana ». (4656).

RISPOSTA. — « La soppressione del Ministero dell'Africa Italiana, preannunciata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, alla Camera dei deputati, fin dal 4 febbraio 1950, solo recentemente, per la complessità dei problemi ad essa inerenti, ha potuto essere avviata a concrete soluzioni legislative. Ed infatti può considerarsi ormai prossima la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge, predisposto dal Ministro Petrilli nel quadro anche della riforma della burocrazia in corso di studio.

- « Col medesimo disegno di legge verranno proposte al Parlamento misure diverse in favore di tutte le categorie del personale dipendente od amministrato dal predetto Ministero, adeguate alle rispettive posizioni giuridiche, in quanto già non vi provvedano le disposizioni in vigore e quelle di prossima emanazione d'integrazione ed attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione di ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato.
- « Poiché il predetto provvedimento legislativo è tuttora, in alcune parti, oggetto di esa-

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

me definitivo, non è possibile fare delle anticipazioni sulla natura e portata di tali misure.

- « Può, comunque, dirsi che esse risultano, nel loro complesso, ispirate ai seguenti fondamentali criteri:
- a) favorire lo sfollamento del personale di ogni categoria mediante l'attribuzione di particolari benefici economici e di quiescenza;
- b) assicurare al personale di ogni categoria una definitiva sistemazione presso altre Amministrazioni dello Stato nelle posizioni ed alle condizioni consentite dai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici vigenti.
- « Per quanto riguarda questo Ministero, cui spetta la tutela del personale interessato, deve assicurarsi che è stata e viene esplicata ogni azione perché a tutti i problemi ad esso inerenti venga data giusta soluzione od almeno la soluzione più equa, anche se nella consapevolezza di non poter riuscire, alfine, ad appagare tutte le singole aspirazioni ».

Il Sottosegretario di Stato Brusasca.

COLASANTO. — Al Ministro della marina mercantile. — « Per conoscere le ragioni che trattengono ancora presso gli uffici la proposta di provvedimento legislativo per l'assistenza e previdenza a favore dei lavoratori della piccola pesca, presentata al Ministero dall'apposita Commissione fin dal marzo 1949.

« Intanto i pescatori vecchi o inabili sono condannati all'accattonaggio ». (5353).

Risposta. — « La proposta di provvedimento legislativo per la previdenza e l'assistenza dei lavoratori della piccola pesca, presentata a suo tempo al Ministero del lavoro dalle organizzazioni sindacali interessate, ha già formato oggetto di approfondito esame da parte dei competenti uffici i quali, però, si sono trovati di fronte a notevoli difficoltà di ordine tecnico e, soprattutto, di ordine finanziario per la copertura degli oneri che deriverebbero dall'attuazione della proposta stessa.

"Infatti, mentre le norme proposte prevedono la immediata erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori della piccola pesca e delle loro famiglie, secondo le disposizioni vigenti nel settore dell'industria, non presentano alcuna concreta base finanziaria per la copertura dell'onere in parola. Infatti, a parte il carattere aleatorio del presunto gettito delle particolari

entrate proposte, esso è da ritenersi assolutamente inadeguato alla bisogna.

- « Si è reso, pertanto, necessario procedere, non solo ad una completa rielaborazione delle norme proposte, ma anche ad ulteriori rilevazioni ed indagini nell'intento di rendere più facilmente superabili le accennate difficoltà.
- « Si assicura, ad ogni modo, che lo schema di norme, già elaborato, in base al quale il problema della previdenza dei lavoratori della piccola pesca è stato posto in termini di maggiore concretezza, sarà quanto prima comunicato alle altre Amministrazioni interessate, per il preventivo benestare, necessario onde dar corso al relativo disegno di legge ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARAZZA.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere i suoi propositi circa il completamento della strada provinciale n. 72, che da Toro mena a Pietracatella (Campobasso) ». (4007).

RISPOSTA. — « Al completamento della strada provinciale n. 72 che da Toro conduce a Pietracatella (Campobasso) provvedera per il tratto Pietracatella-Fiumarella della lunghezza di chilometri 12 per un importo di lire 200 milioni la Cassa per il Mezzogiorno. Per il secondo tronco che va da Toro al torrente Fiumarella della lunghezza di 7 chilometri per un importo di lire 110 milioni, provvederà questo Ministero, coi fondi a sua disposizione nei prossimi esercizi finanziari compatibilmente con le assegnazioni di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere — essendo molteplici e contraddittorie le voci messe in giro — lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto sussidiario di Campobasso, che dovrebbe utilizzare l'acqua di copiose sorgenti esistenti nel territorio del vicino comune di Busso ». (4419).

RISPOSTA. — « Lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto sussidiario Santa Maria del comune di Campobasso di cui solo un primo lotto funzionale è stato ammesso ai beneficî della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la spesa di lire 41 milioni, è il seguente.

« Tanto il progetto generale dell'acquedotto anzidetto dell'importo di lire 180 milioni, quanto quello del lotto funzionale suindicato, furono restituiti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici che li aveva presi in esame, nella seduta del 25 settembre 1950, al Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli fin dal 28 ottobre 1950, perché fosse invitato il comune interessato a provvedere alla rielaborazione ed alla integrazione dei progetti stessi secondo i suggerimenti espressi nei considerando del voto pronunciato dall'Alto consesso tecnico.

« Il comune di Campobasso, il 16 marzo 1951 fece conoscere che il progetto del lotto funzionale era stato già approvato da quel Consiglio comunale e che la delibera di approvazione era in corso di esame presso la prefettura. Risulta altresì che questa ultima il 13 aprile 1951 ha sollecitato la sezione idrografica del Genio civile di Pescara a far conoscere l'esito delle operazioni di misura relative alla portata delle sorgenti Santa Maria.

.. « Nonostante i solleciti rivolti per la presentazione degli elaborati suddetti, questi ultimi non sono ancora pervenuti a questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per conoscere se i competenti organi finanziari hanno messo a sua disposizione il fondo straordinario, di cui è parola nella risposta a precedente interrogazione, occorrente per la realizzazione di opere nuove, fra le quali il sanatorio di Campobasso, e se in caso negativo, è stato interessato, e con quale risultato, il Ministero dei lavori pubblici a considerare la possibilità di un finanziamento con le disposizioni di favore previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (4457).

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno precisare che la costruzione di un sanatorio nella provincia di Campobasso è vivamente auspicata da questo Alto Commissariato, per colmare una deficienza particolarmente avvertita nel campo dell'organizzazione della lotta antitubercolare nel Molise.

« Si deve, però, far presente che non è stato finora possibile realizzare l'opera in parola in quanto questo Alto Commissariato non ha avuto assegnato alcun fondo straordinario da destinare alla costruzione di nuove opere antitubercolari. « Per quanto riguarda, invece, la possibilità di ottenere un finanziamento ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, si precisa che l'apposita Commissione interministeriale incaricata di compilare l'elenco degli istituti ospedalieri da ammettere al beneficio di detta legge, ha limitato per ora il suo esame al campo dell'assistenza ospedaliera generica, le cui necessità già da sole, sono risultate grandemente superiori alle disponibilità previste dalla legge stessa.

« In un secondo tempo, intervenendo altre disponibilità, verranno prese in considerazione le richieste per sanatori ed ospedali psichiatrici, fra le quali sarà tenuta in particolare evidenza quella relativa al sanatorio di Campobasso ».

L'Alto Commissario COTELLESSA.

COLITTO. — Al Ministro dei trasporti e dei lavori pubblici. — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per liberare le frazioni di Cerreto e Pagliarone del comune di Vasto Girardi (Campobasso) dal triste, duro, doloroso isolamento, nel quale dal 1943 purtroppo si trovano ». (4677).

RISPOSTA. — « Le frazioni di Pagliarone e Cerreto del comune di Vasto Girardi non sono isolate per via rotabile.

« Infatti, se è vero che, a causa degli eventi bellici, fu distrutto un ponte sulla strada di Pagliarone, d'altra parte, nello stesso posto, attualmente è in funzione un robusto passaggio provvisorio che consente lo svolgimento di un normale traffico di veicoli.

« La strada comunale di Cerreto, invece, non è stata mai interrotta.

« Pertanto, il collegamento delle frazioni di Cerreto e Pagliarone con il proprio capoluogo di Vasto Girardi e con gli importanti centri della zona molisana potrebbe essere assicurato mediante diramazione, per le dette frazioni, dell'autolinea Castel di Sangro-Vasto Girardi-Isernia, il cui concessionario s'è già dichiarato pronto ad allacciare la zona non appena il predetto passaggio sulla strada comunale potrà essere riconosciuto transitabile da autobus di media portata. Al riguardo l'Ispettorato compartimentale per l'Abruzzo ed il Molise ha già richiesto alcuni dati ufficiali alle Amministrazioni locali interessate e, non appena sarà in possesso dei necessari elementi, riferirà a questo Ministero sulla possibilità di attuazione di siffatto collegamento.

« Inoltre, si è in grado di assicurare che il ponte sulla strada comunale di Pagliarone sarà quanto prima ricostruito con una luce di metri 4 e che l'occorrente presunta spesa di lire 2 milioni sarà inclusa nel programma di lavori del Ministero dei lavori pubblici per il prossimo esercizio finanziario».

> Il Ministro dei trasporti CAMPILLI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere, perché non vada ulteriormente in rovina la strada che da Montenero Val Cocchiaro (Campobasso) mena alla ex nazionale Marsicana, evitandosi così che detto comune resti di nuovo isolato come era trenta anni fa ». (4919).

RISPOSTA. — « Per la sistemazione della strada comunale che da Montenero Val Cocchiaro va alla ex nazionale 44 Marsicana occorre provvedere alla costruzione di 6 ponticelli distrutti da eventi bellici per un importo complessivo di 14 milioni.

« Tali lavori non si sono eseguiti nel corrente esercizio finanziario a causa della insufficiente assegnazione di fondi in confronto alle effettive necessità.

« Sarà tuttavia tenuta in particolare considerazione la possibilità di finanziare i lavori dei quali trattasi, nel prossimo esercizio finanziario, in relazione bene inteso con le esigenze di ricostruzione di opere del genere.

« La manutenzione, invece, della strada stessa, da molti anni trascurata, è a carico dei comuni interessati di Montenero Val Cocchiaro e Pizzone per il fatto che l'Amministrazione provinciale che ne aveva assunto l'onere nel periodo di anteguerra con l'obbligo da parte dei comuni interessati di rimborsare il quarto della spesa, dopo tre o quattro anni se ne è disinteressata non avendo i comuni in parola provveduto al versamento della quota di propria competenza ».

> Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla necessità, più volte rilevata, che si provveda al consolidamento dell'abitato del comune di Limosano (Campobasso) ». (5010).

RISPOSTA. — « Poiché nelle stesse condizioni in cui si trova il comune di Limosano (Campobasso), si trovano tanti altri comuni

della stessa provincia di Campobasso, i quali tutti hanno bisogno di lavori di consolidamento, si è ritenuto di fare uno studio di carattere generale dell'importante problema, in modo da stabilire un organico per l'intervento dello Stato nel consolidamento dei varì centri abitati tenendo conto delle peculiari esigenze di ciascuno di essi e del rispettivo grado di urgenza.

« La guestione è ora allo studio per i provvedimenti che si renderanno possibili in base alla disponibilità dei fondi ».

> Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. - Al Ministro dell'interno. -« Per conoscere se non ritenga necessario più che opportuno istituire nella frazione Vallecupa del comune di Sesto Campano (Campobasso) un ufficio di stato civile, che tanto è atteso da quella popolazione, che più volte ne ha indicato le non poche chiare ragioni ». (5146).

RISPOSTA. — « In merito si informa che il Ministero della giustizia, con nota 24 marzo 1950, diretta al procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli, su conforme parere dello stesso procuratore generale e del prefetto di Campobasso, non ritenne di potere adottare un favorevole provvedimento per la istituzione di un separato ufficio di stato civile nella frazione Vallecupa del comune di Sesto Campano.

« La decisione di rigetto fu motivata dal fatto che la predetta frazione — la quale, sia pure per via mulattiera, dista due chilometri circa dalla sede distaccata di stato civile di Roccapirozzi — risultava avere avuto una media di un solo atto di stato civile al mese.

« Successivamente il prefetto di Campobasso ha trasmesso a questo Ministero nuova domanda del sindaco di Sesto Campano relativa all'istituzione del separato ufficio anzidetto, esprimendo (in difformità di quanto aveva in precedenza opinato) parere favorevole per l'accoglimento della domanda stessa.

« A seguito di ciò questo Ministero ha inviato la pratica al procuratore generale presso la Corte d'appello di Napoli per la consueta istruttoria».

Il Sottosegretario di Stato

per la grazia e giustizia TOSATO.

COLITTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se non ritiene indispensabile, nell'interesse

della popolazione di Ururi (Campobasso), in gran parte disoccupata, disporre la ripresa dei lavori, sospesi nel colmo dell'inverno senza ragione, iniziati nel cantiere-scuola « Creta bianca » e la istituzione del cantiere scuola « Cammarelle », già approvato dal Genio civile di Campobasso ». (5163).

RISPOSTA. — « Il cantiere-scuola di lavoro, istituito nel comune di Ururi località « Creta bianca », non è stato sospeso, ma risulta chiuso per ultimazione dei lavori preventivati, i quali, iniziati il 9 ottobre 1950, hanno avuto termine il 9 febbraio 1951, in quanto il cantiere aveva la durata di mesi quattro pari a giorni lavorativi 102. L'Ente gestore del cantiere non ha fatto pervenire al Ministero alcuna domanda di proroga.

« Il cantiere di lavoro nello stesso comune, località « Cammarelle » è stato regolarmente concesso per l'importo di lire 5.247.664. Il preventivo di spesa approvato è stato qui trasmesso e, non appena risulterà pervenuta l'adesione dell'Ente gestore, si darà corso alla rimessa della prima anticipazione ».

Il Ministro Marazza.

COLITTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento un disegno di legge, con il quale si disponga che i maestri compresi nei ruoli speciali transitori passino nei ruoli organici mediante concorso interno ad esaurimento o che almeno si consenta per tali maestri il trasferimento da una regione all'altra ». (5165).

RISPOSTA. — « In merito alla proposta formulata si comunica che già trovasi all'esame del Parlamento un progetto di legge, in forza del quale i maestri facenti parte del ruolo speciale transitorio potranno passare nel ruolo ordinario qualora abbiano prestato tre anni di lodevole servizio nel ruolo speciale transitorio e abbiano conseguito nelle prove di esame di un concorso un punteggio di almeno 6/10, indipendentemente dal posto occupato nella graduatoria del concorso stesso.

« Per quanto riguarda la seconda richiesta, si osserva che i ruoli speciali transitori sono costituiti da un numero ben determinato di posti in ciascun Provveditorato agli studi e che le graduatorie sono strettamente provinciali.

« Perciò, l'eventuale concessione della facoltà di trasferimento, modificando il numero dei posti assegnati al R.S.T. in ciascuna pro-

vincia, verrebbe a ledere i legittimi interessi degli altri insegnanti.

« In proposito non si può, per analogia, rapportarsi ai trasferimenti degli insegnanti del ruolo ordinario, poiché, in questo caso la possibilità del trasferimento esiste in quanto determinate sedi risultino scoperte di titolari e limitatamente al numero di dette sedi, mentre nel ruolo speciale transitorio, non avendosi diritto ad una sede fissa, non si può verificare il caso che il posto sia considerato vacante, mentre, se una sede risulti scoperta, ad essa hanno diritto di accedere i maestri titolari di ruolo nella provincia stessa o in altre provincie ».

Il Ministro
GONELLA.

COLITTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere quando potranno essere pagate ai commissari nominati per i concorsi magistrali svoltisi nel 1948 e nel 1949 le indennità ad essi spettanti ». (5166).

RISPOSTA. — « Quando furono indetti i concorsi magistrali, svoltisi nell'anno 1948, era ancora in vigore l'articolo 123 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, che stabiliva i compensi dovuti ai commissari d'esame in misura evidentemente irrisoria rispetto al mutato valore della moneta. Fu allora che il Ministero della pubblica istruzione intavolò trattative col Tesoro, al fine di ottenere che la misura di quei compensi fosse congruamente aumentata. Nello stesso tempo, però, il Tesoro s'era fatto promotore di un provvedimento legislativo di portata generale, in quanto stabiliva l'aumento delle indennità di esame per tutti i concorsi che sarebbero stati banditi dai varî rami dell'Amministrazione, compresi quindi quelli per l'insegnamento medio ed elementare. Il provvedimento si è poi concretato nella legge 4 novembre 1950, n. 888.

- « Appena pubblicata la detta legge il Ministero ha immediatamente diramato le istruzioni necessarie ai provveditori agli studi affinché, in base alle misure stabilite nella legge stessa, facessero conoscere il singolo fabbisogno per la propria circoscrizione.
- « Sulla base del fabbisogno complessivo è stata avanzata la richiesta dei fondi occorrenti al Ministero del tesoro.
- « Non appena detto Dicastero, cui non si mancherà di far pervenire pressanti sollecitazioni, avrà provveduto in merito, sarà cura

di questo Ministero di procedere, con la riconosciuta urgenza, al pagamento delle indennità di cui si parla ».

Il Ministro
GONELLA.

COLITTO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se non ritiene opportuno destinare anche nel comune di Castelverrino (Campobasso) un cantiere scuola di lavoro, che molto vantaggio recherebbe alla locale disoccupazione ». (5246).

RISPOSTA. — « Si è spiacenti di dover comunicare al riguardo che nessun cantierescuola di lavoro si è potuto autorizzare nel comune di Castelverrino (Campobasso) in quanto detto centro non figura incluso fra quelli per i quali ha formulato richieste del genere, a valere nel corrente esercizio, il competente Ufficio provinciale del lavoro.

« Qualora pervenga, in futuro, la relativa proposta, questo Ministero non mancherà di tenerla in considerazione nei limiti delle disponibilità concesse ».

Il Ministro
MARAZZA.

COLITTO. — Al Ministro della difesa. — Per conoscere se non ritenga opportuno presentare al Parlamento una proposta di legge, con la quale si proroghi il termine fissato dal decreto legislativo n. 158 del 21 marzo 1947, consentendosi così l'accoglimento delle domande di contributo da parte dello Stato per il trasporto di salme di Caduti, presentate dopo il 30 giugno 1949 ». (5247).

RISPOSTA. — « In riferimento a quanto sopra si comunica che il Ministero della difesa ha già presentato alla Camera dei Deputati fin dal 29 novembre 1950 un disegno di legge (stampato n. 1686) concernente la proroga del termine di presentazione delle domande di contributo statale per la traslazione delle salme dei Caduti in guerra e nella lotta di liberazione. Il provvedimento è stato approvato dalla V Commissione permanente della Camera in sede legislativa il 2 febbraio 1951 ed è attualmente all'esame del Senato ».

Il Ministro Pacciardi.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere in quale modo intende intervenire, perché si possa alfine provvedere alla sistemazione del cimitero comunale di Castelverrino (Campobasso).

« Il predetto comune ha chiesto il contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (5248).

RISPOSTA. — « Questo Ministero in base alla legislazione vigente, potrebbe intervenire per la sistemazione del cimitero comunale di Castelverrino (Campobasso) con la concessione di un contributo nella spesa da sostenere ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« Si avverte però che contrariamente a quanto ritenuto, nessuna domanda in tal senso risulta pervenuta a questo Ministero per la concessione del beneficio in parola ».

> .Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro senza portafoglio Campilli. — « Per conoscere quando avranno inizio i lavori di costruzione dell'acquedotto Molisano (ramo sinistro) regolarmente appaltati ed inopinatamente sospesi, quando avrà luogo l'appalto del terzo lotto dei lavori relativi a tale ramo, essendo stata annullata la gara effettuata il 23 febbraio 1951.

« Per conoscere altresì lo stato della pratica relativa all'acquedotto Molisano (ramo destro), in relazione al quale si parla di cambiamento di sorgenti e di spostamenti di serbatoi.

"Per conoscere, infine, in quale modo intende smentire le voci di allarme diffusesi nel Molise per lo stato di attuale inattività della Cassa per il Mezzogiorno, nulla di concreto essendosi ancora fatto, nonostante l'esistenza di progetti esecutivi, in merito ai quali il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso fin dal luglio 1950 parere favorevole ». (5249).

RISPOSTA. — « Per quanto riguarda il ramo di sinistra dell'acquedotto Molisano si precisa che con contratto in data 23 marzo 1951 è stato appaltato all'impresa Cerimele Salvatore un primo stralcio di lavori per il complessivo importo di lire 165.113.000 al lordo del ribasso d'asta del 28,9 per cento.

« Tali lavori che costituiscono uno stralcio del primo lotto comprendono:

completamento delle opere di presa;

fabbricato per l'impianto di sollevamento;

serbatoio di raccolta e di compenso annesso all'impianto di sollevamento;

palazzina per l'alloggio del personale di servizio della centrale di sollevamento;

serbatoio di carico sul monte Santo Onofrio.

- « I lavori stessi sono stati iniziati nell'aprile scorso, ma potranno essere sviluppati non appena terminati i rilievi dei terreni su cui sorgeranno l'edificio della centrale e quelli della sommità del colle Sant'Onofrio su cui avrà sede il serbatoio di carico. Tali rilievi sono resi necessari dalla accertata non rispondenza di alcuni grafici del progetto alle condizioni di fatto e dalla necessità di adattare le opere alla effettiva condizione dei terreni.
- « Sempre per quanto riguarda il primo lotto si sta predisponendo il bando di concorso per un'altro gruppo di lavori dell'importo di lire 41.500.000, riguardanti la fornitura e la istallazione dei macchinari per la centrale di sollevamento.
- « Relativamente ai lavori indicati come terzo lotto si fa presente che essi costituiscono il secondo lotto dell'intera opera e comprendono: la costruzione della condotta ascendente dall'impianto di sollevamento al colle Sant'Onofrio ed un lungo tronco di condotta adduttrice. Per essi si è ritenuto opportuno non dar corso alla gara effettuata nel decorso mese di febbraio per varî motivi e cioè sia perché non è stato ritenuto adeguato il ribasso offerto, sia perché si è ravvisato opportuno effettuare una variante al progetto di massima suggerita da ragioni tecniche ed economiche, riconosciute pienamente meritevoli di approvazione dalla apposita delegazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- « Per tali lavori si stanno predisponendo i progetti esecutivi e si prevede di poterne disporre l'appalto entro il corrente mese di giugno per un complessivo importo di circa un miliardo.
- « Nei riguardi del ramo di destra dell'acquedotto Molisano, si precisa che attualmente è in corso di definizione da parte del progettista lo studio tecnico ed economico di alcune parti del progetto stesso e non si vede su quali basi possano essere fondate le voci allarmistiche che si sarebbero diffuse tra le popolazioni interessate.
- « Comunque, in merito alle opere suddette da parte della Cassa del Mezzogiorno si sta provvedendo con la massima possibile celerità all'espletamento di tutti i complessi adempimenti di carattere tecnico e amministrativo, per assicurare il sempre più rapido sviluppo dei lavori in questione che, come

già detto in precedenza, risultano già avviati per quanto riguarda il ramo di sinistra ».

Il Ministro senza portafoglio GAMPILLI.

COLITTO. — Al Ministro dell'interno. — « Per conoscere se non ritenga opportuno limitare l'applicazione della circolare, riguardante, fra l'altro, i campi sportivi, ai comuni più importanti dello Stato, escludendo quelli di popolazione inferiore ai 10 mila abitanti, che non possono evidentemente affrontare la spesa di milioni per recingere i predetti campi di reti metalliche o per costruire in muratura o cemento armato le tribune. È evidente che, se alla circolare non si desse la limitazione di cui innanzi, si distruggerebbe il piccolo sport, che distrae nei piccoli comuni la gioventù e la tiene lontano dalla cattiva via ». (5250).

RISPOSTA. — « È necessario, anzitutto, suddividere i campi sportivi, indipendentemente dal numero degli abitanti dei comuni in cui sorgono, in due categorie:

- 1º) campi destinati allo svolgimento di competizioni agonistiche tra squadre regolarmente partecipanti a campionati delle varie serie e divisione, alle quali intervenga pubblico pagante;
- 2°) campi destinati allo svolgimento di gare tra squadre locali non partecipanti a campionati, senza intervento di pubblico pagante, nei quali cioè si pratica, come giustamente osservato, « il piccolo sport, che distrae nei piccoli comuni la gioventù e la tiene lontana dalla cattiva via ».
- « Per i primi, per ovvî motivi, non si ritiene opportuno che possa essere derogato ad alcuna delle disposizioni previste nella circolare n. 16 del 15 febbraio 1951.
- « Per i secondi, per quanto riguarda la recinzione, la deroga è ammessa dalle stesse norme della citata circolare, in quanto all'articolo 95 è chiaramente detto che « i locali di pubblico spettacolo all'aperto debbono rispondere, in quanto consentito dalle loro caratteristiche speciali, alle norme di sicurezza ed igieniche stabilite nel presente regolamento, ecc. ».
- « Per quanto, invece, attiene alle tribune, poiché i campi della seconda categoria sono in genere da considerarsi come installazioni a carattere provvisorio, l'ultimo capoverso dell'articolo 97 delle citate norme prevede che « per piccole tribune a carattere provvisorio-possono essere ammesse costruzioni in legno

ed altri materiali da approvarsi di volta in volta ».

« Ciò posto, le limitazioni richieste sono già contenute nella circolare in questione e di conseguenza non sembra abbiano concreto fondamento le preoccupazioni espresse circa gli oneri derivanti dalla sistemazione dei piccoli campi sportivi ».

Il Ministro Scelba.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quando potrà essere completato e riaperto al traffico il ponte « Sbieco » sulla Marsicana, interessante il comune di Colli al Volturno (Campobasso) ». (5271).

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione del ponte Sbieco sul Volturno sono stati ultimati fin dal 27 marzo 1951.

« Senonché non essendo stata l'opera ancora sottoposta alle prescritte prove di carico, non è stato possibile autorizzare sul ponte il transito normale.

« Le anzidette prove di carico non si sono potute effettuare, a causa delle piene primaverili del Volturno. Non appena però sarà eliminato ogni ostacolo, le prove stesse saranno compiute per disporre poi subito, ove esse abbiano esito favorevole, la cessazione del divieto ora vigente ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere le sue determinazioni per il prossimo esercizio finanziario relativamente agli indispensabili lavori di ricoslruzione della Chiesa Madre di Castel del Giudice » (Campobasso). (5273).

RISPOSTA. — « Si assicura che sarà esaminata la possibilità di provvedere ai lavori di riparazione della Chiesa Madre di Castel del Giudice (Campobasso), in relazione alle disponibilità dei fondi da impiegare in tale categoria di opere nel prossimo esercizio finanziario ed in rapporto al grado di urgenza di altre opere da eseguire nella stessa zona ».

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

COLITTO. — Al Ministro del tesoro. — « Per conoscere lo stato della pratica riguardante la domanda, rivolta dal comune di Campolieto (Campobasso) alla Cassa depositi

e prestiti, di mutuo della somma di lire 2.993.452, necessaria per pagare passività ». (5274).

RISPOSTA. — « Il mutuo di lire 2.993.452 al comune di Campolieto (Campobasso) per dimissioni di passività, fu regolarmente concesso con provvedimento definitivo del 31 gennaio 1951, e, dopo la registrazione della Corte dei conti, ne fu data partecipazione al comune; dal quale si attendono gli atti necessari alla somministrazione ».

Il Sottosegretario di Stato Avanzini.

COLITTO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se non ritiene opportuno riprendere in considerazione la posizione dei promossi nel concorso magistrale B 6 e proporre con un nuovo disegno di legge l'esaurimento della graduatoria di tutti gli approvati, non essendo conforme a giustizia una netta separazione fra idonei ed idonei, né opportuna la nuova prova di esame che potrebbe essere meno fortunata ». (5275).

RISPOSTA. — « Come si è già avuto occasione di far notare, la legge 9 maggio 1950, n. 281, di iniziativa parlamentare, accordò il beneficio della graduatoria ad esaurimento soltanto ad alcuni idonei del concorso magistrale B 6, e precisamente a coloro che, possedendo il punteggio minimo di idoneità di 105 su 175, avessero riportato una media di almeno 7/10 nelle prove di esame con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

« In sostanza il Parlamento, con questa legge, volle concedere un particolare beneficio non a tutti gli idonei del concorso, che potrebbero essere risultati tali anche soltanto in forza di un certo numero di titoli valutabili, ma solo a quelli che avessero già dato concreta prova di capacità e di cultura, che li rendesse meritevoli di entrare nei ruoli ordinari del corpo insegnante.

« Essendo così la legge formulata, è ovvio che gli altri idonei non possono vantare alcun diritto e, se vorranno far parte dei ruoli magistrali ordinari, dovranno sottoporsi all'onere delle prove di un nuovo concorso, come avviene, di regola, per tutti gli idonei non vincitori di precedenti concorsi.

« D'altra parte i posti disponibili nei ruoli magistrali sono stati già messi a concorso.

« Non sarebbe, pertanto, neppure materialmente possibile, a parte ogni altra ragione di opportunità, detrarre dal numero dei posti già messi a concorso, quelli che dovrebbero

essere riservati ai concorrenti del B 6 ove fosse accolta la proposta.

« Occorre, infine, tener presente che con la proposta, si viene a svisare completamente il significato della legge 9 maggio 1950, n. 281, sopracitata.

"Infatti, la norma non riconosce un diritto, che in effetti non esiste, a favore degli idonei del B 6 ed, ancor più, dei promossi. È semplicemente un premio, una concessione che si è voluta dare ai più capaci e meritevoli di questo concorso generale, dato che esso si svolgeva contemporaneamente ai concorsi speciali e riservati banditi nell'immediato dopoguerra e per i quali esistevano delle notevoli facilitazioni nello svolgimento delle prove, prima fra tutte le mancanza della prova scritta.

« Accogliere una tesi del genere costituirebbe un gravissimo precedente, con effetti deleteri sui futuri concorsi, compresi quelli in atto, ed, ipotecando i posti che si renderanno liberi in futuro, sopprimerebbe ogni speranza di lavoro e di sistemazione per molti anni di giovani, anche colti e meritevoli, che potranno uscire diplomati dai numerosissimi istituti magistrali.

« Si conferma perciò la impossibilità di prendere in considerazione la proposta ».

Il Ministro
GONELLA.

COSTA. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quando potrà essere accolta la domanda del comune di Bevilacqua (Verona) per concessione del contributo statale sulla spesa di lire 20 milioni 560 mila per costruzione di case popolari ». (4216).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Bevilacqua (Verona) per ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, è stata accolta limitatamente alla spesa di lire 10 milioni e non di 35 milioni come era stato chiesto dal comune stesso, a causa della limitata disponibilità di fondi in confronto al numero rilevante delle richieste avanzate da altri Enti che sono risultati più bisognosi di alloggi popolari.

« Il progetto relativo all'importo di 10 milioni è stato già approvato ed è stata già data l'autorizzazione ad iniziare i lavori previa gara d'appalto con la forma della licitazione privata.

« La domanda del comune anzidetto per la restante spesa potrà essere ripresa in esame compatibilmente con la disponibilità dei fondi e in rapportò alle necessità prospettate da altri Enti, quando saranno compilati i programmi delle opere del genere da finanziare ai sensi della legge di cui trattasi ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

CUTTITTA. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere perché, dopo quasi quattro anni dalla loro eliminazione dai ruoli, non si sia provveduto alla definitiva sistemazione amministrativa degli ufficiali collocati in congedo assoluto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 837, applicando senz'altro ad essi l'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, in ottemperanza del parere n. 239 emesso al riguardo dal Consiglio di Stato nella seduta del 15 marzo 1950 ». (5103).

RISPOSTA. — « Come è noto, l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stoto 5 agosto 1947, n. 837, stabilisce, al terzo comma, che gli ufficiali i quali non hanno ottemperato all'obbligo di rinnovare il giuramento devono essere collocati in congedo assoluto.

« Lo stesso decreto legislativo prevede, al secondo comma del medesimo articolo 1, la concessione di un aumento di 5 anni del servizio utile a pensione, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione o della indennità per una sola volta.

« In sede di applicazione di tali disposizioni sorse il problema se nell'effettuare l'aumento di 5 anni sopra indicato dovesse applicarsi la legge 9 maggio 1940, n. 369 (articoli 32, 36, 38), per la quale verrebbe ad essere liquidata la pensione sul minimo di 20 anni di servizio, purché si siano compiuti 15 o più anni di servizio utile a pensione di cui 12 di servizio effettivo, compresi i 5 anni di maggiorazione, o se debba applicarsi l'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, per il quale la pensione verrebbe liquidata per gli anni effettivamente prestati con l'aumento dei 5 anni, purché in totale gli interessati raggiungano i 15 anni di servizio utile appunto come prescrive l'articolò 12, oppure se dovesse applicarsi addirittura l'articolo 2 dello stesso regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, per il quale tanto i civili che i militari hanno diritto alla pensione solo se raggiungano il minimo normale di anzianità e cioè i 20 anni di servizio (ivi compresi i 5 di aumento).

"Questa Amministrazione, dopo aver studiato a fondo il problema, pur essendo dell'avviso che dovesse applicarsi l'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, in considerazione della delicatezza della questione, ritenne di dover proporre apposito quesito in merito al Consiglio di Stato, il che fece nel febbraio 1950.

« L'Alto Consesso, nell'adunanza della sezione terza del 15 marzo 1950, espresse il parere che nei confronti degli ufficiali in argomento fosse applicabile, ai fini della determinazione del periodo di servizio richiesto per conseguire il diritto a pensione, il disposto dell'articolo 12 del regio decreto 1626 più volte citato, così come a questo Ministero era sembrato.

« In conseguenza, questa Amministrazione in data 13 aprile 1950 dispose che gli uffici dipendenti si attenessero alle conclusioni del Consiglio di Stato nel dare pratica applicazione al decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837.

« Senonché i provvedimenti emessi in conformità del parere del Consiglio di Stato ed inviati alla Corte dei conti, non furono da questa emessi a registrazione e sono stati restituiti con il rilievo che, nella fattispecie è da applicarsi l'articolo 2 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626 (20 anni di servizio), e non già l'articolo 12, comma secondo, dello stesso regio decreto (15 anni di servizio), in quanto il collocamento in congedo assoluto disposto a sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, è da considerarsi avvenuto per disposizione di legge e, perciò, non rientra fra i provvedimenti d'autorità.

« Questa Amministrazione da allora non ha mancato di insistere presso la Corte dei conti, prendendo gli opportuni contatti con i competenti uffici, ha studiato nuovamente l'intero problema, ha più volte illustrato la questione con motivi di stretto diritto e di equità, riuscendo così ad ottenere che la Corte riprendesse in esame la sua tesi.

« Tutto ciò allo scopo, di non far ricorso, per ovvî motivi, alla facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 24 del regio decreto legislativo 12 luglio 1934, n. 1214 (deliberazione della Corte dei conti in sezione di controllo), o di non investire della questione, prima di aver esaurito ogni mezzo diretto per far prevalere la tesi che si ritiene giusta, il Consiglio dei Ministri mediante la richiesta di disporre la registrazione con riserva di ogni singolo provvedimento restituito dalla Corte.

« Secondo quanto risulta da informazioni recentemente assunte, sembra che la Corte dei conti sia per terminare il nuovo esame intrapreso e perciò, fra non molto, gli interessati potranno avere la liquidazione delle loro spettanze secondo il principio sostenuto dalla Amministrazione militare, oppure questa Amministrazione potrà considerare l'opportunità di dare inizio ad una delle due procedure sopra specificate ».

Il Ministro
Pacciardi.

CUTTITTA. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere se non ritenga opportuno estendere agli studenti universitari fuori corso e laureandi della classe 1925, il rinvio della chiamata alle armi già concesso agli studenti universitari fuori corso e laureandi della classe 1924 (disposizioni contenute nelle circolari n. 27 Ris. 6 del 31 gennaio 1951 e n. 95 Ris. 6 del 10 febbraio 1951). Ciò per evidenti ragioni di equità, e per venire incontro ai giovani delle classi maggiormente provate nel corso dell'ultima guerra ». (5104).

RISPOSTA. — « Come è noto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, prevede, all'articolo 116, che il titolo al ritardo della prestazione del servizio alle armi cessa, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età.

"Tuttavia, tenuto conto che la chiamata alle armi del terzo scaglione della classe 1929, avvenuta nello scorso febbraio, coincideva con la sessione straordinaria degli esami universitari, venne concesso, in via del tutto eccezionale, che gli studenti fuori corso e laureandi della classe 1924, che avrebbero dovuto sostenere gli esami in detta sessione straordinaria e che avrebbero dovuto rispondere contemporaneamente alla chiamata del terzo scaglione del 1929, fossero rinviati alla chiamata del primo scaglione del 1930.

« Per gli studenti della classe 1925, invece, non si verifica coincidenza fra il periodo dell'incorporazione ed il periodo degli esami, dato che la chiamata alle armi del primo scaglione della classe 1930 avverrà ai primi di settembre 1951.

« Non appare quindi opportuno né necessario estendere anche agli studenti della classe 1925 il provvedimento di eccezione già adottato nei confronti degli studenti della classe 1924 e, perciò, la disposizione di cui al

citato articolo 116 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito dovrà trovare piena applicazione».

Il Ministro
PACCIARDI.

CUTTITTA. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere se non ritenga doveroso rivedere la misura della indennità di alloggio attualmente in vigore per i sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri ammogliati, al fine di adeguarla, sia pure in parte, alle mutate condizioni dei fitti, elevandone l'attuale importo di lire 550 mensili ad un minimo di lire tremila ». (5196).

RISPOSTA. — « È tuttora all'esame, d'intesa con il Ministero del tesoro e con gli altri dicasteri interessati, la proposta di revisione delle misure della indennità di alloggio per il personale delle forze di polizia, compresi gli appartenenti all'Arma dei carabinieri ».

Il Ministro dell'interno SCELBA.

DAL CANTON MARIA PIA. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se, modificando l'attuale situazione in materia d'imposta sull'entrata per i prodotti caseari, intenda veramente sopprimere l'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, a tutto danno del produttore-conferitore e quindi delle latterie sociali ». (4270).

RISPOSTA. — (Vedere risposta all'interrogazione Bettiol Francesco, n. 4264, stesso allegato).

Il Ministro Vanoni.

D'AMBROSIO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se non intenda, nell'interesse della scuola media, concedere che la graduatoria dei segretari della scuola media, ultimo concorso per titoli, sia ad esaurimento o per lo meno vengano chiamati quegli idonei che abbiano riportato un alto punteggio. Si fa osservare che in tale concorso specifico hanno anche partecipato concorrenti di altre amministrazioni, i quali sono risultati vincitori con grave danno delle segreterie che andranno a reggere ». (5106).

RISPOSTA. — « I concorrenti agli impieghi civili, risultati idonei in pubblici concorsi, possono subentrare, nei limiti dei posti messi a concorso, ai vincitori che rinunciano alle nomine o comunque non assumano servizio

nel termine prescritto, ma non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha solo la facoltà (articolo 3 del regio decretolegge 30 dicembre 1923, n. 2960) di assegnare ai predetti concorrenti i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dell'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

« Di conseguenza, per accogliere la richiesta sarebbe necessario promuovere un provvedimento legislativo. Se non che, a parte la considerazione che, se mai, un simile provvedimento non potrebbe, per ovvie ragioni, essere limitato ai concorsi in parola, ma dovrebb'essere esteso a tutti i concorsi banditi dallo Stato, questo Ministero nel caso particolare sarebbe contrario all'iniziativa, in quanto gli elementi risultati idonei nel concorso a 230 posti di segretario nelle scuole medie, bandito con decreto ministeriale del 4 luglio 1947, essendo stati assunti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, potranno essere adeguatamente sistemati nei ruoli speciali transitori, appena entrerà in vigore la legge con la quale saranno emanate le norme integrative e di attuazione del sopra citato decreto legislativo.

« Si fa inoltre presente che con circolare del 27 marzo 1951, n. 2105, sono state impartite le opportune disposizioni, perché i capi d'istituto nell'imminenza delle assegnazioni dei vincitori del predetto concorso, si astengano dal licenziare il personale non di ruolo che si trovava in servizio alla data del 1º maggio 1948 ».

Il Ministro Gonella.

D'AMICO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — « Per conoscere se, a norma dell'articolo 27 e seguenti del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 511, è stata promossa azione disciplinare contro il pretore Filippo Lo Turco e contro il funzionante cancelliere della pretura di Santa Margherita Belice, signor Cusumano, nei confronti dei quali una recente sentenza della sezione istruttoria della Corte d'appello di Palermo stabilisce che ad essi è da attribuire il rilascio di una copia materialmente falsa di un atto di ufficio nei primi di dicembre del 1948 ed il rilascio di un certificato ideologicamente falso, avvenuto il 13 novembre 1948.

« L'interrogante inoltre — avendo la sezione istruttoria dichiarato la irresponsabilità

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

penale e civile del funzionante cancelliere e del predetto pretore, dopo aver accertato la falsità degli atti da loro rilasciati e firmati — chiede di sapere chi risponde, a norma delle leggi penali e civili, del rilascio di copie materialmente false di atti da parte della cancelleria di una magistratura e del rilascio di certificati ideologicamente falsi da parte di un magistrato ». (4765).

RISPOSTA. — « Si comunica al riguardo che, contrariamente a quanto è affermato nella prima parte, l'incaricato di funzioni giudiziarie dottor Filippo Lo Turco, con sentenza 25 novembre 1950 della sezione istruttoria presso la Corte d'appello di Palermó, è stato prosciolto dalla imputazione di falso ideologico « perché il fatto non sussiste ».

- « Con la medesima sentenza il signor Lorenzo Cusumano, segretario comunale di Santa Margherita Belice, è stato prosciolto dalla imputazione di falso materiale commesso nell'esercizio delle funzioni di cancelliere di quella pretura « perché il fatto non costituisce reato »
- « Poiché dalla narrativa della sentenza risulta che il dottor Lo Turco non mancò ai propri doveri né compromise il prestigio proprio e dell'ordine giudiziario, non sono stati ravvisati elementi atti ad autorizzare l'iniziativa di promuovere un procedimento disciplinare a' sensi dell'articolo 29, terzo comma del decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
- « Dalla motivazione della sentenza e dalla formula terminativa di essa si rileva altresì chiaramente la insussistenza nei confronti del Lo Turco, di responsabilità civile per quanto attiene ai fatti esaminati.
- « Per quanto concerne il Cusumano si fa notare che il proscioglimento del medesimo da parte del giudice penale, e perché intervenuto in fase istruttoria e perché pronunciato con la formula « perché il fatto non costituisce reato », lascia impregiudicato ogni eventuale diritto che potesse farsi valere nella sede civile da chi fosse rimasto danneggiato dal fatto oggetto del procedimento penale ».

Il Sottosegretario di Stato
Tosato.

DE' COCCI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri, e ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in ordine all'esistenza della Gioventù italiana (ex G.I.L.), in particolare allo scopo di eliminare l'attuale situazione di disagio del per-

sonale dipendente legittimamente preoccupato circa la continuità della propria retribuzione e del proprio avvenire ». (4689).

RISPOSTA. — « Sono note le gravi difficoltà che si frappongono ad una rapida soluzione del problema della gioventù, nel quale si inserisce come elemento di notevole rilievo, la destinazione delle varie attività del complesso ex g.i.l.

- « Può tuttavia assicurarsi che il problema stesso è alla costante attenzione del Governo, e gli studi relativi hanno avuto maggiore impulso con la recente nomina del nuovo commissario della G.I.
- « Nella stesura dell'apposito disegno di legge, è da ritenere che verrà compiutamente regolata anche la posizione degli attuali dipendenti del Commissariato nazionale della G.I., per i quali oggi la corresponsione degli emolumenti mensili è assicurata nelle forme e con gli accorgimenti già esposti nelle citate precedenti risposte ad interrogazioni rivolte sull'argomento ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio MARTINO.

DE' COCCI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle legittime aspirazioni dei carabinieri — in ordine al trattenimento in servizio o al reimpiegó o ad una congrua liquidazione — i quali, dopo aver prestato servizio per numerosi anni alle dipendenze dell'Arma, vengono collocati in congedo ai sensi della circolare n. 1507/63 del 16 luglio 1950 ». (5107).

RISPOSTA. — « Com'è noto, l'invio in congedo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, iniziato gradualmente a cominciare dal 1º gennaio 1949, è stato completato sotto la data del 15 aprile 1951, in osservanza del tassativo disposto della legge 29 marzo 1951, n. 250 (articolo 5) che ha stabilito a tale data il termine ultimo per il mantenimento in servizio del personale suddetto ad eccezione dei sottufficiali e militari di truppa « trattenuti » riconosciuti in possesso di « spiccati requisiti » (articolo 4 legge citata).

« Premesso che sono stati seguiti criteri piuttosto benevoli nell'accertamento degli « spiccati requisiti » di cui sopra (risultano mantenuti in servizio circa 1300 sottufficiali e 2000 militari di truppa), si aggiunge che l'Amministrazione si è preoccupata di age-

volare nei limiti del possibile il rientro nella vita civile del personale da congedare, sia mediante l'opera svolta dai comandi di legione, su direttiva del comando generale dell'Arma, per la ricerca di un impiego civile, sia promuovendo l'emanazione di un apposito disegno di legge — in via di definizione col Tesoro — che attribuisca ai sottufficiali e militari di truppa congedati senza diritto a pensione una indennità una tantum ».

Il Ministro PACCIARDI.

DE' COCCI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, senza ulteriori inadempienze, abbia a procedere al più presto al pagamento dei propri debiti maturati negli anni 1949, 1950 e 1951 verso gli ospedali, in particolare quelli marchigiani ». (5223).

RISPOSTA. — «È noto come, proprio in considerazione dei rilevanti impegni dell'I.N.A.M. nei confronti degli ospedali, questa Amministrazione ottenne un finanziamento di 2 miliardi di lire da destinare a questo titolo specifico. Ed è stato allora che, in accordo con la F.I.A.R.O. (Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere), venne definito un piano di ripartizione della predetta somma in modo da soddisfare in parte,

- « È necessario a questo punto far presente che la regione delle Marche offre aspetti particolari per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, la cui spesa più fortemente incide nei bilanci delle singole sedi provinciali. La massa degli assicurati ha carattere prevalentemente agricolo e per tale ragione la richiesta delle prestazioni si orienta più spesso verso l'assistenza ospedaliera.
- « Si può, comunque, assicurare che l'Istituto segue con vigile attenzione l'andamento

· ma in maniera uniforme, tutti gli ospedali d'Italia.

« I termini dell'accordo si sintetizzano nel pagamento del:

50 per cento sulle spedalità dovute a tutto il 31 dicembre 1949;

30 per cento sui conti ospedalieri insoddisfatti del 1º semestre 1950;

15 per cento sull'ammontare residuo dei debiti riflettenti il periodo 1º luglio-31 ottobre 1950.

« Pertanto, dal 1º gennaio al 30 aprile 1951 sono stati effettuati dall'I.N.A.M. alle dipendenti sedi provinciali delle Marche i seguenti finanziamenti per provvedere all'attuazione dell'accordo sopra accennato, erogando anche somme maggiori del previsto, data la particolare situazione degli ospedali di quella regione caratterizzata dall'esistenza di numerosi, ma piccoli complessi sanitari:

Ancona . . . L. 77.000.000
Ascoli Piceno . . . » 40.000.000
Macerata . . . » 99.500.000
Pesaro » 87.500.000

Marche Totale L. 304.000.000

« In seguito a tali pagamenti, lo stato debitorio delle suddette sedi verso le amministrazioni ospedaliere al 31 aprile 1951 risulta il seguente:

Competenza 1950 — 94.085,210	Competenza 1951 — 31.800.831	Totale 142.655.524			
			39.344.672	40.000.000	79.344.672
30.153.826 32.495.956 196.079.654	38.488.239 26.000.830 136.289.900	114.545.818 80.946.522 			

dell'assistenza ospedaliera in relazione alle posibilità economiche delle sedi sopra dette, facendo fronte agli impegni più urgenti ed allo scopo di un progressivo miglioramento della situazione generale».

> Il Ministro MARAZZA.

DE VITA. — Ai Ministri dei trasporti e del tesoro. — « Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale ai pensio-

nati delle Ferrovie dello Stato non sarebbe ancora stato liquidato l'aumento della pensione nella misura del 10 per cento deliberato nel 1949 ». (4949).

RISPOSTA. — « L'aumento di pensione in conseguenza dell'aumento del 10 per cento degli stipendi previsto dalla legge 11 aprile 1950, n. 130 e riguardante il personale cessato dal servizio posteriormente al 1 luglio 1949 è stato già concesso, dalla Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, alla generalità dei pensionati interessati.

« Si conferma, altresì, che all'aumento del 10 per cento sulla pensione nei riguardi degli agenti esonerati anteriormente alla suindicata data del 1º luglio 1949, si provvederà quanto prima, essendo stato di recente approvato dal Parlamento, come è noto, il relativo provvedimento legislativo ».

Il Ministro dei trasporti
Campilli.

DE VITA. — Ai Ministri della marina mercantile, dei lavori pubblici e del lavoro e previdenza sociale. — « 1º) Se non ritengano necessario ed urgente dare a Pantelleria un porto, che sia sicuro asilo ai natanti e garanzia per l'approvvigionamento dell'Isola e la continuità dei servizi indispensabili alla popolazione civile; 2º) quali provvedimenti intendano adottare a favore dei marittimi maggiormente colpiti dal fortunale del 16 gennaio 1951 e che, a causa della perdita dei due motovelieri Madonna del Paradiso e Santa Rita, non assicurati, si trovano attualmente senza lavoro ». (4950).

RISPOSTA. — « Il Ministero dei lavori pubblici ha già fatto esaminare dai propri organi tecnici locali la possibilità di ripristinare e potenziare il vecchio porto di Pantelleria.

- « Occorre ripulire tutto lo specchio acqueo del bacino portuale dai relitti, ruderi, detriti, ecc., che attualmente l'ingombrano, rendendo difficile e pericoloso l'ingresso ai natanti; approfondire fino a metri 4 i fondali del porto mediante escavazione in roccia; e provvedere, inoltre, alla difesa del bacino portuale dalla traversia mediante la costruzione di una scogliera da intestarsi nel sito più conveniente.
- « Con l'attuazione degli accennati lavori il porto vecchio di Pantelleria potrà soddisfare ai bisogni dell'Isola e potrà anche servire come porto-rifugio ai numerosi pescherecci che frequentano quella zona.

- « E emersa anche l'opportunità di provvedere al salpamento dei massi franati dalla scogliera del porticciuolo "Cidonio", all'esterno del porto vecchio, ed il ricollocamento in sito dei massi stessi.
- « In relazione a quanto sopra, il predetto Ministero sta provvedendo all'esecuzione di questi ultimi lavori ed è attualmente in corso l'istruttoria per la esecuzione di quelli riguardanti la ripulitura del bacino portuale.
- « È stato, inoltre, dato incarico all'Ufficio del Genio civile di Trapani di approntare, con ogni sollecitudine, uno studio di massima per l'esecuzione delle altre suindicate opere occorrenti per la sistemazione definitiva del porto di Pantelleria.
- « Tale studio sarà poi sottoposto all'esame della Commissione per i piani regolatori dei porti marittimi nazionali.
- « In merito alle provvidenze poste in atto in favore dei marittimi dei motovelieri *Ma*donna del Paradiso e Santa Rita, andati perduti nel fortunale del 16 gennaio 1951, si fa rilevare quanto segue:
- 1º) in casi analoghi a quello di cui trattasi si suole in effetti concedere sussidi ai marittimi o ai loro congiunti, sussidi che vengono corrisposti, in genere, dietro domanda da parte degli interessati, e sulla scorta delle informazioni attinte in merito dalle autorità locali;
- 2º) l'importo dei sussidi consuetudinariamente concessi ai marittimi, in circostanze del genere, è, peraltro, piuttosto limitato, in relazione alle disponibilità di bilancio;
- 3º) nell'incidente occorso ai marittimi dei predetti motovelieri nessuna istanza è tuttora pervenuta a questo Ministero, il quale ha provveduto a richiedere alla Capitaneria di Porto di Trapani nelle cui acque territoriali si è verificato il sinistro ampie notizie al riguardo ».

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile Tambroni.

DI MAURO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere quali provvedimenti intende adottare per sanare la grave situazione determinatasi tra i lavoratori camerieri operanti nel settore ristoranti, bar e caffè della provincia di Catania, sottoposti nell'avviamento al lavoro al totale arbitrio delle ditte assuntrici a seguito della illegale decisione della commissione provinciale di collocamento di Catania che, in data 15 luglio 1950, ha deciso, su richiesta

dell'Associazione commercianti, in assenza dei rappresentanti della Camera del lavoro, che rappresenta la quasi totalità della categoria, e con l'approvazione dei rappresentanti dei Liberi sindacati, che il collocamento della mano d'opera disoccupata sia attuato su richiesta nominativa, anziché numerica, come previsto dall'articolo 14 della legge 29 aprile 1949, n. 264 ». (5095).

RISPOSTA. — « In merito a quanto sopra, si comunica che da parte della Camera del lavoro di Catania è stato qui inoltrato apposito ricorso a nome della categoria interessata e che detto ricorso è stato trasmesso alla Commissione centrale per l'avviamento al lavoro per il prescritto parere in base al disposto dell'articolo 2 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

- « Non appena intervenuta la relativa pronuncia, questo Ministero potrà decidere in via definitiva sulla questione.
- « Con l'occasione, è peraltro opportuno rammentare che trovasi in fase di avanzata predisposizione presso gli uffici competenti di questo Ministero, un provvedimento inteso ad organizzare, con forme speciali, l'avviamento al lavoro degli addetti ad aziende alberghiere e pubblici esercizi.
- « Si confida, perciò, che il collocamento della categoria in questione possa essere, entro breve tempo, disciplinato con apposite norme che elimineranno ogni residua incertezza al riguardo ».

Il Ministro Marazza.

EBNER. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se è al corrente che ai professori della scuola media e del liceo scientifico di lingua tedesca in Bressanone a tutt'oggi non sono state ancora pagate:

a) le indennità di presenza per il trimestre aprile-giugno 1950;

- b) il lavoro straordinario per il periodo dal 1º marzo al 15 giugno 1950;
- c) le indennità degli esami interni di dette scuole per la sessione estiva (giugno 1950);
- d) l'indennità degli esami di maturità scientifica per la sessione autunnale 1950;
- e) i conguagli per le ore straordinarie (pagamento cattedra) dal 1º luglio 1949 a due professori del liceo scientifico;
- f) il lavoro straordinario per la segretaria e il bidello del liceo scientifico di Bressanone per gli anni scolastici 1947-48 e 1948-1949;

e per conoscere le ragioni di un siffatto ritardo ». (4846).

RISPOSTA. — « Questo Ministero, prima di rispondere ha voluto compiere una rigorosa e scrupolosa indagine per accertare i motivi del ritardo nel pagamento delle competenze dovute ai professori della scuola media e del liceo scientifico di lingua tedesca in Bressanone.

- «È da premettere, in proposito, che non sempre le tabelle di liquidazione pervengono al Provveditorato agli studi di Bolzano compilate e documentate in modo regolare, per cui quell'Ufficio è talora costretto a ritardare i pagamenti, specie se si tiene conto della speciale struttura di esso, costituito, com'è noto, da due sezioni (italiana e tedesca) e della conseguente notevole difficoltà, in particolar modo per la parte contabile, di ottenere quella rapidità di lavoro che sarebbe desiderabile.
- « Si assicura, comunque, che la maggior parte delle indennità dovute ai professori del liceo scientifico e della scuola media di lingua tedesca di Bressanone, cui si fa riferimento, sono state pagate e le rimanenti (sub. b) ed f) stanno per esserlo.
- « Ad ogni buon fine si è richiamata l'attenzione del provveditore agli studi di Bolzano sulla necessità che inconvenienti del genere di quelli lamentati non abbiano più a ripetersi ».

Il Ministro Gonella.

EBNER, VOLGGER E GUGGENBERG. -- Al Ministro dell'interno. — « Per conoscere.

- a) il numero delle domande di riacquisto della cittadinanza italiana di rioptanti pervenute al Ministero nel periodo 1º ottobre 1950-30 aprile 1951;
- b) il numero dei decreti di cittadinanza emessi a favore di rioptanti durante lo stesso periodo 1º ottobre 1950-30 aprile 1951;
- c) le ragioni per le quali moltissime di queste domande, non contestate ed istruite in ogni loro parte, rimangono inevase per mesi e mesi presso il competente ufficio del Ministero, con grave pregiudizio degli interessati,
- d) se al dipendente ufficio del proprio Ministero non intende dare ordine di accelerare la definizione almeno di quelle pratiche, la cui evasione, a nome e nell'interesse dei richiedenti, è da mesi sollecitata soprattutto da parte degli onorevoli senatori e deputati della provincia di Bolzano ». (5282).

RISPOSTA. — « Premesso che dall'inizio del suo funzionamento l'Ufficio opzioni di questo Ministero ha adottato e spedite, su 19.794 domande ricevute, n. 17589 decisioni in esecuzione del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, si fa presente, per quanto specificatamente concerne la suaccennata richiesta:

- a) il numero delle domande di riacquisto della cittadinanza italiana, pervenute a questo Ministero dall'Ufficio revisioni opzioni di Bolzano, nel periodo 1º ottobre 1950-30 aprile 1951, è di 2242;
- b) i provvedimenti adottati nello stesso periodo di tempo a' termini del ricordato decreto legislativo n. 23, sono stati 422, di cui 253 favorevoli e 169 contrari al riacquisto predetto;
- c) le altre domande pervenute sono in corso di esame e vengono gradualmente perfezionate sulla base delle intese italo-austriache del 28 marzo 1950 ».

Il Ministro Scelba.

FERRARESE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Se non creda necessario ed urgente autorizzare i Provveditorati agli studi a rilasciare annualmente i sei biglietti di viaggi consentiti dalle attuali disposizioni ai pensionati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, anziché costringerli a richiederli ogni anno a Roma — Ufficio concessioni ferroviarie — con una procedura dispendiosa e lentissima; e per sapere se non creda atto di giustizia estendere ai vecchi pensionati il diritto ai viaggi anche per i conviventi a carico, come riconosciuto per i nuovi pensionati ». (5150).

RISPOSTA. — « Per il corrente anno, in base a disposizioni emanate con circolare del 2 ottobre 1950, è stato rilasciato un libretto ferroviario con copertina di pelle a tutti i pensionati dello Stato.

- « A norma della citata circolare i pensionati a cominciare dall'anno venturo non dovranno più rinnovare il libretto, ma solo il fascicolo-scontrino di sei viaggi annessi al libretto stesso.
- « I fascicoli saranno dati in dotazione ai Provveditorati agli studi, in modo da poter essere consegnati sollecitamente ai richiedenti.
- « Per quanto riguarda il secondo punto si fa osservare che tutti i pensionati dello Stato hanno diritto alla concessione ferroviaria per la moglie e i figli minorenni.

- « Se si è inteso riferirsi ai maestri elementari collocati a riposo prima del 1º ottobre 1942, si fa presente che essi, nonché, a maggior ragione, i conviventi a carico, non hanno titolo alla concessione, perché solo da tale data furono inquadrati fra gli impiegati statali.
- « Questo Ministero, in ogni caso, è stato sempre del parere che fosse equo estendere il beneficio anche a questi ultimi pensionati ed ha intavolato in proposito col Ministero dei trasporti, competente in materia, lunghe trattative rimaste finora infruttuose.
- « Si assicura che questa Amministrazione continuerà ad insistere sulla necessità di andare incontro alle aspirazioni degli interessati ».

Il Ministro
GONELLA.

- FINA. All'Alto Commissario per l'igiene e la santà pubblica. « Per conoscere se non creda opportuno, dove esista la centrale per la pastorizzazione e distribuzione al consumo diretto del latte, invitare i prefetti ad applicare e far osservare le vigenti disposizioni sul funzionamento delle centrali.
- « E noto che parecchie fra le centrali esistenti pastorizzano e distribuiscono il latte con sistemi diversi e non sempre rispondenti a quei criteri igienici per cui furono istituite, anzi spesso non sono che strumenti di speculazione in danno dei consumatori e dei produttori, dando luogo a frequenti e giustificate lamentele.

L'interrogante chiede, inoltre, se l'onorcvole Alto Commissario non intenda utile in
quei centri, dove il consumo del latte essendo
al di sotto dei 100 ettolitri giornalieri l'istituzione della centrale per la pastorizzazione risulta antieconomica, concedere, almeno, alla
latteria a consorzio di latterie o di produttori
della zona stessa, che la richiedono, l'autorizzazione a gestire spacci tecnicamente e igienicamente attrezzati per la filtrazione, refrigerazione, imbottigliamento e distribuzione
del latte al consumo, al solo scopo di dare
anche a quei cittadini un minimo di doverosa
garanzia igienica su tale prodotto.

« L'interrogante chiede, infine, se non ritenga rendere obbligatoria la pastorizzazione del burro da tavola. Il burro, specialmento quello prodotto con creme di affioramento, concentra gran parte dei bacilli contenuti nel latte e quella minuta materia eterogenea che sfugge a una non sempre accurata filtrazione.

« Solo con la pastorizzazione è possibile una garanzia dal lato igienico, specialmente

-- 28461 ---

per coloro che abitualmente o per ragioni di salute consumano burro crudo e una maggiore sicurezza sulla genuinità di tale prodotto che in commercio è il più adulterato e il meno controllato con danno evidente della salute e dell'interesse dei consumatori e degli stessi produttori ». (4880).

RISPOSTA. — « L'impianto e il funzionamento delle centrali del latte sono disciplinati da disposizioni contenute nel Regolamento 9 maggio 1929 e nella legge 16 giugno 1938, n. 851. Le centrali sono sotto il vigile controllo degli organi tecnici responsabili del loro regolare funzionamento sia nei riguardi igienico sanitari che economici, onde assicurare la scrupolosa osservanza delle citate disposizioni di legge. Non risulta dai rapporti sui controlli effettuati, che vengono trasmessi a questo A.C.I.S., che si siano verificati a carico delle centrali del latte attualmente in funzione inconvenienti degni di rilievo.

«Peraltro, allo scopo di perfezionare la vecchia legge e rivedere alcune questioni importanti, questo Alto Commissariato si propone ora, d'accordo con i Ministeri interessati, di procedere alla emanazione di una nuova legislazione sulle centrali del latte.

« Si può, pertanto, assicurare che in tale sede saranno tenute in particolare evidenza le questioni prospettate ».

> _L'Alto Commissario Cotellessa.

FODERARO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere quale criterio abbia adottato nell'ammettere al concorso per titoli, a posti di direttore didattico governativo in prova, gli abilitati attraverso un'occasionale sessione di esami, indetta con decreto ministeriale 24 novembre 1927, per il conseguimento del diploma di abilitazione, escludendo dal detto concorso per titoli coloro che sono forniti di specifico titolo di abilitazione, conseguito in virtù di regolare corso accademico biennale, con tesi scritte e relativa discussione, al quale corso si accedeva e si accede con rigoroso esame di concorso ». (4993).

RISPOSTA. — « Dopo che furono indetti i concorsi per soli titoli a posti di direttore didattico, in applicazione della lettera c) dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, pervennero al Ministero domande di ammissione da parte degli aspiranti che, sforniti di litolo di studio, avevano preso parte ai con-

corsi indetti con i decreti ministeriali 22 maggio 1923, 3 gennaio 1925 e 26 aprile 1934 e nelle relative prove d'esame avevano conseguito la media di 6/10, nonché di coloro che avevano preso parte alla sessione speciale di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla direzione didattica, indetta con decreto ministeriale 24 novembre 1927 e nelle prove di tali esami avevano anch'essi riportata la media di 6/10.

« Il dubbio sull'ammissibilità ai concorsi per soli titoli degli aspiranti appartenenti agli anzidetti due gruppi trovava i suoi motivi nelle seguenti considerazioni:

a) per il primo gruppo, ossia per coloro che in precedenza avevano preso parte ad un concorso per le direzioni didattiche conseguendovi, nelle prove d'esame, la media di 6/10, in quanto trattavasi di maestri che al concorso sostenuto erano stati ammessi, in base a speciali disposizioni, senza che fossero provvisti del titolo di abilitazione alla direzione didattica e tale titolo conseguirono appunto per il favorevole esito delle prove d'esame: trattavasi, quindi, non di una idoneità che avrebbe dato diritto al posto, qualora vi fosse stata sufficienza dei posti messi a concorso, ma del semplice conseguimento dell'abilitazione;

b) per il secondo gruppo, ossia per quelli che avevano partecipato a una semplice sessione speciale di abilitazione alla direzione didattica, in quanto trattavasi di maestri che non avevano partecipato a un concorso, pur avendo sostenuto prove d'esame su programmi sostanzialmente uguali a quelli dei concorsi sostenuti dagli aspiranti appartenenti al

primo gruppo.

« Sorto il dubbio sopra accennato, l'Amministrazione ritenne opportuno chiedere in merito il parere del Consiglio di Stato, il quale per il primo gruppo espresse l'avviso che gli appartenenti ad esso, trattandosi di maestri presentatisi a un concorso per la nomina a direttori didattici di ruolo, l'ammissione ai nuovi concorsi, per soli titoli, non poteva essere negata, mentre per il secondo gruppo faceva presente che, avendo gli appartenenti ad esso superato prove d'esame su programmi sostanzialmente corrispondenti ai programmi dei concorsi sostenuti dagli appartenenti al primo gruppo, ragioni di equità suggerivano una decisione favorevole-all'ammissione ai nuovi concorsi per soli titoli.

« Il Ministero decise allora l'ammissione ai concorsi per soli titoli degli aspiranti per i quali il quesito era stato proposto, e di tali aspiranti fece espressa menzione nei decreti.

con i quali furono riaperti i termini dei concorsi di cui trattasi.

« Quanto alla condizione dei maestri forniti dell'abilitazione alla direzione didattica, conseguita presso la facoltà di Magistero, ai quali è fatto riferimento, è appena il caso di osservare che per i detti maestri, non avendo essi partecipato né a concorsi a posti di direttore didattico né alla sessione di esami speciali per la medesima abilitazione, non sorgeva alcun dubbio circa la loro non ammissibilità ai concorsi per soli titoli e pertanto non era assolutamente il caso per essi di promuovere alcun parere da parte del Consiglio di Stato ».

Il Ministro Gonella.

FODERARO. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare in favore degli ufficiali dell'Esercito col grado di capitano in carriera limitata, i quali sono esclusi dai benefici della proroga di due anni di età per la permanenza in servizio, benefici già concessi agli ufficiali superiori e generali ai sensi del decreto del Ministero della difesa del luglio 1948 ». (4994).

RISPOSTA. — « In merito si ritiene anzitutto rilevare che non è esatta l'affermazione secondo cui, con il decreto del Ministro della difesa del luglio 1948, sarebbe stato concesso agli ufficiali generali e superiori dell'Esercito il beneficio della proroga di due anni per la permanenza in servizio.

« Invero, con il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, si provvide àd elevare i limiti di ctà per la cessazione dal servizio permanente dei soli ufficiali superiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, nella misura di un anno per i colonnelli e di due anni per i tenenti colonnelli e i maggiori, con esclusione, quindi, sia degli ufficiali generali menzionati, sia degli ufficiali superiori. dell'Arma dei carabinieri e dei servizi. L'elevazione dei cennati limiti di età - che, peraltro, coincise con l'istituzione di limiti di promovibilità per i tenenti colonnelli e i maggiori delle quattro Armi anzidette - fu consigliata dalla particolare situazione che si era creata nei ruoli degli ufficiali superiori delle Armi stesse in dipendenza del lungo blocco delle promozioni e della intervenuta riduzione dei quadri, e precisamente dalla riconosciuta necessità di evitare l'esodo per limiti di età di un rilevante numero di ufficiali superiori e la conseguente promozione al grado

di maggiore di molti capitani ancora giovani di età, il che non avrebbe mancato di bloccare nuovamente le carriere in un non lontano futuro.

« In relazione a quanto precede, è evidente che — non ricorrendo per gli ufficiali a carriera limitata le ragioni suindicate — la predetta iniziativa non poteva riguardare gli stessi, così come, in effetti, non riguardò gli ufficiali degli altri ruoli e gradi.

« Peraltro, nei confronti degli ufficiali di cui trattasi si è provveduto, con apposita norma inserita nel disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate recentemente presentato al Senato, ad abolire la limitazione di carriera ora esistente, equiparando gli ufficiali stessi ai pari grado a carriera normale.

« E, per rendere possibile a quelli di essi che rivestono il grado di capitano di concorrere all'avanzamento a maggiore, con le norme della nuova legge di avanzamento si è, altresì provveduto ad elevare per costoro di un anno il vigente limite di età (da 51 a 52 anni) ».

Il Ministro
Pacciardi.

FODERARO. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno. — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in favore di varie migliata di carabinieri ed appuntati, trattenuti e richiamati, i quali, dopo anni di lodevole servizio, sono minacciati di essere collocati in congedo senza indennità alcuna di buonuscita e senza pensione.

« L'interrogante fa presente che un tale provvedimento, se adottato verrebbe ad aggravare l'esasperante problema della disoccupazione ». (5025).

RISPOSTA. — « Come è noto, l'invio in congedo dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri richiamati o trattenuti, iniziato gradualmente a cominciare dal 1º gennaio 1949, è stato completato sotto la data del 15 aprile 1951 in osservanza del tassativo disposto della legge 29 marzo 1951, n. 250 (articolo 5), che ha stabilito a tale data il termine ultimo per il mantenimento in servizio del personale suddetto ad eccezione dei sottufficiali e militari di truppa « trattenuti » riconosciuti in possesso di « spiccati requisiti » (articolo 4 legge citata).

« Premesso che sono stati seguiti criteri piuttosto benevoli nell'accertamento degli « spiccati requisiti » di cui sopra (risultano

mantenuti in servizio circa 1300 sottufficiali e 2000 militari di truppa), si aggiunge che l'Amministrazione si è preoccupata di agevolare nei limiti del possibile il rientro nella vita civile del personale da congedare, sia mediante l'opera svolta dai comandi di legione, su direttiva del comando generale dell'Arma, per la ricerca di un impiego civile, sia promuovendo l'emanazione di un apposito disegno di legge — in via di definizione col Tesoro — che attribuisca ai sottufficiali e militari di truppa congedati senza diritto a pensione un'indennità una tantum ».

Il Ministro della difesa
PACCIARDI.

FODERARO. — Ai Ministri dei trasporti e del tesoro. — « Per conoscere se non ritengano opportuno estendere ai grandi invalidi di guerra di tabella D le stesse facilitazioni di viaggio nelle ferrovie dello Stato di cui fruiscono i grandi invalidi di guerra di tabella C, approvate con decreto interministeriale numero 2795, del 4 febbraio 1949 ». (5026).

RISPOSTA. — « La differenza di trattamento, nei riguardi delle facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato, attualmente previste dalla concessione speciale VIII, tra i superinvalidi di guerra di tabella C ed i superinvalidi di cui alla tabella D, ha lo stesso fondamento logico e giuridico, che è alla base del diverso trattamento di pensione, previsto rispettivamente nelle citate tabelle C e D, allegate alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sul riordinamento delle disposizioni relative alle pensioni di guerra.

« Tale discriminazione, come è noto, è basata sul criterio delle particolari circostanze nelle quali gli interessati hanno riportato ferite, lesioni od infermità, per cui per i mutilati od invalidi, resi tali in servizio presso reparti operanti, è previsto un determinato trattamento di pensione (tabella C), superiore a quello previsto per i mutilati ed invalidi resi tali in circostanze diverse (tabella D).

« Premesso, quindi, che la concessione speciale VIII per i trasporti di persone sulle ferrovic dello Stato trova la sua giustificazione, come già precisato, negli stessi criteri che ispirano la vigente legislazione sulle pensioni di guerra (decreto interministeriale n. 2795, del 4 febbraio 1949), non si ritiene di poter estendere, da un punto di vista equitativo, ai grandi invalidi di tabella D, le stesse facilitazioni di viaggio previste per i grandi invalidi di guerra di tabella C, anche a voler prescindere dalle condizioni deficitarie del bi-

lancio ferroviario, che sconsiglierebbero, già di per sé, ulteriori concessioni in tema di agevolazioni di viaggio ».

Il Ministro dei trasporti
CAMPILLI.

FODERARO. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici. — « Per conoscere se in seguito alla captazione delle acque del torrente Tuccio — comune di San Lorenzo (Reggio Calabria) — possono essere pregiudicati gli interessi dei piccoli proprietari e dei contadini di quella valle ed in tal caso, quali provvedimenti intendono adottare a loro favore ». (5027).

RISPOSTA. — « Con decreto presidenziale 11 settembre 1948, venne concesso al comune di Reggio Calabria di derivare dal subalveo del torrente Tuccio e Molito, in località Ponte Jelasi nei comuni di Bagaladi e San Lorenzo, acqua in misura non superiore a moduli 1,50 pari a litri-secondo 150, da utilizzarsi per uso potabile dal comune di Reggio Calabria stesso.

« Tale decreto è stato emesso dopo pubblica regolare istruttoria, nel corso della quale vennero, tra l'altro, presentate opposizioni.

- a) dal Consorzio d'irrigazione di Melito Porto Salvo, utente in virtù del decreto ministeriale 29 maggio 1924, n. 7885, il quale ebbe ad esprimere timori che la nuova derivazione del comune di Reggio Calabria avesse potuto arrecare pregiudizio alla propria legittima utenza:
- b) dal comune di Melito Porto Salvo, che, utilizzando a scopo potabile una parte dell'acqua derivata dal suindicato Consorzio irriguo, fece ampie riserve per i danni che avrebbero potuto essere causati dal prelevamento di acqua da parte del comune di Reggio Calabria.
- « Inoltre il fiduciario degli agricoltori del comune di Melito Porto Salvo ebbe a presentare un esposto in appoggio alla opposizione del suddetto Consorzio d'irrigazione.

« Tali opposizioni esaminate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici furono, con lo stesso anzidetto decreto presidenziale respinte perché:

1º) data la distanza intercedente tra il punto di presa progettato per la nuova derivazione subalvea chiesta dal comune di Reggio Calabria ed i punti di presa delle derivazioni degli opponenti non sembrò che potesse esservi incompatibilità fra le utenze già assentite e quella richiesta dal comune di Reggio Calabria;

2º) la derivazione chiesta dal comune di Reggio Calabria, concernendo l'approvvigionamento idrico di un capoluogo di circa 120 mila abitanti, presentò, nei riguardi del pubblico interesse, una importanza maggiore rispetto alle derivazioni godute dagli opponenti, le quali pertanto, non poterono costituire ostacolo alla concessione della nuova derivazione, dato anche che i diritti quesiti trovano piena tutela nelle disposizioni del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CAMANGI.

FODERARO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se e quando intenda ammettere a contributo in base alla legge 3 agosto 1949, n. 589, il comune di Galati di Brancaleone (Reggio Calabria), per la costruzione dell'acquedotto, delle fognature e di aule scolaștiche di cui attualmente quella popolazione sente l'urgente necessità ». (5028).

RISPOSTA. — « I lavori di costruzione dell'acquedotto e delle aule scolastiche di Galati nel comune di Brancaleone (Reggio Calabria) nonché i lavori delle fognature nel
capoluogo dello stesso comune per i quali è
stato chiesto il contributo nella spesa da sostenere ai sensi della legge 3 agosto 1949,
n. 589, non sono stati compresi nei programmi esecutivi delle opere da ammettere ai benefici della legge anzidetta nel corrente esercizio finanziario, dato che i fondi di bilancio
assai limitati in confronto alle numerosissime
richieste pervenute ai sensi della detta legge,
sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed
indispensabili.

« Le domande stesse saranno però tenute presenti in sede di formazione dei programmi esecutivi delle opere del genere da ammettere ai beneficì di cui trattasi ».

> Il Sottosegretario di Stato Camanci.

FODERARO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se e quando intenda ammettere ai beneficì della legge 3 agosto 1949, n. 589, l'ultimazione dell'asilo infantile nel comune di Girifalco (Catanzaro) che è quasi interamente completate ad opera di offerte private da parte della popolazione di quel piccolo centro.

« L'interrogante fa presente che in quella popolazione è vivamente sentito il bisogno di un asilo infantile e che, per mettere in efficienza quello costruito con le offerte di privati, sarebbe ormai necessaria soltanto una cifra modesta ». (5029).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Girifalco, tendente ad ottenere a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, il contributo dello Stato nella spesa di lire 13 milioni per la costruzione dell'asilo infantile parrocchiale detto « Casa di San Rocco », sarà tenuta presente per essere esaminata in sede di formazione dell'programma del prossimo esercizio finanziario, sempreché attraverso l'istruttoria in corso risulti l'utilità sociale dell'opera a' termini del penultino comma dell'articolo 4 della citata legge ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

FODERARO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se e quando intenda presentare con carattere di urgenza, un disegno di legge che migliori le condizioni economiche dei collocatori comunali ». (5175).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che presso questo Ministero la questione di una migliore sistemazione dei collocatori comunali era già da tempo allo studio.

« Lo schema di disegno di legge relativo è già stato diramato per il concerto delle competenti Amministrazioni, dopo di che, ottenuto soprattutto l'assenso del Ministero del tesoro stanti i sensibili oneri che le norme di cui trattasi importano per l'Erario, il provvedimento sarà sottoposto al Parlamento per l'esame di rito ».

Il Ministro Marazza.

FODERARO. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere se, in vista dell'aumento degli organici ufficiali dell'Esercito di transizione, non ritenga opportuno prendere in esame e risolvere la questione del ruolo sussistenza, che si trascina da 40 anni — più di una volta affrontata e mai risolta — disponendo il ripristino del grado di colonnello e aumentando adeguatamente il numero degli ufficiali superiori, in relazione a quanto è stato o sarà praticato per gli altri servizi ». (5176).

RISPOSTA. — « In merito si informa che nel disegno di legge recante i nuovi organici degli ufficiali dell'Esercito — presentato recentemente al Senato — il numero degli ufficiali di sussistenza ed il loro sviluppo di carriera sono stati stabiliti in rapporto alle esigenze del servizio, così come è stato fatto per le altre Armi e Corpi.

« Alla stregua del criterio anzidetto, non si è ritenuto di dover ripristinare il grado di colonnello per il ruolo degli ufficiali in argomento, i quali, peraltro, hanno sempre avuto la carriera limitata al grado di tenente colonnello, con la sola eccezione dell'unico posto di colonnello istituito in occasione degli aumenti organici disposti col regio decretolegge 17 febbraio 1942, n. 151, durante l'ultimo conflitto, successivamente soppresso col decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 ».

Il Ministro Pacciardi:

FODERARO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché, mentre è in corso di studio il problema generale della sistemazione di tutti i fiumi italiani, sia tenuto conto della più urgente sistemazione di fiumi e torrenti della Calabria e particolarmente di quelli che in questo periodo invernale — come nei passati anni — hanno provocato e continuano purtroppo a provocare ingenti danni alle popolazioni e territori delle zone rivicrasche ». (5178).

RISPOSTA. — « Si premette che delle opere da effettuare a pagamento differito ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 460, sono attualmente in corso di esecuzione le sistemazioni del torrente Fiumarella per 150 milioni, del torrente Cino per un importo di lire 170 milioni e del torrente Novito per la spesa di lire 80 milioni, mentre è stato disposto l'appalto delle opere di sistemazione del torrente Sant'Agata (per lire 120 milioni) e sono in corso di compilazione i progetti per la sistemazione dei torrenti Calopinace (lire 160 milioni) e Mucone (lire 80 milioni).

- « Delle opere idrauliche in Calabria non comprese fra quelle da eseguire in base alla citata legge 12 luglio 1949, n. 460, ne sono in corso di esecuzione 45 per un ammontare complessivo di lire 400.427.000.
 - « Detti lavori sono così ripartiti:
- a) 18 in provincia di Catanzaro, per lire 106.533.000;
- b) 15 in provincia di Cosenza, per lire 114.590.000;

- c) 12 in provincia di Reggio Calabria, per l'importo di lire 179.304.000.
- « Inoltre per la provincia di Catanzaro sono in corso di appalto 2 lavori per lire 9 milioni e 256.000, mentre per la provincia di Reggio Calabria sono in corso di approvazione 3 perizie per lire 15.000.000. Infine sono in corso di redazione 11 perizie per complessive lire 62.500.000 di cui 2 perizie interessano la provincia di Catanzaro per lire 7.000.000, 7 la provincia di Cosenza per lire 49.000.000 e 2 la provincia di Reggio Calabria per lire 6 milioni e mezzo.
- « Circa i lavori idraulici che potranno essere finanziati nel prossimo esercizio finanziario, non è possibile dare una esatta precisazione essendo ancora in corso di formazione i relativi programmi.
- « Comunque è prevista la spesa di lire 35 milioni per il servizio di piena dei varî corsi d'acqua calabresi, nonché la spesa di lire 190 milioni per le sistemazioni idrauliche più urgenti degli stessi corsi d'acqua.
- « Per quanto riguarda, infine, la definitiva sistemazione dei fiumi della Calabria nel quadro generale della sistemazione dei fiumi di tutta Italia, in applicazione del disegno di legge all'uopo predisposto, si informa che non può darsi una precisa notizia in proposito in quanto il programma definitivo delle opere che dovrebbero essere eseguite è tuttora allo studio.
- « Si assicura, comunque, che le necessità della Calabria saranno tenute presenti ad ogni effetto ».

· Il Sottosegretario di Stato Camangi.

FODERARO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, per andare incontro alle più elementari esigenze edilizie del comune di Fondachello, la cui popolazione vive in uno stato di abbrutimento, in spelonche e tuguri malsani, con tutte le deleterie conseguenze morali e fisiche, messe di recente in rilievo anche dalla stampa e particolarmente dal Giornale d'Italia ». (5179).

RISPOSTA. — « Si rileva che si parla di esigenze edilizie del comune di Fondachello, comune che non esiste. Si deve trattare evidentemente del rione di Fondachello, del comune di Catanzaro.

« Nel predetto rione, situato nella parte bassa della città, esistono effettivamente casette di abitazione in condizioni poco salu-

bri perché mancanti degli indispensabili conforti igienici.

- « La soluzione di tale problema è strettamente collegata con la possibilità di costruire alloggi popolari in modo da permettere di dichiarare inabitabili i vani insalubri.
- « A tal fine questo Ministero ha già provveduto alla costruzione di 36 alloggi nel rione predetto, in applicazione della legge 10 aprile 1947, n. 261.
- « L'Istituto delle case popolari di Catanzaro dal canto suo, avvalendosi dei benefici previsti dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, costruirà quanto prima nella stessa zona altri 36 alloggi.
- « Nel mentre si assicura che non si mancherà di tener presente il problema in questione in relazione alla disponibilità dei fondi di bilancio, si fa presente che per l'ulteriore risanamento del rione in parola, il comune potrebbe anche segnalare la necessità di nuove costruzioni alla gestione I.N.A.-Casa ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

FODERARO. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere:

- a) se non intenda riprendere le promozioni degli ufficiali della riserva, così come è stato praticato sin dal 1947 per gli ufficiali in servizio permanente effettivo;
- b) se sia vera la notizia secondo la quale gli avanzamenti in parola sarebbero in ogni caso effettuati attraverso una interpretazione restrittiva dell'articolo 69 della legge 9 maggio 1940, nel senso che la promozione degli ufficiali della riserva avrebbe data e conseguente anzianità ben lontana e diversa da quella dei pari grado in servizio permanente effettivo promossi fin dal dicembre 1947 ed epoche successive;
- c) se si è tenuto conto ove ciò corrisponda a verità che gli interessati, oltre al danno morale, verrebbero a correre l'alea, ove venisse protratta la data della loro promozione ad anzianità, di non poter più disporre del termine utile per conseguire le due promozioni consentite per gli ufficiali della riserva dall'articolo 72 della legge sopradetta ». (5180).

RISPOSTA. — « La riapertura delle promozioni per gli ufficiali della riserva e del ruolo d'onore è stata disposta fin dallo scorso anno 1950; è stato, infatti, provveduto a comunicare agli organi competenti (per gli ufficiali fino al grado di colonnello a mezzo delle circolari

- 23 G.M. 1950 e 66 G.M. 1951) i limiti di anzianità per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1947, 1948, 1949 e 1950. Ciò ai sensi degli articoli 19, secondo comma, e 41 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
- « I limiti di anzianità anzidetti sono stati stabiliti per ciascun ruolo e grado, in modo da comprendervi tutti gli ufficiali nella riserva di grado ed anzianità pari a quelli del servizio permanente, promossi, che li precedevano nel ruolo del servizio stesso: in conseguenza gli ufficiali che saranno dichiarati prescelti conseguiranno la promozione con anzianità corrispondente a quella dei pari grado in servizio permanente ».

Il Ministro PACCIARDI.

FRANCESCHINI E FERRARESE. — Ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici. — « Per conoscere se non ritengano necessario ed urgente prorogare, con tempestiva norma di legge, il termine di inizio per il rimborso dei ratei trentennali, previsto dal decreto legislativo 20 agosto 1945, n. 517, a carico dei comuni beneficiari.

« Basta appena accennare, infatti, alle condizioni deficitarie, dei bilanci comunali ed ai pesanti oneri che essi debbono continuamente assumersi per alleggerire la disoccupazione locale; situazione che suggerisce quanto meno l'opportunità di procrastinare fino a che idonei provvedimenti di riassetto amministrativo dei comuni e delle provincie consentano una meno onerosa sistemazione delle loro pendenze verso lo Stato ». (4511).

RISPOSTA. — « In applicazione del decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 517 e successivi analoghi provvedimenti, concernentì l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza degli enti locali, lo Stato ha anticipato l'intera spesa occorrente, mentre gli enti locali interessati si sono impegnati al rimborso della metà, in trenta annualità, senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo all'approvazione del verbale di collaudo.

- « Per effetto delle cennate disposizioni, la quota a carico dell'ente locale, per la esecuzione di opere rientranti nella sua esclusiva competenza, si aggira, in valor capitale, intorno al 20 per cento della spesa.
- « Tali opere hanno, quindi, goduto di un regime di contribuenza statale, che non può non apparire di eccezionale favore, anche se

discussioni -- seduta pomeridiana del 12 giúgno 1951

confrontato con le provvidenze successivamente adottate, con la legge 3 agosto 1949, n. 589, per agevolare la esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

- "Quest'ultima legge, infatti, prevede per le singole categorie di opere contributi trentacinquennali dell'1, 1,50, 2, 2,50, 3, 4, 4,50, 5 e 5,50 per cento che corrispondono in valore capitale, rispettivamente, al 14,84 per cento della spesa, 22,26, 29,69, 37,10, 44,52, 59,38, 66,78, 74,22 e 81,62 per cento, percentuali, queste inferiori, tranne che in un caso, a quella dell'80 per cento che come dianzi cennato, rappresenta il contributo statale accordato dal menzionato decreto legislativo n. 517, quale che fosse la natura dell'opera finanziaria.
- « Oltre a ciò, per quanto in particolare attiene ai motivi prospettati, è da considerare che, avvenendo il rimborso previsto da quest'ultimo provvedimento in trenta rate annuali senza interessi, le medesime risultano di importo relativamente non rilevante e tale da non influire sensibilmente sulla situazione finanziaria degli enti locali interessati.
- « Ciò stante, questo Ministero ritiene che non sia il caso di promuovere il provvedimento di proroga suggerito, il quale, rinviando il pagamento delle somme dovute dai cennati enti, costituirebbe, praticamente, un primo passo per ottenere, poi, la rinuncia da parte dello Stato alle somme in parola ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro AVANZINI.

GERACI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere se non intenda provvedere con la sollecitudine del caso a portare l'organico del personale forestale degli Ispettorati ripartimentali, e particolarmente di quello della provincia di Reggio Calabria, al normale numero di effettivi, in considerazione che, oltre il servizio di vigilanza, con la istituzione della Cassa del Mezzogiorno, sono aumentati i compiti demandati al personale predetto.

- « A chiarimento si fa rilevare:
- 1º) che la superficie vincolata e sottoposta al controllo forestale è di circa ettari 140 mila;
- 2º) che gli agenti preposti alla vigilanza sono solo n. 40 ed alcuni reparti devono provvedere alla vigilanza di oltre 10.000 ettari di superficie impervia e di alta montagna;

- 3°) che le stazioni forestati di Bova Superiore e di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) non possono funzionare perché manca il personale da trasferirci;
- 4°) che con la Cassa del Mezzogiorno sono stati aperti n. 20 cantieri per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani di detta provincia con l'impiego di circa 150 milioni per il corrente esercizio finanziario;
- 5º) che, per il buon andamento e per la buona riuscita di tali lavori, occorre l'indefessa vigilanza del personale forestale, altrimenti ogni iniziativa rimarrà frustrata col conseguente aggravamento delle già pessime condizioni tecniche ed economico-sociali della provincia di Reggio Calabria ». (5190).

RISPOSTA. — « La situazione lamentata circa la situazione numerica del personale forestale in servizio nella Calabria è pressoché identica nella maggior parte degli Ispettorati regionali delle foreste e dipende dai limitati vigenti organici del Corpo forestale dello Stato sia dei funzionari di gruppo A che dei sottufficiali e guardie.

- « Considerato che gli Ispettorati regionali delle foreste sono 14, ne consegue che ogni Ispettorato dovrebbe avere una forza media di 300 elementi fra sottufficiali e guardie, con i quali assicurare il servizio vero e proprio di sorveglianza, il funzionamento degli uffici e la custodia delle foreste demaniali.
- "L'Ispettorato regionale di Reggio Calabria, con una giurisdizione su di una superficie territoriale inferiore a quella di altre regioni, ha presentemente in forza 314 elementi tra sottufficiali e guardie, e quindi non si trova in condizioni di inferiorità rispetto al numero complessivo di agenti di cui l'Amministrazione può disporre.
- « L'intensificarsi dei servizi nella zona centro-meridionale nella quale interviene la Cassa per il Mezzogiorno, ha costretto il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a migliorare la situazione del personale ivi dislocato, sopperendo, per i lavori di ufficio e di carattere tecnico, alle eventuali deficienze con personale giornaliero così da non distrarre dai servizi di polizia il personale sottufficiali e guardie.
- « L'eventuale aumento degli organici del Corpo forestale dello Stato, desiderato per il miglioramento dei servizi generali e di sorveglianza, dipende da una complessa situazione generale che non può certo essere risolta ora, dato l'aggravio che ne deriverebbe al bilancio dello Stato ».

SEGNI.

GERACI. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere le ragioni che ritardano ancora il ripristino del servizio diretto (mercé carrozza di prima e seconda classe) Palermo-Bari con i treni 893 e 898: servizio sospeso insieme con quello dei traghetti Reggio-Messina e viceversa, già da tempo ristabilito anche in coincidenza con i suddetti treni ». (5191).

RISPOSTA. — « Il traghetto nello Stretto di Messina, è sospeso attualmente non solo per la carrozza diretta Bari-Palermo, via Reggio, ma anche per alcune altre carrozze in servizio diretto con la Sicilia, via Villa San Giovanni.

- « Il provvedimento si è dovuto adottare all'inizio di quest'inverno per poter assicurare una maggiore disponibilità di spazio sulle navi-traghetto per i trasporti relativi alla campagna agrumaria, che è stata di eccezionale intensità.
- « Il traffico dei carri-merci da traghettare attraverso lo Stretto, pur essendo in diminuzione i trasporti agrumari, è stato ancora intenso anche nel mese di aprile.
- « Si assicura ad ogni modo che, come era già stato previsto, con l'attivazione del nuovo orario che andrà in vigore il 20 maggio prossimo venturo, il servizio richiesto Bari-Palermo sarà ripristinato ».

Il Ministro Campilli.

GERACI. — Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. — «Per conoscere se non intenda disporre con la sollecitudine del caso il ripristino del collegamento diretto telefonico, già esistente durante il periodo bellico, via Cittanova, fra Locri — importante città del versante ionico della provincia di Reggio Calabria — con Taurianova — importantissimo centro commerciale tirrenico della medesima provincia - al fine di porre gli interessati in condizione di servirsi rapidamente e proficuamente del servizio telefonico fra questi due centri: ciò che oggi è reso loro assai disagevole dovendo usufruire del collegamento Locri-Reggio Calabria: collegamento servito da due linee enormemente sovraccariche ». (5192).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che fra le dette località esiste solo un circuito ex-militare nel tratto Cittanova-Taurianova, interrotto in molti punti a seguito degli eventi bellici e per il cui ripristino occorrerebbero ingenti lavori e materiali.

- « Il ripristino del circuito sopra citato non permetterebbe peraltro la realizzazione del richiesto collegamento diretto in quanto Cittanova non è collegata a Locri.
- « La concessionaria S.E.T. ha già previsto però la costruzione dei nuovi seguenti collegamenti nella zona in parola:

Taurianova-Locri;

Geraci-Cittanova.

- « Con tali lavori il richiesto collegamento diretto verrà realizzato con due circuiti (il Taurianova-Locri e il Taurianova-Cittanova-Geraci-Locri).
- « Detti lavori di potenziamento e di sistemazione di circuiti sono previsti in base alla legge 28 luglio 1950, n. 690, e quindi si può assicurare che verranno senz'altro eseguiti subito dopo i collegamenti dei comuni ancora totalmente sprovvisti di telefono, collegamenti che sono già in corso di effettuazione ».

Il Ministro Spataro.

GEUNA. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quando saranno resi noti i limiti di anzianità per l'iscrizione sui quadri di avanzamento relativi agli ufficiali nella riserva delle singole armi e corpi e dei vari gradi delle forze armate ». (4937).

Risposta. — « Si comunicano i seguenti dati, distinti per ciascuna Forza armata.

- "Esercito. I limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali, sino al grado di colonnello, della riserva e del ruolo d'onore provenienti dal servizio permanente effettivo da valutare per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per gli anni 1947, 1948, 1949 e 1950, sono stati pubblicati, per il 1947, con la circolare n. 21 del Giornale militare ufficiale del 1950 (dispensa n. 1 del 10 gennaio) e per gli anni successivi con la circolare n. 66 del Giornale militare ufficiale del 1951 (dispensa n. 5 del 20 febbraio).
- "Per quanto concerne gli ufficiali generali della riserva si fa presente che detti limiti sono stati già fissati dal Ministro e comunicati alla Commissione centrale di avanzamento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 19, secondo comma, e 41 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 21 novembre 1940, n. 2053.
- « Pertanto gli scrutini degli ufficiali generali compresi nei cennati limiti di anzianità avranno luogo quanto prima.

"Marina. — Lo scrutinio degli ufficiali della riserva, come per tutte le categorie di ufficiali in congedo, avviene in relazione alle esigenze di mobilitazione (articolo 90 del testo unico della legge sull'avanzamento degli ufficiali della Marina, approvato con regio decreto 1º agosto 1936, n. 1493).

«Lo scorso anno ha avuto luogo lo scrutinio degli ufficiali dell'ausiliaria e della riserva. Per il corrente anno non è stato ancorastabilito se avranno luogo gli scrutini.

« Aeronautica. — L'Aeronautica ha determinato fino a tutto il 1947 i limiti di anzianità entro i quali avrebbero dovuto trovarsi gli ufficiali delle categorie del congedo per essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità a turno normale.

« Per quanto si riferisce agli anni successivi non si è potuto, invece, far luogo alle procedure per l'avanzamento degli ufficiali di che trattasi, in quanto, come è noto, vennero sospese le promozioni per gli ufficiali del servizio permanente. Solo ora, in seguito alla entrata in vigore della legge 13 ottobre 1950, n. 923, ed al conseguente ripristino della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1948, 1949 e 1950 degli ufficiali in servizio permanente, si è reso possibile procedere alla formazione dei quadri di avanzamento per gli ufficiali delle categorie del congedo. Si assicura, pertanto, che quanto prima si farà luogo alla determinazione dei limiti di anzianità per la iscrizione nei quadri di avanzamento degli ufficiali delle predette categorie ».

Il Ministro PACCIARDI.

GUADALUPI E LATORRE. — Al Ministro della difesa e al Ministro senza portafoglio Petrilli. — « Per conoscere, in relazione alla legge: « Delega al Governo per la soppressione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati, la regolarizzazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio, nonché la revisione del trattamento economico accessorio » e alle varie assicurazioni date nel corso della discussione alla Camera ed al Senato dallo stesso onorevole Petrilli; quanto segue:

1º) se effettivamente è vero che a decorrere dal 1º novembre 1950 al personale civile degli aeroporti di Taranto e Grottaglie la regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio porterà il numero dei pasti da 30 a 45; secondo assicurazioni date alle organizzazioni sindacali;

2°) se risulta fondata la voce secondo la quale a tutto il personale civile e militare dipendente dall'aeroporto di Grottaglie, di recente costituzione, sarà corrisposta una indennità speciale detta « di approntamento » in ragione di 400 lire al giorno pro capite e per il periodo di un anno a decorrere dal 1° ottobre 1950 ». (4475).

RISPOSTA. — « In applicazione della nuova regolamentazione del trattamento vitto per le mense obbligatorie di servizio degli aeroporti, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 807 dell'11 settembre 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 30 settembre 1950, il controvalore della razione viveri da versare alle mense stesse viene commisurato alla effettiva partecipazione ai pasti del personale sia militare che civile. Il diritto al pasto è, quindi, condizionato alla presenza sull'aeroporto per motivi di servizio. E mentre tale condizione si verifica sempre, per tutti indistintamente, all'ora del primo pasto, solo una parte del personale — invece — trovasi in aeroporto per motivi di servizio al momento del secondo pasto.

« Nessun fondamento, perciò, trova la voce circa la corresponsione forfetaria alle mense degli aeroporti di Taranto e Grottaglie del controvalore di 15 pasti serali, in aggiunta ai 30 meridiani, per ciascun civile ivi partecipante, in quanto una regolamentazione del genere sarebbe in aperto contrasto con il preciso disposto dell'articolo 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, che espressamente stabilisce la corresponsione alle mense della metà dell'importo del controvalore della razione-viveri per il personale che consumi nella giornata un solo pasto.

« Nessuna disposizione di legge attualmente prevede la corresponsione di una speciale indennità di approntamento al personale militare e civile in servizio presso aeroporti ricostituiti o di nuova costituzione. Pertanto, la notizia di detta corresponsione in favore del personale in servizio presso il ricostituito aeroporto di Grottaglie, è da ritenersi inesatta »:

> Il Ministro della difesa Pacciardi.

GUADALUPI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quanti mesi di servizio militare dovranno compiere i giovani della classe 1927, chiamati alle armi con gli iscritti di

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

leva della classe 1929, e poi trattenuti, già riconosciuti alla visita di leva di ridotte attitudini militari (R.A.M.).

« Un provvedimento, espresso a mezzo di circolare ministeriale, con cui si disponga per una forte riduzione del periodo di leva per i giovani abili ai servizi sedentari, si renderebbe quanto mai opportuno ed urgente per ovvie considerazioni di carattere politico e sociale.

« In definitiva, per avere precise notizie del come intenda disciplinare in senso costituzionale e legale tutta la materia del servizio di leva ». (5068).

RISPOSTA. — « Premesso che, come è noto, tutta la materia relativa al servizio di leva dell'Esercito è regolata dal testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e dal regolamento al predetto testo unico, approvato, per la prima parte, con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, e, per la seconda parte, con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, in merito al quesito posto, si comunica quanto seguente:

« A' sensi degli articoli 84 e 103 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito la ferma di leva è unica per tutti gli inscritti idonei arruolati (compresi quindi i riconosciuti di ridotte attitudini militari) ed ha la durata di 18 mesi.

« Il Ministro per la difesa, però, in base al disposto degli articoli 128 e 131 del citato testo unico, ha facoltà « di dispensare dal compiere la ferma, tutti, o in parte, gli arruolati nell'Esercito che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare » e « di anticipare, con provvedimento generale, l'invio in congedo illimitato dei militari di una classe, quando la forza alle armi risulti esuberante ai bisogni ».

« Per quanto riguarda i militari di ridotta attitudine, appartenenti a classi antecedenti al 1929, ma arruolati con detta classe (secondo quanto previsto dalle disposizioni sopra menzionate) il Ministro per la difesa, in considerazione delle contingenti esigenze dell'Esercito, ha ritenuto di non avvalersi della facoltà sopra specificata e, perciò, essi dovranno prestare servizio per un periodo di tempo pari a quello previsto per i militari incondizionatamente idonei incorporati contemporaneamente ».

Il Ministro
PACCIARDI.

GUADALUPI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere se risponde a verità la notizia secondo la quale presso l'ufficio legislativo del Ministero della difesa (Marina) è già elaborato un disegno di legge inteso a istituire un ruolo detto « fiancheggiatore » per la sistemazione degli ufficiali di complemento, a similitudine di quanto praticato per il personale avventizio ». (5156).

RISPOSTA. — « È stato, recentemente, presentato al Senato un disegno di legge concernente riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina, col quale si provvede, tra l'altro, a istituire, nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto di detta Forza armata, ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo a carriera limitata sino al grado di capitano di fregata o tenente colonnello.

"Il reclutamento nei gradi iniziali dei cennati ruoli speciali — cui sono riservati gli incarichi che non richiedono un alto livello di cultura tecnico-professionale — è previsto in base a concorsi per titoli e per esami fra gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi e tra i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi muniti di diploma di licenza di istituto medio di secondo grado, i quali siano in possesso di determinati requisiti di età e di servizio.

« Per la prima formazione dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, il citato disegno di legge autorizza il Ministro della difesa a bandire concorsi per titoli per la nomina a guardiamarina, sottotenente di vascello e tenente di vascello, e gradi corrispondenti, cui potranno partecipare gli ufficiali inferiori di complemento dei rispettivi Corpi che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento istituiti con la legge 6 giugno 1935, n. 1098. Ai concorsi per la nomina a tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a capitano del ruolo del genio navale potranno, altresì, essere ammessi, rispettivamente, i capitani di corvetta e i maggiori del genio navale di complemento che fanno o abbiano fatto parte degli anzidetti ruoli speciali di complemento.

« Per la prima formazione dei ruoli speciali in servizio permanente effettivo nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, e per la copertura

dei posti che risultassero eventualmente vacanti nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, dopo effettuate le nomine degli ufficiali provenienti dai ruoli speciali di complemento, viene previsto il bando di un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno dei suindicati ruoli speciali cui potranno partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi, che non abbiano superato il 40° anno di età e contino un determinato periodo di servizio. Al concorso per la nomina a sottotenente di vascello e à tenente dei ruoli speciali potranno, pure, essere ammessi i tenenti di vascello e i capitani di complemento che non abbiano superato il 42º anno di età e siano in possesso degli altri requisiti richiesti ».

> Il Ministro PACCIARDI.

GUADALUPI. — Ai Ministri del tesoro e della difesa. — « Per conoscere:

1º) le ragioni per cui con lettera circolare n. 346 del 1º giugno 1950 del Ministero del tesoro diretta a tutte le Intendenze di finanza ed agli ispettori generali e superiori di tesoreria venne disposta l'immediata cessazione della corresponsione della indennità di caropane per lavori pesanti al personale fanalista della marina militare, già accordata — nella misura di lire 780 mensili — dalla Ragioneria centrale del Ministero della difesa (Marina);

2º) quando saranno adottate le « annunciate decisioni di competenza », sempre relative alla pratica della misura delle indennità di caropane dovuta agli addetti al servizio dei fari della marina militare, per la quale risulta essere da più mesi allo studio della Ragioneria generale dello Stato un apposito provvedimento:

3º) in definitiva se non ritengono che il provvedimento adottato, di cui al n. 1º), non abbia prodotto un serio danno economico alla categoria di lavoratori sopra ricordata che

ben altro trattamento si attendeva e si attende di conseguire, per varie ragioni di ordine morale, economico e sociale ». (5157).

RISPOSTA. — « Occorre premettere:

che altre categorie oltre quella del personale fanalista della Marina militare, avevano avanzata la stessa richiesta e che qualunque decisione al riguardo offriva difficoltà non indifferenti, sia perché la legislazione vigente in materia non indicava un criterio discriminatore, sia ancora per la palese impossibilità di una netta demarcazione tra il genere di lavoro leggero o comune e quello pesante;

che si rendeva peraltro necessario evitare ingiusti riconoscimenti per non dare motivo ad altre categorie di richiedere l'estensione a proprio favore dello stesso beneficio che rischiava in tal modo di seguire una destinazione diversa da quella prevista dal legislatore;

che, d'altra parte, avvenuta nel contempo la cessazione del razionamento dei generi alimentari di prima necessità e la conseguente soppressione della carta annonaria, il cui possesso costituiva titolo indispensabile per il diritto all'indennità in parola, occorreva disciplinare su nuove basi l'attribuzione di quest'ultima, che, peraltro, non aveva più motivo di esistere come indennità a sé stante essendo venuto meno il suo principale presupposto.

« Tutto ciò considerato, ed al fine di evitare il perdurare di una situazione insostenibile — urgeva, tra l'altro, disporre come regolarsi in merito a diverse altre situazioni createsi a seguito dell'avvenuta soppressione delle carte annonarie — questo Ministero predisponeva uno schema di provvedimento inteso a sopprimere l'indennità di caropane ed a maggiorare — dell'importo relativo — l'indennità di carovita; sperando così di risolvere tutte le questioni in pendenza ed, ovviamente, di dare l'avviso alla unificazione delle molteplici voci nelle quali è oggi frazionata la retribuzione dei lavoratori statali.

« Nelle more del provvedimento - rimasto peraltro inaccolto — restavano comunque accantonate le questioni cui si è fatto cenno, non esclusa quella riguardante il personale dei fari che per ovvie considerazioni non poteva regolarsi isolatamente.

« In attesa di decisioni al riguardo, si è ritenuto opportuno indirizzare apposita nota agli uffici provinciali del Tesoro invitandoli a sospendere — per semplice cautela — la corresponsione al ricordato personale dei fari dell'indennità di caropane maggiorata attribuita al personale stesso in base ad una circolare del Ministero della marina..

« Considerato, poi, che per sopravvenute difficoltà, non era più possibile sperare in una attuazione dell'accennato provvedimento per la soppressione dell'indennità di caropane e che la situazione di attesa creatasi nel personale dei fari non permetteva un ulteriore rinvio per quanto riguardava l'attribuzione al personale stesso dell'indennità di caropane maggiorata, si veniva nella determinazione di

risolvere, frattanto, quest'ultima questione, in senso favorevole alla richiesta del personale predetto.

« In conseguenza la questione in oggetto deve intendersi superatá ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro AVANZINI.

GUADALUPI. — Ai Ministri della difesa e dell'interno. — « Per conoscere da ognuno di essi — secondo la rispettiva competenza — quanto segue:

1º) quanti ufficiali sono stati promossi ai sensi della legge 10 agosto 1900, n. 608 (Gazzetta Ufficiale n. 204 del 6 novembre 1950) relativa a: « Promozione straordinaria per benemerenze di istituto da conferire agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che abbiano fatto parte del Comando forze repressione banditismo »;

2º) quanti militari hanno ricevuto ricompense al valor militare per aver partecipato alle operazioni contro il banditismo in Sicilia, prima e dopo la istituzione e lo scioglimento del Comando forze repressione banditismo;

3º) quanti carabinieri e sottufficiali, che hanno prestato servizio alle dipendenze del Comando forze repressione banditismo, siano stati smobilitati e lasciati senza occupazione o lavoro.

"L'interrogante chiede che sia data precisa risposta alle tre istanze, con indicazioni dettagliate ed attuali". (5313).

RISPOSTA. — « L'argomento e le richieste di cui trattasi non rientrano nella competenza del Ministero dell'interno ».

Il Ministro dell'interno
. SCELBA

GUGGENBERG, VOLGGER E EBNER. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno. — « Per conoscere come ritengono possa giustificarsi che, nel bandire il concorso per la nomina del segretario generale del comune di Bolzano, non è stato compreso fra i requisiti per l'ammissione al concorso anche la conoscenza della lingua tedesca, malgrado che nell'articolo 85 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sia stato garantito ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano l'uso della loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica Amministrazione situati nella provincia di Bolzano; e se, eventualmente, non

credono necessario di promuovere una modificazione delle leggi che regolano la nomina dei segretari comunali per la provincia di Bolzano, onde rendere operante il disposto del citato articolo 85 nei rapporti fra la popolazione ed i segretari comunali ». (5050).

RISPOSTA. — « Giova innanzitutto ricordare che il Governo italiano aveva già consentito, con decreto legislativo 22 dicembre 1945, n. 825, l'uso della lingua tedesca nei rapporti con le autorità giudiziarie, politiche ed amministrative, nei comuni della provincia di Bolzano, affermando così per la prima volta la libertà del gruppo linguistico tedesco in tale campo.

« Seguirono, poi, le disposizioni sull'uso della lingua tedesca contenute nel titolo X dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (articoli 84, 85 e 86). Fermo restando il principio del carattere ufficiale della lingua italiana, contenuto nel primo comma del soprarichiamato articolo 84, tali disposizioni consentono ai cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica Amministrazione situati nella provincia.

« Per quanto riflette l'adeguamento degli uffici comunali alle nuove esigenze della bilinguità è da segnalare il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 569, che dettava gli opportuni « provvedimenti per i segretari comunali della provincia di Bolzano e della zona mistilingue della provincia di Trento ». Con tale decreto furono abilitati, in notevole numero, segretari esclusivamente originari della provincia di Bolzano, in deroga alle norme comuni sui titoli di studio e sulla carriera di detti funzionari, con conseguente adozione nei loro riguardi di un particolare trattamento giuridico.

E, mentre per i comuni della provincia di Bolzano al grado V incluso veniva istituito un ruolo speciale di segretari comunali, nulla venne disposto per i comuni di grado superiore, tra i quali è compreso quello di Bolzano.

"Il ruolo speciale per i segretari dei piccoli comuni, fino al grado V, fu istituito nella evidente considerazione della limitata attrezzatura dei relativi uffici, mentre ne furono esclusi i comuni maggiori, la cui organizzazione di personale consente che siano adeguatamente sodisfatte le esigenze della popolazione di lingua tedesca.

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

- « Per quanto concerne, in particolare, le norme per l'ammissione al concorso per il posto di segretario generale del comune di Bolzano non poteva prescriversi, come requisito indispensabile o risolutivo, la conoscenza della lingua tedesca, né procedere all'accertamento del grado di essa, perché non si poteva introdurre un criterio di selezione su di un requisito che non è esplicitamente richiesto dalla legge. Inoltre il ricordato precetto dell'articolo 85 dello Statuto speciale può ritenersi in concreto attuato, anche se il segretario generale del comune non conosca la lingua tedesca, avendo il comune alle proprie dipendenze non solo il vice-segretario, ma anche numeroso personale che parla la lingua
- « La Commissione giudicatrice, di cui ha fatto parte il sindaco di Bolzano, ha assunto come elemento di valutazione anche la conoscenza della lingua tedesca, assegnando ad essa un elevato coefficiente.
- « Vincitore del concorso è risultato il segretario del comune di Merano, il quale per oltre sei anni ha prestato lodevole servizio in detto comune, dove, come è noto, la popolazione di lingua tedesca è, in proporzione, più numerosa di quella di Bolzano.
- « Nulla, quindi, può eccepirsi sulla regolarità del concorso.
- « Non si ritiene di poter accogliere la richiesta intesa ad ottenere la modificazione della legislazione vigente sui segretari comunali nella provincia di Bolzano, in quanto essa, nella concreta e pratica attuazione, sodisfa pienamente le esigenze rappresentate dalla facoltà, concessa ai cittadini di lingua tedesca, di usare, nei rapporti con le amministrazioni comunali, la loro lingua ».

Il Ministro Scelba.

INGRAO. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per conoscere se il Governo non ritenga urgente di dover promuovere la emanazione di norme legislative di interpretazione autentica della lettera e dello spirito della legge 15 luglio 1950, n. 539, con la quale venivano estesi ai dipendenti dello Stato e degli enti locali istituzionali e territoriali, mutitati ed invalidi per cause di servizio, i benefici spettanti secondo le vigenti disposizioni ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; ciò in considerazione che, come è notorio, la cennata legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1º agosto 1950 — a cagione di contrastanti interpretazioni

del suo testo — è rimasta del tutto inoperante agli effetti del beneficio del diritto al collocamento obbligatorio al lavoro in essa sancito a favore della categoria dei mutilati per servizio ». (5318).

RISPOSTA. — « Non appena emanata la legge 15 luglio 1950, n. 539, sorse il dubbio se l'estensione dei beneficî di cui all'articolo 1 della medesima comprendesse o meno anche le provvidenze contemplate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, che ha riformato la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sul collocamento obbligatorio dei mutilati ed invalidi di guerra civili e militari.

- « Sebbene da più parti, sulla scorta anche degli atti parlamentari, si fosse affermato che la legge in esame non riguardava il collocamento obbligatorio, questo Ministero espresse l'avviso contrario, che cioè il collocamento obbligatorio doveva intendersi compreso fra i beneficì che formano l'oggetto dell'estensione.
- « Ponendo in correlazione il disposto della legge n. 539 con le norme contenute nella legge n. 375, si ritenne, peraltro, che l'estensione del beneficio del collocamento obbligatorio dei minorati per servizio non può, allo stato della legislazione, avere pratici effetti, e ciò per le seguenti ragioni:
- 1º) la legge n. 375 prevede una diversa disciplina del collocamento, a seconda che si tratti di invalidi di guerra militari oppure invalidi civili per fatti di guerra, e fissa per ciascuna delle due categorie aliquote distinte di posti;
- 2º) la legge n. 539 per contro, non tiene conto di tale distinzione, sicché, allo stato attuale, non è possibile stabilire se gli invalidi per servizio, debbano concorrere ai posti riservati agli invalidi di cui all'articolo 1 della legge n. 375 (militari), oppure a quelli destinati agli invalidi di cui all'articolo 2 (civili).
- « Conseguentemente, qualsiasi immissione di invalidi per servizio nelle aliquote di assunzione riservate alle categorie degli invalidi militari e civili di guerra, sarebbe arbitraria e lederebbe le legittime aspettative delle categorie stesse.
- « Inoltre la legge 15 luglio 1950, n. 539, non indica gli organi ai quali deve essere affidata la vigilanza del collocamento degli invalidi di cui trattasi e la tutela della rispettiva categoria.
- « Questo Ministero, sentito in merito il parere della Presidenza del Consiglio, che conveniva nelle considerazioni suesposte, ha ritenuto di dover prima rivolgere quesito al Con-

siglio di Stato, onde poter considerare superato ogni dubbio interpretativo e poter quindi stabilire i criteri di massima ai quali dette nuove norme avrebbero dovuto uniformarsi.

« Il Consiglio di Stato, con parere emesso in data 8 maggio 1951, ha espresso avviso conforme alla tesi interpretativa suesposta, convenendo altresì sulla necessità di una disposizione di legge che colmi le lacune della attuale legislazione in senso favorevole alle aspirazioni dei minorati per servizio.

« Ciò stante, questo Ministero si riserva di prendere i necessari accordi con la Presidenza del Consiglio e con le Amministrazioni ed enti interessati per la elaborazione delle conseguenti norme di legge ».

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARAZZA.

LA MARCA. — Al Ministro dell'interno. — « Per sapere se è a conoscenza che il capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Doro, in servizio presso la questura di Caltanissetta, svolge attiva propaganda tra gli agenti di pubblica sicurezza per indurli a votare per il Movimento sociale italiano contro il Blocco del popolo e la Democrazia cristiana, e per sapere se ritiene che tale attività, in favore dei fascisti nisseni, sia compatibile con la carica che il Doro ricopre a Caltanissetta ». (5257).

RISPOSTA. — « Dalle indagini disposte è risultato privo di qualsiasi fondamento quanto viene lamentato nei confronti del capitano del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza Doro dottore Francesco ».

Il Sottosegretario di Stato Bubbio.

LATORRE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per sapere le ragioni che ostano alla elezione di una commissione interna fra i degenti del sanatorio antitubercolare « Cesare Braico » di Brindisi, che avesse il compito di collaborazione con la direzione e il corpo sanitario per il miglior andamento dell'Istituto, oltre che di controllo sulla sala-mensa, sulla cucina e sulla disciplina all'interno dello stesso sanatorio.

« E per sapere, nel caso in cui nulla ostasse alla esistenza della detta commissione, se non credano dare disposizioni acché tale elezione avvenga al più presto ». (4826). RISPOSTA. — « Questo Alto Commissariato ha più volte espresso avviso contrario al funzionamento delle cosidette commissioni interne degenti in seno ai sanatori antitubercolari; avviso che è stato condiviso dai Ministeri dell'interno, e del lavoro e previdenza sociale.

« L'esperienza ha infatti dimostrato come nella maggior parte dei casi le commissioni in parola, sia per l'ingerenza in questioni di indole sanitaria, amministrativa e di personale, di cui gli infermi sono incompetenti, sia per i rapporti con partiti politici, di cui le commissioni stesse diventano spesso strumento di propaganda, e sia per lo stato di agitazione che determinano fra i malati in occasione di ogni decisione, turbano dannosamente la vita sanatoriale.

« È ovvio che negli istituti di cura si debba favorire tutto ciò che giova al buon esito delle cure ed evitare tutto ciò che ne può compromettere l'efficacia, anche se le prescrizioni sanitarie comportano talvolta limitazioni e rinuncie per gli ammalati.

« Allo scopo di assicurare il miglior funzionamento degli istituti di cura, questo Alto Commissariato ha provveduto a costituire in ogni provincia apposite commissioni di cui fanno parte il medico provinciale, il direttore del Consorzio provinciale antitubercolare, il direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. e il direttore del sanatorio di maggiore importanza della provincia, con il compito di eseguire frequenti ispezioni agli istituti ove sono ricoverati tubercolotici, allo scopo sopratutto di rilevare eventuali deficienze, e di promuoverne l'eliminazione.

« Tali commissioni dànno garanzia di una responsabile sorveglianza sul funzionamento degli istituti di cura e rendono praticamente inutile l'opera delle cosiddette « commissioni degenti » che finora per le ragioni sopra ricordate, si è dimostrata dannosa per la tranquillità della vita sanatoriale ».

L'Alto Commissario рет l'igiene e la sanità pubblica Сотецевна.

LATORRE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per sapere se non ritenga opportuno revocare l'ordinanza ministeriale del 31 marzo 1951, in quanto lesiva degli interessi di un gran numero di laureati in lettere, filosofia, magistero, lingue, matematica e scienze naturali; e per conoscere se non intenda:

a) prorogare il termine di prestazione dei documenti fissato al 24 aprile;

- b) che la graduatoria B, unica per provincia, sia tale da ammettere anche i laureati privi dell'attestato d'insegnamento per l'anno 1950-51;
- c) l'istituzione di scuole medie, per l'assorbimento del rilevante numero di laureati, dato il numero stragrande degli studenti ». (5108).

RISPOSTA. — « Si chiede che sia revocata l'ordinanza ministeriale 21 marzo 1951 (e non 31 marzo come è sopra detto) perché lesiva degli interessi di un gran numero di laureati in lettere, filosofia, magistero, lingua, matematica e scienze naturali.

« Premesso che quest'ultima elencazione ha evidentemente carattere esemplificativo, in quanto la citata ordinanza riguarda tutti i laureati che possono aspirare ad un incarico o ad una supplenza, si comunica che si è già provveduto ad andare incontro alle aspirazioni degli interessati.

« Con successiva ordinanza del 23 aprile 1951, infatti, il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 15 maggio 1951, mentre, per quanto riguarda i titoli di ammissione nelle graduatorie, è stato stabilito che possano essere inclusi nelle graduatorie di cui alla lettera b) dell'ordinanza ministeriale 21 marzo 1951 anche gli aspiranti i quali, essendo in possesso di una laurea o di un diploma che ammettono ai relativi concorsi esami di Stato, non abbiano, durante l'anno scolastico in corso, prestato servizio di insegnamento in Istituti di istruzione media statale o pareggiata o lo abbiano prestato saltuariamente.

« Per quanto concerne il punto C si chiarisce che la possibilità di assorbimento dei laureati in posti di supplente o incaricato è del tutto indipendente dalla istituzione di corsi organici: è noto, infatti, che per l'assegnazione di un incarico o di una supplenza è sufficiente l'esistenza di fatto di una classe ».

Il Ministro Gonella.

LATORRE E GUADALUPI. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere in quale considerazione tiene l'ordine del giorno che nei giorni scorsi le organizzazioni sindacali del personale civile del Ministero della difesa aderenti alla C.G.I.L., alla C.I.S.L. ed alla C.S.I.L. della città di Taranto hanno fatto pervenire al Ministero; e per sapere altresi se non ritenga opportuno procedere all'accantonamento delle 5000 lire di anticipo concesse ai salariati in occasione delle feste pasquali

in attesa delle decisioni del Governo sul problema della revisione della scala mobile, che dovrebbe equiparare gli stipendi ed i salari degli statali, come da tempo le organizzazioni sindacali nazionali, più sopra accennate, lo hanno prospettato e richiesto.

« Ed infine se non ritiene giusto che tale anticipo sia esteso anche agli impiegati di ruolo e non di ruolo ». (5181).

RISPOSTA. — « La questione si riferisce ad un anticipo di lire 5000 che questa Amministrazione ha creduto opportuno disporre a favore dei salariati per estendere, in tal modo, agli stessi il beneficio dell'anticipato pagamento delle competenze disposto dal Tesoro, in occasione della Pasqua, a favore del personale di ruolo.

« Infatti l'articolo 241 del Regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dello Stato dispone testualmente: « Per motivi giustificati, può, eccezionalmente, concedersi ai salariati, prima della data dei pagamenti periodici, una anticipazione, non eccedente i 4/5 delle ordinarie competenze effettivamente guadagnate, al netto di qualsiasi ritenuta. Tale concessione ha carattere discrezionale, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e non può essere rinnovata a favore di coloro che ne abbiano già usufruito altra volta, negli ultimi sei mesi ».

« Il provvedimento, adottato in base alla predetta disposizione è stato applicato, per venire incontro il più possibile al personale, con criterio di larga discrezionalità per cui ha assunto un carattere di quasi generalità.

« Successivamente le organizzazioni sindacali di Taranto hanno presentato un ordine del giorno tendente a sospendere il ricupero dell'anticipo, proponendo di considerarlo come acconto dei miglioramenti economici che il Governo dovrebbe adottare per i propri dipendenti.

« Tale proposta, nonostante ogni buon volere, non può essere accolta, perché l'anticipo in questione fu concesso, come si è detto, a titolo di anticipo delle competenze periodiche e non già su possibili ma non definiti miglioramenti. È poi da considerare che se la proposta dei Sindacati di Taranto venisse accettata, sarebbe necessario estendere l'anticipo in parola a tutte le categorie statali.

« In tal caso, peraltro, la questione esulerebbe dalla competenza di questo Ministero ».

Il Ministro Pacciardi.

LATORRE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere le ragioni per cui l'Amministrazione dei 144 alloggi I.N.A.-Casa del rione « Tamburi » di Taranto verrebbe affidata all'Istituto autonomo case popolari di tale città, il quale, per tale incarico, percepirebbe dagli assegnatari, a titolo di indennità carica, una parte, e l'altra destinata ad eventuali lavori di manutenzione degli immobili, lire 2600 a vano, somma certamente esosa e che gli assegnatari non si trovano in grado di pagare stante gli scarsi salari da essi percepiti.

« E per conoscere se codesto Ministero non ritenga inutile procedere alla nomina di un amministratore dato che tali alloggi sono stati assegnati « con promessa di vendita », ragione per cui, ad eccezione delle rare imbiancature delle scale e delle facciate esterne, per cui tutti gli assegnatari contribuirebbero, gli stessi sono i più idonei alla manutenzione interna dei propri appartamenti ». (5340).

RISPOSTA. — « În merito occorre precisare che il canone di lire 2600 annue (a vano legale) è stato stabilito quale compenso per l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Taranto, incaricato, a' sensi dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1949, numero 43, dell'amministrazione degli alloggi costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa ed assegnati in locazione in detta provincia.

- « Nel suddetto compenso annuo sono comprese le prestazioni dell'Ente amministratore per amministrazione e manutenzione ordinaria (riparazione tetti, canne fumarie, grondaie, impianti centrali, ecc.).
- « Il compenso suddetto di lire 2600 è stato, comunque, stabilito per gli alloggi ceduti in locazione e non già per gli alloggi assegnati « con promessa di vendita », ai quali si fa riferimento.
- « Per questi alloggi è anzi previsto, in applicazione dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, numero 340, che, mentre alla manutenzione ciascun assegnatario provvede direttamente per proprio conto ed a sue spese, la Gestione, attraverso un suo rappresentante, si limiterà a stabilire, d'accordo con il rappresentante degli inquilini, la ripartizione fra gli assegnatari degli alloggi delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria relative alle parti comuni, nonché delle spese relative ai servizi di interesse comune. Tali spese saranno regolate a rimborso, mentre l'Ente rappresentante della Gestione riceverà un com-

penso inferiore alla metà del compenso sopra indicato per la locazione.

« Solo nel caso che gli assegnatari a riscatto lo preferiscano, ovvero nel caso in cui risultasse una cattiva manutenzione degli immobili è prevista, anche per gli alloggi ceduti con promessa di vendita, l'adozione di un sistema analogo a quello stabilito per la locazione ».

Il Ministro MARAZZA.

LIGUORI. — Al Ministro della marina mercantile. — « Per conoscere quale fondamento abbiano le notizie date dalla stampa, circa frequenti abusive sottrazioni di ingenti quantitativi di sabbia lungo le spiagge del litorale partenopeo e specialmente a San Giovanni a Teduccio e Portici (Napoli) e quali provvedimenti intenda adottare per la difesa di quelle spiagge che, già insufficienti per le esigenze balneari di quei popolari rioni, non possono essere ulteriormente ridotte ». (5227).

RISPOSTA. — « In merito alle notizie date dalla stampa circa frequenti abusive estrazioni di sabbia lungo le spiagge del litorale partenopeo, si informa che, nei frequenti sopraluoghi effettuati dalla Capitaneria di porto di Napoli, non è stato constatato alcun prelevamento abusivo di sabbia nella zona di San Giovanni a Teduccio.

- « A quella Capitaneria sono invece pervenute segnalazioni di abusivi prelevamenti effettuati su alcuni tratti del litorale dell'isola d'Ischia ed, in conseguenza, è stato provveduto ad interessare gli uffici marittimi competenti e la Guardia di finanza, per una rigorosa vigilanza.
- « La Capitaneria di Torre del Greco ha invece confermato la notizia secondo cui, nelle ore ntturne, estrazioni di sabbia avverrebbero sulla spiaggia di Pietrarsa, al limite settentrionale del litorale di Portici.
- « Sono state già emanate disposizioni per intensificare la vigilanza ed è stato, al riguardo, assicurato il concorso, nella vigilanza stessa, del locale comando di Sezione della Guardia di finanza allo scopo di reprimere l'abuso ».

Il Sottosegretario di Stato Tambroni.

LOMBARDI RUGGERO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per sapere: a) quali difficoltà ostino acché i 6 biglietti di viaggio consentiti dalle attuali disposi-

zioni a favore dei pensionati del Ministero della pubblica istruzione possano essere rilasciati dai Provveditorati, evitando la lentezza ed il dispendio della richiesta annuale al Ministero con trafila burocratica che lascia passare dei mesi prima della consegna dei biglietti;

b) quali difficoltà ostino a perequare il trattamento dei vecchi pensionati che non hanno diritto a viaggi per i conviventi a carico, mentre tale diritto è dato ai recenti pensionati ». (4989).

RISPOSTA. — (Vedere risposta all'interrogazione Ferrarese, n. 5150, stesso allegato).

Il Ministro
Gonella.

LOMBARDI RUGGERO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere se non ritiene necessario assicurare la possibilità, eliminando un gravissimo inconveniente, che dalle provincie venete — ed in particolare da Udine, Treviso, Venezia, Vicenza Rovigo — si possa raggiungere la capitale, partendo nelle ore pomeridiane e arrivando in serata e viceversa.

« Rilevasi che per poter raggiungere in serata Roma da Venezia occorre partire da Venezia alle ore 12,47, non essendovi altro treno che possa far coincidenza a Bologna con i treni per Roma in partenza da Bologna alle ore 18,05 e alle ore 19,15, e che ciò implica la impossibilità di utilizzare la mattinata.

«Chre, qualora non si volesse ripristinare il rapido Venezia-Bologna in partenza da Venezia alle ore 16, si potrebbero, almeno, operare rettifiche che consentano di arrivare a Bologna alle ore 18,05 o almeno alle ore 19,15 costituendo un treno in corrispondenza con quello (32) in partenza da Roma alle ore 15.

«Rilevasi che per poter raggiungere Rovigo, Padova, Vicenza, Venezia, Treviso, Udine, in serata, il treno delle ore 17,15 da Roma arriva a Bologna alle ore 21,30, mentre che il treno 476 da Bologna a Venezia parte alle ore 21,08.

« Cosicché, almeno, si potrebbe lievemente rettificare l'orario del treno 476, permettendo la coincidenza col rapido in partenza da Roma alle ore 17,15.

« Né va trascurata l'importanza delle comunicazioni con il centro turistico di Venezia ». (5226).

RISPOSTA. — « Come è noto nel programma-orario delle ferrovie dello Stato, in vigore dal 20 maggio 1951, sono stati apportati sensibili miglioramenti alle comunicazioni pomeridiane fra Venezia e Roma.

« In particolare il rapido R.495, già in partenza da Venezia alle ore 12,47, è stato posticipato alle ore 16,40 per avere, in tal modo, coincidenza immediata, a Bologna, col rapido R.527 per Roma. Mercé tale posticipazione sono state pure migliorate le comunicazioni ferroviarie fra Vicenza-Udine-Treviso e Roma, in quanto, partendo da Vicenza con il treno P.T., alle ore 16,37, e da Udine e Treviso col treno 505, rispettivamente alle ore 13 ed alle ore 14,44, è possibile attualmente proseguire con i citati rapidi, R.495 ed R.527, e giungere a Roma alle ore 23,35.

« In senso inverso, mentre è restata quasi invariata la comunicazione Roma-Venezia, costituita dagli odierni treni R.30 (già R.524) ed R.494, risulta migliorata quella costituita dai treni 32/476, con i quali viaggiano carrozze di I, II e III classe in servizio diretto Roma-Venezia, in quanto con il lieve anticipo nell'orario di partenza del 476 stesso e con la posticipazione di quello del 1466 (ex 1462) della linea di Milano, è stato creato un allacciamento anche con Vicenza, con arrivo in questa ultima città alle ore 23,37.

« Non è stato possibile invece ritardare la partenza da Bologna del treno 476, come richiesto, al fine di realizzarne la coincidenza anche col rapido R.526 delle 17,20 da Roma, perché mentre si sarebbe determinata una sosta eccessiva a Bologna alle vetture in servizio diretto Roma-Venezia, viaggianti, come detto, con i treni 32/476, non sarebbe stata, comunque, realizzata la coincidenza per Vicenza, cui si è accennato ».

Il Ministro Campilli.

LOZZA. — Al Ministro dell'interno. — « Per conoscere le ragioni della mancata ricostituzione, da parte del prefetto di Alessandria, del Consiglio provinciale sanitario. L'ultimo Consiglio provinciale sanitario è scaduto il 31 dicembre 1950; il nuovo non è ancora costituito e intanto troppe pratiche aspettano l'espletamento da parte di un consesso non ancora esistente per negligenza prefettizia ». (4860).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Alessandria interessato in merito a quanto richiesto, ha fatto conoscere come la mancata rinnovazione del Consiglio sanitario di quella provincia per il triennio 1951-53, sarebbe dovuta al ritardo degli Ordini professionali, nel rispondere alla richiesta di designare i loro rappresentanti in seno a detto consesso.

- « Ciò, peraltro, non avrebbe turbato il regolare funzionamento del Consiglio, il quale si è nel frattempo (12 marzo 1951) riunito nella precedente composizione, come d'altronde disposto con la circolare di questo Alto Commissario n. 6 del 1951.
- « Detta circolare, infatti, nel sollecitare l'invio a questo Alto Commissariato da parte delle Prefetture delle proposte di nomina dei componenti i Consigli in parola, stabiliva che « nelle more della nomina dei nuovi componenti, per assicurare il normale funzionamento dei Consigli, vanno considerate prorogate le nomine scadute al 31 dicembre 1950 ».
- « Si assicura, infine, che il decreto relativo alla nomina dei membri di quel Consiglio è in corso di firma da parte del Presidente della Repubblica ».

L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica COTELLESSA.

LOZZA, TORRETTA E SILIPO. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per sapere come intende andare incontro alla richiesta degli insegnanti della scuola secondaria governativa, di una valutazione — ai fini degli incarichi e dei concorsi a cattedre di ruolo — del servizio prestato prima della laurea, per incarico o supplenza, nelle scuole secondarie statali ». (5122).

RISPOSTA. — « Non consta a questo Ministero che gli insegnanti delle scuole secondarie statali abbiano avanzato richieste intese ad ottenere il riconoscimento, ai fini degli incarichi e dei concorsi a cattedre, del servizio prestato nelle scuole statali prima della laurea.

« Una richiesta del genere, ad ogni modo, non avrebbe alcuna possibilità di accoglimento, in quanto non si vede in qual modo si possano far discendere conseguenze giuridiche da un rapporto di servizio precario, non legittimato dal possesso del titolo richiesto della legge per concorrere al posto ».

Il Ministro
Gonella.

- LOZZA. Ai Ministri del tesoro e della difesa. « Per conoscere le ragioni del non ancora avvenuto pagamento dei danni subiti per investimenti di automezzi alleati dai cittadini italiani:
- 1°) Merlini Pierino fu Giovanni, nato a Santa Giulietta (Pavia) nel 1905, investito a Milano nel 1945, residente a Milano;

- 2°) Ivaldi Michele, investito il 22 giugno 1945 ad Alessandria, residente ad Alessandria;
- 3°) Balza Lorenzo fu Luigi, classe 1912, investito nel 1945, residente a Litta-Parodi (Alessandria);
- 4º) Buzzotta Francesco di Vincenzo, ucciso da un automezzo alleato il 24 dicembre 1943 a Palermo, il padre Vincenzo risiede ad Altarello di Baida, provincia di Palermo». (5133).

RISPOSTA. — « 1°) La pratica relativa all'investimento subito ad opera di automezzo alleato dal signor Merlini Pierino è stata trasmessa all'Intendenza di finanza di Pavia il 16 marzo 1951, competente a provvedere, in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10, all'istruttoria ed alla eventuale liquidazione e pagamento dell'indennizzo.

- « 2°) L'indennizzo spettante al signor Ivaldi Michele è già stato pagato con decreto ministeriale n. 356112/15139 del 17 maggio 1950.
- « 3°) Il signor Balza Lorenzo presentò domanda di pensione di guerra denunciando di aver riportato, il 7 dicembre 1945, lesioni per investimento da parte di automezzo alleato. Dalle indagini eseguite da questo Ministero è risultato che l'infortunio avvenne in seguito a scontro tra un automezzo alleato ed una motocicletta su cui montava l'interessato e che era guidata da altra persona. Poiché è emerso, dalle informazioni assunte, che l'infortunio fu dovuto esclusivamente alla imperizia del guidatore della motocicletta, non ricorrendo le condizioni volute dall'articolo 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, con decreto ministeriale del 19 maggio 1951, numero 1190441, è stato negato al Balza il diritto al chiesto trattamento di pensione di guerra. Tale decreto è stato trasmesso, nella stessa data del 19 corrente, al municipio di Alessandria, per la notificazione alla parte, a norma di legge.
- « 4°) Non risulta che il signor Buzzotta Vincenzo abbia presentato domanda tendente ad ottenere la concessione dell'indennità una tantum per la morte del figlio Francesco.
- « Probabilmente la richiesta di indennizzo presentata all'Amministrazione militare, sarà stata trasmessa dal Comando militare territoriale di Palermo alla Intendenza di finanza di quella città, perché espleti la istruttoria in base alla legge 9 gennaio 1951, n. 10 ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro AVANZINI.

LOZZA. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere se non sia d'avviso che debba essere reso più snello e più veloce il lavoro riguardante le pensioni privilegiate per causa di servizio.

«Risulta all'interrogante che molti interessati, pur avendo subito la visita medica anni fa con esito positivo «sì, causa di servizio», non abbiano avuto ancora né il decreto di pensione, né il progetto concessivo». (5137).

RISPOSTA. — « Nella trattazione delle pratiche di pensioni privilegiate ordinarie si è verificato in questi ultimi anni un innegabile ritardo, in quanto un certo numero di esse sono rimaste sospese per cause connesse al trascorso conflitto ed è stato necessario, in molti casi, ricostruire — con notevoli difficoltà — documentazioni andate perdute.

« A prescindere da tali casi di carattere eccezionale, e che sono ormai quasi eliminati, la procedura relativa alle pensioni privilegiate ordinarie non può normalmente svolgersi con la desiderata celerità, dati i numerosi adempimenti prescritti dalla vigente legislazione (legge 11 marzo 1926, n. 416).

« Infatti il pagamento degli assegni in parola può avvenire solo dopo che siano state espletate le seguenti operazioni:

a) istruttoria della pratica con richiesta di tutti i documenti di rito agli Enti competenti (Municipio ed uffici militari periferici);

- b) istruttoria del fascicolo medico-legale con emissione dei relativi verbali da parte delle commissioni mediche ospedaliere di prima e seconda istanza;
- c) relazione al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie;
 - d) esame e parere del suddetto comitato;
- e) emissione del relativo provvedimento di stato;
- f) registrazione del medesimo alla Corte dei conti;
- g) emissione del ruolo di pagamento ed inoltro dello stesso all'Ufficio provinciale del tesoro competente tramite la ragioneria centrale, nonché consegna del medesimo all'interessato a mezzo del sindaco del comune di residenza.
- « Aggiungasi ancora che fra la richiesta del parere al comitato per le pensioni privilegiate ordinarie e l'emissione del medesimo, intercorre normalmente un periodo che va dagli otto ai dodici mesi. Tale ritardo risulta derivare dal numero molto rilevante di pratiche di tutte le Amministrazioni statali su cui il comitato deve pronunciarsi e dall'esi-

guità del personale di cui esso può disporre (su questo particolare aspetto della questione più completi elementi potrebbero essere forniti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui dipende il comitato pensioni privilegiate ordinarie, quale organo consultivo comune a tutte le Amministrazioni statali).

« Appunto in considerazione della lunga procedura suddetta, gli organi competenti di questo Ministero provvedono all'espletamento delle pratiche con la massima sollecitudine possibile.

« Si soggiunge, infine, che, allo scopo di diminuire, almeno in parte, il disagio derivante agli interessati per il lungo tempo che le vigenti disposizioni richiedono per il perfezionamento dei provvedimenti, questo Ministero ha proposti due disegni di legge:

l'uno, che tende a prorogare il pagamento degli assegni privilegiati ordinari rinnovabili scaduti e che è stato preso in considerazione dal Ministero del tesoro, il quale ne ha proposto l'inserzione nel disegno di legge di iniziativa dei senatori Di Rocco ed altri, concernente provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie;

l'altro, diramato di recente per l'esame del Consiglio dei Ministri, che prevede una procedura accelerata per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta, in relazione alla maggiore facilità di accertamento della causa che ha potuto provocare le lesioni stesse in confronto con le infermità a carattere infettivo, parassitarie e psichiche ».

Il Ministro
PACCIARDI.

LOZZA E AUDISIO. — Al Ministro dell'interno. — « Per conoscere quali ragioni ostano ancora alla soluzione della ormai annosa questione riguardante le rivendicazioni territoriali del comune di Sardigliano (Alessandria », (5263).

RISPOSTA. — « La vertenza in corso tra il comune di Sardigliano e quello di Cassano Spinola è determinata dall'azione intrapresa dal primo per rivendicare una zona di territorio, comprendente le sorgenti di acque sulfuree, aggregata al comune di Cassano Spinola con regio decreto 28 febbraio 1929, numero 314.

« Le trattative dirette tra i comuni ed i tentativi di raggiungere un bonario componimento della vertenza, si addimostrarono infruttuosi e la questione venne quindi sottoposta al Ministero che al riguardo ha già sen-

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

tito l'avviso del Consiglio di Stato. Tale Consesso, peraltro, con parere del 5 settembre 1950, si è pronunciato in via interlocutoria, chiedendo di conoscere maggiori elementi idonei a stabilire se, nel caso, sussistano le condizioni di fatto e di diritto indispensabili perché possa farsi luogo, in via amministrativa, al provvedimento di variazione delle circoscrizioni comunali, sollecitate dal comune di Sardigliano.

« Sono in corso gli accertamenti al riguardo ed il Ministero si riserva di riproporre la questione all'esame del Consiglio di Stato ».

> Il Ministro SCELBA.

LOZZA E AUDISIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere l'esito della richiesta avanzata dal comune di Castelletto, Monferrato (Alessandria) in data 28 aprile 1951, n. 447, di protocollo al fine di ottenere il contributo dello Stato per l'esecuzione di un progetto di fognatura, per l'importo di lire 16 milioni ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589 ». (5264).

RISPOSTA. — « È ovvio che la domanda del comune di Castelletto Monferrato (Alessandria), intesa ad ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione dei lavori di costruzione della fognatura di quel capoluogo, essendo stata inviata a questo Ministero solo il 28 aprile 1951, non poteva, a distanza di pochi giorni dalla sua presentazione, avere esito definitivo, stante che erano da tempo completamente impegnati i fondi assegnati per tale categoria di opere per il corrente esercizio finanziario.

« Della domanda stessa, però, è stata presa regolarmente nota da questo Ministero per poterla esaminare a tempo debito in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

LUCIFREDI. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se non ritenga opportuno disporre che agli annuali concorsi per l'ammissione degli allievi ufficiali all'Accademia delle guardie di finanza i sottufficiali, in possesso della licenza d'istruzione media di secondo grado, vengano ammessi indipendentemente dal possesso del requisito dei due anni di servizio nel Corpo.

« Si osserva che esigere per tutti i sottufficiali tale requisito porta ad una disparità di trattamento tra i sottufficiali in servizio ed i civili, pure ammessi in base a quel titolo di studio; si sottolinea in particolare che le contingenze belliche avendo ritardato per molti il conseguimento del titolo di studio e la stessa ammissione alla scuola sottufficiali, l'ulteriore attesa di un biennio, dopo tale ammissione, implica per più d'uno il superamento del limite d'età stabilito per accedere all'accademia e preclude quindi a giovani meritevoli la possibilità della desiderata carriera ». (5212).

RISPOSTA. — « Si ritiene opportuno precisare che il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza è disciplinato dall'articolo 1 del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 147, e viene effettuato annualmente, per due terzi dai civili muniti della licenza di istruzione media di secondo grado, e per un terzo dai sottufficiali del Corpo in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato, alla stessa data, 30 anni di età.

« In relazione a quanto sopra, si prospetta l'opportunità che, agli annuali concorsi per l'Accademia della Guardia di finanza riservati ai sottufficiali, questi siano ammessi, indipendentemente dal requisito dei due anni di servizio nel grado, quando siano in possesso della licenza d'istruzione media di secondo grado, e a sostegno di detta richiesta si adduce il fatto che le contingenze belliche avrebbero determinato per molti — e quindi anche per gli aspiranti provenienti dai sottufficiali del Corpo — un ritardo nel conseguimento del detto titolo di studio e anche nella stessa ammissione alla Scuola sottufficiali e che l'ulteriore attesa di un biennio, dopo la promozione a sottufficiale, comporterebbe per molti di essi il superamento del 30º anno, limite di età massimo consentito per l'ammissione al concorso.

« Al riguardo, però, giova far presente che gli effetti derivanti dalle ultime contingenze belliche sono da considerarsi ormai esauriti tanto che, sin dal 1948, ha cessato di svolgere efficacia la legge (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 624), che aumentava, per i sottufficiali partecipanti al concorso, il limite di età massimo consentito (30 anni), del periodo dagli stessi trascorso in prigionia o nei campi di concentramento.

« D'altra parte, i concorsi per l'ammissione all'Accademia sono stati svolti annual-

mente senza soluzione di continuità dal 1945, per cui la possibilità di accedervi non è stata mai preclusa ai sottufficiali del Corpo.

- « È da notare fra l'altro che il concorso ad essi riservato non richiede il titolo di studio di istruzione media di secondo grado, ma implica il possesso di particolari requisiti morali, intellettuali e di cultura che non si possono altrimenti accertare se non attraverso la permanenza minima di due anni di servizio nel grado di sottufficiale, indipendentemente poi dalla selezione che ne viene fatta in sede di concorso sulla base di un programma di esame del tutto diverso da quello stabilito per il separato concorso dei licenziati.
- "Inoltre, anche i concorsi riservati ai licenziati non hanno avuto interruzioni, per cui nulla ostava acché vi partecipassero gli aspiranti muniti del titolo di studio prima del 23º anno di età, sia da militari di truppa sia, eventualmente, da sottufficiali, indipendentemente da qualsiasi requisito di servizio.
- « Si rileva, infine, che il biennio da sottufficiale viene computato al 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso che di norma è indetto ai primi mesi di ogni anno sicché all'atto della presentazione della domanda è sufficiente che i sottufficiali aspiranti abbiano poco di più di un anno e mezzo di grado.
- « Per i motivi suesposti non si ritiene, pertanto, di poter aderire alla richiesta prospettata ».

Il Ministro Vanoni.

MAGLIETTA. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere se non è il caso di rimettere al lavoro i 300 arsenalotti che ancora non hanno ripreso il loro posto nonostante le promesse ripetutamente fatte ». (4460).

RISPOSTA. — « Nella questione di cui sopra, non è specificato da quale arsenale dipendevano i 300 elementi in parola. Questo Mininorma è indetto ai primi mesi di ogni anno, stero ritiene tuttavia che si voglia fare riferimento all'Arsenale dell'Esercito di Napoli.

« Al riguardo si fa presente che l'Arsenale dell'Esercito in Napoli (come, d'altronde, gli altri enti dell'Esercito), data la propria limitata attività lavorativa, poté riassumere dopo la liberazione, soltanto una piccola parte delle maestranze in servizio all'8 settembre 1943, e che, in conseguenza, molti operai in servizio alla predetta data non sono stati più riassunti.

- « Verso la fine del 1948 si provvide alla riassunzione presso l'Arsenale in parola di 530 ex operai, riassunzione in parte giustificata dalle aumentate esigenze di servizio, ma in parte effettuata per venire incontro alla particolare situazione ambientale inerente alla grave disoccupazione locale.
- « Per quanto si riferisce poi alla proposta formulata di « rimettere al lavoro i 300 arsenalotti che ancora non hanno ripreso il loro posto », si è spiacenti di dover comunicare che l'attuale situazione numerica del personale in servizio non consente l'adozione di un siffatto provvedimento. Si comunica, però, che con una recente determinazione è stata disposta l'assunzione di un certo numero di operai specializzati per gli stabilimenti militari e che 12 di essi saranno assunti presso il suddetto Arsenale di Napoli ».

Il Ministro
PACCIARDI.

MANCINI. — Al Ministro della pubblica istruzione e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro, come è doveroso, alle giuste esigenze di lavoro di quegli insegnanti elementari, già tubercolotici, dimessi dai sanitari per stabilizzazione clinica, i quali non hanno potuto partecipare al concorso magistrale appunto perché non in possesso, a causa della loro condizione, del richiesto certificato medico ». (4671).

RISPOSTA. — « Per rispondere esaurientemente al quesito posto, occorre distinguere fra maestri che aspirano alla immissione in ruolo e maestri che aspirano ad un incarico provvisorio o ad una supplenza.

- « I primi, per partecipare ai concorsi, devono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, fra i quali uno dei più importanti è quello di essere immune da malattie o affezioni contagiose e pericolose per la salute dei fanciulli.
- « A questo proposito, si fa osservare che, per partecipare ai concorsi magistrali, il Ministero fa obbligo ai concorrenti di presentare un certificato medico che può essere rilasciato, contrariamente a quanto viene prescritto per gli altri concorsi, esclusivamente dal medico provinciale, che, essendo la massima autorità tecnica governativa nel campo medico delle singole provincie, rende tranquilla l'Amministrazione scolastica, nei li-

miti delle umane possibilità, nell'assumersi la responsabilità di immettere nella comunità scolastica il personale insegnante.

« Infatti, l'immaturità dei bambini e lo stretto contatto fra essi e gli insegnanti, rendono assai grave il pericolo sociale di un maestro affetto da malattie contagiose.

« In ogni caso se gli insegnanti, ai quali si fa riferimento, saranno dichiarati clinicamente immuni da forme tubercolari, potranno partecipare ai concorsi magistrali, sempreché le autorità preposte alla visita sanitaria e agli accertamenti radioscopici e radiografici si assumeranno la responsabilità di rilasciare il prescritto certificato.

« Per quanto riguarda il conferimento degli incarichi e supplenze, per il quale è anche richiesto un certificato medico di sana e robusta costituzione, nulla vieta che possano aspirarvi quei candidati che potranno dimostrare la loro completa sanità fisica ».

Il Ministro
Gonella.

MANCINI. — Al Ministro dell'industria e del commercio. — « Per sapere, con riferimento alla risposta già data a precedente interrogazione (4568), se, in via eccezionale, come già disposto per altre manifestazioni, non ritenga di accogliere la richiesta di tutti i cosentini per l'inclusione della Fiera di Cosenza nel calendario ufficiale, in considerazione del successo avutosi l'anno scorso e delle sicure possibilità future; e per sapere se è consigliabile a tutti gli effetti la costituzione di un « Ente Fiera di Cosenza ». (5169).

RISPOSTA. — « Alla precedente, analoga interrogazione, questo Ministero ha fornito una risposta esauriente ed obiettiva, nella quale erano contenute tutte le ragioni che hanno vietato l'inclusione nel calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche per l'anno 1951 della Fiera di Cosenza.

- « Questo Ministero non può, pertanto, che confermare quanto già comunicato con nota 472-A.34.470 del 26 febbraio 1951.
- « Per quanto riguarda, infine, la costituzione di un « Ente Fiera di Cosenza » si fa presente che ogni valutazione sull'opportunità di detta costituzione dev'essere fatta esclusivamente dalle categorie economiche interessate, riservandosi questo Ministero ogni ulteriore esame in conformità delle disposizioni vigenti ».

Il Ministro Togni. MANCINI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per sapere per quali ragioni finora non sono state corrisposte ai dipendenti dell'U.N.S.E.A. le competenze già maturate, e per sapere quando presumibilmente la corresponsione avverrà ». (5171).

RISPOSTA. — « I fondi stanziati in bilancio a norma dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, che ha soppresso l'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, sono stati utilizzati per la restituzione agli Istituti di credito delle anticipazioni a suo tempo fatte all'U.N.S.E.A. e per la corresponsione integrale al personale interessato di tutte le competenze arretrate fino alla data del 31 marzo 1951.

- « Una ulteriore anticipazione bancaria, ottenuta dalla gestione di liquidazione dell'Ente ha permesso l'erogazione di un acconto, pari al 40-45 per cento delle effettive spettanze, a tutto il personale dell'U.N.S.E.A. licenziato ai sensi della predetta legge.
- « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'intento di assicurare alla gestione liquidatoria i mezzi finanziari occorrenti alle sue esigenze, ha già predisposto altri provvedimenti legislativi per lo stanziamento in bilancio dei fondi necessari ai pagamenti che potranno occorrere, in dipendenza dell'applicazione della citata legge di soppressione dell'U.N.S.E.A.
- « Il primo di tali provvedimenti, per l'importo di 2 miliardi di lire, sarà sottoposto all'esame del Consiglio dei Ministri, mentre sul secondo si è in attesa di ricevere il preventivo benestare del Ministero del tesoro ».

Il Ministro SEGNI.

MARABINI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere le decisioni prese o che si intendono prendere circa le seguenti richieste da tempo presentate dall'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna):

- 1°) costruzione acquedotto San Prospero-Savigno (domanda presentata al Ministero il 30 marzo 1950);
- 2°) case popolari da costruire per un importo di 15 milioni;
- 3°) strada da costruire nella frazione Bortolani-Vadegheto. Per tale richiesta il Ministero rispose favorevolmente in data 9 settembre 1950, ma non sono ancora stati stanziati i fondi.
- « L'esecuzione dei lavori su elencati riveste carattere di urgenza anche per sollevare

la popolazione colpita da una gravissima disoccupazione ». (5120).

RISPOSTA. — « La domanda di contributo a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa per la costruzione dell'acquedotto San Prospero-Savigno non è stata accolta perché i fondi di bilancio, assai limitati in confronto alle numerose domande pervenute ai sensi della legge anzidetta, sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili é di più limitato importo.

« La richiesta, però, sarà tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi.

« Non risulta che il comune di Savigno abbia presentato domanda per l'assegnazione del contributo statale previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, nella costruzione di case popolari in detto comune.

« Perché si possa, quindi, prendere in considerazione la necessità prospettata occorre che l'Ente interessato presenti regolare domanda nel senso suespresso. Una volta pervenuta a questo Ministero essa sarà tenuta presente in occasione della formazione dei programmi delle opere del genere da finanziare nel prossimo esercizio.

« Per l'emissione del provvedimento relativo alla formale concessione del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, numero 589, deliberato a favore del comune di Savigno, fin dal 9 settembre 1950 per provvedere alla costruzione della strada nella frazione Bortolani-Vadegheto, è necessario che sia espletata la prescritta istruttoria ancora in corso.

« A tal fine sono state rivolte premure al dipendente ufficio del Genio civile perché solleciti l'adempimento degli incombenti necessari da parte del comune interessato ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

MAROTTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in merito alla auspicata rivalutazione delle pensioni spettanti agli esattoriali, in seguito agli accordi intervenuti fra i rappresentanti delle categorie, con l'intervento del Ministero ». (5278).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che per la rivalutazione delle pensioni degli esattoriali sulla base di quanto a suo tempo concordato fra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate, è già stato predisposto dal Ministero del lavoro, di concerto con i Ministeri del tesoro, delle finanze e della giustizia, apposito disegno di legge concernente l'istituzione di un « Fndo adeguamento pensioni », avente lo scopo di integrare il trattamento di previdenza dei dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

« Il provvedimento, che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri, trovasi attualmente in corso di presentazione al Parlamento ».

Il Ministro
MARAZZA.

MAROTTA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere le ragioni per cui da varie quindicine non si provvede a pagare regolarmente gli allievi del corso di olivicoltura di Ripacandida (Potenza) e per conoscere se non ritenga di intervenire per eliminare il lamentato disservizio ». (5301).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che questo Ministero ha provveduto fin dal 21 febbraio 1951 a trasmettere alla Banca nazionale del lavoro l'ordine di pagamento n. 05515 per lire 150.000, relativo al finanziamento del corso in questione. Detto ordine di pagamento, peraltro, non risulta ancora svincolato da parte dell'Ente gestore del corso (Comunità braccianti di Potenza).

« Non si è provveduto alla erogazione di altre somme, in quanto il suddetto ente non ha ancora comunicato, giusta le prescrizioni vigenti, la data di effettivo inizio del corso stesso.

« Si assicura, comunque, che si è provveduto ad interessare la comunità braccianti di Potenza, perché ottemperi con sollecitudine all'adempimento predetto ».

Il Ministro
MARAZZA.

MICHELI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se in considerazione della situazione precaria in cui versa il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), in merito alle case, non ritenga opportuno provvedere ad uno stanziamento di fondi per la costruzione di alloggi per senza tetto, oppure alla concessione del contributo trentacinquennale a favore dell'Amministrazione comunale per la costruzione di abitazioni per i dipendenti comunali ». (5081).

RISPOSTA. — « Si premette che per dare alloggio ai senza tetto nel comune di Passi-

gnano sul Trasimeno sono stati costruiti due fabbricati per complessivi 12 alloggi.

« Data però la limitata disponibilità dei fondi di bilancio, non è stato possibile disporre nel corrente esercizio una assegnazione di fondi per ulteriori costruzioni di case per i senza tetto nel detto comune.

« La necessità di Passignano, però, sarà tenuta presente in sede di assegnazione dei fondi del prossimo esercizio finanziario.

« Per la costruzione, inoltre, di case popolari fu presentata a suo tempo apposita domanda da parte del comune, per ottenere l'assegnazione del contributo previsto dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 sulla spesa di 30 milioni.

« La domanda è stata presa in attento esame; però, data la scarsità dei fondi disponibili in rapporto alle necessità dei vari enti obiettivamente accertate, non è stato possibile concedere al comune di Passignano i benefici richiesti.

« La domanda potrà peraltro essere esaminata in rapporto ai fondi che saranno stanziati, nel nuovo esercizio finanziario ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

MICHELI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere le ragioni per le quali la Società Terni, in deroga alle leggi che obbligano le aziende private a mantenere in servizio i reduci assunti al lavoro in base alla legge n. 27 del 14 febbraio 1946, dopo aver licenziato n. 24 reduci il 14 novembre 1949 e pur avendoli riassunti il 1º marzo 1950, in quanto il provvedimento venne ritenuto illegale, non intende corrispondere le competenze spettanti ai 24 reduci per il periodo in cui sono rimasti fuori dal servizio e cioè dal 14 novembre 1949 al 28 febbraio 1950.

« Si chiede quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per venire incontro alle richieste dei lavoratori interessati ». (5082).

RISPOSTA. — « Dagli elementi in possesso di questo Ministero, risulta, in merito alla questione segnalata, quanto segue.

« Nel marzo 1946 la Società Terni, su richiesta dell'Associazione reduci (Sezione di Terni), compilò un elenco dei reduci allora in servizio, comprendente circa 1200 unità corrispondenti approssimativamente al 10 per cento del personale in servizio.

« In esso elenco, però, erano inclusi elementi non aventi le qualifiche previste dal citato decreto n. 27 ed altri che, a' termini dell'articolo 4 della legge 14 febbraio 1946, n. 27, dovevano rimanere esclusi dal computo dell'aliquota imponibile.

« Ai rilievi dell'Associazione reduci circa l'incompletezza dell'elenco, dal quale non era possibile accertare in che misura la Società fosse in difetto, relativamente agli obblighi di cui trattasi, la Società stessa avrebbe fatto notare che, non avendo allora alle proprie dipendenze altri reduci, avrebbe provveduto a completare l'elenco in occasione di successive assunzioni. I reduci successivamente assunti sarebbero stati, fino al completamento del numero stabilito dalla legge citata, considerati in forza in virtù delle norme relative, con tutti i diritti da ciò derivanti, e la Società avrebbe adempito ai propri obblighi con la compilazione di un elenco nominativo completo e definitivo.

« Tale elenco, però, non è stato mai compilato e, alle ripetute richieste, « La Terni » si è limitata a comunicare soltanto il numero complessivo dei reduci, facendo rilevare che l'incidenza percentuale era superiore a quella stabilita.

« Allo stato degli accertamenti non è, pertanto, ancora possibile stabilire se i 24 reduci licenziati e quindi riassunti, abbiano o no titolo alla conservazione del posto e, quindi, alla corresponsione delle competenze relative al periodo di licenziamento presuntivamente arbitrario.

« Si assicura, comunque, che già sono state impartite disposizioni affinché, attraverso l'esame dei registri aziendali, venga accertata l'effettiva situazione dei reduci in parola ».

Il Ministro
MARAZZA.

MICHELI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è ancora provveduto a dare corso ai restauri della Chiesa cattedrale di Cascia (Perugia) gravemente danneggiata dal terremoto del 5 settembre 1949.

« In considerazione che il Genio civile dopo effettuato un sopraluogo ordinò la chiusura della chiesa stessa, si chiede, data l'urgenza, che vengano impartite immediate istruzioni affinché il tempio possa al più presto riaprirsi al culto ». (5333).

RISPOSTA. — «Invero la Cattedrale di Cascia in conseguenza del terremoto del 5 settembre 1950 ebbe a subìre lesioni gravi alla volta di copertura con caduta di un tratto della volta stessa.

« Però, non essendo compromessa la incolumità pubblica, non è stato possibile fino ad ora disporre alcun intervento da parte di questa Amministrazione ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 gennaio 1948, n. 1010.

« Per la riparazione dei danni causati dal terremoto stesso, e ira questi, quindi, quelli riguardant la Chiesa cattedrale di Cascia (Perugia) è in corso di esame presso la Camera dei deputati un disegno di legge che reca provvidenze anche a favore dei sinistrati dal sisma medesimo.

« Tale provvedimento prevede, fra l'altro, la concessione di sussidi nella misura del 50 per cento per la riparazione o la ricostruzione degli edifici di culto.

« Per provvedere a ciò è quindi necessario che sia approvata e pubblicata la legge di cui sopra è cenno.

« Dopo tale pubblicazione il parroco della Chiesa in parola, potrà rivolgere domanda al Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, nei modi e nei termini previsti dalla legge, per la concessione del sussidio spettante ».

11 Sottosegretario di Stato Camangi.

MICHELI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se ritenga opportuno, allo scopo di completare la costruzione dell'edificio scolastico di Cascia (Perugia), iniziato a suo tempo con i fondi stanziati per la disoccupazione, di concedere al comune il contributo trentacinquennale, in base alla legge n. 589, richiesta sin dal 1949.

« Il completamento dell'edificio si rende necessario principalmente per sodisfare alle esigenze della aumentata popolazione scolastica dell'importante cittadina ». (5335).

RISPOSTA. — « La limitata disponibilità dei fondi assegnati a questo Ministero per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, non hanno finora consentito di accogliere la domanda del comune di Cascia, intesa ad ottenere il contributo dello Stato nella spesa di lire 15.000.000, ritenuta necessaria per la costruzione dell'edificio scolastico in quel capoluogo (2º lotto).

« Detta domanda, però, è tenuta presente per essere ripresa in esame in occasione della compilazione dei programmi esecutivi delle opere che saranno predisposti in applicazione della menzionata legge ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

MICHELI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se, data la gravità, non ritenga opportuno intervenire sollecitamente per la riparazione del campanile della Chiesa parrocchiale di Canale di Orvieto danneggiato dalla guerra e attualmente di grave pericolo per l'incolumità pubblica ». (5336).

RISPOSTA. — « Si premette che i danni subiti a causa della guerra dalla Chiesa parrocchiale di Canale, frazione di Orvieto, vennero riparati nell'esercizio 1947-48 con una spesa di lire 1.447.824. In quella occasione nei lavori da eseguire non vennero compresi quelli relativi al restauro del campanile, come veniva richiesto da quel parroco, perché non erano da attribuire a danni bellici.

« In seguito a nuove premure rivolte per sollecitare l'intervento dello Stato nella riparazione del detto campanile, si disposero ulteriori accertamenti dai quali risultò, a conferma di quanto precedentemente era stato rilevato, che le condizioni di stabilità del campanile erano compromesse prima degli eventi bellici, da vetustà e mancata manutenzione. Pertanto è mancata, come manca, la possibilità da parte di questo Ministero di intervenire per la riparazione del campanile di cui trattasi. Recentemente anzi l'Ufficio del Genio civile di Terni, ha segnalato al sindaco di Orvieto, per i provvedimenti di sua competenza, a termini della legge comunale e provinciale, che il campanile della Chiesa di Canale minaccia la pubblica incolumità per lo stato di pericolo di alcune strutture ».

> Il Sottosegretario di Stato Camangi.

MICHELI. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare a favore della categoria degli assuntori di passaggio a livello delle ferrovie statali, i quali usufruiscono di un pessimo trattamento economico.

« Come è noto, tale categoria non gode del riposo settimanale, delle ferie annuali, della assicurazione di invalidità e vecchiaia, della pensione o buonuscita, mentre l'orario si protrae sino alle ore 12 lavorative al giorno e per tutti i giorni dell'anno.

« Si chiede al Ministro se, in considerazione di quanto sopra esposto, non ritenga opportuno di modificare il contratto che regola tali rapporti, affinché questa benemerita categoria di lavoratori possa usufruire degli stessi beneficì in vigore per le altre classi lavoratrici ». (5337).

RISPOSTA. — « Il trattamento economico degli assuntori di passaggi a livello è stato notevolmente migliorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 18 ottobre 1946, n. 405 e con la legge 14 febbraio 1949, n. 40.

« Per effetto di tale ultima legge le retribuzioni di detti assuntori sono, in linea di massima, stabilite mediante raffronto con lo stipendio degli agenti ferroviari adibiti a mansioni assimilabili. È da porre in risalto, inoltre, che agli assuntori stessi vicne corrisposta anche l'indennità di carovita nella stessa misura dei dipendenti statali, la 13ª mensilità, l'indennità di malaria nella misura ed alle condizioni stabilite per il personale ferroviario ed il trattamento di infortunio, nonché particolari agevolazioni nei concorsi banditi dalle ferrovie dello Stato per determinate qualifiche.

« Cón decreto del Ministro del lavoro in data 8 novembre 1949, le più importanti categorie di assuntori sono state ammesse all'assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S.

"Inoltre gli assuntori fruiscono, di norma, dell'uso gratuito dell'alloggio e, talvolta, anche di un modesto appezzamento di terreno.

« Per quanto riguarda l'entità del servizio giornaliero prestato dagli assuntori, va tenuto presente che questo, anche quando abbia una ragguardevole durata, comporta in genere, prevalentemente, il semplice presenziamento degli impianti, mentre le prestazioni attive si riducono a poche ore.

« Non è esatto che gli assuntori di passaggio a livello non fruiscano delle ferie e dei riposi settimanali, ché, anzi i detti riposi e ferie sono espressamente previsti nel capitolato, ma essi devono provvedere, a proprie cure e spese, alla loro sostituzione con personale idoneo.

« Peraltro, in sede di approvazione del capitolato in corso di rifacimento, verrà loro accordata una maggiorazione del 18 per cento sul corrispettivo globale spettante a termini di contratto, a titolo di rimborso delle spese che essi sostengono per farsi sostituire nelle giornate di ferie e di riposo settimanale.

«È in corso di studio la possibilità di concedere agli assuntori un trattamento di buonuscita e le assicurazioni sociali, e non si mancherà di esaminare eventuali ulteriori provvedimenti che valgano a migliorare le loro condizioni ».

> Il Ministro | Campilli. .

MICHELI. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del tesoro. — « Per sapere se in considerazione dell'aumentato numero della popolazione avvenuto in tutto il territorio nazionale in questi ultimi anni e del notevole sviluppo edilizio assunto dalle nostre città, dove intieri quartieri sono stati costruiti, non ritenga opportuno presentare una legge che vada in qualche modo incontro ai bisogni delle varie diocesi che intendano provvedere alla costruzione di chiese e case parrocchiali in quelle località attualmente sprovviste o dove l'autorità ecclesiastica intenda istituire nuove parrocchie in considerazione dello sviluppo delle città. Analoghe facilitazioni dovrebbero essere concesse anche per la costruzione o ampliamento di istituti di beneficienza.

« Si fa presente che un provvedimento di tale natura, veramente sentito da tutti i cattolici italiani, si rende indispensabile ed urgente ». (5347).

RISPOSTA. — « S'informa che è già allo studio e sarà prossimamente diramato agli altri Ministeri interessati per la preventiva adesione, un disegno di legge inteso a consentire la concessione di un contributo da parte dello Stato, nella spesa di costruzione o completamento di chiese parrocchiali e degli edifici ad esse pertinenti ad uso del ministero pastorale, di ufficio o di casa di abitazione degli ecclesiastici addetti al servizio delle chiese stesse ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CAMANGI

MIEVILLE. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere se intenda intervenire per farc riassumere presso l'officina riparazione mezzi corazzati, ex Pirotecnico di Bologna, quegli operai che furono a suo tempo licenziati od epurati; e per conoscere se intenda, così disponendo, mantenere l'assicurazione data a suo tempo, a seguito di analoga interrogazione di altri deputati ». (4849).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che, dopo la liberazione, tutto il personale salariato del Nord venne licenziato, per riduzione di lavoro.

« L'ex Pirotecnico di Bologna che dopo la liberazione fu trasformato in Sezione staccata di artiglieria, successivamente assorbita dall'Officina riparazione mezzi corazzati, venne a trovarsi in una situazione analoga a quella degli altri stabilimenti militari; detto ente, infatti, poté riassumere soltanto una minima

parte delle maestranze in servizio all'8 settembre 1943.

- « Pertanto, il licenziamento e le successive riassunzioni del personale in questione, avvennero per effettiva riduzione di lavoro e in rapporto alle ridotte esigenze dei servizi. Si fa presente che alcuni operai già alle dipendenze dell'ex Pirotecnico in parola, hanno prodotto ricorso al Consiglio di Stato avverso la mancata riassunzione, ricorso che, però, non è stato accolto.
- « Si soggiunge che allo stato attuale non si rende possibile procedere alla riassunzione di altro personale salariato dello stabilimento di che trattasi, dato che quello attualmente in servizio è già esuberante rispetto alle esigenze delle lavorazioni.
- « Non risulta che, in sede di risposta ad analoga interrogazione di altri deputati, siano state fornite assicurazioni in merito alla riassunzione degli operai già in servizio presso il ripetuto ex Pirotecnico».

Il Ministro
PACCIARDI.

MIEVILLE. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere se esistono particolari disposizioni per quei militari italiani che, trovandosi, all'8 settembre, in attesa di nomina a sottotenente di complemento, a causa degli eventi che seguirono, tale nomina non ebbero conferita o confermata o comunicata; e per sapere se non si ritenga promuovere una azione per la ricostruzione delle situazioni personali al fine di rifare omologare tali nomine ». (4850).

RISPOSTA. — « La questione di cui trattasi ha già formato oggetto dell'attenzione di questo Ministero che ha provveduto da tempo ad adottare i necessari provvedimenti.

- « Mentre, però, per la Marina e per l'Aeronautica, dato il numero non eccessivo, rispettivamente, di aspiranti e di allievi ufficiali di complemento per i quali bisognava procedere a regolare la posizione, si è provveduto alla nomina ad ufficiale degli interessati e a far altresì prestar loro il prescritto servizio di prima nomina (per l'Aeronautica è all'uopo ancora in corso qualche richiamo), per l'Esercito, per il grande numero di personale che trovavasi in detta condizione, si è ritenuto più opportuno procedere alla nomina ad ufficiale solo per coloro che ne facessero esplicita domanda.
- « Pertanto, con circolare n. 12075/R.N. del 6 dicembre 1946, fu disposto il censimento di tutti i militari che, dopo aver frequentato un

regolare corso allievi ufficiali di complemento nel periodo gennaio-agosto 1943, alla data dell'8 settembre 1943 avevano già iniziato il servizio di prima nomina o erano in procinto di raggiungere il reparto di assegnazione per intraprendere tale servizio; ciò al fine di dare ai militari in parola la possibilità di ottenere la nomina a sottotenente, ovvero di rinunciare a tale nomina nel caso che preferissero conservare il grado di sergente, restando liberi da ulteriori obblighi di servizio (si ricorda al riguardo che, per l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, la validità della nomina ad ufficiale di complemento è subordinata alla prestazione di un periodo minimo di servizio da ufficiale).

"Detto censimento, prorogato con successiva circolare n. 5246/R.N. del 1º agosto 1949, fino al 31 dicembre stesso anno, ha fornito i seguenti risultati:

Il Ministro PACCIARDI.

MIEVILLE E ROBERTI. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere, premesso:

- 1°) che con decreto ministeriale 26 agosto 1941, n. 485, venne indetto un concorso interno per titoli ed esami ad 8 posti di allievo ispettore per il ramo amministrativo fra agenti di ruolo delle ferrovie dello Stato dei gradi 7° ed 8°, muniti almeno di diploma di licenza di scuola media superiore;
- 2°) che per gli agenti richiamati alle armi, in relazione al disposto contenuto nell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, venne riservato, dietro precise istruzioni date all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dalla Presidenza del Consiglio del Ministri, con lettera n. 2200.1175.2.12.13.1.3.1, del 6 agosto 1941, un ugual numero di posti da mettere a concorso al termine del conflitto;
- 3°) che con circolare n. 41.24.3500, del 24 febbraio 1947, la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, richiamando la precedente circolare n. 42.16.8200, del 23 aprile

1946, confermò che agli esami relativi a tale concorso sarebbero stati ammessi coloro che, avendo inoltrato a suo tempo domanda di ammissione agli esami relativi al concorso originario, erano venuti a trovarsi nella impossibilità di partecipare ai medesimi perché alle armi:

- 4º) che rassicurati da dette disposizioni gli interessati avanzarono tempestivamente formale istanza e successivamente rinnovarono più volte la richiesta e rimasero fiduciosi ad attendere che fossero indetti gli esami;
- 5°) che l'attesa, purtroppo, doveva risultare vana: poiché recentemente, infatti, quando è stato provveduto ad indire, rispetto allo stesso concorso di cui il suddetto decreto ministeriale n. 485 del 1941, una seconda sessione di esami in favore degli ex-esonerati politici, nonché in favore degli agenti celibi che erano stati esclusi dal concorso originario per i noti molivi, si è venuto a conoscere che l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato aveva deliberato di indire gli esami in favore degli agenti che erano stati richiamati alle armi, dopo la scadenza dei termini prescritti, talché l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti aveva per tal motivo rifiutato la registrazione del decreto ministeriale:
- a) se l'irregolarità in argomento al punto 5°) faccia parte di un piano preordinato, inteso a negare agli ex-combattenti e reduci le provvidenze previste da tassative disposizioni legislative;
- b) in caso contrario, quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti degli organi che hanno determinato tale irregolarità;
- c) se e in qual modo l'Amministrazione intende riparare al danno arrecato agli interessati, per restaurare l'interesse legittimo ». (5094).

RISPOSTA. — «L'Amministrazione ferroviaria ha sempre applicato con criteri di massima larghezza le disposizioni legislative a favore dei combattenti, cercando di andare incontro nella misura più larga possibile a tale benemerita categoria di cittadini, tanto che nel giro di pochi anni, nonostante difficoltà di vario ordine, sono stati espletati, in due serie successive, ben 35 concorsi riservati ai reduci per un totale di 6927 posti.

« In merito alla sessione suppletiva del concorso interno a 8 posti di allievo ispettore per il ramo amministrativo riservata agli agenti che non avevano potuto partecipare al concorso originario bandito con decreto ministeriale 26 agosto 1941, perché richiamati alle

armi, si poté provvedere soltanto con decreto ministeriale 20 luglio 1949, n. 316, data la gran mole di lavoro occorso per l'espletamento dei suddetti 35 concorsi pubblici riservati ai reduci, ai quali si presentarono parecchie decine di migliaia di candidati.

« D'altra parte l'Amministrazione ferroviaria riteneva che il termine per bandire i concorsi riservati ai reduci, fissato al 15 aprile 1948, dall'articolo 1, del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 624, concernesse soltanto i concorsi esterni e non anche quelli interni.

« Invece la Corte dei conti rifiutò la registrazione del citato decreto ministeriale 20 luglio 1949, n. 316, precisando che la surriferita disposizione legislativa era da interpretarsi nel senso della sua applicabilità tanto ai concorsi esterni quanto a quelli interni.

« Allo stato delle cose manca quindi la possibilità di svo!gere il concorso in parola, a meno che non intervenga una disposizione di legge che proroghi il termine già fissato dal citato decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 624 ».

Il Ministro Campilli.

MOMOLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere — considerata la sperequazione esistente fra i fitti degli alloggi INCIS di vecchia e nuova costruzione, con grave disagio per gli inquilini degli alloggi di più recente costruzione, ritenuta la necessità di ovviare a tale grave inconveniente e, pertanto, di applicare l'articolo 379 (primo comma) del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165 che prevede la perequazione dei fitti degli alloggi costruiti in tempi e a costi diversi — quali provvedimenti intenda adottare al fine di risolvere la questione ». (5243).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già considerata l'opportunità di ovviare alla sperequazione esistente fra i fitti degli alloggi dell'INCIS di vecchia e nuova costruzione, predisponendo uno schema di disegno di legge che sarà quanto prima concordato con i vari Ministeri interessati e sottoposto poi all'esame del Consiglio dei Ministri.

« Ove il detto schema ottenga l'approvazione del Consiglio stesso, sarà inviato al Parlamento per la relativa discussione ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

MONTICELLI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere i motivi per cui ancora non si sono iniziati i lavori del secon-

do lotto per la costruzione della strada Sorano-Elmo-Montebuono, in provincia di Grosseto, malgrado che fin dal 26 gennaio 1950, sia stato concesso, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, un contributo costante per 35 anni sulla spesa di lire 10 milioni ». (4390).

RISPOSTA. — « Non è stato possibile iniziare ancora i lavori del secondo lotto della strada Sorano-Elmo-Montebuono, in provincia di Grosseto, perché soltanto recentemente e cioè nel febbraio 1951 è stata ultimata l'istruttoria della pratica di concessione del contributo relativo alla parte documentale.

- « Infatti la documentazione trasmessa a questo Ministero soltanto il 25 novembre 1950 risultava priva di alcuni atti indispensabili per l'emissione del decreto di concessione, atti i quali, sebbene subito richiesti, sono pervenuti come si è detto soltanto nel mese di febbraio 1951.
- « Il decreto è stato firmato nel successivo mese di marzo e poi trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
- « I lavori di cui trattasi potranno, quindi, avere inizio dopo la notifica all'Ente interessato dell'avvenuta registrazione alla Corte dei conti del cennato decreto ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

MUSSINI. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere quali provvedimenti si proponga di attuare per un meno incomodo servizio ferroviario sulla linea Milano-Mortara e Pavia.

- « In particolare l'interrogante desidera conoscere per quali ragioni si è negato accoglimento all'istanza di circa 1000 operai che chiedevano un semplice posticipo di orario per alcuni treni del mattino, sì da giungere oltre un'ora prima dell'inizio del lavoro.
- « Chiede, da ultimo, di porre immediato riparo alle condizioni umilianti, indecorose ed antigieniche in cui versa la stazione di Porta Genova (Milano) ». (5219).

RISPOSTA. — « Col nuovo orario generale dei treni viaggiatori che andrà in vigore dal 20 maggio 1951 è prevista la modifica degli orari di alcuni treni delle linee Alessandria-Mortara-Milano e Pavia-Mortara in modo da sodisfare le esigenze degli operai interessati residenti nelle località situate sulle linee stesse e diretti agli stabilimenti di Vigevano.

« Difatti, da tale data, partendo da Alessandria alle ore 5,45 e da Pavia alle 5,51 i predetti operai arriveranno a Vigevano alle

ore 7,22, e quindi in tempo utile per raggiungere i posti di lavoro, evitando così la lamentata sosta in quest'ultima località in attesa dell'apertura degli stabilimenti.

« Per quanto riguarda le condizioni della stazione di Milano Porta Genova, si precisa che i lavori di ricostruzione del fabbricato viaggiatori sono in via di ultimazione, rimanendo soltanto da completare i rivestimenti ed i pavimenti del ristorante, nonché la sistemazione del marciapiedi interno ».

Il Ministro Campilli.

NOTARIANNI. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere se non sia il caso di modificare la decisione presa della costruzione di una seggiovia per accedere all'orlo del cratere del Vesuvio, seggiovia poco pratica e scarsamente utilizzabile se si tiene conto della temperatura sempre fresca e del vento che permangono nell'accesso del cratere.

- « Si invoca da tutti la ricostruzione della comoda funicolare che dava e più darebbe, con i progressi odierni, comodità e sicurezza, e richiamerebbe notevolissimo l'afflusso turistico come dalle prove del passato.
- « La seggiovia appare inefficiente perché trasporterebbe solo due persone, mentre l'antica funicolare, con vetture comode modernizzate, è l'unico adeguato, degno mezzo richiesto dal sicuro sempre più intenso intervento di italiani e forestieri ». (5194).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che la Società per la ferrovia e funicolare vesuviana è stata i ndotta a rinunciare alla ricostruzione della funicolare distrutta nell'eruzione del Vesuvio del 1944, giacché tale ricostruzione, per le mutate condizioni topografiche della falda esterna del cono del cratere, richiederebbe una sede completamente nuova ed una spesa molto rilevante. Infatti di fronte agli 84 milioni previsti per la seggiovia ne occorrerebbero 199 per la ricostruzione della funicolare.

- « Ma, anche a voler prescindere da ciò la seggiovia, in moto continuo, con sedie biposto e ad agganciamento automatico, è stata consigliata, oltre che per la maggiore semplicità dell'impianto e delle minori spese di esercizio, da ragioni di carattere turistico per le maggiori attrattive che essa presenta.
- « Il sistema che sarà adottato, nuovo in Italia, permette ai viaggiatori di salire e scendere da fermi e comporta una potenzialità oraria di trasporto di 250 viaggiatori, sensi-

bilmente superiore a quella della funicolare distrutta.

« D'altra parte le condizioni climateriche della zona sono senza dubbio assai miti rispetto a quelle delle zone in cui normalmente vengono costruite ed esercite seggiovie del genere con finalità essenzialmente turistiche ».

Il Ministro Campilli.

PAGLIUCA. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se ha fondamento la notizia dell'imminente soppressione degli uffici del registro e delle imposte dirette di Marsiconuovo, Lauria ed altri comuni in Basilicata; se gli è giunta l'eco delle proteste di quelle popolazioni e se ritiene di dover tenere conto principalmente della volontà popolare prima di un eventuale rimaneggiamento delle circoscrizioni finanziarie in quella regione poverissima di strade e di automezzi ». (5262).

RISPOSTA. — « La temuta soppressione degli uffici finanziari nelle sedi di Lauria, di Marsiconuovo e di altri centri della Basilicata, si riconnette al lavoro di raccolta di dati ed elementi relativi alla situazione attuale delle circoscrizioni finanziarie, predisposto dall'apposita Commissione per la revisione delle circoscrizioni stesse.

« Si assicura, al riguardo, che nel quadro di tale revisione sarà posta ogni cura nell'esaminare le circostanze concernenti i distretti segnalati, cercando di contemperare gli interessi della Amministrazione con le esigenze dei contribuenti delle zone di cui trattasi ».

Il Ministro Vanoni.

PALENZONA. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere se — causa le notorie condizioni di insufficienza delle pensioni della previdenza sociale, conoscendo le ripetute richieste dei lavoratori interessati, i quali intendono partecipare attivamente al miglioramento del proprio avvenire, allo scopo, infine, di agevolare la soluzione del problema della disoccupazione — non ritiene matura la situazione per affrontare separatamente e sollecitamente il problema delle pensioni suddette con una legge stralcio della attesa riforma della previdenza sociale, analogamente a quanto è stato fatto circa la riforma agraria ». (Già orale 1974).

RISPOSTA. — « Si assicura che il problema del miglioramento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, non solo ha formato sin qui oggetto della più attenta considerazione da parte di questo Ministero, con l'adozione di provvedimenti sia pure parziali e temporanei, ma viene attualmente studiato da un punto di vista completamente nuovo.

« E indubbio che occorre porre riparo agli inconvenienti del livellamento, determinato dalle misure di pronto soccorso in questione le quali, se hanno risposto a finalità di immediata urgenza e pur addossando all'istituto erogatore ed all'Erario oneri sensibili, hanno causato un sensibile appiattimento rivelandosi, in definitiva, nella loro misura ingiustamente distribuite.

"Ciò premesso, poiché la riforma dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia — nell'ambito della più vasta riforma della previdenza sociale la quale, peraltro, già si viene attuando in sostanziali anticipazioni con numerosi provvedimenti anche di recente approvati dal Parlamento — deve essere impostata col metodo della rivalutazione, presso questo Ministero trovansi ora in corso di elaborazione provvedimenti, diretti a creare, anzitutto, i necessari presupposti di ordine tecnico e finanziario, e ciò sia al fine di rivedere i criteri di liquidazione delle nuove pensioni, sia di una adeguata rivalutazione delle pensioni in atto.

« Con tali provvedimenti si confida di poter venire incontro, nei limiti del possibile, alle ben giustificate aspettative dei pensionati della previdenza sociale ».

Il Ministro
MARAZZA.

PALENZONA. - Al presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e della difesa. — « Per conoscere le ragioni per le quali, nonostante l'ampia evidenza ed il generale riconoscimento, circa la necessità dell'aeroporto a Genova, quale indispensabile completamento ed aggiornamento della vita economica e turistica del primo porto d'Italia, polmone dell'intera economia nazionale, non si avvertano ancora decisioni al riguardo da parte del Governo; il quale non può non aminettere l'indifferibilità del problema, anche agli effetti della lotta contro la debilitante fase di licenziamenti, in atto in quasi tutte le industrie della Liguria ». (5007).

RISPOSTA. — « Si assicura che il progetto di massima predisposto per la costruzione di un aeroporto a Genova è stato sottoposto all'esame del Consiglio superiore dei lavori

pubblici il quale, nella seduta del 10 maggio 1951 in Assemblea generale, pure con qualche osservazione, ha espresso parere che esso possa servire di base per la compilazione del progetto esecutivo ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CAMANGI.

PIERANTOZZI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — « Per conoscere se non ritenga opportuno ricostituire il tribunale in Civitavecchia, che fu soppresso dalla mania accentratrice del fascismo, in considerazione:

- 1º) dell'importanza della città, centro di 40.000 abitanti, fiorente di industrie e di traffici quale porto di Roma e dell'Italia centrale e scalo naturale della Sardegna; nonché della importanza della zona che il tribunale interessa, la quale conta complessivamente non meno di 100.000 abitanti;
- 2°) della necessità di decongestionare il tribunale di Roma, al cui funzionamento, appesantito dal caotico moltiplicarsi di affari, sia civili che penali, molto gioverebbe la sottrazione del più importante mandamento periferico;
- 3°) dell'opportunità di una più razionale distribuzione del territorio della Corte d'appello di Roma, dato che a sud della capitale che trovasi quasi al centro del Lazio, vi sono quattro tribunali (Cassino, Frosinone, Latina, Velletri, e questo a soli 40 chilometri da Roma), mentre a nord vi è il solo tribunale di Viterbo ». (5260).

RISPOSTA. — « La pratica per il ripristino del tribunale di Civitavecchia è stata già istruita e sarà esaminata in sede di riforma delle circostrizioni giudiziarie ».

Il Sottosegretario di Stato Tosato

PIETROSANTI. — Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione. — « Per conoscere le cause e i motivi per i quali, a vari mesi di distanza dal finanziamento con centocinquanta milioni occorrenti per le riparazioni del cosiddetto palazzo di Latina, appartenente al Demanio dello Stato, non siasi ancora proceduto ad iniziare i lavori, onde poter assorbire la manodopera disoccupata di Latina, onde poter finalmente adibire il detto palazzo a scuola, secondo una opportuna decisione, in considerazione della insufficienza, non più sopportabile, ad anni della liberazione, dei locali adibiti per la pubblica istruzione.

- "L'interrogante chiede, inoltre, di conoscere a quale punto sia la esecuzione della progettata sistemazione delle numerose famiglie di sfollati, composte, salvo rare eccezioni, di indigenti, che hanno tutto perduto nei loro paesi di origine, a causa degli eventi bellici, viventi attualmente ed ancora nel detto palazzo, in un affollamento indicibile, antigienico, non consono certo alla loro elevazione morale e a restituire, a circa centocinquanta famiglie, la fiducia nelle autorità e nella vita.
- "L'interrogante chiede, pertanto, infine, di conoscere se non si intenda, dato quanto innanzi esposto, procedere alla esecuzione delle opere previste o da prevedere, rapidamente, con l'urgenza che i disoccupati, la scuola di Latina e provincia ed uno scottante problema sociale reclamano, indilazionalmente ». (Già orale 2099).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero della pubblica istruzione:

- « Il problema dello sgombero dell'imponente complesso immobiliare cittadino, denominato « Palazzo di Latina », per dar modo agli uffici tecnici competenti di fare eseguire i lavori di riparazione del fabbricato già finanziati dal Ministero dei lavori pubblici per l'importo complessivo di lire 150 milioni e per consentire, non solo di dare decoro e funzionalità al predetto complesso, ma di installarvi altresì le scuole cittadine di vario ordine e grado, che non trovano sufficiente è adeguata capienza e sistemazione in quel capoluogo, è seguito con particolare attenzione dalle autorità centrali e locali.
- « In un primo momento, si è dovuto tener conto di due esigenze costituite l'una dalla indispensabilità ed urgenza di liberare, per le pressanti esigenze della collettività, il palazzo in questione e, l'altra dalla necessità, anche essa indispensabile e urgente, di dare ai senza-tetto in esso alloggiati un'altra sede che fosse la più adatta, conveniente, adeguata e comoda in rapporto alle scarsissime possibilità esistenti.
- « Realizzare questo duplice programma non era cosa da poco conto, ove si tengano presenti il numero elevato dei senza-tetto alloggiati nel palazzo (136 famiglie, pari a 623 unità) e la esiguità, in rapporto alla esigenza predetta, della capacità ricettiva che si sarebbe potuta ottenere con la chiusura del campo profughi sito nella caserma dell'ex g.i.l., ove si sarebbero dovuti trasferire i senza-tetto occupanti il palazzo.

- « Così stando le cose, per tutto l'anno 1950, il prefetto di Latina ha proseguito nell'azione iniziata ottenendo in primo luogo, lo sfollamento della caserma dell'ex g.i.l. e la definitiva chiusura del campo profughi in esso esistente; in secondo luogo, che il palazzo — sede del campo — fosse ceduto al Ministero della pubblica istruzione e da questi concesso al comune per allocarvi le scuole; in terzo luogo il formale impegno da parte del comune di Latina di provvedere all'adattamento dei locali dell'ex g.i.l. ed il passaggio in essi delle famiglie occupanti il « palazzo »; in quarto luogo che fosse apprestato dall'Ufficio del Genio civile un progetto per il ripristino di alcuni capannoni al campo boario, ove potranno trovare ricetto altre famiglie alloggiate attualmente nello stesso « palazzo »; e, in ultimo il volontario esodo di parte delle famiglie predette.
- « Sono state inoltre tenute, per iniziativa del prefetto, numerose riunioni con i capi degli uffici tecnici della provincia, con gli organi di polizia, con il sindaco del comune capoluogo, ecc.
- « Molto è stato fatto per lo sgombero del palazzo in questione e per la sistemazione delle famiglie di senza-tetto in esso alloggiate; malgrado le numerose difficoltà da superare fra le quali anche la resistenza offerta dagli occupanti.
- "Il prefetto di Latina ha infine assicurato che con lo sgombero imminente di tutta un'aula e delle parti pericolanti del fabbricato in questione, i lavori di ripristino dell'immobile secondo accordi già presi con i competenti uffici tecnici potranno avere inizio ».

Il Ministro SCELBA.

PIETROSANTI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — « Per conoscere se sia informato che gli ubertosi aranceti della Piana di Fondi (Latina) e zone circonvicine sono attaccati da una malattia cui gli agricoltori locali danno il nome di malsecco, che si manifesta con avvizzimento delle foglie terminali dei rami delle piante, che in poco tempo appassiscono integralmente.

« L'interrogante desidera conoscere quati rimedi urgenti si intende prendere sia per prevenire, se possibile, sia per curare la malattia, sia per studiare le cause e provvedere alla salvezza di un patrimonio agricolo di alto ed inestimabile valore per gli agricoltori locali, che nella coltivazione degli agrumeti hanno se non l'unica, certo la principale fonte di lavoro e di vita ». (5306).

RISPOSTA. — « Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha sempre seguito con il più grande interesse gli studi e le esperienze riguardanti la lotta contro il « malsecco degli agrumi ».

- « Per quanto riguarda più particolarmente la provincia di Latina è da far presente che, con decreto 27 gennaio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 giugno successivo, fu, tra l'altro, resa obbligatoria, nell'ambito della provincia predetta, l'esecuzione di operazioni di profilassi, quali il taglio dei rami degli agrumi infesti dal malsecco e la distruzione col fuoco dei rami medesimi.
- « Con decreto 11 marzo 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio successivo, n. 157, la lotta in parola venne resa obbligatoria in tutte le province del territorio nazionale dove la presenza del fungo (Deuterophoma tracheiphila) fosse accertata o dovesse successivamente essere accertata e per potenziare la lotta medesima venne istituito un apposito Commissariato speciale per la lotta contro il malsecco degli agrumi con sede presso la stazione di agrumicoltura e di frutticoltura di Acireale (Catania).
- « Successivamente, il prefetto di Latina con decreto in data 22 settembre 1950 dichiarò infesto da malsecco il territorio dei comuni di Fondi, Monte San Biagio, Sperlonga, Formia, Gaeta, Minturno e Castel Forte, rendendo così operante l'obbligatorietà della lotta disposta con il citato decreto ministeriale 11 marzo 1950 ».

Il Ministro Segni.

- PINO. Al Presidente del Consiglio dei Ministri. « Per sapere se ritenga giusto e se approva il recente provvedimento del Ministro del tesoro, inteso a depennare la somma di 1 miliardo e 200 milioni già stanziata nel bilancio 1951-52 a favore dell'O.N.M.I. della Regione siciliana.
- « E quali urgenti provvedimenti intenda adottare o abbia adottato perché venga abrogata tale ingiusta misura, e perché venga risolto l'impellente problema dei fondi per l'Opera maternità ed infanzia in Sicilia e della sua sistemazione definitiva, nel rispetto della Costituzione di cui lo Statuto siciliano è parte integrante ». (4772).

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

RISPOSTA. — «Per il prossimo esercizio finanziario 1951-52 quest'Amministrazione ha in corso la proposta di effettuare, a favore dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, ai sensi dell'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, lo stanziamento di lire sei miliardi per tutti i servizi dell'Opera stessa, attese le difficoltà del momento che hanno determinato la necessità di contenere tutte le spese.

« Nei riguardi della gestione corrente 1950-51 — per la quale la misura del contributo venne con la legge di bilancio 10 agosto 1950, n. 602, stabilita ugualmente in lire 6 miliardi — si è tuttavia — in relazione alle richieste dell'Ente in oggetto per far fronte, fra l'altro, alle spese di gestione dei servizi di cui trattasi nella Regione siciliana — prospettato anche di concedere a titolo generico a favore dell'O.N.M.I., ove siano reperiti i corrispondenti mezzi di copertura, un ulteriore concorso dell'ordine di grandezza di non oltre 400 milioni.

« È noto, poi, che si sta esaminando se anche la Regione siciliana, in relazione alle finalità dell'O.N.M.I. ed alle norme contenute nello Statuto della Regione stessa, debba concorrere a sostenere gli oneri connessi allo svolgimento dei servizi in parola nel territorio dell'Isola ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro AVANZINI.

POLANO. — Al Ministro delle finanze. — « Per conoscere se sia informato che a Sassari vi sono impiegati dello Stato, di gradi inferiori e con numerose famiglie che da anni attendono un alloggio, come è loro diritto, nella casa I.N.C.I.S. senza riuscire ad ottenerlo, e se non ritenga che possano esservi fondate ragioni per ritenere come i predetti impiegati ritengano che ciò si debba attribuire non solo al ristretto numero di alloggi I.N.C.I.S., esistenti in detto capoluogo, ma anche e specialmente alla mancata osservanza delle relative disposizioni di legge da parte dell'apposito Comitato per le case I.N.C.I.S., presieduto dall'Intendente di finanza.

- « L'interrogante chiede precisamente di conoscere:
- 1°) se risulti presso tale Comitato l'esistenza del Registro di prenotazioni degli aspiranti agli alloggi;
- 2º) se risulti che sempre quando si rende libero un alloggio ne vengono avvertiti gli aspiranti;

- 3º) se risulti essere stata, dal 1945 ad oggi sempre osservata la disposizione contenuta nell'articolo 10 del regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e articolo 7 del regio decreto 20 novembre 1924, n. 1945, secondo cui gli alloggi devono essere ceduti « dando la preferenza agli impiegati forniti di minore stipendio e aventi famiglie a carico;
- 4°) se risulti che negli appartamenti I.N.C.I.S., vi siano inquilini che non ne abbiano diritto, e fra questi, non dipendenti statali, ed altri ancora ». (4682).

RISPOSTA. — « Si premette che il Comitato provinciale dell'I.N.C.I.S. di Sassari non ha proceduto ad alcuna assegnazione di alloggi dopo quelle del 21 agosto 1947 fatta a favore del questore di Sassari, in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 387, per speciali esigenze di servizio.

- « Ciò posto non risulta che, non siano state osservate le disposizioni di legge da parte del Comitato predetto contro i provvedimenti del quale gli interessati possono ricorrere al Comitato centrale dell'Istituto (articolo 10 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913).
- « In particolare per quanto riguarda le singole richieste:
- 1º) si conferma la esistenza del registro delle prenotazioni degli aspiranti agli alloggi e si fa presente che a termini dell'articolo 357 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, l'ordine di iscrizione nel registro delle prenotazioni non costituisce titolo di preferenza nei confronti degli altri concorrenti;

2º) ogni qualvolta si è reso disponibile un alloggio in Sassari sono state osservate le disposizioni circa la affissione del bando di concorso nell'albo dell'Intendenza di finanza;

- 3º) in ogni occasione sono state osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nell'articolo 10 del regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e nell'articolo 2 del decreti legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 387, e si è provveduto anche alla pubblicazione nell'albo dell'Intendenza di finanza dell'estratto dal verbale contenente le deliberazioni di assegnazione di alloggi adottate dal Comitato provinciale;
- sistente in Sassari non è alloggiato alcun proprietario di case abitabili nel capoluogo e lo stabile anzidetto è occupato in parte da funzionari dello Stato in attività di servizio ed in parte da vedove e da funzionari a riposo. È vero che questi ultimi non avrebbero più ti-

tolo, a norme di legge, alla conservazione degli alloggi, ma nei loro riguardi è sospeso ogni procedimento di sfratto in forza di disposizioni speciali impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le note n. 111070, del 1º luglio 1947 e n. 5707, del 21 febbraio 1948 ».

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici CAMANGI.

POLANO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere le ragioni per le quali l'Istituto nazionale della previdenza sociale di Nuoro non ha ancora provveduto alla corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori agricoli del comune di Orotelli per l'anno 1950 ». (5231).

RISPOSTA. — « Dagli accertamenti effettuati in merito alla corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori agricoli del comune di Orotelli (Nuoro), è risultato che la liquidazione degli assegni stessi per l'anno 1950 è stata già ultimata in data 16 aprile 1951 e il relativo pagamento presso l'Ufficio postale di detto comune ha avuto inizio il giorno 20 dello stesso mese.

« Si ha, pertanto, motivo di ritenere che la segnalazione sia da riferirsi a lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici, ma non in quelli dei capi famiglia, in base ai quali sene corrisposti gli assegni stessi, per mancanza della prescritta documentazione (stati di famiglia, atti notori, ecc.).

« Infatti, si verifica sovente in detta provincia che circa il 50 per cento degli iscritti negli elenchi anagrafici si premurano di far conoscere la loro posizione di capi famiglia soltanto quando gli uffici postali iniziano il pagamento degli assegni a favore di coloro che esibirono in tempo utile la documentazione anagrafica.

« Tale circostanza, da attribuire alla incuria degli stessi lavoratori nella presentazione della prescritta documentazione, oltreché comportare la temporanea esclusione dei medesimi dal beneficio degli assegni familiari, determina un notevole aggravio alla locale sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la quale deve poi procedere ad una liquidazione suppletiva ».

Il Ministro MARAZZA.

POLANO. — Al Ministro della marina mercantile. — « Per conoscere quali sono le sovvenzioni accordate dallo Stato alla società di navigazione « Tirrenia » per la linea che essa gestisce in concessione Civitavecchia-Olbia e per le altre linee tra la Sardegna e il territorio continentale, relativamente agli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50 ». (5232).

RISPOSTA. — « Le somme corrisposte per sovvenzione alla società « Tirrenia » negli esercizi 1947-48, 1948-49 e 1949-50, per le linee di navigazione, da essa gestite, colleganti la Sardegna con il territorio continentale, sono le seguenti:

	Esercizio 1 947-4 8	Esercizio 1948-49	Esercizio 1949-50	TOTALE
•			_	
Linea Civitavecchia-Olbia	3.695.118	3.964.287	4.080.020	11.739.425
» Napoli-Cagliari	2.726.473	2.600.631	2.478.988	7.806.092
» Genova-Sardegna-Sicilia	1.184.369	1.453.016	1.703.434	4.340.819
» Genova-Porto Torres		514.499	1.746.982	2.261.481
» Genova-Livorno-Bastia-Porto Torres .	862.948	1.851.773	2.435.922	5.150.643
. Totale	8.468.908	10.384.206	12.445.346	31.298.460

« È opportuno tener presente che le Società di navigazione di preminente interesse nazionale a cui la « Tirrenia » appartiene, oltre alla sovvenzione, la cui misura è ancora quella fissata nel 1937, hanno diritto, a termini dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 decembre 1936, n. 2081, all'integrazione di

bilancio intesa ad assicurare un utile del 4 per cento al capitale azionario. Tale integrazione, quindi, viene corrisposta per l'intera gestione della Società e non per linea.

« In applicazione di detto articolo 7 del regio decreto-legge 2081, il bilancio della cennata Società (riferito ad anno solare) è stato

integrato negli anni 1947-1948 e 1949 delle sottoindicate somme:

 1947
 L.
 797.934.420

 1948
 .
 .
 1.586.077.073

 1949
 .
 .
 2.518.240.437

Totale L. 4.902.251.930

« Per l'anno 1950 il cui bilancio sociale sarà approvato entro il 30 giugno 1951, si prevede, per la suddetta Società un'integrazione di circa 3 miliardi ».

Il Sottosegretario di Stato Tambroni.

POLANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere i motivi per cui non è stata ancora autorizzata la esecuzione del progetto concernente la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Mores (Sassari) per il quale sarebbero stanziati 20 milioni di lire ». (5235).

RISPOSTA. — « Nel programma esecutivo delle opere ammesse nell'esercizio 1949-50 ai benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, venne compresa anche la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Mores (Sassari) per la spesa presunta di lire 20 milioni.

« Di quanto sopra, venne data notizia al comune interessato fin dal 29 marzo 1950 con lettera n. 1774-2714. Da quell'epoca però il comune stesso non ha curato di trasmettere il progetto relativo, nonché la documentazione richiesta contemporaneamente al fine di emettere, nulla ostando, il decreto di formale concessione del contributo e quindi la pratica non ha avuto il suo esito definitivo per motivi che riguardano il comune e non questo Ministero ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

POLANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere le ragioni per cui non è stato ancora definito il progetto per il completamento dell'edificio scolastico del comune di Chiaramonti (Sassari), per il quale dovrebbe esistere già uno stanziamento di 30 milioni di lire ». (5236).

RISPOSTA. — « Il progetto per il completamento dell'edificio scolastico del comune di Chiaramonti (Sassari) non è stato ancora approvato perché il comune interessato non ha curato di trasmettere il progetto ed i docu-

menti che gli sono stati chiesti da questo Ministero al fine di poter emettere il decreto di formale concessione del contributo dello Stato nella spesa di 30 milioni, ai sensi della legge 3 agosto 1949, e di approvazione del progetto dell'opera.

« Occorre pertanto che il detto comune corrisponda alla richiesta in parola ».

ll Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

POLANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere le ragioni per le quali si trova fermo al suo Ministero un progetto per il completamento dell'edificio scolastico del comune di Bonorva (Sassari), a proposito del quale dovrebbe già esservi uno stanziamento per 25 milioni di lire ». (5237).

RISPOSTA. — « Il progetto relativo ai lavori di completamento dell'edificio scolastico del comune di Bonorva dell'importo di lire 25 milioni, ammesso a beneficiare delle agevolazioni contemplate dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è stato recentemente trasmesso al Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari, perché sia espresso su di esso il parere da parte di quell'ispettore generale del Genio civile.

« Alla formale concessione del contributo dello Stato e all'approvazione del progetto in parola potrà provvedersi non appena, ove nulla osti, i detti elaborati saranno stati restituiti.

« Da quanto premesso risulta che il progetto non è fermo presso questo Ministero, ma segue il suo corso regolare voluto dalle norme vigenti ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

POLANO. — Al Ministro del commercio con l'estero. — « Per conoscere se sia informato dal sempre più grave stato di disagio cui vanno trovandosi le aziende produttrici di turaccioli in Sardegna, a causa dell'andamento allarmante che ha assunto in questi ultimi tempi il commercio di importazione di tali prodotti da Paesi concorrenti, con i quali vigono accordi commerciali che non prevedono la importazione di specifici contingenti di turaccioli di sughero.

« Si fa presente che tale allarme è più che giustificato, ove si consideri che nel 1950 la importazione di turaccioli dalla Spagna ha, rispetto agli anni dal 1933 al 1936, registrato un incremento del 1450 per cento,

con enorme danno all'industria sugheriera sarda e con conseguente larga disoccupazione delle maestranze in essa occupate ». (5238).

RISPOSTA. — « Questo Ministero si è sempre preoccupato delle esigenze dell'industria del sughero e suoi manufatti ed ha esplicato ogni utile azione, in sede di stipulazione di accordi commerciali con i vari Paesi, per venirvi incontro, com'è dimostrato dall'andamento generale delle esportazioni e delle importazioni del sughero greggio e lavorato, compresi gli agglomerati. Ed, invero, in questi ultimi anni, l'incremento delle nostre esportazioni di sughero grezzo e lavorato (quintali 61.283 nel 1948, 91.404 nel 1949 e 103.912 nel 1950) è nettamente superiore a quello segnato dalle importazioni (quintali 2024 nel 1948, 9267 nel 1949 e 10.380 nel 1950).

« Per quanto riguarda particolarmente le importazioni di turaccioli, è altresì noto che esse vengono effettuate quasi tutte dalla Spagna, Paese tradizionale fornitore di sughero di alta calibratura non prodotto in Italia e particolarmente adatta ad usi cui non può prestarsi il nostro sughero.

« È evidente che i Paesi che ci forniscono la predetta materia prima (Spagna e Portogallo) condizionino spesso le loro esportazioni a contemporanee forniture di prodotti lavorati, tra cui principalmente i turaccioli, che peraltro hanno costituito in passato una tra le merci di tradizionale importazione dai predetti mercati. In aggiunta a tale atteggiamento assunto a volte dalle controparti, va considerata pure l'esigenza di non ostacolare eccessivamente, dai varî Paesi, l'importazione dei prodotti finiti per non comproniettere nello stesso tempo l'esportazione verso gli stessi Paesi dei tipici prodotti italiani. Quest'ultima ragione può anche spiegare perché le importazioni dei turaccioli sono state in questi ultimi anni relativamente superiori alla media prebellica. Infatti, mentre negli anni 1933-1936 l'importazione di turaccioli in I talia è stata all'incirca di quintali 122 per anno, nel 1948, 1949 e 1950 l'importazione degli stessi prodotti è stata rispettivamente di quintali 722, 2264 e 1771.

« Come è dato rilevare, dopo la punta massima raggiunta nel 1949, le importazioni di turaccioli sono sensibilmente diminuite nel 1950 e questa tendenza alla diminuzione si è riscontrata anche nel corrente anno (quintali 195 nel periodo 1º gennaio-28 febbraio 1950 contro quintali 168 dello stesso periodo del 1951).

« Si precisa infine che le importazioni dei turaccioli di che trattasi sono state quasi tutte effettuate a fronte del contingente previsto dall'accordo italo-spagnolo scaduto il 15 novembre 1949 (le cui licenze sono valide, in base a regolari concessioni di proroghe, fino all'utilizzo totale del contingente stesso) e, per piccoli quantitativi, in occasione di manifestazioni fieristiche. Dopo la scadenza del suddetto accordo non sono state più concesse licenze d'importazione di turaccioli dalla Spagna ».

Il Ministro
La Malfa.

POLANO. — Al Ministro del tesoro. — « Per conoscere quante pratiche di pensione di guerra si trovino in giacenza presso la commissione medica superiore in attesa di giudizio sulla « dipendenza da causa di 'servizio », e come si spiega che per tale giudizio le pratiche restino ivi ferme per lungo tempo che va fino ai 10-12 mesi, e quali provvedimenti intenda adottare per un più rapido disbrigo di dette pratiche ». (5265).

RISPOSTA. — « La commissione medica superiore durante il 1950 diede n. 58.588 pareri motivati sulla dipendenza delle invalidità da causa di servizio di guerra e sulla loro classificazione, con una media mensile di n. 4882 pareri.

« Il continuo aumento delle richieste di pareri ha elevato il numero delle pratiche in trattazione o da trattare, alla data del 30 aprile 1951, a n. 10.538, delle quali 7000 circa per la dipendenza. Di queste ultime soltanto 579 sono di data anteriore al 1º gennaio 1951 e riguardano infermità in parte della specialità otorinolaringoiatrica, in parte di quella neuropsichiatrica, le quali ultime richiedono a volte l'accertamento diagnostico con visite direte anche a domicilio e più laboriose indagini sugli evenuli rppori con il servizio di guerra.

"Il mancato adeguamento per le due suddette specialità mediche, già raggiunto per la medicina interna, per la chirurgia genescarsezza in seno alla commissione di memrale, per l'oculistica, è dovuto alla relativa bri neuropsichiatrici ed otoiatri, in rapporto agli altri specialisti.

« Mentre si è già provveduto a richiedere la assunzione di un altro otoiatra, non è stato possibile finora trovare altri neuropsichiatri con i requisiti di legge, ma a tale difetto si va ovviando, riservando in prevalenza agli specialisti della Commissione le pratiche con-

cernenti le malattie mentali ed assegnando invece ai docenti universitari in patologia medica anche i casi di malattie nervose, come del resto è consentito dalla legge.

- « Si confida in tal modo di giungere al più presto ad una efficiente perequazione nelle diverse specialità in modo da eliminare gli accennati squilibri che finora sono stati causa dei maggiori ritardi nell'espletamento dei lavori della commissione.
- « Occorre pure considerare che altra causa nei segnalati ritardi va ravvisata nell'aumento dei pareri sulla dipendenza che sono in effetti delle vere perizie medico-legali sovente assai indaginose e complesse.
- « Ad ogni modo si è disposto che la commissione medica superiore, ad evitare eventuali eccessivi ritardi, corrisponda nei limiti del possibile alle richieste di pareri secondo il loro rigoroso ordine cronologico ».

Il Sottosegretario di Stato Tessitori.

POLANO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quale esito abbia avuto la domanda presentata dall'Amministrazione comunale di Villasalto (Cagliari) per ottenere il contributo dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'acquedotto «Monte Xenis», domarda inoltrata fin dal 13 settembre 1950». (5288).

RISPOSTA. — « La richiesta di contributo avanzata dal comune di Villasalto (Cagliari) ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, per provvedere ai lavori di costruzione dell'acquedotto, non è stata compresa nel programma esecutivo delle opere ammesse ai benefici della legge stessa per il corrente esercizio finanziario, dato che i fondi all'uopo assegnati assai limitati in confronto alle numerosissime richieste pervenute ai sensi della detta legge sono stati assorbiti dalle opere più urgenti ed indispensabili e di limitato importo.

« Comunque la richiesta di cui trattasi sarà tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi delle opere da finanziare ai sensi della legge succitata ».

Il Sottosegretario di Stato Camangi.

POLANO. — Al Ministro del tesoro. — « Per conoscere se al padre della medaglia d'oro Ferruccio Ferrari, sergente maggiore, caduto il 21 giugno 1940 sul fronte occiden-

tale, sia stata finalmente liquidata la pensione privilegiata di guerra, che da tempo attende, ed in caso negativo, per quali motivi e cosa si propone di fare per affrettare detta liquidazione ». (5289).

- RISPOSTA. « Dall'esame degli atti allegati alla pratica, n. 86459/G, relativa al signor Ferrari Quintilio, nato il 29 luglio 1891, si rileva che questi, in seguito alla perdita del figlio, Ferruccio, caduto il 27 giugno 1940 sul fronte occidentale, presentò al Ministero del tesoro, nel giugno 1943, domanda per pensione di guerra. Non ricorrendo, nella fattispecie, le condizioni volute dalla legge (compiutà l'età di 58 anni od inabile a qualsiasi proficuo lavoro), la domanda venne respinta con decreto ministeriale del 14 luglio 1943, n. 988958.
- « Nel marzo 1949 il Ferrari, avendo raggiunto il limite di età voluta, rinnovò la domanda per la cui istruzione si è dovuto chiedere una particolare documentazione per chiarire alcune circostanze emerse dai documenti presentati. L'ultimo documento richiesto (copia integrale dell'atto di nascita del Ferrari Ferruccio) è pervenuto il 31 marzo 1951, ed è stato subito predisposto schema di provvedimento con proposta di concessione dell'assegno di guerra a favore del Ferrari Quintilio, a decorrere dal 30 gennaio 1949, data di compimento dell'età, schema sul quale il comitato di liquidazione per le pensioni di guerra ha già espresso il parcre favorevole.
- « Allorquando sarà stato emesso il relativo decreto, da parte della Direzione generale delle pensioni di guerra verrà dato corso, al pi ùpresto, agli adempimenti di competenza, per l'invio del ruolo e del certificato d'iscrizione al competente Ufficio provinciale del tesoro ».

Il Sottosegretario di Stato Tessitori.

POLANO. — Al Ministro del tesoro. — «Per conoscere quando intenda presentare all'approvazione del Parlamento il disegno di legge concernente provvedimenti per assicurare ai pensionati della previdenza sociale, di guerra, ex dipendenti statali ed enti locali la assistenza sanitaria e farmaceutica gratuita ». (5290).

RISPOSTA. — « È noto che sull'argomento sono state presentate alla Camera dei deputati le seguenti proposte di leggi:

« Atto n. 480: Assistenza sanitaria ai pensionati statali, ad iniziativa degli onorevoli Titomanlio Vittoria, Vocino ed altri.

- « Atto n. 1731: Assistenza sanitaria ai pensionati degli Enti locali, ad iniziativa degli oncrevoli Titomanlio Vittoria, Cappugi ed altri.
- « Risulta che dei suddetti progetti è stata annunciata la discussione presso la XI Commissione in sede legislativa ».

Il Sottosegretario di Stato Avanzini.

POLANO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere i motivi per i quali la prefettura di Sassari non ha applicato nell'annata agraia 1949-50 la legge sull'imponibile di mano d'opera malgrado ne fosse stata autorizzata con disposizione ministeriale ». (5291).

RISPOSTA. — « Va premesso che la richiesta di autorizzazione ad applicare nella provincia di Sassari, durante l'annata agraria 1949-50, le norme per il massimo impiego dei lavoratori agricoli, contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, fu avanzata da quel prefetto sei mesi dopo l'inizio dell'annata stessa e cioè il 23 febbraio 1950.

- « Tale richiesta fu sottoposta all'esame della Commissione centrale, di cui all'articolo 6 della legge sopracitata che nella seduta del 28 aprile autorizzava il prefetto di Sassari ad emettere il decreto d'imponibile.
- « Senonché la Commissione provinciale per la massima occupazione in agricoltura di Sassari, rilevando che, nella zona, l'annata agraria, per la maggior parte delle colture, veniva a terminare con il 30 agosto, considerava praticamente inoperante l'autorizzazione in parola, data l'impossibilità di adempiere a tutte le formalità, prescritte dagli articoli 2 e seguenti della legge, nel breve lasso di tempo che ancora mancava al suddetto termine del 30 agosto.
- « Si aggiunge che, non essendo pervenuta per l'annata agraia 1950-51 alcuna richiesta di applicazione d'imponibile da parte del prefetto di Sassari, la Commissione centrale non ha potuto concedere la prescritta autorizzazione ».

Il Ministro
MARAZZA.

POLANO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere i motivi per i quali gli operai del cantiere scuola di Isuras (Sassari) non hanno ancora percepito la retribuzione ad essi dovuta per

ben 40 giornate lavorative, sebbene il cantiere stesso abbia terminato i suoi lavori fin dal 4 maggio 1951 ed il sindaco di detto comune abbia, con ripetuti telegrammi, segnalato al Ministero il grave stato di disagio degli operai per la mancata retribuzione ». (5292).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che all'atto dell'apertura del cantiere di Isuras fu, in data 5 febbraio 1951, effettuato un primo finanziamento di lire 1.500.000.

- « Per i successivi finanziamenti, si è dovuto attendere l'arrivo dei rendiconti di spesa, che l'Ente gestore ha trasmesso soltanto in data 16 maggio 1951.
- « É di questi ultimi giorni la seconda anticipazione di lire 2.620.000.
- « Pertanto, su un totale di spesa preventivata in lire 4.182.271, risultano, a tutt'oggi, effettuati, per il cantiere predetto finanziamenti per complessive lire 4.120.000.
- « La differenza a saldo sarà rimessa non appena l'Ente gestore avrà inviato il rendiconto di spesa dell'ultimo finanziamento ».

Il Ministro Marazza.

POLANO. — Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale. — « Per conoscere le ragioni per cui non sono ancora entrati in vigore i provvedimenti già approvati dal Parlamento rivolti a migliorare le pensioni degli invalidi e mutilati del lavoro che avrebbero dovuto avere decorrenza dal 1º luglio 1950 ». (5321).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che è in corso un disegno di legge, predisposto da questa Amministrazione di concerto con quella del tesoro, con il quale sono apportati miglioramenti economici alle rendite delle categorie degli invalidi e mutilati del lavoro e dei loro superstiti, con decorrenza variabile dal 1º luglio 1950, al 1º gennaio 1951 a seconda delle particolari forme di prestazioni.

"Tale schema ha avuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 17 maggio 1951. Attualmente è in corso di firma da parte del Capo dello Stato il decreto di autorizzazione a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge".

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale MARAZZA.

POLANO. — Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno. — a Per conoscere entro i termini prescritti dal Regolamento della Ca-

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

mera, se risulti ad essi che alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America il deputato della Pensilvania, Francis Walter, appartenente al partito democratico attualmente al Governo, abbia sollecitato la Camera a riconcedere la cittadinanza americana a circa diecimila cittadini americani di origine italiana che erano stati inviati in Italia per partecipare al voto nelle elezioni del 18 aprile 1948 per « salvaguardare la democrazia dal pericolo comunista »; e nell'affermativa l'interrogante chiede di conoscere:

- 1°) chi abbia concesso i certificati elettorali a cittadini di uno Stato straniero;
- 2º) quali documenti di identità questi cittadini stranieri hanno presentato agli scrutatori per essere ammessi al voto;
- 3°) in quali circoscrizioni essi hanno votato ». (5329).

RISPOSTA. — « Risulta effettivamente che il deputato Francis Walter, del partito democratico, ha presentato alla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti d'America un progetto di legge per ottenere che fosse riconcessa la cittadinanza degli Stati Uniti ai cittadini americani di origine italiana che, trovandosi in Italia per esservi rimasti fin dall'inizio delle ostilità o per esservi giunti nel dopoguerra per visitare parenti, hanno partecipato al voto delle elezioni del 18 aprile 1948.

"Tale progetto di legge è stato approvato dalla Camera dei Rappresentanti anzidetta nel febbraio 1951 e successivamente dalla competente Commissione del Senato degli Stati Uniti, ed è interesse italiano che divenga al più presto legge esecutiva allo scopo di permettere il ritorno negli Stati Uniti di coloro che, pur mantenendo tuttora colà il centro principale dei loro interessi, sono stati trattenuti in Italia per aver perduto la cittadinanza americana ai sensi di una legge degli Stati Uniti che commina tale sanzione per chi partecipa ad elezioni indette da Paesi stranieri.

"Trattasi perciò non di cittadini stranieri, ma di cittadini italiani, in possesso di una doppia cittadinanza, i quali concorrendo l'esistenza degli altri requisiti prescritti, dovevano considerarsi per la nostra legge, elettori, ed avevano perciò pieno diritto di ottenere il rilascio del certificato elettorale, e di esercitare, appunto in quanto cittadini italiani, il voto medesimo.

« Ai sensi della legge 7 ottobre 1947, n. 1053, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo, tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il 21° anno di età, e per i quali non vi siano cause di incapacità espressamente previste dalla legge, sono elettori e vengono compresi d'ufficio nelle liste elettorali del comune presso il quale hanno la residenza stabile, comprovata dall'iscrizione nel Registro della popolazione.

« A tale ultima norma si fa eccezione per i cittadini italiani residenti all'estero, i quali, sempre che godano di tutti i requisiti necessari per essere elettori, possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali di un comune, o di esservi reiscritti se già cancellati, o di conservarne l'iscrizione, anche quando non risultino compresi nel registro della popolazione stabile del comune.

« Per quanto poi concerne i documenti di identità che tali elettori hanno esibito per essere ammessi al voto, si fa presente che nelle elezioni del 18 aprile 1948, era necessario produrre, ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 5 febbraio 1948, n. 26, una carta di identità, o altro documento di identificazione, rilasciati dalla pubblica amministrazione in data non anteriore al 1º gennaio 1940 e muniti di fotografia; l'identità poteva anche essere attestata da qualche membro del seggio elettorale o da altro elettore noto al seggio stesso.

« Poiché, come si è chiarito, gli elettori erano cittadini italiani, indubbiamente l'identificazione dei medesimi è avvenuta in base alle suddette disposizioni.

« Manca infine la possibilità di fornire le notizie di cui al punto terzo, in quanto, avendo gli elettori stessi esercitato regolarmente il loro diritto di voto, non hanno formato oggetto di alcuna particolare segnalazione al Ministero dell'interno ».

Il Ministro
SFORZA.

PRETI. — Al Ministro della difesa. — « Per sapere se intenda concedere lo stato giuridico ai sottufficiali, ispirandosi al criterio della funzione per l'assegnazione dei medesimi ai singoli gradi ». (5161).

RISPOSTA. — « In merito all'interrogazione di cui sopra, si comunica che per i sottufficiali delle Forze armate esistono già da tempo disposizioni legislative che ne disciplinano lo stato giuridico.

« Si tratta dei seguenti provvedimenti:

regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, concernente l'approvazione del testo unico

discussioni — seduta pomeridiana del 12 giugno 1951

delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito:

regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento del Corpo equipaggi marina militare e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Marina;

regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, contenente norme sul reclutamento e avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica.

« Come già fatto per gli ufficiali, anche per la categoria dei sottufficiali è allo studio la possibilità di unificare in unico provvedimento per le tre Forze armate la legislazione sullo stato ».

Il Ministro Pacciardi.

PRETI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere:

- 1º) in quali provincie è stato applicato quest'anno l'imponibile di mano d'opera a favore dei lavoratori agricoli;
- 2°) quale estensione ha avuto tale misura nelle singole provincie in senso assoluto e in riferimento agli anni precedenti;
- 3º) quale beneficio hanno ricevuto i lavoratori agricoli dall'applicazione dell'imponibile;
- 4°) se e quale politica intende seguire d'ora innanzi il Ministero in questa materia ». (5244).

RISPOSTA. — « Va premesso che l'obbligo di imponibile della mano d'opera disoccupata, stabilito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 929, si ispira ad una duplice esigenza economica e sociale: consentire il massimo possibile assorbimento della mano d'opera disoccupata e contribuire all'incremento della produzione agricola.

- « Il provvedimento è nel quarto anno di attuazione e, in complesso, può affermarsi che abbia dato buoni risultati.
- « Per l'annata agraria in corso, infatti, il decreto è stato reso operante in 37 provincie e si prevede che possa in virtù di esso consentirsi un assorbimento di mano d'opera non inferiore alle 200.000 unità, per un complesso di n. 160-180 giornate lavorative pro-capite.
- « Nell'annata agraria decorsa, furono date per 43 provincie autorizzazioni ad emanare il decreto di imponibile. I lavoratori occupati ammontarono a circa 210 mila unità, mentre

le giornate lavorative effettuate da ciascuno di essi assommarono, in media, a 170.

- « Le provvidenze in favore dei lavoratori nel senso di cui sopra sembra, pertanto, che abbiano sostanzialmente risposto allo scopo cui la legge si ispira.
- "Tuttavia il Ministero del lavoro, al fine di rendere sempre più aderenti alle esigenze del bracciantato agricolo le norme che disciplinano l'imponibile della mano d'opera disoccupata, ha attualmente allo studio uno schema di disegno di legge tendente a perfezionare la disciplina vigente, per eliminare alcuni inconvenienti preminentemente di carattere tecnico-procedurale, che in questi quattro anni di attuazione sono stati rilevati.
- « Detto provvedimento sarà quanto prima sottoposto all'esame del Parlamento ».

Il Ministro
MARAZZA.

- QUINTIERI. Al Ministro dei trasporti. « Per conoscere il suo pensiero in ordine alle richieste degli assuntori di passaggi a livàello, in servizio presso l'Amministrazione ferroviaria dello Stato.
- « Gli assuntori, che attualmente hanno con l'Amministrazione un contratto di appalto, non siono tutelati da uno stato giuridico, né a loro vantaggio sono stabilite quelle forme di previdenza o di assistenza che invece costituiscono una normalità per tutti gli impiegati e salariati dello Stato e degli enti locali.
- « Pertanto sembra all'interrogante che sia necessario estendere anche agli assuntori tutte le previdenze ed i beneficî già costituiti in favore degli altri lavoratori ». (5302).

RISPOSTA. — « Non è possibile sistemare a ruolo gli assuntori ferroviari in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, perché i medesimi non fanno parte del personale ferroviario non di ruolo, ma sono terzi che assumono l'espletamento di determinati servizi, stipulando, di volta in volta, appositi contratti d'opera.

- « Né si ritiene di provocare apposito provvedimento legislativo per la sistemazione a ruolo di detti assuntori, perché ciò comporterebbe la soppressione delle assuntorie, con un ingiustificato, rilevante aggravio di spesa.
- « Devesi d'altro canto notare che anche per una gran parte degli interessati, la soppressione delle assuntorie sarebbe dannosa.
- « Tali sono infatti tutti i coadiutori che verrebbero licenziati per essere sostituiti con personale ferroviario e anche quegli assun-

tori che non avendo i necessari requisiti per essere sistemati a ruolo, verrebbero parimenti estromessi dal servizio.

« Infine anche quelli che venissero sistemati, verrebbero a perdere i proventi dei loro familiari utilizzati come coadiutori e non avrebbero più la possibilità di far subentrare come assuntore qualche loro familiare, come oggi non di rado viene praticato, quando, per cause indipendenti dalla loro volontà, non possano più prestare servizio.

« La retribuzione degli assuntori di stazione e di passaggi a livello, in base alla legge 14 febbraio 1949, n. 40, è, in linea di massima, stabilito mediante ragguaglio con lo stipendio degli agenti ferroviari adibiti a mansioni assimilabili a quelle di detti assuntori ai quali viene corrisposta l'indennità di carovita nella stessa misura dei dipendenti statali e la tredicesima mensilità.

« Detti assuntori fruiscono inoltre dell'alloggio gratuito 'e beneficiano dell'assistenza sanitaria E.N.P.A.S., dell'indennità di malaria e del trattamento d'infortunio praticato ai ferrovieri.

« Per quanto riguarda l'entità del servizio giornaliero prestato dagli assuntori va tenuto presente che questo anche quando abbia una ragguardevole durata, comporta in genere prevalentemente il semplice presenziamento degli impianti, mentre le prestazioni attive si riducono a poche ore.

« Gli assuntori di stazione, inoltre, percepiscono una maggiorazione del 18 per cento sul corrispettivo globale loro spettante, a termini di contratto, a titolo di rimborso delle spese che sostengono per farsi sostituire nelle giornate di ferie e di riposo settimanale e, in occasione del prossimo rifacimento dei capitolati, detta maggiorazione verrà estesa anche agli assuntori di passaggio a livello.

« È in corso di studio la possibilità di concedere agli assuntori un trattamento di buonuscita e le assicurazioni sociali.

«È infine da avvertire che, salvo motivi eccezionali, le convenzioni, alla loro scadenza, vengono rinnovate con lo stesso assuntore già in servizio ».

Il Ministro Campilli.

REALI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere se i sottufficiali dell'Esercito i quali sono collocati a riposo per limiti di età in data 12 novembre 1950, e che durante il servizio hanno pagato regolarmente le quote mensili fin da quando

fu messo in atto il Piano Fanfani, hanno diritto di concorrere agli alloggi I.N.A.-Casa:

« Se i suddetti pensionati non ne avessero adesso il diritto, l'interrogante chiede all'onorevole Ministro che cosa intende fare per riparare questa patente ingiustizia. Gli interroganti, i quali sono anche esclusi dalle case I.N.C.I.S., sono disposti a versare le stesse quote mensili, per il Piano Fanfani, come versavano quando erano in servizio ». (5372).

RISPOSTA. — « Si chiarisce in merito che il diritto alla prenotazione di un alloggio è riconosciuto a tutti coloro che hanno pagato almeno una mensilità del contributo I.N.A.-Casa e, pertanto, è da ritenersi che siano in condizione di presentare domanda tutti i sottufficiali collocati a riposo nel novembre 1950, che nell'aprile 1949 non abbiano beneficiato della esenzione dal contributo per avere oltrepassato il 59° anno di età.

«Ciò premesso, si ritiene, comunque, opportuno rilevare che i versamenti dei contributi, effettuati dopo la cessazione del servizio, non potrebbero influire sulla inclusione di chi li opera fra i beneficiari delle assegnazioni di alloggi I.N.A.-Casa, non essendo essi versamenti eseguibili a sensi delle disposizioni vigenti ».

Il Ministro MARAZZA.

REALI. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se ha inclusa nel programma dei lavori da eseguirsi in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 647, la costruzione della nuova strada del torrente Fiumicino, lungo il confine dei comuni di Roncofreddo, Borghi e Sogliano al Rubicone, la quale valorizzerebbe una vasta zona di terreno, attualmente abbandonata dai coloni, stante l'impossibilità del trasporto dei prodotti, per cui si darebbe l'avvio all'iniziativa privata e si realizzerebbe il collegamento diretto, per la via più breve, tra la zona di montagna e la pianura riminese, e darebbe occupazione ad una gran massa di disoccupati ». (5373).

RISPOSTA. — « La strada fondo valle del Rubicone-Fiumicino, la quale interessa i comuni di Roncofreddo, Sogliano e Borghi, non è stata inclusa nell'elenco triennale approvato dal Comitato dei Ministri relativo alle opere da finanziare ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, né in quello decennale da approvare dal detto Comitato, perché la zona interessata non può considerarsi depressa.

« Infatti, la strada stessa dello sviluppo di circa 6 chilometri per un importo presunto di

lire 70 milioni, può avere una certa importanza, ai soli effetti degli scambi locali per evitare che i prodotti agricoli del fondo valle debbano risalire al capoluogo per raggiungere la via Emilia e la ferrovia. Essa quindi non rivestirebbe quel carattere di necessità ed urgenza voluto dalla citata legge ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

RESCIGNO, LETTIERI, CACCIATORE, MARTINO CARMINE, TESAURO. AMENDOLA PIETRO, RICCIARDI E PE-TRONE. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere se è a conoscenza delle gravissime infrazioni alla legge sul collocamento perpetrate nei comuni della Valle del Sele da moltissimi datori di lavoro agricolo, i quali mantengono in vita, ancora oggi, l'istituto feudale ed incivile del caporalato, configurato e punito dalle leggi vigenti come un reato, e per sapere, altresì, quali misure intenda adottare per eliminare energicamente e radicalmente tale vergognosa piaga che offende la civiltà e menoma profondamente la dignità e l'interesse dei lavoratori agricoli ». (4499).

RISPOSTA. — « Secondo gli elementi in possesso di questo Ministero, nella piana del Sele il deprecato ingaggio mediante i cosiddetti « caporali » si verifica, per lo più, nel periodo stagionale in cui si effettua la lavorazione della conserva. Più precisamente, in detto periodo, lavoratrici munite di delega delle imprese interessate assumono operaie qualificate residenti in varie località. In prosieguo, però, esse provvedono a regolarizzare la posizione delle assunte (per le quali è, di solito, concessa la facoltà di richiesta nominativa) presso gli Uffici di collocamento competenti; né è facile, quando ciò non si verifichi, perseguire i singoli responsabili stante l'omertà delle lavoratrici stesse e la normale brevità ed intermittenza dei lavori. Tuttavia ne sono state recentemente denunziate tre all'autorità giudiziaria ».

> Il Ministro Marazza.

RESCIGNO. — All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per sapere se non ritenga opportuno disporre che vengano riaperti i termini del concorso a direttore del pubblico macello del comune di Salerno, concorso indetto circa 4 anni fa e del quale non ancora si è iniziato l'espletamento,

e ciò allo scopo di consentire una più larga partecipazione di candidati ed una conseguente migliore scelta del vincitore, e venire nel contempo incontro alle legittime aspirazioni di numerosi professionisti laureati dal 1947 ad oggi, seguendo così una prassi adottata già per altri importanti comuni ». (5008).

RISPOSTA. — « La prefettura di Salerno in data 1º giugno 1947 bandì il concorso a posti di veterinario condotto in quella provincia e, fra questi, a quello di veterinario capo e direttore del pubblico macello del comune di Salerno.

« Mentre sono stati definiti i concorsi ai posti di veterinario condotto, quello di veterinario capo e direttore del pubblico macello del comune di Salerno non è stato ancora espletato.

« La commissione giudicatrice è però in corso di costituzione per cui si deve ritenere prossimo l'inizio dei suoi lavori.

« Per quanto riguarda la richiesta relativa alla riapertura dei termini del concorso stesso, si precisa che il provvedimento è di esclusiva competenza dell'autorità che ha bandito detto concorso e quindi del prefetto di Salerno, il quale soltanto potrebbe disporre la proposta riapertura di essi qualora riconoscesse l'esistenza di motivi di pubblico interesse ».

L'Alto Commissario
Cotellessa.

RESCIGNO. — All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per conoscere se e quando saranno espletati i concorsi per ufficiale sanitario banditi nel dicembre 1946 ». (5158).

RISPOSTA. — « I concorsi a posti di ufficiale sanitario, indetti nelle varie provincie, non sono stati finora espletati in attesa delle nuove norme per lo svolgimento dei concorsi stessi, norme che sono state, ora, emanate con la legge 7 febbraio 1951, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 1951, n. 48.

« Subito dopo la pubblicazione di detta legge, le prefetture sono state invitate a trasmettere con la massima urgenza, a questo A.C.I.S., i bandi dei concorsi in parola per esaminare la possibilità di un eventuale raggruppamento di essi per più provincie ai fini di un loro più sollecito espletamento e provvedere, quindi, alla costituzione delle commissioni giudicatrici.

« Questo Ufficio può comunque assicurare che la questione è seguita con particolare at-

tenzione e che si spera di poter al più presto definire la procedura relativa ai concorsi in parola per un loro sollecito espletamento ».

L'Alto Commissario COTELLESSA.

RESCIGNO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per sapere se non ritenga giusto che venga concesso il sussidio straordinario di disoccupazione anche al comune di Nocera Superiore, in provincia di Salerno, finora escluso dal detto beneficio pur contando 13 mila abitanti, importanti industrie ed un numero notevole di disoccupati ». (5341).

RISPOSTA. — « In merito torna gradito comunicare che la competente Commissione centrale, in data 22 corrente, ha espresso parere favorevole circa la concessione del sussidio straordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori dell'industria e della manovalanza generica del comune di Nocera Superiore (Salerno).

« Questo Ministero darà ora corso al conseguente provvedimento che, controfirmato dal Ministero per il tesoro, sarà quindi pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

Il Ministro MARAZZA.

RESCIGNO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se non ritenga giusto assicurare che nel programma delle opere da ammettere, per il prossimo esercizio, ai beneficì della legge 3 agosto 1949, n. 589, saranno compresi i lavori di fognatura e sistemazione delle strade Lamia e San Francesco e del rione Campitelli nel capoluogo del comune di Pagani (Salerno) il cui stato è offensivo dell'igiene e del decreto di detta industre e laboriosa città ». (5343).

RISPOSTA. — « La richiesta di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, presentata dal comune di Pagani (Salerno) per i lavori della fognatura e della relativa sistemazione stradale delle vie Lamia e San Francesco, nonché del rione Campitelli, sarà tenuta presente per i possibili riguardi, in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre numerosissime richieste analoghe pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

RESCIGNO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se non ritenga giusto che nel programma di opere da finanziare nel prossimo esercizio finanziario, venga compreso il civico acquedotto di Serramezzana (Salerno) comune che vive sotto l'incubo costante del pericolo di epidemie, per la non potabilità della scarsa acqua dei pochi pozzi esistentivi ». (5344).

RISPOSTA. — « La richiesta del comune di Serramezzana (Salerno) tendente ad ottenere i benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, per provvedere ai lavori di costruzione dell'acquedotto di Serramezzana (Salerno) sarà tenuta presente in sede di formazione dei prossimi programmi esecutivi, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ed in relazione alle altre numerosissime analoghe richieste pervenute ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

RICCIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se intenda disporre ulteriori stanziamenti per rendere operante la legge, relativa alla ricostruzione degli immobili danneggiati dall'ultima eruzione del Vesuvio ». (4638).

RISPOSTA. — « In seguito ai danni causati dall'eruzione del Vesuvio verificatasi nel marzo 1944, fu autorizzata la spesa complessiva di lire 923.000.000 per provvedere nei comuni colpiti, all'esecuzione dei lavori di sgombero, alla riparazione di opere pubbliche e di uso pubblico, alla costruzione di ricoveri per senza tetto, nonché alla concessione di sussidi per la riparazione e ricostruzione di case di proprietà privata.

- « Poiché tale somma risultò insufficiente fu proposto al Tesoro una maggiore autorizzazione di spesa per altri 200 milioni.
- "Il Tesoro ha recentemente data la sua adesione alla proposta stessa limitatamente però a 100 milioni, salvo il reperimento dei fondi di copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
- « Agli ulteriori lavori di ricostruzione degli immobili danneggiati dall'ultima eruzione del Vesuvio potrà quindi provvedersi dopo che, reperiti i fondi di cui è sopra cenno, sarà reso possibile disporre la relativa autorizzazione di spesa ».

Il Sottosegretario di Stàto Camangi.

RICCIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere il problema edilizio della Università di Napoli ». (5040).

RISPOSTA. — « Indubbiamente l'edificio universitario di Napoli, costruito nel 1900 per ospitare qualche migliaio di studenti, attualmente non risponde più ai bisogni della popolazione scolastica enormemente cresciuta in questi ultimi anni.

- « Molti sarebbero i lavori da eseguire, mentre tutto il problema edilizio sarebbe da inquadrare nel complesso delle opere straordinarie interessanti l'assetto generale delle Università e degli Istituti superiori di istruzione.
- « Per la esecuzione di tali opere che dovrebbero in ogni caso essere finanziate in base ad apposito provvedimento legislativo, occorrerebbe una spesa che può aggirarsi su alcune decine di miliardi.
- « È ovvio che, nell'attuale momento, un disegno di legge che disponesse la esecuzione di tali lavori, troverebbe difficoltà finanziarie non facilmente superabili per la copertura della spesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
- « Perciò la questione sollevata deve essere rinviata in attesa che si offrano le possibilità di cui sopra.
- « Presentemente, per quanto riguarda la edilizia universitaria della città di Napoli, sono in corso opere per un importo di lire 60.686.425, concernenti fra l'altro la clinica di patologia speciale, la clinica dermosifilopatica, la clinica semeiotica medica, l'edificio della facoltà di ingegneria e quello di medicina veterinaria.
- « È stato inoltre predisposto un progetto per la sopraelevazione dell'edificio universitario dell'importo di lire 50 milioni, progetto che trovasi in corso di esame.
- « Si assicura infine che sarà considerata la opportunità di eseguire nel prossimo esercizio finanziario altri lavori in relazione, bene inteso, alle disponibilità di bilancio ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

RIVA. — Al Ministro della pubblica istruzione e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per conoscere se ritengano compatibile per un docente universitario di ruolo, e quindi tenuto all'osservanza dell'orario didattico, la concessione e l'esercizio di una farmacia che impone per il titolare, ai sensi dell'articolo 119 del testo unico

delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, la personale responsabilità del regolare esercizio della farmacia, secondo gli orari e le norme che in ciascuna provincia sono stabiliti dal prefetto, tenuto conto che egli può farsi sostituire solo temporaneamente, e, per l'articolo 31 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, la sostituzione può essere concessa dal prefetto per comprovata e riconosciuta necessità di pubblico servizio di carattere « non permanente ». (4718).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per conto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

- « La questione sollevata è stata attentamente considerata e da parte dello scrivente e da parte dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.
- « Poiché è stata riconosciuta l'importanza della questione medesima, che per la sua complessità, non è di semplice soluzione, questo Ministero, d'accordo con l'Alto Commissariato anzidetto, l'ha sottoposta al parere del Consiglio di Stato.
- « Non appena quel Consesso si sarà pronunziato al riguardo, verranno prese le decisioni del caso ».

Il Ministro
della pubblica istruzione
Gonella.

ROBERTI. — Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — « Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere per tutelare la libertà dei lavoratori spesso fatti oggetto di violenze da parte di elementi di diverse correnti sindacali per ragioni di odio politico, come è testé accaduto nei confronti del lavoratore Veneroni Michele, aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.N.A.L.) dipendente dagli stabilimenti SNIA-VISCOSA di Varedo (Milano), sedvaggiamente percosso sul lavoro da elementi sovversivi ». (Già orale 2095).

RISPOSTA. — « Si risponde anche per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

« Verso le ore 22,30 del giorno 21 gennaio 1951, mentre i giovani Mosini Antonio fu Antonio, e Vanellone (non Veneroni) Michele di Carmelo affiggevano nell'abitato del comune di Varedo manifesti del Movimento sociale Italiano, regolarmente autorizzati, venivano avvicinati da tale Meroni Luigi di Domenico, nato a Garbagnate il 18 novembre 1929, ivi residente, iscritto al Partito comunista italiano, operaio, il quale senza profferire pa-

role, strappava uno dei manifesti già affissi, determinando la immediata reazione degli altri due giovani.

- « La colluttazione, che ne seguiva, veniva prontamente troncata senza conseguenze dal pronto intervento di alcuni passanti.
- « L'incidente veniva segnalato alcuni giorni dopo al comandante la stazione dei carabinieri di Cesano Maderno, che procedeva alla denunzia del Meroni Luigi all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 20 della legge sulla stampa n. 47 dell'8 febbraio 1948.
- « Verso le ore 14,30 del giorno successivo, il nominato Vanellone Michele, all'uscita dallo stabilimento SNIA-VISCOSA di Varedo, veniva avvicinato e percosso da tre attivisti comunisti, riportando lievi contusioni giudicate guaribili in giorni 8 s.c.
- « L'Arma dei carabinieri di Cesano Maderno, informata dell'accaduto soltanto nel pomeriggio del giorno 24 successivo, riusciva ad identificare gli aggressori sulle persone di: Rossi Giovanni fu Luigi, Rossetti Giovanni, di Stefano e Meroni Luigi di Domenico, tutti e tre iscritti al Partito comunista italiano ed perai presso il detto stabilimento SNIA-VISCOSA di Varedo, e li denunziava all'autorità giudiziaria per violenza privata.
- « I due incidenti, come si rileva da quanto precede non si sono quindi verificati nell'interno dello stabilimento SNIA-VISCOSA di Varedo, né per motivi di lavoro, ma per l'affissione in luogo pubblico di alcuni manifesti del Movimento sociale italiana da parte di Vanellone.
- « Per quanto si riferisce poi ai rilievi mossi indirettamente alle forze di polizia perché non tutelerebbero sufficientemente, come nel caso in esame, la libertà dei lavoratori, si fa rilevare che proprio gli episodi segnalati dal detto parlamentare nella sua interrogazione confermano il contrario.
- « L'intervento dei carabinieri non potette essere tempestivo in quanto i due incidenti sopra segnalati si verificarono in località distante dalla sede del comando di stazione circa sei chilometri, e la segnalazione fu fatta al detto comando due giorni dopo.
- « Peraltro appena avutane conoscenza, il comandante la stazione dei carabinieri di Cesano Maderno provvide alla identificazione ed alla conseguente denunzia all'autorità giudiziaria dei responsabili sia della lacerazione di un manifesto affisso con l'osservanza delle prescrizioni di legge, sia dell'aggressione in persona del Vanellone Michele ».

Il Ministro dell'interno SCELBA.

ROBERTI. — Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio. — « Per conoscere quali provvedimenti abbiano preso o intendano prendere per l'assorbimento della disoccupazione nella valle del Nestore e più precisamente per la ricostruzione della centrale termoelettrica di Pietrafitta, per la ultimazione della ferrovia Perugia-Chiusi, per la creazione della zona industriale di Pietrafitta e per la depolverizzazione della rotabile Perugia-Tavernelle-Città della Pieve ». (4403).

RISPOSTA. — « 1º) Ricostruzione centrale termoelettrica di Pietrafitta. — Nessuna istanza e nessun concreto progetto è pervenuto a questo Ministero per la ricostruzione della suddetta centrale, né da parte della ditta proprietaria degli impianti, la Società mineraria del Trasimeno, né da parte di altri imprenditori.

- « Poiché l'attuazione dell'iniziativa in parola è connessa alla possibilità di utilizzare combustibili nazionali, questo Ministero ha condotto un'indagine sulla consistenza del baccino lignitifero di Pietrafitta, in relazione all'impiego delle ligniti locali a scopo di produzione elettrica.
- « È noto, però, che, al fine di attuare on piano razionale per lo sfruttamento e l'utilizzazione dei combustibili nazionali, è stata costituita un'apposita Commissione all'esame e alle decisioni della quale è stata rimessa la relazione tecnica-economica predisposta da questo Ministero per il bacino e la centrale termoelettrica di Pietrafitta.
- « Detta Commissione, nel corso della sua prossima riunione esaminerà la relazione in parola e adotterà le opportune decisioni, in relazione al programma di sviluppo degli impianti elettrici e di utilizzazione di combustibili nazionali.
- « 2°) Creazione zona industriale. Anche per la creazione di una zona industriale, nel territorio indicato, nessuna istanza è pervenuta a questo Ministero.
- « Si deve, tuttavia far presente che la concessione di benefici fiscali e doganali a determinate « zone » costituisce un'eccezione al principio fondamentale dell'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte al fisco e pertanto questa deve trovare fondamento in una situazione economica industriale tale che giustifichi un provvedimento del genere.
- « Occorre cioè che oltre ad una particolare defiicienza nel grado di industrializzazione, sia in senso assoluto che in relazione a quello delle aree limitrofe, si riscontrino contempo-

raneamente particolari opportunità concrete per il sorgere di industrie in rapporto alle materie prime, alle fonti di energia, alla posizione favorevole rispotto alle linee di comunicazione, alla notevole disponibilità di mano d'opera, in modo che vi sia un'apprezzabile interesse pubblico e sociale nell'agevolare lo sfruttamento di tali opportunità.

« Sulla base delle considerazioni suesposte, questo Ministero non mancherà di esaminare un'eventuale richiesta all'uopo inoltrata.

« 3°) Ultimazione ferroviaria Perugia-Chiusi e strada Perugia-Tavernelle. — In merito, il Ministero dei lavori pubblici, competente in materia, ha fatto presente che il tronco ferroviario Ellera-Tavernelle della linea Perugia-Chiusi sarà completato entro il secondo semestre del corrente anno, mentre la costruzione del nuovo secondo tronco Tavernelle-Perugia, del quale esiste un solo progetto di grande massima, è ancora oggetto di esame da parte della Commissione interministeriale istituita per lo studio del piano regolatore delle ferrovie.

« Per quel che riguarda la strada Perugia-Tavernelle, Città di Pieve, è noto invero al Ministero dei lavori pubblici che essa abbia effettivamente necessità non solo di essere depolverizzata, ma altresì sistemata con ricarico ed anche con rifacimento di massicciata. Poiché però trattasi di strada provinciale, la sua sistemazione dovrebbe gravare sui fondi di bilancio dell'Amministrazione provinciale.

« Ad ogni buon fine si riferisce quanto ha comunicato a questo proposito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la sua lettera n. 30164/126/C/826.

« Di tutti i lavori indicati ad alleviare la situazione economica nella Valle del Nestore, soltanto quello per la depolverizzazione della rotabile Perugia-Tavernelle-Citta della Pieve, potrebbe, eventualmente, effettuarsi con il parziale ausilio di un cantiere scuola di lavoro, per quanto la depolverizzazione delle strade rientri nella specifica competenza di altra Amministrazione.

« Nel piano provinciale di proposte, trasmesso dal competente Ufficio del lavoro, non figura però alcuna richiesta di cantiere per la rotabile suindicata e, pertanto, non si rende possibile per ora l'adozione di alcun provvedimento in merito ».

> Il Ministro dell'industria e del commercio

Togni.

SABATINI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quale motivo esiste per esclu-

dere, attraverso quanto stabilito del decreto legislativo presidenziale n. 13, del 20 giugno 1946, i mutilati ed invalidi di guerra della campagna di Spagna dai concorsi interni banditi dalle Amministrazione dello Stato e quindi dal godere dei beneficì estesi a tutti i mutilati ». (4959).

RISPOSTA. — « Il regio decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, aveva esteso, tra l'altro, (articolo 3) ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero fossero divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari, nonché agli orfani ed ai congiunti dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero fossero caduti in dipendenza di operazioni militari, « le disposizioni in vigore recanti beneficî per la assunzione ai pubblici impieghi e per quanto, inoltre, concerne il trattamento economico e di carriera degli impiegati ». (Come è noto il citato regio decretolegge 21 ottobre 1937, n. 2179, con la locuzione « cittadini in servizio militare non isolato all'estero » ha inteso riferirsi ai cittadini italiani che hanno partecipato con reparti delle Forze armate italiane o della disciolta milizia fascista alla guerra civile di Spagna).

"Le predette disposizioni del ripetuto regio decreto-legge n. 2179, hanno, però, cessato di avere vigore per effetto dell'articolo unico del decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13, citato e, pertanto, non possono essere riconosciuti, ai suddetti mutilati della guerra di Spagna, i benefici spettanti ai mutilati e agli invalidi delle altre guerre, per quanto concerne le assunzioni ai pubblici impieghi ed il trattamento economico e di carriera degli impiegati.

« Metterò allo studio la revisione della legislazione attuale per quanto riguarda i mutilati e invalidi estendendola anche a coloro che militarono volontariamente nelle formazioni repubblicane ».

Il Ministro
PACCIARDI.

SALVATORE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — « Per conoscere se in relazione con quanto disposto dalla ordinanza ministeriale 1951-52, articolo 3, lettera b), secondo cui sarà formata una graduatoria (oltre quella degli idonei ed abilitati) degli aspiranti che abbiano tenuto l'insegnamento in istituti o scuole statali o pareggiati nell'anno scolastico 1950-51, con diritto alla retribuzione per il periodo delle vacanze estive hanno diritto, con riferimento a quanto disposto dalla circolare ministeriale n. 9449, del 29 ot-

tobre 1947, alla retribuzione per le vacanze estive quegli insegnanti supplenti fuori ruolo che, avendo iniziato il servizio scolastico anteriormente al 1j febbraio 1951, abbiano continuato, cioè senza alcuna interruzione, tale insegnamento in cattedre diverse dello stesso tipo di scuola.

« E se il servizio prestato nelle scuole popolari di tipo C deve ritenersi valido per essere inclusi nelle graduatorie di cui trattasi ». (5063).

RISPOSTA. — « Alla prima domanda si può senz'altro rispondere affermativamente. Invero, a' sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 1º giugno 1946, n. 539, modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1687, il professore non di ruolo il cui servizio sia cominciato non più tardi del 1º febbraio e sia durato fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, anche se abbia insegnato in cattedre diverse dello stesso tipo di scuola, ha diritto alla retribuzione durante le vacanze estive.

- « Circa il secondo quesito, esso ormai deve ritenersi superato, in seguito alle ultime disposizioni emanate con circolare del 23 aprile 1951.
- « Ai sensi dell'articolo 1 di tale circolare, infatti, nelle graduatorie dei laureati e diplomati previste dalla lettera b) dell'articolo 3 dell'Ordinanza ministeriale 21 marzo 1951, vanno inclusi anche coloro i quali, essendo in possesso di una laurea o di un diploma che ammettono ai relativi concorsi-esami di Stato (titoli di categoria B), durante l'anno scolastico 1950-51 non hanno prestato servizio di insegnamento in Istituti di istruzione media statali o pareggiati o hanno prestato tale servizio saltuariamente.
- « Ne consegue che può essere incluso nelle graduatorie di cui si tratta qualsiasi aspirante munito di laurea indipendentemente dal servizio scolastico prestato ».

Il Ministro Gonella.

SAMMARTINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere come intenda finalmente rendere esecutivo il voto delle popolazioni interessate alla costruzione della strada rotabile Civitanova del Sannio-Acquaviva di Frosolone in provincia di Campobasso, destinata a rendere agevoli ed economiche le comunicazioni tra importanti centri dell'Alto Molise ». (4289).

RISPOSTA. — « In occasione del coordinamento del piano generale per la esecuzione delle opere straordinarie nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) con i programmi di opere predisposte dalle pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, i lavori di costruzione della strada Civitanova del Sannio Acquaviva di Frosolone (Campobasso) dell'importo di lire 120 milioni, sono stati compresi nell'elenco n. 9 delle opere da completare e da eseguirsi a' termini della legge 3 agosto 1949, n. 589, nell'esercizio 1951-52 e seguenti da parte di questo Ministero.

« Ai lavori stessi si provvederà non appena si avrà la necessa «ia disponibilità di fondi ».

> Il Sottosegretario di Stato Camangi.

SAMMARTINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se è informato del recente grave movimento franoso che minaccia l'abitato del comune di Salcito e quali provvedimenti intenda disporre urgentemente al fine di evitare maggiori danni alle abitazioni ed alle campagne adiacenti di quell'importante centro del Molise ». (4905).

RISPOSTA. — « Si osserva che un notevole movimento franoso a nord dell'abitato di Salcito provocò tra il 1925 ed il 1935 un primo intervento dell'ufficio del Genio civile di Campobasso.

- « Nel 1949, in conseguenza di un nuovo movimento franoso fu necessario un secondo intervento, consistente in lavori di drenaggio e nella costruzione di un cunicolo di raccolta.
- « Nonostante gli interventi di cui sopra, i movimenti franosi verificatisi ultimamente nella medesima località a nord dell'abitato consigliano di provvedere all'attuazione di nuove opere.
- « Senonché, in considerazione del fatto che altri comuni della provincia di Campobasso si trovano nelle stesse condizioni in cui si trova il comune di Salcito, di guisa che occorrono opere di sistemazione urgenti ed a carattere generale, si è ritenuto di compiere uno studio di ampia consistenza per stabilire la possibilità di un organico intervento dello Stato nel consolidamento di varî centri abitati, tenendo conto delle peculiari esigenze di ciascuno di essi e del rispettivo grado di urgenza. La questione quindi, è allo studio per i provvedimenti che si renderanno possibili in base alla disponibilità dei fondi ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI,

SAMMARTINO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per conoscere le proprie determinazioni sulla ripresa dei lavori di ricostruzione della ferrovia Sulmona-Vairano, per il cui tratto Isernia-Vairano sono stati stanziati lire 164.000.000, senza, peraltro, che ne sia seguita finora alcuna pratica esecuzione pur tanto auspicata dalle popolazioni interessate ». (5203).

RISPOSTA. — «L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha in particolare evidenza il problema della ricostruzione della linea Vairano-Isernia ma, non può, data la deficienza di fondi e l'ingente spesa occorrente, prevedere quando potrà essere completata la ricostruzione stessa.

« Compatibilmente con le limitate disponibilità finanziarie è stato possibile, per ora, autorizzare la ricostruzione del Viadotto di Santo Spirito sulla linea Vairano-Isernia, i cui lavori saranno iniziati fra pochi giorni.

« Tutte le altre opere occorrenti a riaprire all'esercizio ferroviario la linea in questione implicano una spesa di oltre 900 milioni.

« La realizzazione dell'integrale progetto di lavori di cui trattasi è, pertanto, connessa all'entità ed alla distribuzione nel tempo dei nuovi attesi finanziamenti, la cui disponibilità non è, allo stato presente, prevedibile ed al programma che, su tali basi, sarà possibile concretare nei confronti di tutte le necessità cui occorre sopperire ».

Il Ministro CAMPILLI.

SAMMARTINO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere le proprie determinazioni sulla ricostruzione dell'arredamento scolastico del comune di Cercemaggiore (Campobasso) il cui mancato ripristino è lamentato dalle autorità e dalla popolazione interessata ». (5251).

RISPOSTA. — « I lavori di ricostruzione dell'arredamento scolastico del comune di Cerce Maggiore saranno eseguiti non appena sarà ultimata l'istruttoria della relativa pratica attualmente in corso. Si prevede quindi che i lavori stessi possano avere inizio fra breve tempo ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

SAMMARTINO. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Perché voglia considerare necessaria ed urgente l'istituzione di cantieri scuola di lavoro o di rimboschi-

mento in ogni comune del Molise, regione particolarmente bisognosa di lavoro e di opere, come ha potuto il Ministro stesso personalmente accertare durante la sua recente visita; ciò al fine di ottenere la contemporanea occupazione della mano d'opera disoccupata di ogni centro, dove è particolarmente grave la crisi dell'artigianato e della manovalanza comune ». (5286).

RISPOSTA. — « Come è noto, le concessioni di cantieri scuola sono deliberate su proposta degli Uffici del lavoro, sentite le Commissioni provinciali del collocamento, in relazione allo stato della disoccupazione locale.

« Le richieste di ciascuna provincia vengono esaminate nel quadro delle disponibilità dei fondi e delle esigenze generali. Non si può, pertanto, in linea di massima, accogliere il principio di istituire un cantiere scuola in ogni comune del Molise, in quanto ogni decisione in merito è subordinata al concorso ed alla valutazione degli anzidetti elementi.

« La particolare situazione del Molise prospettata sarà; comunque, tenuta in particolare considerazione in sede di esame del piano di proposte che gli Uffici del lavoro del Molise inoltreranno a questo Ministero per il prossimo esercizio finanziario ».

Il Ministro MARAZZA.

SCHIRATTI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle esigenze degli ufficiali dell'Esercito residenti a Udine al fine di dare a questa categoria di statali, che si trova in gravi difficoltà per la persistente carenza di abitazioni in detta città, degli alloggi decorosi e quale opera intende svolgere presso l'I.N.C.I.S. che da oltre un anno annuncia il proposito di dare inizio ai lavori per la costruzione di un nuovo gruppo di abitazioni, proposito che, poi, effettivamente, non dimostra di voler sollecitamente realizzare ». (4953).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che la questione relativa alla soluzione del problema degli alloggi per gli ufficiali residenti a Udine è stata già da tempo considerata da questo Ministero.

« Ciò premesso, si fa presente che per le più immediate esigenze si è già provveduto mediante adeguata utilizzazione e ripristino degli alloggi siti in immobili militari.

« Un notevole contributo alla soluzione del problema in parola si avrà poi con la costru-

zione di alloggi per militari da parte dell'I.N.C.I.S., ai sensi della legge 28 luglio 1950, n. 737.

« Con la realizzazione del programma di costruzioni da parte dell'Ente predetto, programma che è già nelle fase risolutiva essendo in corso di definizione i provvedimenti per la dismissione delle aree di sedime necessarie e per il finanziamento delle costruzioni stesse, la situazione degli ufficiali di che trattasi subirà, infatti, un sensibile miglioramento, anche se non sarà possibile risolvere del tutto la questione.

« In proposito si ritiene opportuno soggiungere che questa Amministrazione, nel predisporre il cennato programma per tutto il territorio nazionale, ha dovuto tener conto anche delle necessità di alloggi per i quadri dei reparti di nuova costituzione, dislocati in sedi ove la carenza di abitazioni non è certo inferiore a quella esistente nella menzionata città di Udine ».

Il Ministro PACCIARDI.

SCOTTI ALESSANDRO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per conoscere se non ritenga opportuno sospendere l'applicazione del decreto ministeriale 1º marzo 1951 che viene a gravare il prezzo delle targhe sui veicoli a trazione animale in un particolare momento in cui l'agricoltura è già troppo oberata di tasse.

« L'interrogante fa pure presente che la sua formulazione lascia supporre che lo Stato potrà, ogni due anni, imporre la sostituzione di tutte le targhe, istituendo così a carico dei proprietari dei veicoli a trazione animale una vera e propria tassa.

« Detto decreto inoltre viene a modificare in parte le norme del codice della strada esorbitando dai limiti della legge 24 dicembre 1950, n. 1165 ». (5252).

RISPOSTA. — « Il timore che l'applicazione del decreto ministeriale 1º marzo 1951 possa aggravare gli oneri esistenti a carico degli interessati, non ha ragione di essere.

« Infatti il detto decreto, che determina le caratteristiche delle targhe per i veicoli a trazione animale, stabilisce che il prezzo di vendita non può superare le 620 lire e che il rinnovo della targa stessa non può essere disposto se non siano trascorsi due anni dall'acquisto da parte del proprietario del carro.

« Il prezzo di cui sopra comprende non solo il costo della targa e l'aliquota delle spese occorrenti per l'impianto di funzionamento del servizio, ma anche il contributo che l'Ente concessionario versa allo Stato, per il ripristino ed il miglioramento della segnaletica lungo le strade comunali e provinciali, gravemente danneggiate dalla guerra.

« Il costo della targa, pur basandosi mediamente su quello che gli interessati pagavano prima della emanazione della legge 24 dicembre 1950, n. 1465, che ha disciplinato la materia in modo organico, dal punto di vista nazionale, è tuttavia inferiore ad esso in quanto il rinnovo della targa avveniva allora annualmente, ed anche a periodi più brevi, di guisa che l'onere che gravava sui proprietari dei veicoli a trazione animale per tale servizio, in un biennio, risultava superiore a quello previsto dalle nuove disposizioni.

« Per tali motivi non si ritiene sia il caso di sospendere l'applicazione del citato decreto ministeriale 1º marzo 1951 ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

SEMERARO SANTO. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere i motivi per cui l'Ospedale militare di Cagliari — sollecitato dai competenti uffici del Ministero del tesoro e dallo stesso interessato — da oltre un anno non riesce a trasmettere copia della cartella clinica relativa al ricovero dell'ex militare Zullo Antonio di Giovanni nell'Ospedale militare di Sassari.

"Tale documento è indispensabile per la compilazione della pratica di pensione presentata dallo Zullo, da oltre due anni giacente al Ministero del tesoro mentre il suo fisico viene divorato dal male che lo ha colpito ». (5174).

RISPOSTA. — « In merito si comunica quanto appresso:

l'ospedale militare di Cagliari ha ricevuto dal Ministero del tesoro con foglio n. 1101534/D del 27 novembre 1950 una sola richiesta di cartella clinica relativa all'ex militare Zullo Antonio di Giovanni;

la predetta richiesta, che non risulta sia mai stata sollecitata dal Ministero del tesoro, è pervenuta in data 15 dicembre 1950 allo Ospedale militare di Cagliari anche una domanda dell'interessato intesa pure ad ottenere la propria cartella clinica.

« Da quanto sopra esposto può quindi dedursi che l'espletamento della pratica in questione ha richiesto, senza alcun sollecito da parte del Ministero del tesoro, quattro mesi e non oltre un anno come affermato.

« Al riguardo si ritiene opportuno rappresentare che in due anni l'Ospedale militare di Cagliari ha dato corso ad alcune migliaia di richieste di atti sanitari pervenuti dal Tesoro, riducendo a poche centinaia le pratiche rimaste da definire ed alle quali dà riscontro secondo l'ordine cronologico di arrivo ».

Il Ministro Pacciardi.

SICA. — Ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio. — « Per conoscere se risponde a verità quanto è stato pubblicato dalla stampa quotidiana di Napoli sulla resistenza dei suddetti Dicasteri all'impianto di una fabbrica di prodotti Remington nella città di Napoli; e per sapere altresì quali provvedimenti intendono adottare per facilitare tale impianto che contribuirebbe ad alleviare la preoccupante disoccupazione degli operai napoletani ». (5189).

Risposta. — « È assolutamente infondata l'asserzione che i Dicasteri del tesoro e dell'industria abbiano opposto ed oppongano « resistenza all'impianto di una fabbrica di prodotti Remington nella città di Napoli ».

- « La complessa questione, che investe, fra l'altro, la responsabilità di varî organi quali il Ministero dell'industria e commercio; il Dicastero del commercio con l'estero; il Cocitato I.M.I.-E.R.P. (cui è stato attribuito dal C.I.R. il compito di formulare il parere sulle richieste di investimenti da garantire dall'E.C.A.); la Delegazione italiana in Roma per la cooperazione economica europea per i suoi rapporti con la missione americana, ecc. è tuttora all'esame.
- « Infatti: in base all'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America è necessario che, prima che l'Amministratore dell'E.C.A. conceda la garanzia americana, l'investimento estero in Italia sia riconosciuto dal Governo italiano come necessario al raggiungimento degli scopi previsti dal menzionato accordo.
- « La Società americana « Remington Rand Inc. » di New York richiese all'E.C.A. di Washington la garanzia di trasferibilità per dollari 656.250 in relazione ad un investimento di dollari 375.000, parte in macchinari e parte in dollari che intendeva attuare a mezzo della Società « Remington Rand Italia » con capitale di 900 milioni cui avrebbe partecipato per il 75 per cento la Società « Kardex italiana ».
- « Tra l'altro si sarebbe impiantato uno stabilimento in Napoli, in un primo tempo

- per il solo montaggio delle macchine, con l'impiego di circa 200 operai.
- « Il Ministero dell'industria e quello del commercio con l'estero, pur riconoscendo in linea di massima l'utilità dell'iniziativa, formularono in merito alcune riserve, che risultarono poi pienamente condivise dal Comitato I.M.I.-E.R.P.
- « Le riserve medesime possono così riassumersi:
- a) le concessioni del nulla osta alle licenze di importazione di macchinari e parti staccate — considerate invece dalla Remington come parte integrante del proprio investimento — restano, come per legge, nella più ampia facoltà del Governo italiano e l'eventuale parere favorevole di esso alla richiesta garanzia E.C.A. non potrà in alcun caso essere impegnativa anche del rilascio delle 'icenze;
- b) gli interessati dovrebbero revisionare il programma nel senso di prevedere fin dall'inizio l'attività di fabbricazione e non, per i primi due anni, il semplice montaggio e, quanto meno impegnarsi a non richiedere nel periodo medesimo, l'importazione di parti staccate di macchine normalmente costruite in Italia (come macchine per scrivere, schedari, ecc.), eccezion fatta per tipi tecnicamente speciali da indicarsi. Sembra inoltre esiguo il numero delle unità lavorative da impiegare;
- c) d'ovrebbe essere fissato un termine preciso per la costruzione del nuovo stabilimento;
- d) dovrebbe essere aumentato l'apporto di capitale straniero, essendo ritenuto inadeguato al complesso programma sottoposto.
- « Il Ministero del tesoro, al quale spetta, secondo la richiamata procedura stabilita dal C.I.R., la concessione di benestare all'investimento, ha comunicato alla Delegazione italiana in Roma per la cooperazione economica europea perché ne informi l'E.C.A. che « il Ministero del tesoro sentito l'apposito Comitato I.M.I.-E.R.P., in linea di massima è di parere favorevole, ma che tuttavia prima di far luogo ad una formale approvazione è necessario chiarire con la Missione americana aicuni punti fondamentali dai quali dipende l'efficacia o meno delle operazioni ai fini della ricostruzione ».
- « La predetta Delegazione italiana ha di recente trasmesso in copia una lettera con la quale la Missione americana, interpellata la ditta interessata, comunicava le controdeduzioni della ditta medesima, le quali, peraltro,

se valgono a superare la riserva di cui alla lettera a) non sembrano sufficienti per considerare superate le altre riserve ».

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro AVANZINI.

SILIPO. — Al Ministro dei trasporti. -« Per sapere se non ritenga opportuno rivedere il provvedimento che ha tolto alle figlie e sorelle nubili a carico degli impiegati dello Stato, di età superiore a 21 anni, il diritto di usufruire della concessione della riduzione feroviaria, non essendo moralmente concepibile che gli impiegati stessi obblighino al lavoro retribuito le donne della loro famiglia, specie in un periodo in cui non vi è sufficiente lavoro per gli uomini; mentre l'abolizione della concessione stessa per le donne, unitamente alla riduzione del beneficio del ribasso dal 50 al 40 per cento per gli aventi diritto, viene ad annullare gran parte dei beneficî concessi agli impiegati coi miglioramenti dell'anno 1950 ». (5239).

Risposta. — « La disposizione che ha limitato il godimento delle facilitazioni ferroviarie, attualmente previste dalla concessione speciale C, alle sole figlie e sorelle nubili minorenni degli impiegati dello Stato, è di carattere generale e non concerne esclusivamente la concessione predetta. Infatti analoga limitazione è stata introdotta nel godimento delle facilitazioni di viaggio previste dal Regolamento dei trasporti militari, dalla concessione speciale D (Personali di Amministrazioni varie) e, per quanto attiene alle figlie nubili a carico, dalla concessione speciale F (Ufficiali in congedo), non prevedendo questa ultima concessione alcuna agevolazione di viaggio per le sorelle nubili a carico.

« La limitazione di cui trattasi è stata adottata, oltre che per inderogabili ragioni di bilancio, e cioè per limitare, insieme con gli altri provvedimenti restrittivi introdotti, la portata complessiva delle concessioni, e quindi l'onere per il bilancio delle ferrovie dello Stato, anche per porre un freno alle numerosissime irregolarità verificatesi in tale campo col permanere dell'iscrizione sui libretti degli aventi diritto alla riduzione, di figlie e sorelle ultraventunenni che, nella maggior parte dei casi, fruivano di propri proventi di lavoro.

«È d'altra parte, da tener presente che, con la riforma delle tariffe del 10 febbraio 1949, è stato elevato da 10 a 14 anni il limite per il rilascio ai ragazzi dei biglietti a metà

prezzo, ed in tale maggiore agevolazione, di cui fruiscono anche i dipendenti statali, si può ravvisare un compenso per la predetta esclusione dalla concessione delle figlie e sorelle nubili maggiorenni.

« Si deve precisare, inoltre, che la concessione speciale C prevede, nel caso di viaggi singoli, l'applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 per cento circa), e non della tariffa n. 4 (riduzione del 40 per cento circa) ed ancora che, nel caso di viaggi in gruppo di almeno tre persone di famiglia, è accordata, altresì, la tariffa n. 6 (riduzione del 60 per cento circa).

« Per le considerazioni di cui sopra, non è possibile aderire alla proposta, anche perché ciò potrebbe costituire un grave precedente, che non mancherebbe di essere invocato da altre categorie, che sono state escluse dalle agevolazioni ferroviarie con l'accennata riforma del 10 febbraio 1949 ».

Il Ministro
CAMPILLI.

SILIPO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere se non ritenga opportuno rivedere il provvedimento che ha ridotto da 25 a 21 anni il limite massimo di età per i figli degli impiegati dello Stato per usufruire della concessione della tariffa 5, non essendo concepibile che all'età di 21 anni i fiigli, prevalentemente studenti, abbiano già compiuti i loro studi e siano in grado di mantenersi subito da se (data anche la difficoltà di trovare impiego) e se non giudica che tale provvedimento, unitamente a quello di ridurre il beneficio della concessione dal 50 al 40 per cento del ribasso, venga ad annullare gran parte dei beneficî concessi agli impiegati dello Stato coi miglioramenti dell'anno 1950 ». (5240).

RISPOSTA. — « La disposizione che ha limitato ai soli figli celibi minorenni degli impiegati dello Stato il godimento delle facilitazioni di viaggio, attualmente previste dalla concessione speciale C per il personale in servizio attivo od in pensione delle Amministrazioni statali, è di carattere generale e non concerne esclusivamente la concessione predetta. Infatti, analoga limitazione è stata introdotta nel godimento delle facilitazioni di viaggio previste dal Regolamento dei trasporti militari, dalla concessione speciale D (Personali di Amministrazioni varie) e dalla concessione speciale F (Ufficiali in congedo). La limitazione di cui trattasi è stata adottata, oltre che per inderogabili ragioni di bilancio, e cioè per limitare, insieme con gli altri prov-

vedimenti restrittivi introdotti, la portata complessiva delle concessioni, e quindi l'onere per il bilancio delle ferrovie dello Stato, anche per porre un freno alle numerosissime irregolarità verificatesi in tal campo col permanere dell'iscrizione sui libretti degli aventi diritto alla riduzione, di figli ultraventunenni che, nella maggior parte dei casi, fruivano di propri proventi di lavoro.

« E, d'altra parte, da tener presente che, con la riforma delle tariffé del 10 febbraio 1949, è stato elevato da 10 a 14 anni il limite per il rilascio ai ragazzi dei biglietti a metà prezzo, ed in tale maggior agevolazione, di cui fruiscono anche i dipendenti statali, si può ravvisare un compenso per la predetta esclusione dei figli maggiorenni dalla concessione speciale C.

« Per quanto riguarda, invece, i figli superiori ai 21 anni che siano studenti universitari, devesi rilevare che, a prescindere dai casi molto frequenti, nei quali gli studenti stessi esercitano, contemporaneamente, a sia pure a carattere accessorio e transitorio, altre attività retribuite, essi possono fruire fino al compimento del 30 anno di età, per i viaggi effettuati per ragioni di studio, degli speciali abbonamenti per studenti, che comportano la riduzione del 40 per cento sulla tariffa già molto conveniente degli abbonamenti ordinari.

« Si deve precisare, inoltre, che la concessione speciale C prevede, nel caso di viaggi singoli, l'applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50 per cento circa), e non della tariffa n. 4 (riduzione del 40 per cento circa), ed ancora che nel caso di viaggi in gruppo di almeno tre persone di famiglia, è accordata altresì la tariffa n. 6 (riduzione del 60 per cento circa).

« Per le considerazioni di cui sopra, non è possibile aderire alla proposta anche perché ciò potrebbe costituire un grave precedente, che non mancherebbe di essere invocato da altre categorie, che sono state escluse dalle agevolazioni ferroviarie con l'accennata riforma del 10 febbraio 1949 ».

Il Ministro Campilli.

SILIPO. — Al Ministro dei trasporti. — « Per sapere se non ritenga opportuno provvedere al completamento dei tronchi ferroviari interni delle Calabro Lucane (e specialmente i tronchi Mileto, Soriano, Simbario, Serra San Bruno, Chiaravalle Centrale) e alla revisione del materiale e dei servizi nei tratti

ferroviari esistenti onde siano adeguati alle esigenze delle popolazioni interessate, tenendo presente:

1º) che uno dei più importanti problemi da risolvere nella regione calabrese, per lo sviluppo agricolo ed industriale è quello dei trasporti, incluso naturalmente quello dei trasporti ferroviari, limitati oggi alla fascia costiera;

2º) che tale problema, studiato diversi decenni addietro, venne risolto solo parzialmente con la legge del 21 luglio 1910, n. 580, e con successivo regio decreto 21 gennaio 1911, n. 135, con cui si concedeva alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo l'esercizio delle ferrovie Calabro-Lucane;

3°) che dopo la prima guerra mondiale, il programma di costruzione, con i criteri di economia allora adottati, venne ridotto, e così furono abbandonati molti tronchi, tra cui Mileto, Soriano, Simbario, Serra San Bruno, Chiaravalle Centrale;

4°) che la Calabria manca praticamente di una rete completa secondaria interna che consenta di allacciare per via interna molte zone delle provincie interessate e, laddove esista, il servizio è inadeguato ai bisogni »: (5241).

RISPOSTA. — « Il completamento della rete delle ferrovie Calabro Lucane secondo il programma costitutivo contemplato dalla Convenzione originaria del 1911 — programma successivamente ridotto di circa chilometri 436 in base alla convenzione 10 luglio 1926, approvata con regio decreto 29 luglio 1926, n. 450 — richiederebbe una ingente spesa, che, in base ad una valutazione sommaria, può ritenersi di oltre 35 miliardi di lire.

"I soli tronchi Mileto, Soriano, Simbario, Serra San Bruno, Chiaravalle Centrale, non compresi nel programma di cui alla Convenzione del 1926, avrebbero una lunghezza complessiva di circa chilometri 65 ed implicherebbero per la loro costruzione una spesa presunta di 6 miliardi.

« Inoltre mentre da un lato, sarebbe da studiare se sussistano, o meno, per ciascuno dei tronchi su elencati la necessità e la convenienza economica della costruzione, in rapporto alle effettive previsioni di traffico, d'altra parte, sta di fatto che, per una tale costruzione, almeno per ora, non vi sono possibilità di finanziamento, dato che il Ministero del tesoro, per ovvie ragioni di bilancio, ha recentemente consentito il completamento

dei lavori in corso, ma non l'inizio della costruzione di nuovi tronchi ferroviari.

- « Per quanto riguarda la revisione del materiale e dei servizi nei tratti ferroviari esistenti è stata già concessa alla Società esercente, con legge 6 aprile 1949, n. 168, una anticipazione di spesa di lire 900 milioni per l'acquisto di nuovo moderno materiale rotabile; materiale di cui è attualmente in corso la fornitura.
- « Peraltro, per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti, questo Ministero si riserva di decidere, in base alle proposte che saranno presentate dalla Società concessionaria, dopo l'approvazione del provvedimento di legge, attualmente all'esame della Camera dei deputati ».

Il Ministro Campilli.

TORRETTA, LOZZA E AUDISIO. — Al Ministro dei lavori pubblici. — « Per sapere se non ritenga di essere caduto in aperta violazione e non retta applicazione degli articoli 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515, 10 e 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359:

- 1°) con l'aver provocato il decreto 21 settembre 1950 del Presidente della Repubblica, mediante il quale vennero dichiarate di pubblica utilità le opere di ampliamento dello stabilimento industriale del signor Terzano Luigi da Nizza-Monferrato, opere che non hanno alcun riferimento col decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 515;
- 2°) di aver provveduto alla suddetta dichiarazione, infrangendo la legge che attribuisce al prefetto la competenza per tale azione;
- 3°) con l'aver compiuto atto di ingiustizia ai danni del signor Piotti Giovanni fu Carlo, che venne espropriato del terreno su cui furono compiute le opere dichiarate di pubblica utilità;
- 4°) col non aver tenuto in alcuna considerazione la sentenza emessa in materia dal Consiglio di Stato in data 7 maggio 1949 ». (4805).

RISPOSTA. — « Con domanda 25 ottobre 1949 il signor Terzano Luigi, proprietario di uno stabilimento per la produzione di frutta candita, conserve e marmellate, in Nizza Monferrato, chiese a questo Ministero che venissero dichiarate di pubblica utilità le opere di ampliamento di detto stabilimento, comportanti l'esproprio di un diritto reale (servitù di veduta) del signor Piotti.

- "Durante la pubblicazione dell'istanza. fu prodotta opposizione da parte del Piotti medesimo, il quale sosteneva le improponibilità della richiesta Terzano in quanto diretta ad ottenere la emissione di un provvedimento identico a quello prefettizio già annullato dal Consiglio di Stato e contestava la pubblica utilità delle progettate opere di ampliamento.
- « Il Genio civile competente, con relazione in data 10 marzo 1950 comunicava il proprio parere favorevole circa la pubblica utilità dell'opera e la idoneità tecnica del progetto, e, per quanto riguarda la opposizione Piotti, dopo averla esaminata in tutti i suoi punti, faceva presente che i motivi su cui essa era basata, non erano tali da giustificare il rigetto dell'istanza Terzano.
- « Anche il Ministero dell'industria e commercio, si pronunciò in senso favorevole alla dichiarazione di pubblica utilità delle opere in oggetto, facendo presente che lo stabilimento del Terzano, mediante lo sviluppo della produzione conseguente al suo ampliamento, avrebbe potuto assorbire la quasi totalità della frutta prodotta nella zona e diventare così elemento integratore della economia prevalentemente agricola della zona stessa, contribuendo alla migliore valorizzazione dei suoi prodotti.
- « Di conseguenza con decreto del Presidente della Repubblica, 21 settembre 1950, fu emessa la dichiarazione di pubblica utilità delle opere predette, assegnandosi il termine di un anno per il compimento delle espropriazioni e dei lavori. Il decreto fu registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1950.
 - « Ciò premesso si osserva:
- 1º) la competenza a dichiarare la pubblica utilità delle opere di cui trattasi, spetta al Capo dello Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, a norma dell'articolo 1 secondo comma del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 515. Non può quindi sussistere la competenza del prefetto, né alcuna violazione della legge del 1865;
- 2º) nessun atto di ingiustizia è stato commesso nei riguardi del Piotti, poiché, dagli accertamenti disposti, sia da questo Ministero attraverso l'ufficio del Genio civile e sia dal Ministero dell'industria e commercio che è l'organo più qualificato, per la sua stessa competenza ad esprimere un giudizio in materia, è risultato che vi erano sufficienti motivi per considerare come rispondente all'interesse generale l'ampliamento dello stabilimento Terzano e che, pertanto, era giustificato il sacrificio del diritto del privato che,

nella specie, consiste solo in una servitù di veduta. D'altra parte, l'Amministrazione ha compiuto un esame comparativo tra il danno derivante al privato dall'esecuzione delle opere di cui trattasi (chiusura di una piccola finestra che può essere aperta in un altro posto senza alcun inconveniente) e l'utilità pubblica derivante dall'ampliamento di che trattosi (aumento della produzione col conseguente assorbimento quasi totale della frutta prodotta nella zona che non avrebbe altra possibilità di collocamento e notevole vantaggio dell'economia prevalentemente agricola della zona medesima, ed ha ritenuto, nell'ambito del suo potere discrezionale, che il primo non fosse tale da impedire il soddisfacimento del pubblico interesse;

3°) è stata tenuta presente la decisione emessa dal Consiglio di Stato il 7 maggio 1948, concernente l'annullamento dell'accennato decreto prefettizio, con cui furono dichiarate di pubblica utilità le opere in parola, senonché essa non poteva precludere l'emissione di una nuova declaratoria, dato che questa veniva emanata da una diversa autorità — quella effettivamente competente per legge — sulla base di nuovi accortamenti e con una motivazione sia pure parzialmente diversa. Comunque è noto che l'articolo 45 della legge sul Consiglio di Stato fa salvi gli ulteriori provvedimenti amministrativi nel caso in cui, come nella specie, il ricorso sia stato accolto per eccesso di potere o violazione di legge.

« Poiché, peraltro, il decreto del Presidente della Repubblica anzicitato ha formato anch'esso oggetto di impugnazione presso il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale da parte del signor Piotti, si dovrà attendere, per ogni definitiva determinazione, la pronuncia del detto Alto Consesso ».

Il Sottosegretario di Stato CAMANGI.

TROISI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Se non ritenga necessario ed urgente garantire la perequazione delle varie regioni d'Italia nel trattamento economico dei medici mutualistici, oggi assai diverso (quota capitaria di circa lire 1000 in Lombardia di lire 399 a Bari, di lire 150 a Siracusa) e nella erogazione delle prestazioni sanitarie agli assistiti nei varì aspetti dell'assistenza (domiciliare, ambulatoriale, ospedaliera, farmaceutica), mediante l'adozione, nel regolamento dell'assistenza mutualistica, di norme uniformi nel campo nazionale ». (5022).

RISPOSTA. — « La questione sollevata rientra nel novero di quelle considerate nel corso della vertenza di recente insorta fra Istituti nazionali di assicurazione contro le malattie (ed I.N.A.M. in particolare) e classe medica, e, come noto, composta il giorno 18 corrente mese, con la mediazione di questo Ministero, in un accordo, i cui termini autorizzano a confidare in una nuova fase di più efficiente collaborazione fra medici ed Istituti, nell'interesse soprattutto dei lavoratori assistiti.

« Al fine di chiarire tali punti si segnala la portata essenziale:

« 1°) Assistenza medica generica. — Proroga, per tutta la durata della nuova convenzione a carattere nazionale da stipularsi fra le due parti, dello statu quo esistente nelle varie provincie in merito alle modalità di retribuzione (notula e quota capitaria) ammettendo, però, la libera scelta del medico da parte degli assistibili in elenchi aperti, la cui formazione, regolamentazione e tenuta dovrà essere riservata agli Ordini dei medici d'intesa con il sindacato.

« L'unica eccezione riguarda il sistema in atto nella città di Torino, che viene conservato aumentando il numero dei medici fiduciari.

« 2°) Assistenza ospedaliera. — Per i ricoveri ospedalieri viene ammessa la facoltà di scelta da parte dell'assistibile fra gli ospedali e le case di cura convenzionate.

« 3°) Assistenza specialistica. — Libera scelta tra lo specialista che esercita nell'ambulatorio gestito dall'Ente e quello che esercita nell'ambulatorio privato convenzionato.

« L'aumento del numero delle convenzioni sarà fatto in rapporto alle esigenze dell'Istituto.

« Gli elenchi dei medici specialisti dovranno essere distinti da quelli generici.

« 4°) Aumento nella misura dei compensi.

— Aumento del 20 per cento su tutti i compensi, a datare dal 1° gennaio 1951, assicurando, però, in ogni caso un minimo di lire 550 per la quota capitaria.

«5) Commissione centrale e commissioni periferiche. — Particolare innovazione è rappresentata dalla costituzione di una commissione centrale paritetica tra medici ed Istituti per lo studio del sistema di erogazione delle prestazioni sanitarie, e così pure dalla costituzione di commissioni provinciali, ugualmente paritetiche, per il controllo sull'attuazione del sistema e per l'arbitrato nelle eventuali controversie, fatta salva la possibilità di ricorso alla commissione centrale.

« Quanto ai voti o alle proposte della Commissione centrale paritetica, essi dovranno poi essere sottoposti all'esame e alla necessaria approvazione di questo Ministero, dove è già in funzione un'apposita commissione consultiva, nella quale è rappresentato l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità ».

Il Ministro
MARAZZA.

TROISI. — Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare un maggior numero di corsi di qualificazione per i giovani disoccupati da avviare ai mestieri artigiani; e ciò segnatamente in provincia di Bari e nella Puglia in genere, al fine di apportare un vero sollievo alla disoccupazione locale, contribuendo inoltre alla formazione professionale, morale e civica di coloro che li frequentano ». (5276).

RISPOSTA. — « La istituzione di corsi di addestramento professionale per disoccupati nel territorio della Repubblica è in funzione delle disponibilità finanziarie attribuibili a ciascuna provincia in relazione alla disoccupazione locale.

«Su tale base è stato possibile autorizzare, durante il corrente esercizio, nelle provincie pugliesi, un numero complessivo di 196 corsi, a cui potranno partecipare 5943 lavoratori, con una spesa totale di lire 263.534.000 circa.

« Particolarmente per la provincia di Bari, sono stati autorizzati 54 corsi, in favore di 1600 lavoratori, con la spesa complessiva di lire 74.000.000 circa.

« Dei corsi in parola potranno beneficiare specialmente giovani disoccupati, in quanto 1 corsi stessi, nella maggioranza, sono di primo addestramento e cioè adatti a formare nei giovani lavoratori capacità di lavoro adeguate per essere avviati ad un mestiere.

« L'istituzione di un maggior numero di corsi sarebbe senza dubbio opportuna per il conseguimento degli scopi indicati, ma trova un limite obiettivo nell'ammontare degli stanziamenti destinati, nell'esercizio finanziario corrente, all'addestramento professionale ».

Il Ministro Marazza.

TURCHI. — Al Ministro della difesa. — « Per conoscere in qual modo, in occasione delle pressime elezioni amministrative, intenda assicurare ai militari in servizio di leva, a quelli trattenuti e richiamati, la mate-

riale possibilità di esercitare il diritto di voto, che come è noto deve essere esercitato nel comune nelle cui liste elettorali essi militari sono iscritti ». (4961).

RISPOSTA. — « Si informa che sono state già impartite le opportune disposizioni perché al dipendente personale militare, in possesso del certificato elettorale, sia concesso, compatibilmente con le esigenze di servizio, un permesso limitato alla durata del viaggio ed a due giorni di permanenza nel luogo delle elezioni.

« Al detto personale sarà mantenuto per tutta la durata del permesso anzidetto il trattamento di attività di servizio, escluso il premio di presenza e le altre indennità o compensi connessi con effettive speciali prestazioni.

« I militari che si recheranno a votare potranno usufruire delle riduzioni di viaggio previste dal regolamento per il trasporto dei militari che si recano in licenza.

"Allo scopo, poi, di permettere al maggior numero possibile di militari di esercitare il diritto di voto nelle prossime elezioni amministrative e nelle relazioni regionali della Sicilia, è stato disposto che la rivista militare del 2 giugno avrà luogo soltanto in Roma e nei presidi in cui le condizioni di forza (detratti cioè i militari adibiti ai varî servizi d'ordine e quelli votanti) lo consentiranno.

« Relativamente ai reparti che parteciperanno alla rivista in Roma, è stato pure disposto che, dopo la manifestazione, sia consentito a tutti quei militari che si renderanno disponibili, di partire per andare a votare, sempre che abbiano la possibilità di raggiungere in tempo utile i rispettivi comuni di votazione ».

Il Ministro Pacciardi.

TURCHI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per conoscere i motivi che hanno indotto il commissario della Gioventù italiana a rescindere in anticipo le convenzioni stipulate nei mesi di febbraio e maggio 1948 in forza delle quali il comune di Modena otteneva in uso le colonie di Riccione e di Monfestino ed a chiedere la riconsegna degli immobili rispettivamente per il 31 marzo e 30 aprile 1951.

« Per sapere se sia a conoscenza:

che gli immobili semidistrutti a seguito di eventi bellici, sono stati ricostruiti a totale carico dei comuni della provincia di Modena, che ir numero di 43 sul totale di 46, hanno

aderito al Consorzio volontario « Pro Infanzia » fra i comuni della provincia;

che il Consorzio è ancora indebitato per spese di ricostruzione per la somma di 57 milioni di lire;

che il Consorzio è stato regolarmente riconosciuto dal prefetto di Modena, con proprio decreto, in seguito a conforme decisione della C.P.A. in data 11 marzo 1948;

che il Consorzio, effettivo gestore degli immobili oggetto delle convenzioni surricordate, ha svolto una intensa attività assistenziale in favore dell'infanzia bisognosa della provincia, esonerando da ogni pagamento i comuni poveri della montagna;

che l'attività del Consorzio, in continuo aumento (4156 assistiti nel 1948, 6000 nel 1949, 6369 nel 1950) si è svolta sotto la vigilanza della prefettura e che essa è stata trovata regolarissima sotto il profilo sanitario e sotto quello economico.

« Per sapere, infine, se non ritenga necessario dare immediatamente disposizioni al commissario perché la sua decisione di rescindere le convenzioni sia annullata, decisione che alla luce delle considerazioni suesposte appare adottata in odio all'ente gestore e frutto soltanto di intolleranza e di faziosità ». (4973).

RISPOSTA. — « In proposito si comunica quanto è risultato dagli accertamenti disposti:

- « Le colonie ex g.i.l. di Riccione e di Monfestino vennero nell'anno 1948 concesse in uso dal Commissariato nazionale della Gioventù italiana al comune di Modena, con apposita convenzione.
- « Nella convenzione, stipulata per anni cinque, fu inserita la clausola di risoluzione anticipata, da valere per il caso che la Gioventù italiana avesse inteso utilizzare i due edifici, per esercitarvi proprie attività di assistenza all'infanzia.
- « Poiché il Commissariato nazionale della Gioventù italiana ha ora in programma di gestire direttamente le due colonie per l'assistenza climatica dei ragazzi di Modena e provincia, si è giovato della facoltà di cui alla clausola sopracennata, ed ha richiesto la risoluzione anticipata della convenzione.
- « Al lume delle esposte circostanze, tale comportamento del Commissariato della Gioventù italiana appare pienamente legittimo e determinato non da criteri di intolleranza politica o di faziosità come accennato nell'interrogazione, ma soltanto dalla necessità di

assicurare l'attuazione dei compiti istituzionale della Gioventù italiana.

- « Quanto alle spese sostenute dall'Amministrazione concessionaria di dette colonie per lavori di riparazione e di adattamentó, è stato rilevato che la necessità di procedere ai lavori stessi fu prevista sin dal momento della stipula della convenzione: in corrispettivo, venne ceduto al comune di Modena il diritto all'indennizzo per danni di guerra (valutati oltre 36 milioni), e fissato un canone annuale di fitto molto modesto.
- « La prefettura, sempre per tale causale, ebbe già a concedere al comune di Modena un contributo di oltre 14 milioni, su fondi messi all'uopo a disposizione dall'Alto Commissariato per l'alimentazione ».

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio MARTINO.

TURCHI. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri. — « Per conoscere i reali motivi che hanno dato origine alla circolare diramata ai prefetti, in tema di ordinamento degli organi periferici dell'O.N.M.I., dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, in data 5 settembre 1950, con la quale si è imposto di « rivedere le nomine commissariali in modo che esse siano affidate a persone libere da impegni nelle Amministrazioni provinciali e comunali », giacché i motivi dichiarati non trovano alcun riscontro nello stato di fatto che ormai si protrae da oltre un quinquennio senza alcun inconveniente

« Per conoscere altresì quali sono, a suo avviso, le norme che danno fondamento giuridico alla circolare stessa, in quanto l'incompatibilità che essa implicitamente prevede tra le cariche negli organi provinciali e comunali dell'O.N.M.I. e le cariche nelle Amministrazioni provinciali e comunali è in patente contrasto con l'articolo 8 del testo unico 2 dicembre 1934, n. 2316, e con l'articolo 4 del decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, tuttora in vigore, che dispongono tassativamente essere i capi delle Amministrazioni provinciali e comunali, di diritto presidenti rispettivamente delle Federazioni provinciali e dei Patronati comunali dell'O.N.M.I. e non può validamente richiamarsi alla circolare del Ministero degli interni n. 25285, del 5 maggio 1944, giacché questa non prevede alcuna incompatibilità, tanto che i prefetti dell'epoca hanno ritenuto di poter nominare, come in effetti di regola hanno nominato, commis-

sari dell'O.N.M.I. i presidenti delle deputazioni provinciali e i sindaci, così conciliando, con la legge, lo stato di necessità allora esistente.

« Per conoscere, infine, se non ritenga che sia ormai tempo di por fine alle gestioni commissariali e di dare, a questi enti, normali Consigli di amministrazione, procedendo, per i membri già di designazione, di istituti soppressi, ai sensi del decreto-legge 24 agosto 1944, n. 206, e ciò in conformità di quanto fu disposto per il Consiglio centrale dell'Opera ». (5060).

RISPOSTA. — « È anzitutto necessario chiarire che sin dal 1944 il Ministero dell'interno, cui era allora devoluta la tutela sull'O.N.M.I., era venuto nella determinazione di preporre commissari straordinari agli organi periferici dell'opera stessa fino a quando non fosse stato dato a quest'ultima un ordinamento conforme alla nuova situazione politica e, soprattutto, alle attuali esigenze dell'assistenza alla madre ed all'infanzia.

« Succeduto al Ministero dell'interno, nel 1945, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nei poteri di vigilanza e di tutela sulla detta opera, il sistema delle gestioni commissariali degli organismi periferici dell'Opera nazionale maternità e infanzia è stato mantenuto ancora in vigore non essendo venuti a cessare i motivi e le circostanze che nel 1944 ne avevano consigliata la adozione.

« La circolare alla quale si accenna è quindi da inquadrarsi nella situazione di fatto sopraccennata, temporaneamente instaurata in base ai poteri di vigilanza conferiti al Ministero dell'interno dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 2008, ed all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica dall'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446. Ora se si ammette che l'autorità governativa preposta alla vigilanza di una determinata istituzione possa, in determinate circostanze, nell'esercizio delle sue attribuzioni di tutela, procedere alla nomina di amministratori straordinari, non sembra possa disconoscersi alla stessa la possibilità di scegliere tali amministratori straordinari anche al di fuori delle persone che per ragioni di carica sono preposte alle amministrazioni ordinarie, nonché il dovere di accertarsi che i propri commissari siano in grado di dare un effettivo e concreto apporto alla istituzione.

« Sempre in riguardo alla circolare sopraccennata si aggiunge che con la stessa non si è inteso né di stabilire una incompatibilità dei presidenti delle Amministrazioni provinciali e dei sindaci a ricoprire la carica di commissario straordinario degli organismi periferici dell'opera né tanto meno di imporre nel senso letterale del verbo una generale sostituzione degli amministratori che non fossero liberi da impegni nelle Amministrazioni provinciali e comunali.

« L'accenno ai presidenti delle Amministrazioni provinciali ed ai sindaci, quali persone che rivestono cariche amministrative molto impegnative, è stato a titolo esemplificativo e si riferiva pertanto non soltanto a quelle Federazioni rette dalle dette autorità ma anche a quelle altre nelle quali gli amministratori straordinari, per altre cariche ricoperte, non avevano possibilità di dedicarsi all'Amministrazione, esplicando quell'interessamento diretto e personale auspicato dall'Alto Commissariato per il migliore sviluppo dei servizi periferici dell'Opera.

« Per quanto concerne l'osservazione formulata circa un presunto contrasto tra le disposizioni della circolare di questo A.C.I.S. con l'articolo 8 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316 e con l'articolo 4 del decretolegge 5 settembre 1938, n. 2008, che danno di diritto al presidente dell'Amministrazione provinciale ed al sindaco la presidenza rispettivamente delle Federazioni provinciali dell'O.N.M.I. e dei Comitati comunali, si osserva che nelle condizioni attuali, in cui alle gestioni ordinarie sono state sostituite gestioni commissariali, non possono invocarsi per intuitive ragioni le sopra citate norme. Aggiungasi che le gestioni ordinarie sia per le Federazioni come per i Comitati prevedevano cinsigli numerosi e composti di così ampie rappresentanze nel campo delle attività sanitarie che interessano l'Opera da sollevare grandemente i presidenti dagli oneri direttivi e quindi da consentire loro di poter contemporaneamente e con profitto reggere anche altre pubbliche amministrazioni.

« Sostanzialmente diversa è, invece, la posizione dei Commissari, i quali debbono reggere le organizzazioni dell'Opera nella provincia. Una attività di tale genere, evidentemente, assorbe le persone che ci si dedicano e rende non incompatibile (l'Alto Commissariato non ha inteso affermare questo principio nella sua circolare) ma di eccessivo peso la gestione contemporanea di due importanti Amministrazioni, così da rendere, caso per caso, necessario l'esame per consentirla.

« Premesso quanto sopra questo Alto Commissariato è in grado di assicurare, che, nel-

l'intento di favorire la ricostituzione degli organi amministrativi istituzionali delle Federazioni e dei Comitati comunali dell'Opera, ha allo studio uno schema di disegno di legge di aggiornamento delle disposizioni vigenti in materia che si riserva di presentare al più presto all'esame del Consiglio dei Ministri ».

L'Alto Commissario
COTELLESSA.

TURNATURI. — All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per venire incontro alle richieste avanzate dalla classe medica nei riguardi degli istituti mutualistici e soprattutto della I.N.A.M.; in particolare per la libera scelta del medico per ciclo di malattia e per il pagamento a notula in misura corrispondente all'attuale elevato costo della vita.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere se non ritengano opportuno modificare l'attuale antieconomico e poco efficace sistema assistenziale con un altro che torni di più diretto vantaggio agli assistiti ». (5024).

RISPOSTA. — (Vedere risposta all'interrogazione dell'onorevole Troisi, n. 5022, stesso allegato).

Il Ministro
MARAZZA

VERONESI. — Al Ministro della difesa. - « Per conoscere - premesso che il Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, è formato di sei categorie con unico ruolo, delle quali categorie la sesta, dei geofisici, è stata costituita solo nel 1940 (legge 19 maggio 1939, n. 900) e che essa attualmente serve anche e soprattutto per le esigenze dell'aviazione civile e quindi ha bisogno di sviluppo nel numero e nella carriera -- se non intenda costituire per i geofisici un ruolo autonomo, oppure quali altri provvedimenti intenda adottare perché i nostri servizi di assistenza al volo si adeguino alle crescenti esigenze della aviazione e perché sia impedito il prematuro collocamento in pensione per raggiunti limiti di età di elementi ancora validi e sia incoraggiato l'afflusso di elementi giovani verso questo importante settore tecnico ». (5140).

RISPOSTA. — « In merito si comunica che lo sganciamento dal ruolo ingegneri del Corpo del Genio aeronautico degli ufficiali geofisici e la costituzione, per detti ufficiali, di un ruolo a parte con carriera distinta, forma oggetto di studio.

- « Intanto, l'Amministrazione, allo scopo di evitare la cessazione dal servizio per ragioni di età di ufficiali geofisici ancora giovani, ha provveduto per un adeguato aumento degli attuali limiti di età per la cessazione dal servizio.
- « Infatti, nel disegno di legge concernente gli organici definitivi, attualmente all'esame del Parlamento, è stata inserita apposita norma concernente l'aumento dei limiti di eta sopradetti anche per taluni gradi degli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del Genio aeronautico, è quindi pure per gli ufficiali geofisici ».

Il Ministro Pacciardi.

ZACCAGNINI. — Al Ministro delle finanze. — « Per sapere se agli effetti della imposta patrimoniale i figli caduti in guerra, presenti alle bandiere, non debbano essere appunto considerati presenti ». (5326).

RISPOSTA. — « A mente dell'articolo 30 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, dal cumulo dei patrimoni tassabili dei genitori, agli effetti della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, è ammessa, dopo la detrazione fissa di lire 2.000.000, una ulteriore detrazione pari ad un ventesimo, con un massimo di lire 300.000 per ogni figlio; la detrazione stessa non si applica quando il cumulo, al netto di essa, superi i 10.000.000 di lire.

- « La Commissione finanze e tesoro della Assemblea Costituente, che propose l'introduzione della disposizione sopra citata, la giustificò nei termini seguenti nella relazione sul disegno di legge portante convalida del decreto istitutivo della imposta patrimoniale (Assemblea Costituente; Doc. 14-A; pag. 14).
- « Questo articolo trova giustificazione nella opportunità di mettere il patrimonio di un genitore vivente in condizione analoga a quella di un patrimonio per il quale, qualche tempo prima del 28 marzo 1947, si fosse aperta la successione ».
- « Perciò, una precisa ragione tecnica sta a fondamento dell'articolo 30 del testo unico, del tutto diversa da quelle ragioni per le quali, nelle imposte personali in genere, sono ammesse detrazioni per i figli.
- « Tenuto conto della cennata ragione, si è già riconosciuto che la detrazione per i figli prevista nell'articolo 30 del testo unico, com-

pete nel caso che i figli siano premorti, purché esistano eredi chiamati a succedere per rappresentazione; la quale interpretazione vale, ovviamente, anche nell'ipotesi dei figli caduti in guerra.

« D'altra parte, le norme tributarie concernenti esenzioni a favore delle famiglie numerose, nelle quali è affermato il principio che i figli caduti in guerra si considerano viventi ed a carico, non sono applicabili in tema di imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, poiché le norme stesse concernono soltanto le imposte ordinarie ».

> Il Ministro Vanoni.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI